



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

UC-NRLF




B 3 419 736

LOCKED
CASE

PETRAROJA

LIBRERIA

*Il quarto scuff
ordine orizton
sede
A 393*





THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID

SISTEMA COMPIUTO

DI

POLIZIA MEDICA



S U P P L I M E N T O

VOLUME UNICO,

O SIA

VOL. XVII DELL'OPERA.

SISTEMA COMPIUTO

DI

POLIZIA MEDICA

DI

G. P. FRANK

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DEL

DOTTOR GIO. POZZI

DIRETTORE DELL'I. R. SCUOLA DI ZOOIATRIA,
PROFESSORE DI FISICA E CHIMICA, SOCIO
DI MOLTE ACCADEMIE, ECC.

CON NOTE DEL TRADUTTORE.



S U P P L I M E N T O

VOLUME UNICO,

O SIA

VOL. XVII DELL'OPERA.



MILANO

CON TIPI DI GIOVANNI PIROTTA

1829.

RA 424

F 7216

1807

V. 17

INTRODUZIONE

BIOL

I libri di supplemento sono, è vero, pubblicati solamente ad opere terminate, o dal loro proprio autore, oppure dai dotti che cercano di rendere più compiuti gli scritti di questo genere; ma a motivo dei molti impedimenti che finora ho incontrati onde terminare il mio *Sistema di polizia medica*, a motivo del timore fondato sulla grave età mia di non poter compiere questo mio progetto, che mi è stato sempre a cuore, perchè mi fosse impedito o dalla morte, oppure dal raffinamento delle forze e dalle malattie; coll'incertezza, ne' nostri tempi burrascosi, sull'esito che avrebbe la mia medicina appartenente allo Stato, per le diverse circostanze che sovrastavano alle aggiunte già disposte, e generalmente per un maggiore motivo; finalmente poi pel giusto timore che i miei scritti di questo genere caduti dopo la mia morte in mani straniere, di scrittori poco curanti gli oggetti di questo genere, che non fossero

accostumati a fare una scelta , sia corrispondente all'onore dell'estinto ; mi sono per ciò determinato raccogliere io stesso fra le molte aggiunte degli oggetti riguardanti la medicina dello Stato , le più importanti , e di darle al pubblico con un lavoro speciale. Nel caso dovesse accadere alla mia vita un termine più precoce , ed ire a voto la pubblicazione delle restanti parti della polizia medica , risulterà da quelle singole aggiunte su gli oggetti della polizia medica propriamente detta , che mi è rimasta ancora a trattare , lo spirito col quale è stato scritto il mio sistema , ed i nostri posteri troveranno la chiave alle diverse disposizioni , che sono state date per mio consiglio ne' differenti paesi ; che un sì fatto progetto non mi sarà attribuito come presunzione , me ne assicura il favorevole accoglimento , le molte edizioni e traduzioni della mia Polizia Medica , benchè io abbia esposto questa in un'età piuttosto avanzata , ma che mi somministrò maggiore sperienza , e perciò la rese più degna della pubblica attenzione.

Ciò che mi rimane ancora ad aggiungere alla polizia medica propriamente detta , è di tale estensione e di peso tale , che mi sarà impossibile di ridurre il tutto in poco , e perciò a motivo della deside-

rata brevità mi riferirò agli atti citati in questo supplimento (*).

Io tengo buonissima opinione dello spirito de' nostri tempi illuminati, e della conosciuta saviezza dei governi sotto i quali io ho avuto l'onore di servire, e non dubito che mi si possa anche solo da lungi fare rimprovero per le aggiunte da me fatte per loro commissione, e che potrò sempre considerare come mia proprietà di diritto, e perciò renderle pubbliche. Le osservazioni che hanno per iscopo il bene della salute di una grande popolazione, si riferiscono certamente a tutta l'umanità; e quantunque queste siano in opposizione ad altri, che hanno una opinione contraria; è però l'esposizione de' principj di ambedue le parti un guadagno per una scienza, che attende il suo perfezionamento solo dall'esatta considerazione di tutte le difficoltà nell'esercizio de' loro principj. L'organizzazione delle case de' malati e degli esposti, gli istituti medici d'istruzione non hanno nulla di comune colle relazioni politiche di un paese che devono essere un segreto sacro per ciascun servo dello Stato; e quantunque la

(*) Sono aggiunti in fine a questo volume alcuni degli atti principali di cui si tratta.

considerazione di quegli oggetti sopra qua e là una nudità nelle antiquate organizzazioni, oppure combatta un pregiudizio de' tempi antichi, ovvero una colpevole condotta vigorosamente delusa; oppure alcuni maliziosi attacchi coraggiosamente diffusi, rimane però sempre lo Stato intatto in sì fatte discussioni, od al più un servo medico del medesimo, è tolto in riguardo alle sue opinioni od alla sua condotta, all' errore della sua infallibilità, che non è data ad alcun mortale. Egli accade generalmente colle buone proposizioni pel pubblico non altramente che col suo danaro effettivo e co' suoi tesori; mentre una parte di essi è in continuo corso, l'altra, non di rado la più numerosa, è custodita gelosamente o timorosamente ed affatto sconosciuta in casse di ferro, oppure resta profondamente seppellita nella terra, e solo collo scavare, oppure per azzardo è posta di nuovo al giorno.

Giacciono ancora in alcuni archivj avvisi e progetti che sono coperti di alta polvere corrodente, riguardanti il bene della pubblica salute, il di cui uso, oppure la conoscenza potrebbe conservare allo Stato migliaia di utili cittadini. Nessun uomo amico dell' umanità può dunque con ra-

gione opporsi all'indagine, oppure alla cognizione di sì fatti piani, allorchè però questo accada col dovuto riguardo alle relazioni proprie a ciascuno Stato, non sempre convenienti alla pubblica discussione; ed anche ogni governo deve avere a cuore che nulla vada perduto o soffocato di ciò che possa essere utile, quantunque non istampato, ai progressi dell'istruzione pubblica nella medicina ed alla salute de' cittadini. Anche la storia della polizia medica debbe guadagnare, allorchè i più importanti progetti fatti per la salute, benchè non siano sempre stati posti in uso, vengano finalmente tolti dalla dimenticanza. Si vedranno in essi, come già ne' tempi antichi, uomini perspicaci, frequentemente singoli, ed anche ignoti, abbiano cercato di operare per la buona cosa; e come frequentemente a motivo de' pregiudizj di certi tempi, a motivo dell'ignoranza, oppure dell'appassionata influenza altrui, sia stato respinto l'uso de' più utili progetti. Si rammenti ciò che è accaduto all'epoea dell'introduzione dell'inoculazione del vajuolo e della vaccinazione nei diversi paesi, e si rifletta quanta pena e quante vittime umane sono costate prima che si potessero impiegare queste due grandi scoperte. Anche il si-

stema della predestinazione de' Musulmani si oppone a tutte le giudiziose disposizioni in riguardo alla peste; ed essendo questo sistema già da molto tempo intimamente innestato colla loro religione, non si può sperare che l' Europa possa presto essere dispensata dalla necessità dal custodire anche in tempo di pace i suoi confini Asiatici con un cordone militare molto dispendioso.

Durante il mio impiego di undici anni al servizio del principe di Speyer ho, da che mi era stata affidata la sorveglianza a quella facoltà medica, dato occasione a quest' importante oggetto riguardante alcuni istituti, e ne ho fatto per molti il progetto; ma in un paese così piccolo e così ristretto nelle sue rendite, e trattandosi anche di un paese ecclesiastico, non ho potuto dare ai miei pensieri alcuna spinta, che avrebbe tosto oltrepassato di molto i limiti; e tutti i miei progetti dovettero regolarsi secondo una misura troppo piccola per ciò che io era in istato di proporre d'importante pel perfezionamento della facoltà medica nei grandi Stati. Nondimeno rimane sempre un merito alla pittura in miniatura, e servono questi più piccoli miei tentativi, coronati d' un molto fortunato risultamento, di un preliminare alle intraprese più grandi,

allorchè vi fossero mezzi più valevoli pel loro profitto. Eravi nei paesi di Baden-Baden, come pure in quelli di Speyer, una sola levatrice instrutta da alcuni mesi nell'ostetricia. Nella mia patria fu posto in dimenticanza il progetto a fronte della sua più favorevole apparenza per l'erezione di una scuola di ostetricia, fino a che dopo la fortunata riunione dei paesi di Altbaden col gran ducato di Baden fu eretta questa scuola; ed io fui nominato professore della medesima; le mie circostanze di un tempo però furono sì poco calcolate, che io non ho potuto rifiutarmi appunto allora (nel 1772), per molto che mi stasse a cuore l'abbandonare la mia patria, alla chiamata che mi venne fatta a Bruchsal. Il principe di Speyer chiese a quest'epoca che io assumessi secondo il mio progetto unitamente alla mia carica di fisico dello Stato, anche quella dell'instruzione delle mammane del paese. Io ho compiuto il voto di questo uomo attivo, per quanto mi fu possibile, non potendo far uso di una casa di partorienti. A fronte de' mezzi molto ristretti, fu però il risultamento di questo istituto in istato di aumentare notabilmente la confidenza del principe a' miei progetti. Ora intraprese egli a far erigere co' suoi propri mezzi una casa di malati in

Bruchsal, ed un' altra alla sponda sinistra del Reno a Deidesheim. Anche per questa fu chiesto il mio consiglio. Io feci comprendere che un governo provvisto di filantropici istituti doveva avere a cuore che la sua capitale fosse innalzata a tanta rendita quanta era possibile.

Questa consiste, diss'io, nell'erezione di uno spedale gratuito pel servizio de' malati poveri, come pure nell'educazione di medici e di chirurghi abili, e nel promuovere la medicina col mezzo di sperienze di vantaggio generale. Ambidue gli spedali, certamente non grandi, dovevano in forza dell'espressa volontà del principe ecclesiastico essere serviti dai *fratelli della carità*. Questi furono chiesti da Vienna, e fra di essi un chirurgo molto sperimentato, il dottore Gioachimo Rabez. Io ebbi la direzione di questo spedale. Il dottore Bierenstil, che io aveva proposto, allorchè era medico del corpo del principe, per medico della città e dello Stato, fu impiegato medico dello spedale, e come è noto, questo medico molto dotto, troppo precocemente tolto al mondo, ha dato al pubblico un conto molto favorevole delle sue operazioni. I cadaveri furono impiegati alle dimostrazioni e spiegazioni anatomiche e fisiologiche: io divisi con

Wrabez l'istruzione pubblica, e posì il fondamento ad un museo patologico. Anche la casa di correzione, assai ragguardevole, come pure le prigioni, dovevano somministrare i loro cadaveri al teatro anatomico, e fu data ai giovani chirurghi, che qui tosto accorsero, la desiderata occasione di esercitarsi nell'anatomia. Wrabez insegnò la chirurgia, ed eseguì le più importanti operazioni tanto sui cadaveri, quanto ne' casi che si presentavano sui malati, e diede una molto giudiziosa istruzione sulle fasciature. Mancavano ancora agli scolari le cognizioni fisiologiche. Io mi incaricai di quest' affare, e combinai con esse la patologia generale. Ma mancava altresì la necessaria istruzione botanica. Allorchè io tenni discorso al principe di questa mancanza, ne fu egli sdegnato, ed io dovetti rimproverare a me stesso che avessi avuto il disegno di erigere una scuola di medicina che fosse al di là delle sue forze. Questo non era però il mio scopo; e non poteva perciò piacermi il rimprovero. Voi avete, diss' io al principe, il vostro bel giardino di corte, e nel medesimo i più magnifici stanzoni. Di qual danno è mai a questi, se vi si pongono alcune piante esotiche, e siano desse coltivate dal vostro abile giardinie-

re? Datemi, se volete, uno de' vostri orti. Per un botanico solo mediocre, come io sono, sarà questo sufficiente per piantarvi le piante medicinali le più comuni, e per l'istruzione necessaria negli elementi della botanica ecc.: io ottenni anche in questa circostanza il mio intento, e fu provveduto almeno per la più necessaria istruzione de' chirurghi di campagna, senza che essi, oltre la loro diligenza, avessero a contribuirvi nella più piccola parte.

Quando poi i progetti per gli istituti ne' paesi più piccoli, per fruttiferi che i medesimi possano essere, segnatamente dopo che quelli riuniti insieme hanno acquistato una maggiore estensione, e non si possono quindi accontentare come prima delle istituzioni più piccole, non sono più in proporzione colla loro dilatazione, e sembra quindi potersene ottenere solo poco vantaggio, non devono anche i primi tentativi pel miglioramento della medicina, benchè con mezzi ristretti, essere posti in dimenticanza da colui segnatamente che fu animato dal buon esito di progetti più grandi, e che fu più assistito nell'esecuzione loro. Anche io ho profittato di queste mie prime sperienze ne' maggiori progetti, benchè nella infe-

lice situazione di non potere addossare una veste da fanciullo ad un uomo adulto, e ne profitterò ulteriormente nel futuro lavoro delle restanti parti appartenenti alla polizia medica. Informato io dell'organizzazione certamente molto differente introdottasi nelle alte scuole francesi, inglesi e tedesche in riguardo allo studio della medicina, eletto professore in una delle più rinomate scuole della mia patria, benchè di nuovo, per breve tempo, mi recai in Italia. Io aveva qui desiderato di essere per qualche tempo, oppure per sempre, un semplice testimonio osservatore della qualità e del corso dell'istruzione pubblica, come pure di quella della facoltà medica in generale: allorchè dopo pochi mesi della mia dimora in questo paese, ebbi dall'immortale imperatore Giuseppe II l'ordine di fare un piano non solo pel miglioramento dello spedale di Pavia, e di addossarne affatto a me stesso l'esecuzione; ma anche di presentare un progetto al Governo ed all'I. R. Corte come potesse essere reso in questa alta scuola già rinomata lo studio medico più corrispondente ai nostri tempi, e come potevasi meglio effettuare il suo possibile perfezionamento. Appena ebbi io compiuto questi importanti affari, che l'Imperadore,

straordinariamente attivo pel bene de' suoi popoli, ordinò che io avessi la direzione della facoltà medica in Pavia, come punto centrale dello studio medico, e secondo un progetto da presentarsi da me stesso; ed in conseguenza la carica di un protofisico da stabilirsi in Milano che doveva io proporre. Per fondamento del piano che doveva essere da me stesso mi fu data la commissione di occuparmi dell'organizzazione medica esistente, colla riflessione a ciò che doveva esserne conservato. Certamente necessario doveva essere questo riflesso, perchè ogni paese ha le sue singolarità che non potevano essere a me note, essendovi forestiere: andò però questo mio lavoro nel modo che avviene ad un muratore che deve introdurre qualche cosa di nuovo in un' antica fabbrica, col patto di conservarne le colonne e le ali, ed in conseguenza deve subordinare frequentemente il suo proprio disegno a quello de' suoi antecessori.

Subito dopo mi venne affidato anche il *referat* sugli oggetti medici al R. Governo milanese, ed inoltre la sorveglianza superiore su tutti gli spedali della Lombardia austriaca.

Essendo così la cosa, ed essendo io impiegato per tutti gli oggetti importanti relativi alla salute pubblica, non mi è man-

cata l'occasione di esaminare colla pietra di paragone dell'esperienza tanto ciò che io ho pensato e scritto sulla polizia medica, come pure ciò che io ho da esporre sulla polizia medica in ispecie. Dopo il lavoro di dieci anni di questo genere, fui, senza che io avessi ad attendermelo, chiamato a Vienna, onde prendere parte negli affari della commissione di sanità militare instituitasi dall' I. R. Corte nel 1795. Eseguiti questi lavori risguardanti la salute delle armate, fui io, come è noto, eletto direttore dello spedale generale di Vienna, e professore pubblico di medicina pratica. Unitamente ai molti lavori risguardanti questi istituti me ne furono addossati molti altri. Fra questi i principali furono quelli che risguardavano l'istituto degli studj da erigersi di nuovo, gli stabilimenti per la peste negli Stati austriaci, come pure per alcune delle più importanti malattie contagiose. Da che io dal mio quarantesimo anno fino al sessantesimo, i migliori della mia vita medica, mi occupai nel modo il più attivo de' servizi austriaci, la sorte mi portò dal ponente al mezzodì, e mi gettò poi nel freddo settentrione. Anche qui, tanto nell'Ukrania, quanto in Pietroburgo, fui impiegato per importanti lavori risguardanti specialmente

gli istituti degli studj. Qui però fu scossa nel modo il più violento la mia costituzione fisica, alfronde robusta, e riconobbi che finalmente era giunto il tempo di fare qualche cosa anche per me, e ciò che io poteva acquistare ancora di nuovo in forza in un clima più dolce, doveva impiegarlo ad ordinare e compiere i miei scritti finora accolti dal pubblico con tanto ardore.

Io non voglio però qui esporre la storia della mia vita, benchè non insignificante pei giovani medici; e mi sono perciò limitato a dare della medesima un brevissimo compendio, affinchè i miei lettori che hanno una prevenzione favorevole per le memorie da inserirsi nella presente opera, vogliano attribuire ciò che in esse scopriranno di imperfetto, alla soverchia quantità degli affari a cui fui chiamato.

Solo di rado un solo e stesso medico ha avuto maggiore occasione di me di operar in grande presso sì differenti popoli il ben pubblico della salute: ciò che io non ho ottenuto, non deve, per quanto mi dice la mia coscienza, essere ascritto alla mancanza di mia buona volontà, ma alle circostanze de' tempi ed ai ristretti confini delle forze di un privato.

Friburgo in Brisgovia, il 19 marzo 1811.

S U P P L I M E N T O

I.

Alcune cose sugli spedali dell'un tempo Lombardia Austriaca. — Quesiti che furono anteposti all'esame de' medesimi.

Essendosi l'Italia, dopo la caduta dell'impero orientale, distinta prima di tutti gli altri paesi europei pe' suoi lumi, fu eretto in quel dolce clima maggior numero di istituti, prima che altrove, per l'umanità sofferente. Io ho trovato semplicemente nella un tempo Lombardia Austriaca, allorchè io vi giunsi nel 1785, 43 luoghi di ricovero tanto grandi quanto piccoli pei malati poveri di ogni specie, per gli esposti, per gli invalidi, pei dementi, ecc. Lo Stato ha, come in Inghilterra, contribuito alla formazione di questi pii istituti, o pochissimo, oppure anche nulla affatto; ma questi ebbero la loro origine in gran parte dalla beneficenza di nobili ricchi e di possidenti. Non contente le più facoltose famiglie di avere sacrificato così nobilmente una parte importante de' loro beni, si occuparono altresì che l'entrata annua di questi istituti fosse mantenuta sotto la più esatta sorveglianza, e cercarono di aumentarla con ulteriori entrate. Assunsero questi generosi fondatori anche la parte più importante del più

prossimo servizio de' malati (che io però avrei a lodare più per la buona intenzione che per le utili conseguenze). Giornalmente alcuni dei medesimi trovavansi in ore determinate ed indeterminate fra i bisognosi , esaminavano ed assaggiavano gli alimenti che frequentemente distribuivano essi stessi , domandavano ai malati se loro era dato esattamente ciò che era stato prescritto , e se erano trattati amorevolmente ; punivano gli infermieri negligenti , ed ordinavano che i medici ed i chirurghi impiegati pel servizio de' malati visitassero i loro malati in ore determinate , ed anche più frequentemente , e prescrivessero loro colla maggiore esattezza il necessario. Si riunivano in tutti i più grandi spedali questi nobili e possidenti di questa o quella città sotto il nome di *congregazione dello spedale*. Alla campagna prendevano il loro posto i cittadini i più cospicui e gli estimati , o sia i possidenti. Si aveva cura di educare ne' più grandi spedali anche i chirurghi , e si somministravano loro gratuitamente gli alimenti , l'alloggio ed i lumi. Erasi istituita per questi in Milano e nello spedale stesso una scuola speciale tanto di anatomia , quanto di chirurgia. Questi studenti di chirurgia dovevano eseguire sotto la direzione di chirurghi e di medici sperimentati le operazioni più piccole. Affinchè lo spirito della beneficenza non si raffreddasse col tempo , si impiegavano nel grande spedale di Milano anche i mezzi di far conoscere pubblicamente la gratitudine della patria per quelli che avevano fatto sacrificio di una rimarcabile parte delle loro facoltà in favore de' malati.

Furono a tale oggetto posti nella gran sala della congregazione i ritratti bene eseguiti e di diverse grandezze de' principali benefattori, ed erano in certi giorni dell'anno esposti al pubblico, quasi a loro venerazione. Quegli che aveva lasciato allo spedale la somma di lire 100,000, aveva il ritratto del corpo intero, e secondo la sua grandezza naturale. Quegli che aveva donato al pio istituto 50,000, ovvero 25,000 lire, aveva nel primo caso il ritratto fino alla metà del corpo, nel secondo fino al petto, ed era esposto onde fosse imitato.

Come accade nelle cose umane, si è pure introdotto qua e là qualche abuso, ed ha sofferto l'interesse di uno o dell'altro spedale, per cui l'immortale Giuseppe II fu costretto a togliere tanto la maggior parte delle corporazioni nello Stato, quanto tutte le congregazioni degli spedali; e ad affidare ad un solo individuo delle medesime in ciascuno spedale la parte economica; ed appoggiare ad un direttore medico, negli istituti un poco grandi, la sorveglianza alla polizia in questi, e ad un protofisico la direzione medica di tutti quegli istituti. Prima di me aveva il consigliere di governo, il dott. Rati di Milano, il *referat* presso il regio Governo su tutti gli oggetti economici e di polizia risguardanti gli spedali. Allorchè poi fu a me affidata ai 7 di febbrajo questa carica, io mi sottoposi a questa incumbenza in vista dell'ordine superiore; ma dichiarai tosto che non sarebbe stato a me possibile in mezzo alle altre rimarcabili incumbenze di eseguire un *referat* su tanti spedali,

anche in riguardo alle annue entrate ed alle spese. Questo fu pertanto addossato ad un altro consigliere, ed io aveva solo ad occuparmi della direzione medica di tutti gli spedali.

Per utile che potesse essere ai malati che un medico di speranza e d'amore per l'umanità fosse alla testa di queste pie istituzioni, ebbe però l'allontanamento di tanti uomini ragguardevoli e ricchi dalla sorveglianza agli spedali delle cattive conseguenze; poichè da questo tempo fino alla fine del governo di Giuseppe II, in cui fu di nuovo concessa l'amministrazione di queste case alla nobiltà, non fu fatto più alcun legato a favore degli spedali.

I principali spedali erano stati eretti nelle città capitali delle diverse provincie. — Io do una breve notizia degli spedali che erano aperti a' miei tempi.

IN MILANO.

Il gran Spedale. — *Spedale maggiore.*

Cura de' malati poveri della città. — *Luogo pio di S. Corona.*

Lo spedale de' pazzi. — *Luogo pio della Senavra pei pazzi.*

Casa degli esposti e per le partorienti. — *Pia casa di Santa Caterina alla ruota per i trovatelli e per le partorienti.*

Spedale de' fratelli della carità. — *Spedale dei Fatebenefratelli.*

NELLA PROVINCIA MILANESE.

A Melzo. — *Spedale delle Stelle.*

A Monza. — *Spedale di S. Francesco.*

A Vimercate. — *Spedale di S. Francesco.*

IN PAVIA.

Spedale di S. Matteo.

Spedale degli incurabili.

Cura de' malati poveri della città. — Luogo pio di S. Corona aggregato allo spedale di S. Matteo.

Luogo pio degli esposti.

NELLA PROVINCIA DI PAVIA.

Ad Abbiategrasso. — Spedale degli incurabili.

IN LODI.

Spedale degli infermi, unitavi la pia casa della Provvidenza per le partorienti.

Spedale di Fissirago.

NELLA PROVINCIA DI LODI.

A Casal-Pusterlengo. — Spedale della Comune.

A Codogno. — Spedale della Comune.

A Caravaggio. — Spedale della Comune.

A Triviglio. — Spedale della Comune.

A Rivolta. — Spedale della Comune.

IN CREMONA.

Spedale maggiore, unitovi il luogo pio di S. Corona in soccorso degli infermi della città.

Spedale de' fratelli della carità. — Spedale de' Fatebenefratelli.

NELLA PROVINCIA DI CREMONA.

A Soncino. — Spedale della Comune.

A Soresina. — Spedale della Comune.

A Calcio. — Spedale della Comune.

A Castelleone. — Spedale della Comune.

IN COMO

Spedale maggiore, unitovi il luogo pio della Carità in soccorso de' poveri infermi della città.

NELLA PROVINCIA DI COMO.

Ad Acanale. — Spedale della Comune.

A Lecco. — Spedale della Comune (non ancora aperto).

SUPPLEMENTO.

IN VARESE.

Spedale della Comune.

IN CASALMAGGIORE.

Spedale della Comune.

NELLA PROVINCIA DI CASALMAGGIORE.

A Bozzolo. — *Spedale della Comune.*

A Sabbionetta. — *Spedale della Comune.*

A Viadana. — *Spedale della Comune.*

A Pomponesso. — *Spedale della Comune.*

A Ostiano. — *Spedale della Comune.*

A Bolengo. — *Spedale della Comune (non ancora aperto).*

IN MANTOVA.

Spedale maggiore e luogo pio per gli esposti.

NELLA PROVINCIA DI MANTOVA.

A Castiglione delle Stiviere. — *Spedale della Comune.*

A Castel-Goffredo. — *Spedale della Comune.*

Ad Ostiglia. — *Spedale della Comune.*

A Sermide. — *Spedale della Comune (non ancora aperto).*

Onde anticipatamente informarmi , e prima che io mi recassi sul luogo, dello stato di ciascuno di questi spedali , feci il progetto al R. Governo di Milano di fare i seguenti quesiti su tutti questi pii istituti , onde averne la più esatta risposta. Determinando poi queste domande con sufficiente esattezza tutte le cose che si possono esigere in riguardo allo stato di tutte queste pie fondazioni in un paese ragguardevole , credo io che la loro notizia in una fedele traduzione potrà essere da per tutto utile.

Queste domande furono poste alla sinistra del foglio della *circolare*, e stampate a sufficiente distanza l'una dall'altra, affinchè potessero essere scritte di contro a ciascuna le risposte.

Le notizie de' grandi spedali un poco estese dovettero essere esposte secondo l'ordine delle domande fatte su' fogli speciali.

Quesiti ai quali devono rispondere gli amministratori e direttori degli spedali nella Lombardia Austriaca (1).

§ 1.

Quale è la situazione dello spedale? è essa sana, asciutta od umida, in vicinanza alle paludi, oppure all'acqua corrente? Sta lo spedale in mezzo all'abitato, oppure fuori di esso? è circondato da case che ne possano impedire il libero corso dell'aria? di che sono questi fabbricati?

§ 2.

Com'è costrutta la fabbrica dello spedale? è dessa di una costruttura buona e solida, oppure minaccia di rovinare? sta essa in proporzione de' malati ordinarj, che hanno il diritto di esservi accettati? Quale è la divisione delle sale, o delle stanze de' malati? quanto sono lunghe, larghe ed alte? Vi sono suffi-

(1) *Quesiti, a ciascuno de' quali si dovrà dare di fronte il correlativo, riscontro dagli amministratori e direttori degli spedali della Lombardia Austriaca.* — Alcuni di questi quesiti si riferiscono naturalmente ai costumi ed agli usi del paese, pe' quali sono fatti.

cienti finestre? ed hanno queste la conveniente grandezza, oppure stanno in un conveniente luogo? Vi hanno ventilatori adattati e sufficienti per rinnovare e purificare l'aria? Non mancano di latrine (1)? oppure queste sono troppo vicine alle sale de' malati e spargono nella casa un cattivo odore? Come si può in tal caso provvedere senza grandi spese? È la cucina o la spezieria in grande distanza dalle sale de' malati? Ha lo spedale un giardino, una piazza, oppure un cortile, nel quale i convalescenti possano avervi un moto libero? È chiusa l'entrata nello spedale, oppure è concessa a chicchessia? Ha desso un magazzino od un luogo onde conservarvi, e far prendere aria alle vesti state deposte dai malati?

§ 3.

Quanti letti vi sono pronti in tutto lo spedale per accogliervi i malati? Quanti di essi in ciascuna sala od in ciascuna stanza? Sono essi in proporzione del numero de' malati? sono questi letti proprj per ciascuna stagione, oppure cattivi? sono i sostegni de' letti di ferro, oppure di legno? Sono essi in proporzione del numero de' malati? Come sono le biancherie e le coperte? Sono i letti provvisti di tende? e di quale stoffa? Quante volte si cambiano le biancherie e la paglia de' letti? Si somministrano a ciascun malato biancherie pulite? Sono queste fatte pulire nello spedale stesso, oppure fuori del medesimo? succede questo per parte

(1) Nella maggior parte delle abitazioni italiane non vi si trovano latrine, ma vi si impiegano de' cessi mobili.

dello spedale, oppure col mezzo altrui contro determinato pagamento? Sono cambiati, purificati ed aereati i letti in cui sono morti i malati presi da malattie contagiose? Quale è la lunghezza e la larghezza de' letti e la distanza di ciascuno di essi? Si impiegano pei bisogni de' malati de' cessi e seggiole speciali? In qual tempo e con qual ordine sono le medesime vuotate? Non mancano strumenti chirurgici od i necessarj utensili pei pazienti? Quali strumenti chirurgici od anatomici si trovano a disposizione dello spedale?

§ 4.

Quali persone abitano nell' interno dello spedale? quante stanze occupano essi? hanno essi famiglia? è questa numerosa? e quali conseguenze ne derivano? È assegnata nello spedale un' abitazione ad un medico, ad un chirurgo, ad un sacerdote e ad un portinajo?

§ 5.

Quai sono i luoghi ed i paesi vicini che mandano i loro malati allo spedale? Quanto grande è la loro popolazione? Quale è il numero medio dei malati che continuamente oppure in ciascun anno si ricevono? e quanta costa allo spedale un malato in genere?

§ 6.

Come sono ordinariamente distribuiti i malati nelle diverse sale? sono separati i malati per malattie esterne da quelli presi da interne? sono divisi i malati febbricitanti dai non febbricitanti? sono custoditi i malati assaliti da malattie contagiose in un luogo speciale? sono custoditi i dementi, i frenetici in un

luogo proprio? e quando questi sono accettati, come si acostuma trattarli e legarli? Ove si tengono i malati incurabili?

§ 7.

Come si regola l'accettazione de' malati nello spedale? se ne tiene un esatto registro nel quale sia indicato il nome, il sesso, l'età, il mestiere, la patria, la malattia da cui il malato è preso? Sono indicati specialmente i malati che si rimandano col motivo del loro rifiuto? Quali condizioni si esigono per accettare i malati nello spedale? Si esigono i certificati della povertà de' malati dariceversi? da chi sono rilasciati questi attestati e da chi sono essi riconosciuti oppure rigettati? Sono ricevuti malati cronici, oppure venerei? Chi deve esaminare i malati che si presentano? È stabilito un luogo speciale per quest' esame, per la purificazione e pel cambiamento del vestito de' malati pria che siano introdotti nelle sale de' medesimi? Qual genere di vestiti riceve il malato allorchè è accettato, e dove si conservano quelli che egli depone? Si tiene un esatto registro de' vestiti deposti e degli effetti che per avventura possa avere portato con seco il malato? Quando un malato muore, cosa ne accade? Come si trattano i convalescenti, ed è loro concesso di andare liberamente vagando nello stabilimento? È registrato il giorno e l'ora del loro licenziamento? Si tiene una esatta notizia della morte del malato? Dove si ripongono i cadaveri? È stabilita una stanza di morti asciutta e pura? Havvi alcuno il quale, sia destinato a visitare questo luogo alcune

volte al giorno, ed a ben aerearlo? Per quanto tempo si lasciano i morti apparentemente prima di seppellirli, oppure notomizzarli? Havvi luogo conveniente nel quale i medici ed i chirurghi possano eseguire la sezione de' cadaveri? Si conservano i preparati patologici secondo la loro importanza, e sono essi, secondo gli ordini su di ciò stati emanati dal Governo, somministrati nel modo il più conveniente al museo patologico di Pavia? (1) Quanto lontano è il cimitero dello spedale da questo? oppure i cadaveri dello spedale sono seppelliti ne' cimiteri comuni?

§ 8.

Sono forniti i malati di ciò che la religione presenta loro di consolante? Quanti confessori sono stabiliti nello spedale? sono essi preti oppure monaci? e sono essi nell'ultimo caso alcune volte cambiati? È celebrata la messa nello spedale stesso, oppure in una chiesa vic-

(1) Il Governo milanese aveva già, in vista di mia proposizione, ordinato che fossero aperti colla maggiore diligenza dai medici e dai chirurghi degli spedali que' cadaveri che in essi accadevano, e che davano luogo a supporre che potesse in essi rinvenirsi qualche oggetto interessante per le scienze; doveva poi essere desso conservato quant'era stato scoperto, e mandato a Pavia unitamente alla descrizione della malattia precedente. Le spese dovevano essere rimborsate agli spedali dalla cassa dell' università. Se i preparati dovevano essere conservati nello spirito di vino, molti de' medesimi erano posti in fiaschi che ne erano riempiti. A Pavia ne era tolto di nuovo lo spirito di vino, ed era impiegato per empirne i vetri, ne' quali dovevano essere conservati i preparati. Uno speciale prosettore doveva preparare di nuovo questi oggetti, e porli nella conveniente luce. Se i preparati degli spedali non potevano essere conservati bene nello spirito di vino, erano questi ivi iniettati o gonfiati, oppure disposti in una maniera conveniente.

na? È stabilito nello spedale un altare mobile o stabile? Qual ordine si conserva nella distribuzione del sacramento? Quando il malato è in agonia è suonata sempre una campana speciale? A quale ora è eseguito l'uffizio divino?

§ 9.

Fornisce lo spedale di medicinali anche i pazienti esteri? e con qual ordine ciò accade? Come si trasportano i malati allo spedale? sono essi condotti dalle loro Comuni con carri coperti oppure chiusi? Si dà nel luogo in cui si trova lo spedale una ricompensa ai portatori de' malati per la loro fatica? ed è stabilita col mezzo di una tassa la loro richiesta, oppure è arbitraria? Quando i malati si presentano allo spedale devono essi stare in un luogo scoperto ed esposto alla cattiva stagione prima di essere ricevuti?

§ 10.

È stabilito nello spedale un tempo nel quale possano i parenti e gli amici visitare i pazienti? Vi è stabilita un'ora comoda pe' contadini affinchè possano ritornarsene ancora alla propria casa? Può essere questa visita di impedimento a quelle de' medici dello spedale, alla distribuzione de' medicinali, degli alimenti, oppure al sonno in certe ore del giorno? (1) Si portano ai malati gli alimenti dal di fuori, oppure altre cose facilmente nocevoli?

(1) Anche negli spedali italiani è mantenuta, terminato il desinare, esattamente la tranquillità. Durante un'ora regna in quelle case il maggiore silenzio, e la costumanza fa che nel tempo di questo godano di un sonno proprio anche que'malati, il di cui stato suole ordinarmente loro toglierlo.

§ 11.

Come si regolano gli alimenti pe' malati, siano essi ordinarij, oppure straordinarij? Di quale qualità prima di tutto è il pane? è desso sufficientemente cotto, e di buona qualità? Non è la carne pe' malati troppò vecchia, tenace, dura, magra e talvolta anche di cattivo odore? com'è dessa conservata nei mesi di estate? Ha lo spedale una ghiacciaja propria tanto per tale oggetto, come anche ad uso dei medici e de' chirurghi? (1) Quale vino, quale acqua si somministra ai malati per la loro bevanda? (2) Si danno ai malati le vivande calde oppure fredde? (3) e si tiene un'ora fissa pel desinare e per la cena? Chi distribuisce ai malati gli alimenti e le bevande, oppure i decotti? Vi ha alcuno destinato, il quale dia a bere ai malati, presi da febbre, tanto frequentemente che bisogna?

(1) Una provvisione di ghiaccio o di neve ne' mesi d'estate ne' paesi caldi è uno de' più importanti bisogni del popolo. In Napoli si fa provvisione di neve, che si trasporta in barca dall' Etna in Sicilia. In Lombardia la si ha per acqua dalle vicine montagne della Svizzera. Chi conosce il vantaggio del ghiaccio in certe malattie desidererà che non ne manchi mai anche negli spedali tedeschi; senza dire qui di più per ciò che riguarda la conservazione della carne dalla putrefazione.

(2) Negli spedali italiani si dà una determinata quantità di vino ai malati allorchè il medico od il chirurgo non dispongono altrimenti. Il vino è ivi molto a buon mercato, ed il popolo vi si accostuma.

(3) Non vi hanno negli spedali italiani punto stufe, e generalmente nè pure cammini; per lo che i pazienti, essendo grandi, ed alte le sale de' malati, sono esposti nel tempo d' inverno a soffrire molto freddo.

§ 12.

Havvi nello spedale rigorosa cura della pulitezza e sono le sale scopate più volte nel giorno? Sono lavati di tanto in tanto i sostegni de' letti ed altri utensili? In che consistono questi utensili, i vasi de' medicinali e di cucina? Sono questi ultimi sempre bene stagnati? Si conservano gli alimenti in vasi metallici?

§ 13.

Hanno le persone di servizio nello spedale gli alimenti, oppure la tavola nel medesimo? Sono mantenuti dallo spedale, oltre i malati, altre persone?

§ 14.

Quale è il numero medio de' soggetti feriti in risse trasportati allo spedale? Sono questi specialmente distinti? Sono esaminate le loro ferite da un medico e da un chirurgo a ciò destinato, e nel caso essi muojano per queste, sono tosto notomizzati legalmente i loro cadaveri? (1) Come sono trattati nello spedale, nel caso di morte apparente, gli annegati, gli strozzati, i soffocati, oppure quelli in genere, sulla di cui morte non si può avere certezza? Si ha per siffatti sgraziati tutta la possibile cura?

§ 15.

Sono preservati sufficientemente i malati nelle diverse sale dal freddo e dal caldo eccessivo?

(1) Io ho già parlato nel nono volume del mio *Sistema di polizia medica* delle molte ferite di coltello che accadono fra il volgo in Italia. È dall'attuale governo di questo paese punito nella maniera la più rigorosa l'assassinio, e non vi ha altro mezzo che questo rigore, ed una migliore educazione onde sradicare questo nazionale abbominio.

vi hanno cammini, oppure stufe; ovvero si tiene fuoco di carbone nelle stanze de' malati?

§ 16.

Quale è il numero de' medici e chirurghi tanto ordinarij quanto soprannumerarij, degli ajutanti impiegati nello spedale, degli infermieri e delle infermiere, come pure delle altre persone, che si devono mantenere pel servizio de' malati? Quanti malati ad un di presso si devono assistere da un medico, da un chirurgo oppure da un infermiere? Quali sono le ore destinate per le visite mediche o chirurgiche de' malati? sono queste eseguite giornalmente solo una o due volte? A quale ora si leva la famiglia dello spedale? Chi scrive nel tempo delle visite le ricette? Dopo quanto tempo sono spediti dalla spezieria i medicinali stati prescritti? e chi distribuisce questi fra i malati? Sanno leggere gli infermieri le prescrizioni delle medicine, in cui è stabilito l'uso loro? In che consiste lo stipendio di tutte le nominate persone? Hanno queste in iscritto oppure in istampa indicate le loro istruzioni ed i loro doveri di servizio? ed in che consistono i medesimi? Sono descritte convenientemente dai medici dello spedale le malattie straordinarie ovvero specialmente importanti pel medico, come pure le epidemiche che accadono nello spedale? Si trovano nello spedale le raccolte scritte di tutte queste osservazioni, od alcuni preparati anatomici necessarij per l'istruzione de' giovani medici e chirurghi, come p. e. gli scheletri di ogni età e sesso ecc. ecc.? Che accade de' malati trasfe-

riti dopo le visite mediche e chirurgiche nello spedale? Si tengono presso i malati le necessarie guardie notturne e con quali persone? Evvi un medico, od un chirurgo nella casa, che in tempo di notte sia pronto ad accorrere negli importanti peggioramenti al soccorso de' malati? Sono indicati giornalmente in una nota a coloro che vegliano, i nomi ed i letti de' malati che sono specialmente in pericolo della vita?

§ 17.

Sono determinate le malattie secondo la natura loro su di una tabella appesa al letto? Si tiene un esatto registro di tutti gli accidenti che avvengono nello spedale? Si rimarca specialmente la pellagrà che regna in alcuni dei nostri contorni, allorchè dessa succede?

§ 18.

Havvi un luogo conveniente per la spezieria; e sono le sostanze vegetabili medicamentose ed altri oggetti conservati in un luogo asciutto? È fornita la spezieria di buoni e sufficienti utensili, e si tiene di essi un esatto elenco? Come sono preparati i medicinali? Quante volte sono i medesimi somministrati ai malati? e secondo quale *dispensatorium* sono dessi preparati? Quale prezzo vi è stabilito? Ove e come si provvede la spezieria de' necessarij medicinali tanto semplici quanto composti? a quanto sale probabilmente l'annua spesa pei medesimi? Di quai vasi si serve lo speciale per preparare e conservare le sostanze medicinali? Quante volte nell'anno ed in qual maniera e da chi sono tenuti i conti per le

medicine somministratesi, e da chi presentati? Secondo quale prescrizione sono somministrate dalla spezieria dello spedale le medicine ai malati esteri e sotto quali condizioni sono esse date? Quali cautele si usano affinchè gli effettivamente poveri godano di questo vantaggio e la spezieria non ne diventi troppo sprovvista? Si permette nella medesima l'accesso alle persone che non vi dovrebbero essere tollerate.

§ 19.

A che sale l'annua rendita della spezieria, detratte le spese? Havvi a rimarcare guadagno oppure perdita? Esistono per certe classi di malati redditi oppure speciali assegnamenti, la di cui consistenza non sia stata ancora verificata; e perchè?

§ 20.

È tenuto un libro di condotta in riguardo alle persone di servizio dello spedale? Come sono punite le trasgressioni degli allievi chirurgici, de' giovani di spezieria, oppure degli infermieri? Ottengono una ricompensa coloro che più si distinguono nel servizio de' malati? Sono gli allievi sufficientemente impiegati per la loro istruzione e pel loro perfezionamento? È fornito lo spedale de' necessarij libri elementari, chirurgici o farmaceutici? Si occupano i medici sperimentati, che sono impiegati nello spedale, della formazione scientifica dei giovani praticanti?

Si ritrovavano nella Lombardia Austriaca fra le molte fondazioni per ricevere i malati poveri nello spedale, aneora altre le quali

erano destinate per sostenere questi disgraziati nel seno delle proprie loro famiglie. Nelle diverse vicende della guerra che invilupparono quel bel paese, sono stati annichilati fino dalle loro fondamenta alcuni di questi ultimi legati, ed altri sono stati posti in una totale dimenticanza, oppure da alcuni uomini avidi di danaro stati tenuti occulti e trattieneuti. È quindi anche per avere cognizione di questi patrimonj dei poveri che io feci i seguenti

QUESITI

Agli amministratori delle pie fondazioni, che sono destinate a sostenere i poveri malati nelle loro proprie abitazioni, a canto de' quali devono essi scrivere le loro risposte (1).

§ 1.

Vi hanno speciali lasciti coi quali possano essere pagati i medicinali necessarj pei poveri malati?

§ 2.

Quai paesi e quali persone possono godere di questa beneficenza?

§ 3.

Quali sono le regole in forza delle quali si possa ottenere, che solo le persone veramente bisognose abbiano a goderne?

§ 4.

A quanto sale la spesa annua per tale og-

(1) Quesiti agli amministratori de' luoghi pii che hanno l'obbligo di soccorrere poveri infermi nelle loro case, per le correlative soddisfazioni da darsi a fronte di ciascuno di essi.

getto, e supera essa la rendita annua a oppure questa è maggiore delle spese?

§ 5.

Sono stabiliti medici e chirurghi approvati pel servizio dei malati poveri? Qual è il loro soldo, e chi deve pagarglielo?

§ 6.

Quale speciale provvede questi malati di medicinali? Quale è il prezzo stabilito ai medesimi? e chi deve rivedere i conti dello speciale?

§ 7.

Godono anche gli esposti di questo vantaggio? oppure ne hanno essi profittato nei tempi passati.

§ 8.

Si dà ai malati poveri pel loro sostentamento, oltre i medicinali, anche una elemosina in danaro, oppure gli alimenti?

Questi quesiti, che saranno certamente ancora aumentati, oppure per alcuni paesi anche diminuiti, dovrebbero pormi, allorchè questi volessero dare una risposta sincera ed esatta, in istato di facilitare gli esami che dovrò fare sul luogo in riguardo a tutti gli spedali ed istituti pe' malati poveri. Io ebbi motivo di essere contento di alcune risposte: altre però rimasero o per mancanza di zelo, o per altre ragioni in trascuranza. Un siffatto affare non è certamente il lavoro di un anno; e quando l'interesse dell'umanità sta a cuore, non si ha per tali esami a travagliare con buon effetto

che un solo filo, e passando per cento erronee vie diverse, per qualunque causa possano essere queste immaginate.

Del resto una parte non insignificante di quesiti fatti fu specialmente eseguita, onde anche prima delle mie visite togliere certi disordini, che io desiderava di non iscorgere e dovere rimproverare.

II.

Sul regolamento degli speciali per la Lombardia Austriaca , stato proposto nel 1788.

È stato fatto conoscere , col mezzo di una traduzione , al Pubblico tedesco , da un mio allievo , un tempo professore a Würtemberg , Salomone Titius , il regolamento stato da me introdotto nel 1788 nella Lombardia Austriaca (1). Questo regolamento per gli speciali si appoggia in parte ad una antica organizzazione della facoltà de' medesimi in quel paese , ed in parte a molti progetti che io ho fatto in forza di ordine superiore pel suo miglioramento. Non è derivato da me l'escludere affatto certi principj dell' antica organizzazione. Prima della nomina in professore di chimica sull' alta scuola di Pavia , dell' un tempo meritamente rinomato Scopoli , e prima che quest' esimio lettore avesse instrutto nel miglior modo una rimarcabile quantità di scolari , si trovavano nel Milanesè solo pochi speciali , che non procedessero affatto meccanicamente nella preparazione delle loro medicine e non fossero nel vero senso della parola semplici

(1) *D. Johann Peter FRANK'S K. K. Wirklichen Gubernialrathes zu Mayland , und Professor der praktischen Medicin zu Pavia , drey zum medicinalwesen gehörige Abhandlungen. 1. Entwurf zur Einrichtung einer klinischen Schule. 2. Entwurf zur Einrichtung eines medicinisch-chirurgischen Collegium zu Pavia. 3. Apoteker-verordnung für die Oesterreichsche Lombardey. Leipzig , 1790 , 8.*

mercantanti di medicinali. Dovevano essi procurarsi quasi tutti i preparati chimici dall'estero senza poter dare sulla loro qualità e legittimità un giudizio fondato. Il numero delle spezierie si era aumentato tanto nelle città quanto in campagna ad un punto che nella sola Lombardia se ne ritrovavano tante come in un intero regno, ed erano non meno di 321. La conseguenza fu che dovette esser concesso per lo meno agli speziali di campagna l'esercitare unitamente alla loro professione quella di vendere lo zucchero, il caffè, le drogherie, il rosolio ecc., ed in tal modo erano la maggior parte delle spezierie degenerate in vere botteghe di merciaj di droghe, eguali alle case di caffè, in una specie di taverne, nelle quali si riunivano le persone in conversazione ed ivi cercavano di dissipare la loro noja. Come poteva mai esservi possibile che nell'esecuzione delle medicine, potessero essere sempre eseguite con esattezza da giovani di spezierie leggieri o curiosi, le prescrizioni de' medici, oppure non fossero le ricette osservate dagli oziosi, e da essi fosse per avventura conchiuso sullo stato de' pazienti non di rado a danno del loro buon nome?

Era pertanto un' intrapresa non di poco momento il voler togliere tanti disordiui ed abusi, ed era facile il prevedere che l'uomo straniero al quale era stato affidato dal Governo un tale affare, avrebbe incontrato nell'esecuzione tutti i possibili impedimenti. Erano in passato gli speziali di Milano e di Mantova divisi in collegi che avevano i loro diritti, e i loro pri-

vilegi. I collegi però erano stati in allora soppressi dall'Imperadore, ed assoggettati al direttorio medico di Pavia. Non doveva essere dunque di sorpresa, che anche questo provvedimento producesse mal umore e che cagionasse giudizi molto appassionati sul nuovo ordine da introdursi.

Molto si è scritto e proposto finora in Germania sulla facoltà degli speciali, ma siamo noi ancora molto lontani di avere portato del tutto in chiaro la cosa; e non è soverchio di sentire anche le obiezioni di quelli che di più verrebbero colpiti da un nuovo ordine. Ogni paese ha le sue qualità, e non si deve sperare che lo stesso regolamento per gli speciali possa essere suscettibile di uguali vantaggi per ogni luogo; perciò sarà bene che questo così importante oggetto sia pria esattamente considerato da tutti i lati ed in tal modo sia antecedentemente raccolto il materiale per una fondata organizzazione degli speciali. Gli speciali di Mantova e di Milano, fra cui si trovano ora uomini dotti, e molto bene instrutti in chimica (e le spezierie pure sono come erano un tempo in tutta la Lombardia Austriaca su di un buon piede), furono quelli che fecero le maggiori obiezioni contro il nuovo ordine di cose. Ma quantunque sia di leggieri perdonabile a uomini sì infuocati, ed accostumati a calcolare i loro vantaggi mercantili, che abbiano fatto cadere dalle loro penne in sì fatte discussioni una passione, pure vale la pena di far conoscere al pubblico

tanto le loro obbiezioni, quanto le dilucidazioni che io vi ho fatto. Gli speziali di Mantova furono i primi che fecero la guerra al nuovo piano farmaceutico. Succedettero tosto a questi gli speziali di Milano, il di cui malcontento si estese su più punti e lo fecero conoscere con più forti espressioni. Il direttore di Pavia fece rapporto su ambedue queste rappresentanze all' I. R. Governo, com' era di suo dovere, e trovò nello stesso tempo necessario di rendere pubblico colla stampa il suo sentimento sulle obbiezioni degli speziali di Milano. Ambedue i pezzi sono qui riferiti con una fedele traduzione giusta l' ordine della loro data.

III.

Supplica degli speciali di Mantova e di tutta la provincia di questo nome per la dilucidazione, discussione e per le misure di precauzione in riguardo ad alcuni articoli contenuti nel regolamento degli speciali del 29 aprile 1789.

Dirigat Deus orationem nostram in conspectu Iosephi II.

Art. I § 10. — « **A** vendo Sua Maestà nostro Signore trasportato il direttorio della facoltà medica a Pavia come centro degli atudj, i collegi attuali degli speciali e dei droghieri di Milano come pure di tutte le città della Lombardia Austriaca saranno per l'avvenire dispensati da tutte le loro riunioni per oggetti di questo genere, che non devono essere più dell'ispezione di detti collegi, i quali saranno considerati come compiutamente aboliti ».

Questo scioglimento sarà ripetuto nel § IV ove si dice: « gli speciali non dovranno rappresentare più in avvenire un corpo ».

In conseguenza di ambidue questi punti si esaminerà in progresso,

Se sia permesso ai singoli speciali di Mantova che in forza dell'ottenuta superiore concessione hanno a proprie spese comperato il fondo e lo hanno fabbricato pel servizio del loro collegio, di alienare liberamente questa proprietà e di indennizzarsi vicendevolmente col danaro ricavatone.

§ V. — Questo paragrafo comanda agli speciali di esporre nel termine di tre mesi dopo

la notizia dell'organizzazione degli speciali al direttorio di Pavia i loro diritti e privilegi da essi stati acquistati.

Risposta.

Questa rimostranza è stata fatta da ciascun proprietario nell'occasione dell'esame delle spezierie eseguitasi dal sig. profess. e direttore Frank nell'ora scorso 1787.

§ X e seg. fino al § XIV. — « Deve essere stabilito il numero delle spezierie, e nel caso di morte di un proprietario delle medesime, allorchè la di lui vedova non abbia figli che sappiano oppure non vogliano occuparsi della spezieria, ed allorchè la medesima non si rimariti, non le deve essere permesso di tenere un provvisore, e sarà ordinato agli eredi di chiudere la spezieria sotto pena ecc. »

In questo caso si impiegherà la maggiore cura affine di lasciare alla vedova oppure agli eredi, segnatamente se saranno orfani, oppure sotto tutela, il tempo loro necessario, onde non essere gettati in rovina, per vendere comodamente e con vantaggio la loro proprietà, ed affinchè col danaro che ne ricaveranno possano pensare in un'altra maniera al loro sostentamento.

Art. II § IV. — « Ogni allievo dovrà pagare prima dell'ultimo suo esame la somma di milanesi lir. 260, dopo aver egli già fatto prima due altri sborsi, cioè secondo il § 37 quello di due scudi ond'essere iscritto dalla Delegazione qual allievo, e secondo il § 39 quando il medesimo avrà terminato i suoi studj. Ond'essere poi nominato giovane dovrà

sottoporsi ad un nuovo esame, e deporre la doppia tassa, e colla minaccia di avere fatto indarno sì fatti sborsi allorchè egli sia rimandato dai suoi esaminatori, nel qual caso la legge dà il diritto ai parenti del candidato di farsi rimborsare dal di lui professore le deposte lir. 24, allorchè la colpa dell'ignoranza dell'esaminato dovesse essere a lui attribuita, per cui lo scolare avrà a godere gratuitamente dell'instruzione ancora per un anno intero ».

I tre depositi qui prescritti, che insieme formano la somma di lir. 296 mil., e le altre spese che facilmente saranno state fatte senza frutto, oltrepassano certamente le forze degli allievi e forse anche quelle de' loro parenti, poichè essi devono far frequentare dai medesimi, oltre le grandi spese del mantenimento, per cinque, sei, ed anche più anni le scuole di lingua latina, o basse. Quanto mai deve essere dura una siffatta richiesta alla povera provincia di Mantova, in cui pel passato bastava, dopo alcuni gratuiti esami privati, la piccola somma di lir. 90 mantovane, ed in conseguenza vi era solo per una volta il pericolo della rejezione! Quanto deve mai respingere una siffatta differenza non solo i giovani ed i loro parenti, ma anche gli istruttori, ai quali, secondo il § XLII dell' articolo III, ed il seg. § XLIII, è sotto minaccia di ripetute multe prescritto il dovere di istruire giornalmente per un' ora gli scolari, senza che essi abbiano a godere di alcuna ricompensa! A ciò si aggiungono gli esami più volte ripetuti ed ogni volta somma-

ménte rigorosi, i quali nel mentre tolgono quasi agli scolari la speranza di potersi distinguere con onore, diminuiscono evidentemente il loro numero, e devono generalmente produrre una vera ripugnanza nell'arte del farmacista ecc. ecc.

§ XXII. — Ciascuna prescrizione de' medici e de' chirurghi deve unitamente all'indicazione del giorno della loro ordinanza essere da essi sottoscritta col loro proprio nome. Se mancano queste condizioni non deve lo speciale eseguire siffatte ricette, a meno che vi siano circostanze urgenti. Nel caso alcuno osasse sottoscrivere, senza averne il diritto, il nome di un medico o di un chirurgo, dovrà un sì fatto arbitrio essere punito colla multa di dieci scudi. Ogni volta che una medesima ricetta dovrà essere ripetuta, il medico oppure il chirurgo ordinario dovrà ordinarne allo speciale la ripetizione in iscritto.

Parimente così nel § XXIII. « Non devono mai essere eseguite da persone che non sieno medici o chirurghi approvati e conosciuti nello Stato, oppure noti nella sua vicinanza, le prescrizioni de' medicinali. »

Si portano nella spezieria innumerabili ricette che non sono punto sottoscritte oppure semplicemente da persone sconosciute, come forestieri, oppure da medici o chirurghi di campagna, ovvero nuovi o militari. Molte persone chiedono medicinali i quali sono ordinati solo verbalmente, perchè non hanno, segnatamente trattandosi di poveri, con che scrivere. Lo stesso vale anche in riguardo alle ricette

da ripetersi. Gli speciali sperano quindi voglia essere loro concesso, oltre i casi di pericolo a motivo del ritardo, di esporre su la medesima ricetta il nome del medico e del chirurgo curante in forza delle semplici relazioni di colui che viene a prendere i medicinali; perchè senza un tale permesso gli speciali dovrebbero incorrere più volte al giorno inevitabilmente nella pena dei dieci scudi.

§ XXV. — « Lo speciale non deve mai consegnare ad alcuno senza una prescrizione medica un rimedio consistente di oppio, sia sotto qualunque nome. In quest'ordine si comprendono ancora infinite prescrizioni a motivo della vendita di sostanze velenose, e de' registri da tenersi ».

La triaca, il diascordio, il filonio e simili rimedj oppiati sono generalmente impiegati in ogni famiglia nei casi di coliche e dei dolori di denti, oppure dei vermi dei ragazzi, o per altri simili accidenti. I farmacisti sperano quindi che sarà loro concesso di somministrare siffatti rimedj anche senza prescrizione medica, perchè altrimenti dovrebbero essere puniti infinite volte colla pena di due scudi per la somministrazione frequentemente gratuita di una dose del valore di uno e non due soldi di triaca, diascordio, ec.

Per ciò che riguarda i rimedj velenosi e simili si riconoscono obbligati gli speciali di impiegare nella loro vendita la maggiore circospezione.

§ XXIX. — « Gli speciali devono tenere giornalmente un registro di tutte le ricette state

da essi spedite nello spazio di 24 ore, e sotto la pena di uno scudo per ogni ricetta che non sarà stata registrata, e colla perdita pure del privilegio di essere posti fra i creditori della prima classe ».

Una tale disposizione deve essere considerata come impraticabile, segnatamente nelle spezierie nelle quali havvi molto lavoro. Si desidera quindi la modificazione di questa legge, perchè senza di questa le occupazioni giornaliera di uno speziale dovrebbero salire fino all'impossibilità di poterle eseguire; poichè da un altro lato sarebbe sufficiente che un tale registro fosse chiuso per la comodità della registrazione solo dopo quattro a sei mesi.

§ XXXI. — Questo § comanda di fornire la porta di ciascuna spezieria di un campanello munito di una corda col cui mezzo possano essere facilmente svegliati coloro che sono destinati al servizio notturno nella spezieria.

In Mantova si fa uso dei battenti di ferro posti alle porte, che producono il medesimo effetto.

§ XXXII. — Onde assicurare nello stesso tempo agli speziali costretti a tanti obblighi un conveniente sostentamento deve essere proibito a tutti i mercanti di droghe di vendere al minuto. Per lo che è loro proibito di vender meno di una mezza libbra di radice di genziana, di fien greco, di zolfo cavallino, di bolo, di bacche d'alloro ec., meno di tre once di foglie di senna, di verbasco, di sciarappa, di salsapariglia, di sassofrasso, di legno santo, di cremor tartaro, di sale anaro, di radice di china, di cascariglia,

di manna e di canfora , e meno d' un' oncia di muschio , di ambra bigia , di castoro , di olio espresso di noce moscata , di olj distillati , di oppio , di balsamo peruviano , ecc. »

Se si vuole realmente separare la vendita delle droghe da quella de' medicinali, dovrebbe allora essere proibita ai mercanti di droghe la vendita di medicinali di qualunque genere o peso essi siano, e dovrebbe essere loro concesso solamente il traffico delle sostanze non medicinali. Almeno non dovrebbe essere loro permesso il commerciare con medicinali composti , oppure chimici, per la cui preparazione essi non hanno le cognizioni necessarie. È permesso ai mercatanti di droghe il vendere tre once di manna, che formano una dose moderata di tal rimedio. È loro libero di vendere tre once di sale amaro , di cremore di tartaro, e rimedj simili, che possono essere impiegati per una, due o tre dosi ; possono quindi i compratori servirsi di ciò che è loro necessario e dare indietro il rimanente ai venditori di droghe ; ed in tal modo è tolto ai farmacisti il piccolo guadagno ad essi destinato nel mentre appunto si vuole loro assicurare una comoda esistenza , e da che altresì , secondo il § XXX , non devono fare alcun altro servizio , e non possono intraprendere verun altro affare , senza dire poi che anche la vendita de' medicinali è molto semplificata ; e come dice l'articolo V, § I, deve essere circoscritta a ciò che prescrive la nuova farmacopea che si è annunziata.

§ XXXV. Gli speciali non devono permettersi di tenere alcuna sorta di bottiglierie ,

onde vendervi bevande spiritose , caffè , cioccolata , confetture , ed altri oggetti destinati solo al rinfrescamento. Solo agli speciali di campagna ove non si trovino persona che facciano traffico di tali oggetti , deve essere permesso di vendere le drogherie comuni, come la cannella , i garofani , il pepe, ecc. »

Si suppone che si voglia intendere col dare liquori, caffè, cioccolata e confetture, che queste non siano in natura, o in sostanza. Per ciò che riguarda poi la cannella , i garofani, il pepe ecc., essendo la loro vendita concessa ai soli speciali di campagna, non si sa comprendere perchè gli speciali di Mantova, città che presentemente è solo poco diversa da un luogo di campagna, non debbano parimente poter vendere questi oggetti , che però tutti possono essere considerati come medicinali, e che devono ritenersi come un miglioramento delle vivande; nel mentre ora questo povero paese è spopolato , ed oltre ciò dimorando la nobiltà nell' estate in campagna, è privo per sei mesi e più de' suoi cittadini facoltosi.

Art. V. *Della visita delle spezierie.* Tutto questo articolo giunge al colmo del maggior rigore, contiene un numero senza fine di querele e di minacce, che nella loro azione sono inevitabili e non sono meritate dai farmacisti di Mantova; se si vuole solo giudicare dalle antiche notizie , che furono già poste negli annuali dell' un tempo collegio medico all' occasione delle visite delle spezierie , che furono da esso già da un mezzo secolo intraprese; se si vuole ricordare delle visite eseguitesi

dalla R. delegazione, che pel principio che li farmacisti di questa città devono pagare annualmente 4000 lire fino a 5000 e più, mentre è a notizia che i restanti speciali della Lombardia Austriaca ne sono esenti, sono sempre state gratuite; se si vuole riflettere che aggiungendosi i nuovi sborsi stabiliti nel presente articolo agli antichi, gli speciali di Mantova ne sarebbero caricati del doppio; se si vuole finalmente considerare che la R. delegazione di Milano, ed anche da poco tempo il R. direttore e professore Frank all'occasione della visita di queste spezierie hanno manifestato la loro soddisfazione per le medesime; se si vuole prendere a calcolo tutto questo, è allora bene dimostrato che i proprietarj di quelle officine furono sempre intenti a lasciar nulla mancare alle medesime, e che in conseguenza non hanno mai meritato questi speciali un tal rigore, tante minacce, ed in ogni caso le stabilite pazzioni: tutto ciò colma gli speciali di spavento, come se si ritenessero capaci di agire contro ogni buona morale, di porsi segretamente in accordo coi medici e coi chirurghi, di corrompere i medesimi con regali e di caricare se stessi del sospetto espresso nel § XLV dell'art. III, come se volessero indennizzarsi per questi a spese del pubblico.

Art. V. Della nuova farmacopea e tassa dei medicamenti. Non si può dire nulla su di quest' articolo fino alla pubblicazione di ambedue i lavori; solo è permesso di dubitare che tanto l' uno quanto l' altro converranno in molti riguardi alla città di Mantova.

Queste sono le rimostranze che il corpo dei farmacisti di Mantova pone sotto gli occhi della R. Intendenza qual protettrice della patria, affinchè essa possa promuovere quelle modificazioni e quelli espedienti che possano assicurare la tranquillità e l'onesta sussistenza di tutti i membri di questo corpo e delle loro famiglie. Se la R. Intendenza si compiacerà di prendere in considerazione la voluta separazione del traffico delle droghe dalla vendita de' medicinali, vedrà allora che la medesima non può essere in verun conto di vantaggio ai farmacisti di questa spopolata città. Questa separazione non ha mai avuto luogo presso di noi, anzi era ordinato, che ambidue i rami dovessero rimanere riuniti nelle spezierie. Così vollero, così comandarono, così confermarono le più antiche leggi fino ai nostri tempi; mentre da un altro lato può avere una sì fatta separazione il suo vantaggio nelle grandi città capitali, p. e. a Vienna, a Roma, a Parigi, ad Amsterdam, a Londra ed in altri paesi molto popolati.

Noi portiamo tutte queste nostre osservazioni avanti il trono di Sua Maestà col mezzo di questo R. dicastero, e preghiamo in nome di tutti i nostri colleghi onde ottenere la protezione per una classe di sudditi che, quantunque piccola, è utile e necessaria al pubblico ecc.

Carlo Belloni.

Anselmo Pizzalunga.

Ferdinando Moretti Foggia.

Antonio Albertini.

Michelangelo Sonni.

La supplica de' farmacisti di Mantova fu mandata per rapporto dalla R. intendenza di questa provincia alla R. delegazione medica della medesima, e questa espose il seguente suo parere.

La supplica degli speciali di questa città mandata per rapporto dalla R. intendenza a questa R. delegazione medica, e qui unita, è stata considerata dalla menzionata delegazione, quale oggetto molto importante, con tutta la riflessione, ed ha essa l'onore di esporre a quest' alto dicastero su di ciò il rispettoso suo parere, cioè che essa è persuasa « che gli speciali di Mantova meritano, a motivo delle speciali circostanze che li riguardano, una favorevole restrizione e dilucidazione di alcuni punti esposti nel piano farmaceutico e toccati nella loro rimostranza ».

« Onde accennare alcuna di queste circostanze speciali deve qui riferirsi :

I. È indubitata l'esattezza e l'irreprensibilità di questi speciali nell'esecuzione de' loro doveri, che essi hanno dimostrato in parte sotto il collegio medico di un tempo, in parte sotto la precedente delegazione medica, in parte negli esami stati eseguiti tanto dal R. direttore medico milanese don Giacomo Cicognini unitamente al R. assessore e professore don Pietro Moscati, come pure nell' ora scorso anno dal R. consigliere di Governo e direttore medico don Pietro Frank; imperciocchè in tutte queste occasioni si sono trovate queste spezierie pure e bene fornite di medicinali tanto semplici quanto composti e chimici, cosicchè

hanno ottenuto le medesime dalla mentovata R. commissione la lode della preminenza su tutte le spezierie della Lombardia Austriaca. Essendo dunque forniti i nostri farmacisti di sì favorevoli testimonianze, ed essendo il pubblico ottimamente da essi servito; può quindi il R. Governo ed il R. Direttorio medico già da sè solo, e senza che sia necessario di inoltrare supplica all'alta Corte, dare alla loro domanda udienza propizia, ed è probabile che in riguardo a questi petenti non si procederà con quel rigore che potranno meritare i farmacisti meno zelanti e meno esatti nell'esecuzione de' loro doveri.

II. Rimarca la R. Delegazione medica, che la maggior parte di questi speciali hanno solo un piccolo spaccio di medicinali, e che il numero loro si aumenterà sempre. Non poco si è diminito l'annuo onesto reddito degli speciali da che i nobili e gli altri facoltosi non provvedono più i loro domestici di ambi i sessi di medicinali nelle loro malattie, che una volta per compassione facevano eseguire anche a vantaggio degli speciali a loro proprio carico. Soffrono gli speciali una non piccola diminuzione nel loro reddito di un tempo anche perchè le menzionate famiglie nobili e facoltose, la di cui maggior parte si strinse alla più rigorosa economia, si provvede in grande e con non piccolo risparmio di molti medicinali, come china, verbasco, triaca, diversi sali, essenze, salsapariglia, china nodosa, pillole, ecc. ecc., e così rimane ai poveri speciali in una tanto piccola popo-

lazione soltanto un miserabile guadagno : ed inoltre somministrando essi la maggior parte dei loro medicinali senza un pronto pagamento , e dopo essere stati per molto tempo in credito , non possono ottenere il danaro loro dovuto , se non coll' andare qua e là sollecitando , e non di rado possono ottenerlo solamente col mezzo del costringimento de' tribunali , e frequentemente ne viene anche diminuito. Unitamente a ciò si guardano bene molti abitanti , a motivo del continuo incartamento di tutti i mezzi di sussistenza , dei conti di spezieria , oppure si raccomandano nel modo il più stringente ai medici di risparmiargli il più che sia possibile i medicinali costosi. Se dunque dovesse sotto tali circostanze essere assolutamente separato il commercio delle droghe da quello de' medicinali , quelli allora che non avessero sufficienti forze per mantenere un magazzino di droghe ben fornito e lucroso , e quindi dovessero limitarsi alla semplice spezieria , in questa città spopolata , allorchè fossero aggravati da una numerosa famiglia , difficilmente potrebbero averne il loro sostentamento. Sono certamente minacciati questi speciali da un sì grande decadimento dell'arte loro , che pochissimi potranno dedicarsi ulteriormente alla farmacia , oppure non vi si dedicheranno , perchè presso di noi si aumentano continuamente le imposizioni , i lavori , i pericoli del commercio , la dipendenza e le spese ; e l'introito all'opposto diventa , per le indicate cagioni , sempre più piccolo. È solo cosa dell'autorità il pro-

teggere questa professione, la R. delegazione medica non ha che a compassionarli!

« In conseguenza dei fin qui riferiti motivi ed in considerazione che nel ginnasio di Mantova esiste una cattedra per la materia medica ed un' altra per la chimica con un laboratorio; e non mancandovi perciò speciali abili, sotto de' quali gli scolari possono dedicarsi allo studio pel tempo prescritto, ond' essere ben disposti alla libera pratica della loro scienza, sarebbe quindi da desiderarsi che i nostri giovani speciali fossero, ad alleviamento de' molti loro pesi, obbligazioni, studj, spese e lavori non di raro pericolosi alla loro salute, dispensati dal R. Governo dal peso di dover viaggiare qua e là con ispese non insignificanti onde recarsi a Pavia, e mantenersi, segnatamente perchè si ritrova in Mantova una R. delegazione, che in forza dell'ordine dell'art. IV, n. 10, è stabilita per la direzione del ginnasio di questa città; ed è quindi questa provincia fornita da cinque anni di farmacisti instrutti, per cui viene dimostrato che noi non dobbiamo procurarci da lungi questa istruzione.

« Mantova, il 7 settembre 1788. »

« Felice Asti col consenso dell'unico Assessore che ora si ritrova in città ».

Dopo che la R. Intendenza di Mantova ebbe ottenuto il parere di quella Delegazione medica, accompagnò la supplica degli speciali di questa città al R. Governo di Milano colle seguenti osservazioni:

I. R. Governo. « Gli speciali di questa città e provincia hanno trasmesso a questa Inten-

denza l'estratto di alcuni §§ del regolamento pubblicatosi il 29 aprile dell'anno antecedente, sul quale essi fanno diverse osservazioni, come risulta dal qui unito documento *A* ».

« Dopo avere l'Intendenza presentato una tale rimostranza a questa R. Delegazione medica, ed averne chiesto il suo giudizio, la menzionata Delegazione ne ha fatto il qui unito relativo suo rapporto *B*, in cui sono espresse alcune dilucidazioni dalle quali quest'I. R. Governo potrà rilevare esservi de' motivi per cui è bisogno di adattare il nuovo regolamento degli speziali in alcuni punti alle circostanze locali.

« Sottoponendo questa Intendenza ambidue questi scritti al R. Governo deve anche esporre al medesimo i gravi disordini che essa prevede che avverrebbero a questo spezierio allorchè a fronte delle fatte osservazioni dovesse essere eseguito senza eccezione il piano degli speziali. Parlando ora, poi semplicemente delle spezierie stabilite in Mantova, da che queste, secondo viene accennato dalla R. Delegazione, generalmente fanno pochi affari, cosicchè i proprietari loro presentemente sono appena in istato di trarne il necessario sostentamento, è da temersi, che se dovrà essere ancora più limitato il commercio dei nostri speziali, si aumenterà a gran passi il loro cattivo stato, e giungerà la cosa a tal punto, che molti de' medesimi si troveranno costretti a chiudere affatto, colla rovina delle loro famiglie, le loro spezierie.

Ne dovrebbe poi necessariamente derivare

danno al pubblico, imperocchè in tal modo gli abitanti, e specialmente i poveri non goderebbero più così facilmente del ribasso del prezzo anche da quello stabilito dalla tassa, che ottennero finora a motivo della concorrenza di un maggiore numero di spezierie ».

« Queste osservazioni in unione col documento B, che prova la puntualità ed esattezza de' petenti, possono meritare un favorevole riguardo alla loro domanda.

« Mantova, li 27 settembre 1788.

« Intendente Antonio conte Arco ».

— Ricevutosi dal R. Governo di Milano questo scritto, chiese egli dal Direttorio di Pavia il parere che siegue:

I. R. Governo!

— « In conformità del venerato decreto in data 9 ottobre del corr. anno n.º 4995, il Direttorio medico ha l'onore di presentare all' I. R. Governo il suo parere sulla qui unita petizione degli speciali di Mantova, accompagnata dai rapporti della R. Intendenza e della R. Delegazione medica.

Non accade riforma senza contraddizione, e questa accade tanto più frequentemente, quanto più grandi sono gli abusi. Nessuna sorpresa perciò se anche la nuova organizzazione delle spezierie è colpita da una sorte così antica ».

— L'abolizione del collegio degli speciali in Mantova, la dipendenza della Delegazione mantovana dal Direttorio medico di Pavia ordinata dal nuovo piano degli speciali, mentre essa negli anni antecedenti era affatto libera, dovettero necessariamente produrre una inclina-

zione ad un giudizio partigiano su di un piano, il quale nel mentre stabilisce confini più ristretti alla plenipotenza della menzionata Delegazione, cerca di limitare i vantaggi ottenuti finora dagli speciali in una provincia solo da alcuni anni stata unita alla Lombardia Austriaca. Nel mentre qui il direttore medico fa una tale osservazione, egli è molto lungi di volersi servire di essa qual prova della nullità delle obbiezioni state fatte dagli speciali di Mantova; anzi egli ha esaminato con tutta la tranquillità che è propria di un uomo onesto, tutte le lagnanze di questi speciali, onde rispondere a ciascuna delle medesime, col medesimo ordine col quale sono esse state esposte, benchè quegli speciali non abbiano avuto alcuna rispettosa moderazione nel giudicare; un piano stato approvato dalla Corte e dal suo Governo, e che cessa perciò d'essere l'opera di un uomo privato.

Art. 1, § II. Il Direttorio medico non è sufficientemente instrutto sui fondi stati comperati dal cessato collegio degli speciali di Mantova a proprie spese, e della fabbrica da essi creata. Gli è parimente ignoto se queste spese siano cadute solo a peso degli individui viventi di quel collegio, oppure anche degli speciali un tempo dipendenti da questo, ovvero siano state sostenute dalla cassa del menzionato collegio.

Sarebbe quindi d'uopo fosse stata data in precedenza notizia su questa circostanza e sullo stato attivo di quel soppresso collegio, e della di lui cassa. Allorchè risulti che quella proprietà del passato collegio fu comperata a spese de' suoi

membri ancora viventi, oppure nello stesso tempo degli speciali di campagna di quella provincia; sarà allora facile lo stabilire la giusta indennizzazione delle spese, ovvero l'impiegare una parte del prodotto di quella proprietà ricomperatasi al comune vantaggio degli speciali. Ma se all'opposto si riconoscesse che quel possesso appartenesse del tutto, oppure in parte ad un corpo, i di cui membri ancora viventi non potessero essere considerati come gli eredi della medesima, come potrebbesi allora poi su ciò decidere allorchè alcuni di questi possessi fossero stati acquistati col risparmio degli antecessori degli attuali speciali; sarebbe in tal caso desiderabile che una tale somma fosse impiegata per un utile istituto della professione degli ospedali, per es., pel perfezionamento della scuola di chimica, per gli strumenti utili all'esercizio della medesima, e per l'orto botanico di Mantova.

§ V. Il direttore Frank ha potuto nel 1787 visitare solo una parte delle spezierie della provincia di Mantova, perchè fu egli per ordine superiore richiamato troppo presto di nuovo a Milano. Sarebbe quindi necessario che tutti quegli speciali dell'indicata provincia, le di cui officine non sono ancora state sottoposte all'ultimo esame, presentassero i loro diplomi e diritti alla R. Delegazione di Mantova onde essere da questa iscritti in nome del R. Direttorio, e da essa ne fosse data notizia a questo magistrato.

§ X e seguenti. Gli speciali di Mantova si sono sbigottiti in questo paragrafo per un'ombra falsa, che gli aveva gettato sopra un errore

incorso nella traduzione. L'originale, stato esposto dal direttore Frank, in lingua francese, del piano farmaceutico stato approvato dalla Corte e dal R. Governo, dice ciò che segue :

« Si la veuve n'a point d'enfans qui puissent, ou veulent diriger un jour la pharmacie; et que ne trouvant à se remarier convenablement, et sans endommager les vrais héritiers, avec un apothicair approuvé, elle donne plutôt sa main à un autre; elle ne pourra plus tenir un proviseur; mais la pharmacie (à moins qu'il n'y ait des enfans du premier lit, dont le tuteur continue à soigner les intérêts) passera à un autre propriétair expert, ou, si son existence est de trop, sera supprimée; en tel cas les privilèges de la dite pharmacie cesseront, et les héritiers devront aussitôt fermer la boutique, et s'abstenir des toutes les fonctions de pharmacie, sous peine d'être poursuivis avec rigueur ».

Il passo del nuovo piano farmaceutico non nacque dall'arbitrio dell'autore, ma bensì dalla trascrizione di un antico regolamento per gli speziali, statogli comunicato dall'I. R. Governo, il quale dice: « Quando una spezieria è resa vacante per la morte del suo proprietario che non ha lasciato all'indietro eredi maschi, deve essere dessa venduta dagli eredi della medesima nel termine di sei mesi ad un matricolato, il quale abbia le qualità prescritte, e durante questo mezz'anno non deve più una tale spezieria, allorchè non sia diretta da un maestro speziale, restare aperta ». Egli è evidente che il § XIV del nuovo piano farma-

centico non esprime perfettamente il testo dell'originale francese, e se l'autore di questo originale non ne ha rimarcato egli stesso la differenza, deve essere ciò attribuito alla sua cognizione ancora un tempo limitata della lingua italiana.

Il senso dell'autore e del suo piano non era « che alla vedova di uno speciale morto senza figli, che potessero o volessero presto o tardi attendere alla spezieria, o che ad una vedova che (senza danno degli eredi) non si maritasse di nuovo con uno speciale approvato, non fosse più permesso di tenere un *provisor*, ma bensì che se una tale vedova si marita con un uomo che non sia speciale approvato, non possa più continuare nel tenere aperta la spezieria ». Si rileva da ciò che il nuovo regolamento degli speciali non si avvicina punto in quest'articolo in riguardo al rigore all'antica prescrizione, e che esso, come pretendono gli speciali di Mantova, non impedisce in verun conto alla vedova, oppure agli eredi, segnatamente se questi sono orfani, oppure in età minore, di vendere tutta la loro proprietà in un tempo conveniente e con vantaggio; imperocchè prima che una tale vedova possa maritarsi di nuovo con un uomo che non sia speciale, deve lasciar passare un mezz'anno dopo la morte del primo suo marito, nel qual tempo può facilmente avere mezzo per alienare una spezieria che non ha uno speciale per proprietario. Laonde è perdonabil l'errore degli speciali di Mantova su questo § XIV del regolamento farmaceutico, e dovette prima essere più chiaramente spiegato questo passo.

Art. II, § IV. Sembra agli speciali di Mantova che la somma di 296 lire, che devono pagare gli studenti di farmacia nello spazio di sette anni all'occasione de' loro tre esami, onde finalmente ottenere il grado di maestro, sia eccessiva. Eppure tutta questa somma destinata per ottenere un essere o la capacità ad un impiego nello Stato, non sale a cento fiorini di valuta viennese; nel mentre i medici ed i chirurghi, benchè meno assicurati degli speciali sul loro futuro guadagno, devono pagare tre volte tanto od almeno il doppio. Il nuovo piano farmaceutico non ha aumentato nella menoma parte il deposito che dovevano pagare gli speciali della Lombardia austriaca all'occasione del loro esame, che era sempre di 298 lire (per gli speciali di Mantova 90 lire).

Solo ha chiesto il nuovo regolamento degli speciali all'art. II, § I, che prima che uno studente di quest'arte sia accettato, deve presentare la testimonianza che egli sia bene istruito nello scrivere convenientemente, nell'aritmetica e nella lingua latina, e consegnare questa prova alla R. Delegazione della sua provincia contro la tenue ricognizione di dodici lire.

Ma qui sta specialmente lo scoglio pei maestri speciali che potrebbero occuparsi dell'educazione de' giovani farmacisti. L'articolo III dell'organizzazione de' farmacisti dice ai §§ 39, 42 « che quando è scorso il tempo della prima istruzione, il giovane speciale, affinchè possa essere ammesso come ajutante di spezieria, deve essere esaminato dal R. Delegato, da un fisico e da un maestro farmacista in impiego, e debba

pagate per quest' esame 24 lire , della qual somma 6 lire sono destinate pel farmacista esaminatore , 10 lire pel delegato , ed 8 lire pel fisico. Accadendo, si dice inoltre, che gli esaminatori abbiano motivo di rigettare un candidato esaminatosi; deve, allorchè tale ignoranza abbia ad attribuirsi al suo maestro, essere costretto quest' ultimo ad indennizzare i parenti dello studente del danaro stato da essi speso per l' esame; ed il giovane speciale ha il diritto di essere dal medesimo gratuitamente instrutto per un anno intero. Il maestro deve instruire con dolcezza il suo scolare nei principj della sua arte , e spiegargheli giornalmente almeno per un' ora ».

Quest' è appunto ciò che fa dire agli speciali di Mantova: « Tutto ciò respinge non solo gli scolari ed i loro parenti , ma anche i loro maestri ». Nondimeno spera il direttorio medico , che se questi speciali prenderanno in considerazione come sia importante la carica di un uomo , che è impiegato in qualità di lettore nella sua scienza , e quanto sia difficile imparare quest' arte da scolari finora impiegati dai loro maestri pel servizio manovale di spezieria senza occuparsi di una istruzione, si persuaderanno finalmente che tali disposizioni non possono essere superflue in un paese come la Lombardia , in cui l' arte del farmacista è ancora molto lungi dalla perfezione che si è acquistata in altri paesi, e specialmente in Germania. Nel mentre temono i menzionati speciali « che gli aumentati esami, sommamente « rigorosi , faranno sì che gli studenti , rite-

« nendo essi impossibile di potervi resistere
« con onore , si diminuiranno a poco a poco
« fino alla sensibile loro mancanza , ed avranno
« ripugnanza ad una tale professione » , si
lusinga all'opposto il Direttorio che ogni spe-
ziale si riavrà molto facilmente dal suo ti-
more, colla semplice riflessione che in que-
sto paese si trova un eccesso di loro; che essi
a motivo del loro soverchio numero, quasi
si consumano a vicenda, poichè nella sola
città di Mantova si trovano venti spezierie,
mentre quattro o sei di esse potrebbero es-
sere per molto tempo sufficienti, che gli sco-
lari meglio scelti, che nell'avvenire si dedicas-
sero ad imparare la farmacia, non si trove-
ranno più inetti per impararla degli altri,
nel tempo in cui il maestro non dedicava per
la loro istruzione nè meno un'ora; e final-
mente se mai uno studente, a motivo del ti-
more di un tale esame, dovesse avere un ab-
borrimento totale per una tale professione, la
perdita di un tale soggetto potrà essere di leg-
gieri sopportata.

Il rimprovero che si fa dagli speciali di Man-
tova, perchè una parte di questa legge stabilisce
per es. al § 43 una pena in danaro, non può
rendere sospetto l'autore di questo piano, per-
chè un sì fatto ordinamento ha più di mira di
impedire piuttosto che punire le trasgressioni
contrarie alle leggi; e perchè dalla istituzione
del nuovo direttore fino al giorno d'oggi non
si è da due anni data o presa alcuna multa. Il
direttorio conosce solo pochi mezzi per fare
che siano eseguite tali prescrizioni onde otte-

nerne i vantaggi che se ne possono ricavare ; cioè avere a cuore di contribuire con tutte le sue forze all' esatto adempimento de' suoi doveri pel meglio del tutto , e finalmente applicare le pene di cui è discorso , od altre nel caso di gravi trasgressioni. Foss' egli il Direttorio capace , il che nessuno deve temere , di fare in ciò abuso , vi ha il mezzo di farlo palese al R. Governo , dal quale si deve attendere la protezione , nel caso venga attaccata l' innocenza.

§ XXII. Il piano farmaceutico ordina che ciascuna prescrizione de' medici e de' chirurghi debba essere sottoscritta col nome e coll' indicazione del giorno della medesima. Lo scopo di una tale disposizione , che pure è eseguita quasi volontariamente in ciascun altro paese ben organizzato , è per assicurarsi delle persone che esercitano nella provincia la medicina o la chirurgia , e persuadersi se questi siano legalmente approvati , oppure siano ciarlatani , che nello Stato debbono essere considerati come una vera peste. Oltre di ciò serve la sottoscrizione delle ricette col nome del medico o del chirurgo in ogni caso per la giustificazione o per la prova della loro inesperienza. I medici ed i chirurghi dello Stato approvati sono obbligati dal piano medico a sottoscrivere le loro ordinazioni ; questi non mancheranno quindi di eseguire un tale ordine. Allorchè trascurassero essi ne' casi urgenti di fare tale sottoscrizione , si dovrà nondimeno , dice il piano degli speciali , eseguire una tale ordinazione ; ma i medici dovranno essere av-

vertiti di questa loro omissione. Essendo forestieri diversi medici, il che però accaderà solo ai confini del paese in cui avviene il reciproco, vi sarà un interesse particolare, come nelle altre circostanze, così pure anche in questa, di pretendere l'adempimento di questa legge del paese. Per ciò che riguarda i medicinali che si ordinano solo verbalmente, oppure la cost detta nelle spezierie *vendita a mano*, ha preveduto su ciò il piano farmaceutico ed ha ordinato che si debbano somministrare solo i medicinali innocui (Art. III, § XXIV). Gli speciali di Mantova si offrono a scrivere da sè *pro memoria* sulle ricette i nomi de' menzionati medici. Questo ritrovato, se non deve servire per rendere ridicola la legge, che quegli speciali hanno cercato di criticare, non dimostra certamente gran valore, e su di ciò ha nulla a rispondere il Direttorio.

§ XXV. All' occasione di questo paragrafo si manifestarono gli indicati speciali con tanta evidenza semplici mercatanti di medicinali, che non si occupano punto della vera azione delle loro mercatanzie. Certamente confessano essi « di sentirsi obbligati a porre in tutta la considerazione i rimedj velenosi »; ma solo una piccola cognizione sulla natura de' medicinali potrebbe bastare per persuaderli, che l'oppio che è mescolato colla triaca, col diascordio, col felonio o con rimedj simili, non sono meno perniciosi alla vita od alla salute di coloro, cui non bisognano tali rimedj, de' veleni stessi, che forse producono nella società umana minore disgrazia dell' abuso dell' oppio.

Gli stessi speziali di Mantova dicono « che questi rimedj sono impiegati nelle famiglie contro i dolori degli intestini, oppure de' denti, come pure contro i vermini de' ragazzi e contro altri accidenti. « Questa confessione prova che nella provincia di Mantova è comune tale abuso nelle famiglie, che un tempo produceva in altri paesi i suoi disastri, ne' quali una polizia giudiziosa proibì nel modo il più rigoroso ogni vendita di oppio che non fosse prescritto dai medici. Infinite sono le morti de' fanciulli che devono essere attribuite a questo veleno sonnifero, perchè le madri e le nutrici, senza prendere mai in considerazione le cause dei dolori, tosto che i loro fanciulli ed i loro allattati diventano soltanto un poco inquieti, e ne è interrotto il loro sonno, ricorrono subito al sugo di papavero. L'allattato si addormenta tosto; ma intanto cresce la causa de' dolori. Risvegliandosi egli, sembra necessaria una nuova dose d'oppio, e finalmente ne è somministrato all'infelice tanto che l'intera dose basta per produrre finalmente un sonno eterno, oppure lascia dietro di sè una stupidità incurabile, l'azione la più comune del frequente uso degli oppiati. Se gli speziali di Mantova potessero ancora dubitare di quest'azione di un rimedio sì pericoloso, darebbero essi stessi motivo a supporre che per loro sia giunta troppo tardi la legge, e dimostrerebbero al di là del bisogno la necessità di una disposizione rigorosa.

§ XXIX. Dispiace agli speziali di Mantova l'obbligo di trascrivere tutte le ricette che loro per-

vengono, e vogliono che un tale lavoro debba essere loro impossibile a motivo de' molti loro affari. In questò caso sarebbero gli speciali differenti dai mercatanti, che si fanno un dovere di scrivere ne' loro libri giornalmente tutto ciò che hanno venduto nell' intervallo. Nessun commerciante trascura di fare un tal lavoro, perchè quanto più grande è questo, tanto più rimarcabile è anche il guadagno, e tanto più facilmente può sostenere il necessario numero degli ajutanti. Non può in verun conto combinare il Direttorio i molti affari riferiti dagli speciali di Mantova colle frequenti loro lagnanze sulla rovina e sull' annichilamento del loro commercio; ma egli è certo che se l'una o l'altra ora della sera, oppure delle ordinarie conversazioni, fosse impiegata nel trascrivere tutte le ricette del giorno, questo tempo diventerebbe tanto più sufficiente, da che una gran parte delle medesime non consiste che in ripetizioni.

§ XXX. Egli è vero che i *battenti di ferro* producono il medesimo effetto de' campanelli prescrittisi nel piano. Non si dubita però che questi non possano essere sostituiti a quelli, allorchè l' orecchio dello speciale, come fa conoscere quest' articolo del piano, stia aperto per l'uno o per l'altro de' mezzi che risvegliano.

§ XXXI. La massima degli speciali di Mantova in riguardo alla separazione del commercio della spezieria da quello delle droghe ha un che di vero; ma quando questi speciali pretendono nel § seguente alla vendita della cioccolata, del caffè, de' confetti, della

cannella , de' garofani ; come possono essi pretendere che i mercanti di droghe debbano ottenere minor condiscendenza? Il Direttorio si serve di questa occasione , onde sottoporre rispettosamente all' I. R. Governo il suo parere in riguardo alla menzionata separazione , cioè , che esistendo in Mantova , ovvero in altra provincia dello Stato , oppure in Milano un corpo speciale di *speziali-droghieri* , allora un sì fatto mestiere dovrebbe essere separato dall' arte dello speciale. Non trovandosi poi in Mantova alcun corpo di mercatanti di droghe , si potrebbe lasciare agli speziali di quella città , come pure di quella di Pavia , Cremona , Como , Lodi , Casalmaggiore , il commercio delle droghe unitamente a quello de' medicinali. Se poi l' I. R. Governo permettesse il commercio delle droghe agli speziali nelle provincie , non sembrerebbe allora al Direttorio , che dovesse essere perciò concesso anche al semplice mercatante di droghe il reciproco , perchè nè le cognizioni dell' ultimo bastano onde assumersi faccende chimiche di uno speciale , nè è da desiderarsi che il numero degli speziali già soverchio sia aumentato. Quindi sarebbe necessario di proibire ai semplici mercatanti di droghe ovunque se ne trovano , ogni commercio di rimedj composti ecc. ecc. , come dispone il § 32 ; e se mai l' esperienza dimostrasse che il peso ivi stabilitosi della manna , del sale amaro , del cremor tartaro ecc. ecc. , fosse tale che non potesse prevenire l' abuso de' negozianti di droghe , col commercio con mercatanzie di questo genere ,

crede allora il direttorio, che sarebbe utile di raddoppiare il peso di quelle mercatanzie, e rimarrebbe così agli speciali la libertà di fare lagnauze contro i venditori di droghe; allorchè questi vendessero, in opposizione agli ordini esposti nel piano per gli speciali, medicinali cui non avessero alcun diritto, o che essi se ne permettessero la vendita in dosi minori di quelle che è loro concesso.

§ XXXV. Il Direttorio ha già rimarcato, che gli speciali di Mantova vorrebbero avere il diritto di vendere non solo le mercatanzie medicinali, ma anche il caffè, la cioccolata, i liquori, i frutti confettati.

Essi danno alla parola *bottiglieria*, espressa nel piano farmaceutico, il senso di tutte le cose in bevande, non però in uno stato secco; mentre sono proibite, per buon motivo, nel menzionato piano agli speciali tanto le une quanto le altre, ed in primo luogo la bottiglieria nel senso il più lato, non deve essere assolutamente permessa, perchè in un luogo, in cui devono essere eseguiti lavori molto importanti, come nella preparazione dei medicinali che riguardano la conservazione dei cittadini che si ritrovano nel pericolo della vita, la più piccola distrazione, ogni inconsideratezza può avere effetti mortali; in secondo luogo perchè anche certi articoli, che nel senso il più stretto non appartengono alla medicina, devono essere venduti da altri mercatanti, oppure dai droghieri; mentre gli speciali devono accontentarsi del commercio di tutti i medicinali. Nondimeno qui ripete

il Direttorio, nel caso l' E. R. Governo volesse permettere agli speziali delle città provinciali, nelle quali non si ritrova un rimarcabile corpo di droghieri come in Milano, la libera vendita di certe droghe, che è già concessa dal piano farmaceutico agli speziali di campagna, potrebbero allora anche gli speziali di Mantova essere consolati pel buon esito ai loro desiderj, e sembra che se questo permesso dovesse essere dato agli speziali di Mantova a motivo del commercio ivi rovinato, come è confermato in questo paragrafo, dovrebbe essere desso esteso anche alle spezierie delle altre città provinciali.

Art. V. Portano gli speziali di Mantova specialmente lagnanze contro l' art. IV del piano farmaceutico; e facendo questi anche lo stesso nell' art. V della loro rappresentanza, si intesero però effettivamente l' art. IV contenuto nel menzionato piano, perchè è in questo che si tratta specialmente delle visite delle spezierie. « Tutto quest' articolo, dicono essi, presenta l' esempio del maggior rigore, e contiene una innumerabile quantità di querele e di minacce, che nella loro azione sono inevitabili, e che non sono mai state meritate dagli speziali di Mantova ». — Come se l' organizzazione generale avesse scelto semplicemente per meta gli speziali della provincia di Mantova, e soprattutto quelli di questa città! . . . Sarebbe forse questo un rimorso che ora il piano farmaceutico avesse in essi eccitato? Il Direttorio non vorrà giammai ciò credere, in parte perchè è inclinato a giudicare in bene gli uomini

anche col pericolo di ingannarsi; in parte perchè gli speciali si riferiscono all'esperienza degli esami delle loro spezierie, che da un mezzo secolo furono loro favorevoli. È però certo che uno speciale può, col favore di molte circostanze, gettare della nebbia avanti gli occhi de' suoi visitatori. Pur troppo frequentemente si fatti esaminatori, essendo in precedenza noto il giorno e l'ora del loro arrivo, trovano buono solo quello che lo speciale stesso loro presenta. Prima che in Mantova esistesse una scuola di chimica si poteva temere che non fossero, com'era bisogno, di fondamento in tali esami ecc., i principj di questa scienza. Nondimeno comunque la cosa pur sia, il direttore Frank si fa un piacere di manifestare pubblicamente, che egli in questi ultimi tempi, ed anche lo stesso Direttorio medico nello scorso anno, ebbero a riconoscere nelle loro visite delle spezierie, che i farmacisti della città di Mantova si sono moltissimo distinti. Benchè si debbano fare alcune eccezioni in riguardo alle spezierie della provincia di Mantova, sono però le stesse in uno stato migliore di quelle di alcune altre provincie della Lombardia austriaca. Perchè dunque vogliono essi temere ancora? perchè si appropriano direttamente questi speciali quelle giuste minacce del piano farmaceutico, che sono state fatte specialmente solo per l'ignoranza e per la negligenza, per l'avarizia e per gli inganni di alcuni speciali di un paese tanto esteso? Perchè gli speciali di Mantova dicono: « Tutto ciò ci empie di timore, come fossimo

FRANK. Pol. Med. T. XVII. 6

capaci e privi di coscienza per andare in accordo coi medici e coi chirurghi, corrompere questi con danaro, ed indennizzare poi noi stessi col pubblico ». Il nuovo piano degli speciali ha per unico scopo di togliere i disordini che però rimangono nondimeno sempre possibili, e che una sgraziata esperienza ha pur troppo dimostrato esistere in molti paesi. Se altramente si dovesse fare, non si potrebbe anche imporre mai una legge contro il latrocinio, contro l'assassinio, quando una sì fatta legge potesse offendere i cittadini onesti e pacifici; e non si può perciò censurare un buon piano farmaceutico per la Lombardia austriaca, perchè gli speciali di Mantova si dichiarano incapaci agli inganni! Il Direttorio medico ha posto tutta la sua riflessione a questo odioso articolo; e rimarrà sempre per questo passo un segreto, come gli speciali di Mantova abbiano potuto servirsi nella loro rimostranza di un'iperbole così avanzata contro quel piano farmaceutico, ed abbiano potuto dire « che quest' articolo contiene uno smisurato numero di minacce che dovrebbero essere inevitabili nella loro azione »; mentre in tutto quest' articolo, cioè nell'articolo IV, § VIII, e V, § III, trovansi solo le seguenti due minacce: 1.º « Tosto che è posto fuori di dubbio, che uno speciale abbia conservati nella sua spezieria medicinali semplici o composti alterati, siano essi guasti o falsificati, non deve esservi più luogo ad appellazione, non dovendo essi mai esistervi, quando il Direttorio stesso eseguisce la visita generale delle spezierie; e trovandosi in esse le medicine fal-

sificate, guaste, devono essere desse bruciate avanti la porta della spezieria, alla vista di tutto il pubblico che è stato mal servito e danneggiato da quegli inservibili e perniciosi medicinali ». — 2.° « Quelli fra gli speziali che si allontaneranno dalle prescrizioni della farmacopea, oppure dalla tassa stata prescritta, saranno rigorosamente puniti ».

È però vero che gli speziali di Mantova, paragonando il loro stato antecedente in cui non erano obbligati ad alcuna tassa, coll'attuale in cui sono costretti ad un annuo sborso per l'esame delle loro spezierie, hanno motivo di lagnarsi; ma l'autore del piano farmaceutico non ha alcuna influenza sulla perdita della loro libertà; e si rammenta molto bene, che trattandosi delle spese che cagionano le visite delle spezierie, ha esposto l'opinione che queste spese non dovevano essere tutte sostenute dagli speziali dello Stato, al quale intento produsse egli per esempio la regia organizzazione prussiana, in forza della quale una parte delle medesime è pagata dal fisco. Quindi il direttore allorchè ebbe a fare nel 1786 la prima sua visita generale delle spezierie, ricevette ordine dall'I. R. Governo di non far pagare a veruno speciale tassa alcuna per la visita; e questo ordine fu eseguito dal direttore col maggior piacere, fino a che gli fu ordinato con un nuovo decreto governativo di far pagare venti lire per ciascuna visita delle spezierie, perchè la cassa della facoltà non poteva sostenere la grave spesa che importava l'esame delle spezierie. Se mai l'I. R. Governo ritrovasse nella sua

saviezza un mezzo di esonerare gli speciali di una così pesante tassa, senza che perciò fossero interrotte le necessarie visite delle spezierie, sarebbero allora compiuti tutti i desiderj del Direttorio, che esso raddoppia anche attualmente per alleviare gli speciali, da che i medesimi, com' essi riferiscono, hanno già a pagare annualmente per altri oggetti 4000 lire fino a 5000.

Art. V. Per ciò che riguarda le altre rappresentanze degli speciali di Mantova su quest' articolo V, sono esse appoggiate solo ad un supposto; imperocchè effettivamente non vi ha ora nè nuova farmacopea, nè nuova tassa, che però il Direttorio farà per oggetto delle occupazioni dell' assessore e del professore di chimica in Pavia, tosto al suo arrivo (1). Eppure temono gli speciali di Mantova « che tanto la menzionata farmacopea, quanto la futura ordinanza della tassa, non saranno praticabili in molti dei loro punti nello Stato Mantovano ». Ritiene nondimeno il Direttorio medico, che l' esposizione di una così grande differenza fra la provincia di Mantova e la vicina Lombardia sia nulla più che cosa ricercata ed affettata; poichè una sola farmacopea ed una medesima tassa bastano per tutti gli Stati Austriaci; e tutto il regno e tutti i principati sono contenti di una sì semplice organizzazione; non si sa quindi comprendere

(1) Il degno consigliere delle miniere e professore *Scopoli* era nel frattempo morto, e fu chiamato al suo posto il professore *Brusati*.

come una medlocre provincia, qual è quella di Mantova, che ha ad un di presso la medesima situazione colla Lombardia, abbia ad esserne eccettuata. Il Direttorio medico prima di sottoporre all' I. R. Governo il suo progetto di una nuova farmacopea e di una tassa per gli speciali, lo presenterà alla sua Delegazione medico-farmaceutica in Mantova, come pure nelle altre provincie, e s' impegnerà a far sì che su tale oggetto siano chiamati a consiglio alcuni altri speciali, affinchè questi esattamente informati del contenuto della nuova farmacopea e della tassa per gli speciali, ne possano esporre il loro proprio parere. Il Direttorio spera che gli speciali di Mantova, che sono tanto vicini a Venezia, e che possono quindi procurarsi con minori spese una gran parte delle loro mercatanzie, non troveranno occasione in questa circostanza di lagnarsi de' prezzi che saranno stabiliti per essi e per tutti gli altri speciali della Lombardia austriaca.

Visto il rapporto ufficiale col quale la R. Intendenza di Mantova ha accompagnato la rimostranza degli speciali; debbe il Direttorio medico rimarcarvi che quella R. Intendenza conferma « che gli speciali di Mantova hanno solo pochi affari, e che i proprietarj delle spezierie ne ostengono attualmente appena la loro sussistenza ». Questa osservazione può ben provare che questi speciali si sono opposti senza fondamento all' art. III, § XXIX, il quale ordina che devono essere giornalmente trascritte tutte le prescrizioni mediche; ma non prova che perciò il piano farmaceutico debba essere

sottoposto ad una riforma. Non può sussistere sotto alcun piano giudizioso l'attuale numero delle spezierie in una città, la di cui popolazione si diminuisce continuamente. Per l'eccessiva quantità delle spezierie che trovasi in tutta la Lombardia, e specialmente in Mantova, accade lo straordinario guadagno finora tolleratosi, pel quale i loro proprietarj si procurarono il proprio sostentamento a grave danno del pubblico, che dovette pagare le sue medicine care il doppio che negli altri paesi; ma con una sensata organizzazione degli speciali che deve porre un termine alle loro domande sproporzionate, si diminuirà tosto da sè il numero delle spezierie soverchie, che dovevano la loro esistenza semplicemente all'accesso del guadagno espresso dalle provincie, e quindi devono certamente essere sacrificate a poco a poco alcune spezierie al bene generale, se non si vuole che questo sia ulteriormente vittima di una piccola classe di uomini che vorrebbe tenersi ancora in possesso dei loro straordinarj privilegj col decimare il pubblico, nel di cui seno essi vivono.

La R. Intendenza di Mantova, nel mentre calcola l'influenza del nuovo piano farmaceutico su alcuni speciali di quella città, è dell'opinione « che debba temersi la rovina di questi, ed appunto a danno del pubblico, e soprattutto della classe più povera, imperocchè il popolo non avrà più a godere della diminuzione alle sue liste di debito che loro pria accordavano gli speciali, e di cui dovevano accontentarsi a motivo della concorrenza ». Il

Direttorio medico non può per questa volta convenire coi principj di quella savia Intendenza ; ed è ben naturale che questi oggetti di economia medica sono suscettibili di un giudizio più ben fondato per parte di chi ha cercato per dovere d'uffizio , e costantemente di scandagliarli. Il prezzo delle medicine al disotto della tassa è solo illusorio. Gli oggetti bisognevoli tanto alla classe de' ricchi quanto a quella de' poveri, non devono essere abbandonati pel loro prezzo all'arbitrio di uomini avidi di guadagno. Il pubblico è bene informato del valore del frumento e degli altri mezzi di sussistenza ; ma quello dei medicinali rimane per lui un mistero, e dipende esso dalla volontà di coloro dai quali essi li devono comperare. Lo speziale esige pel suo medicinale 60 lire, mentre non ne vale che 15. Diventa al malato la diminuzione della metà molto a grado , e si immagina di avere pagato molto a buon mercato la sua medicina, mentre è ingannato. Se la tassa sarà in tutto esattamente corrispondente al real valore della merce, come pure al lavoro dello speziale per prepararla , allora la conseguenza sarà senza eccezione giusta ; ma quanto manca ancora ad un tale presupposto ? Allorchè si era affidata nel grande spedale di Milano la somministrazione de' medicinali a chi si era obbligato di eseguirli e di somministrarli pel prezzo il più buon mercato , e che a fronte di una tassa moderatissima , e molto più piccola di quella che era stata stabilita per gli speziali nel Milanese, aveva accordata una diminuzione del 36 per 100 ;

sembrò sul principio che si fosse fatto un buon contratto , e che lo spedale avrebbe fatto annualmente un ragguardevole risparmio a fronte delle antecedenti sue spese ; fino a che finalmente si scoprì che esso non aveva mai speso tanto pei medicinali , e che in breve tempo aveva perduto una straordinaria somma. Quanto più grande dunque deve essere la perdita per il popolo che deve pagare ad un di presso all'arbitrio dello speciale i medicinali , benchè questi si accordino di somministrare le loro mercatanzie anche al di sotto della tariffa generale !

La buona testimonianza che ha dato la R. Delegazione in riguardo agli speciali di Mantova , a motivo della loro puntualità ed esattezza , serve ad essi di onore ; ma non è con ciò ancora sciolta la domanda , se il nuovo piano degli speciali debba , a motivo di questa osservazione , soffrire un cambiamento ? in parte cioè , perchè non basta , come si è detto superiormente , una generale , pubblica visita delle spezierie , in una cosa di sì grande importanza , e che è suscettibile di qualche illusione ; in parte perchè le leggi del piano corrispondono ai veri bisogni , e sono appoggiate alla giustizia. Queste leggi non colpiscono lo speciale onesto e contento di un giusto guadagno , esse sono per la sicurezza degli speciali e pel bene del pubblico. Ciò poi che la Delegazione chiama « rigore del piano che può essere moderato dall' I. R. Governo e dal R. Direttorio , senza che perciò ne sia fatto partecipe il Trono » , è per altri paesi che sono

già accostumati ad una migliore organizzazione medica, un semplice moderato espediente contro l'abuso che si è più o meno introdotto fra gli speciali di tutte le provincie della Lombardia Austriaca.

Il secondo motivo che la R. Delegazione espone a favore degli speciali di Mantova è del medesimo valore, qual quello che la R. Intendenza ha progettato, e che il Direttorio ha sufficientemente dilucidato. La R. Delegazione termina il suo rapporto coll' esporre di nuovo al governo, che dovrebbe essere ad essa affidato l'esame degli speciali della sua provincia, che il Direttorio si è arso arrogato. Il R. Direttorio ha già su tale opinione e sulla proposizione della Delegazione che vorrebbe che la facoltà medica di Mantova fosse separata da quella della Lombardia Austriaca, mentre l' I. R. Corte ed il R. Governo ha decretato debba essere affidata al Direttorio di Pavia, come punto centrale della medesima, manifestato il proprio parere in forza di ordine supremo in data 8 agosto prossimo passato, n. 3879, e si riferisce quindi rispettosamente e senza ulteriore rischiaramento al medesimo, che su tale oggetto ha subordinato al R. Governo in data 27 settembre.

Pavia, il 29 ottobre 1788.

GIOVANNI PIETRO FRANK, *direttore.*

Dilucidazione delle rappresentanze che gli speciali di Milano hanno fatto contro il piano farmaceutico.

I. R. GOVERNO.

Conformemente al decreto di questo R. Governo in data 17 marzo 1789, n.° 1154, ha esaminato colla maggiore attenzione le rimostranze degli speciali di Milano, e la loro supplica per la riforma del nuovo piano farmaceutico, ed ha l'onore di qui esporre il suo parere sui diversi punti di lagnanza che i menzionati speciali hanno creduto di poter fare in riguardo all' indicato piano.

Solo gli speciali di Milano e di Mantova si sono opposti finora all' introduzione del miglioramento dell' ordine stabilitosi per la facoltà medica, perchè sempre sarà difficile di vincere i medesimi colla semplice esposizione della verità, da che essi si lasciano dominare solo dall' insaziabile avidità del guadagno; e perchè il soppresso collegio degli speciali di Milano era avvezzo dalla sua esistenza fino al presente a sottrarsi da ogni superiore sorveglianza su gli oggetti farmaceutici. Questi farmacisti così riuniti erano certi che le mancanze, di qualunque natura potessero essere le medesime, non si facevano evidenti, da che avevano costantemente per giudici quegli stessi che dopo un anno potevano aver bisogno di coprirsi col medesimo mantello col quale essi coprivano oggi gli errori de' loro colleghi; ed in conseguenza nel mentre tre de' farmacisti che hanno sottoscritto la rimostranza contro la nuova organizzazione degli

speziali, si danno il titolo di *deputati della maggior parte degli speziali milanesi*, potrà persuadersi il R. Governo, che nè meno la quarta parte de' menzionati speziali ha partecipato a questo scritto. Pochi sono fra questi principali motori, che non possano essere dubbj in riguardo all' esattezza del servizio, oppure non siano sospetti; ed essendo essi così arditamente di dire menzogne in faccia dell' I. R. Governo, conosce il Direttorio i motivi che li mossero più degli altri a fare un sì fatto passo.

Il Direttorio, che ha presso di sè ventiquattro e più scritti, ai quali ha dato motivo il collegio degli speziali onde sottrarsi dalla sorveglianza de' protossici e dalla necessaria disciplina, si lusinga che non sarà meno fortunato coi medesimi principj di cui si è servito onde porre nella sua vera luce le vane obiezioni degli speziali di Mantova. (imperocchè parte egli sempre dalle medesime massime della giustizia, ed ha solo avanti i suoi occhi il bene del pubblico), nell' ottenere l'appoggio di un Governo illuminato, che ha ritenuto da molti anni indispensabile la riforma della facoltà degli speziali. Solo dispiacevole è pel collegio medico l'osservare la sfrontatezza dell'autore delle rappresentanze, che gli speziali milanesi hanno creduto bene di fare, e di rimarcare che questi invece di presentare le loro ragioni col rispetto che devono ad un ordine sanzionato dall' I. R. Corte e dal suo Governo, lo sottopongono invece ad un'ardita critica, come se per far valere le proprie ra-

gioni si dovesse ricorrere alle ingiurie , e si dovessero calpestare tutti i riguardi di una buona educazione. Non era forse concesso agli speciali di Milano di esporre con saviezza al R. Governo, che ad essi era troppo pesante il nuovo regolamento de' farmacisti, e che era senza necessità seppellito il loro ben essere, ma invece trovarono essi per più conveniente di dipingere il medesimo « come pernicioso alla scienza ed al bene pubblico, pieno di massime sconvenienti e contraddittorie, costoso, mal fondato, troppo rigoroso, minuzioso, prolisso, geloso, diffidente, inutile, eccessivo, mal connesso ed ingiusto ». Quest'è un affastellamento di espressioni che indica più una passione guidata da una immoralità e da una continuamente calpestata disciplina, che il giudizio tranquillo su di una prescrizione, che per piacere ad una folla di speciali avdì di guadagno, non poteva sacrificare un intero pubblico, il di cui bene è il solo oggetto di tali disposizioni. A fronte di sì fatti disgusti comunicherà il Direttorio medico il suo parere colla maggiore moderazione su questi oggetti; e benchè esso vegga con rammarico la perdita di un tempo prezioso, che sarebbe meglio impiegato per cose più utili, e che deve perdere solo per la difesa di un regolamento giusto, ed introdotto in altri paesi senza la menoma contraddizione: non diventerà perciò grave a questo magistrato il rispondere con forza a tutte le obiezioni, una gran parte delle quali è già stata sciolta colla sua risposta alle rappresentanze degli speciali di Mantova, oppure nel suo rapporto in data 29 ottobre del 1788.

Gli speciali di Milano cominciano con una apologia poetica sulla loro passata organizzazione, ed assicurano che dal 1430 la professione degli speciali essendo direttamente affidata alla direzione del collegio degli speciali, ha singolarmente prosperato, e che fino ai nostri tempi, in grazia de' loro savi statuti, si è conservata nel maggior fiore. Sembra loro quindi una cosa molto pericolosa di declinare da un sì fatto piano di legislazione, sotto il quale l'esercizio dell'arte era eccellentemente assicurato. Ora una tale declinazione minaccia pericolo semplicemente agli speciali, ed il pubblico non si lascerà così facilmente ingannare dalla pomposa rappresentanza dei vantaggi dell'antico piano che fece dipendere i singoli cittadini da una semplice presunzione di una piccola classe di mercatanti sommanente avidi di guadagno. Onde persuaderci di ciò basti il paragonare la tassa degli speciali di Milano coi prezzi dei medicinali di tutte le nazioni colte, che già da gran tempo hanno conosciuto la necessità di togliere l'orribile disordine che si era a poco a poco introdotto nella facoltà degli speciali. Il R. Direttorio non può qui occuparsi di una circostanziata esposizione delle imperfezioni dell'antica organizzazione degli speciali che fa poco onore al collegio de' medesimi nella Lombardia, benchè sarebbe facil cosa a provarsi che da moltissimo tempo lo stato dell'arte degli speciali è stato in questo paese meschino. Già il protomedico Settala ha nel 1730 provata la somma necessità delle visite degli speciali, ed ha assicurato che dappertutto erano venduti

medicinali falsificati, guasti, o affatto inattivi, oppure sommainente perniciosi alla salute. Gli speziali di Milano negarono nel 1749 esservi fondamento a tali accuse; ma il loro credito non bastò per distruggere quello di un grand' uomo che si appoggiava ai fatti di un tempo, fatti che dai successori di que' perfidi speziali furono pur troppo confermati. Famoso è il decreto del Senato milanese in data 3 novembre del 1599, nel quale si dice che nella visita delle spezierie di Milano, stata eseguita per ordine del Senato dal protomedico Assandri, « ventotto speziali, fra i quali si trovavano l' *abate* ed un *console*, furono dichiarati colpevoli; diciannove di questi colpevoli furono puniti con una multa in danaro di cento novanta scudi d' oro, gli altri nove furono per questa volta assolti, essendo colpevoli di sole negligenze; furono poi bruciati sulla pubblica piazza i medicinali guasti coll' indicazione dei nomi di quegli speziali presso i quali furono i medesimi trovati. E dopo questi fatti sì pubblici e rimarcabili, disse il profisico Andriani, si può egli sostenere ancora, che nè il profisico Settala nè il suo antecessore non abbiano dato la più piccola prova delle loro lagnanze? (*) Il profisico Andriani ha dimostrato nella sua apologia già toccata, e coi libri d' ufficio *A*, *B*, *C*, *D*, che egli ha tenuto sopra le sue visite delle spezierie nel ducato, « che un gran

(*) Si dia una occhiata alle osservazioni apologetiche di questo profisico contro lo scritto del collegio degli speziali, col titolo Per il collegio degli speziali.

numero delle spezierie state visitate. è stato scoperto mancante e vizioso in molte parti » : quanto sarebbe poi facile l'averne prove anche dai protofisici antichi ?

Egli è noto che nelle visite delle spezierie state eseguite dal protofisico Onorato Castiglioni, si trovarono in nove delle principali spezierie della città 150 medicinali diversi della prima specie, difettosi. Nella sola spezieria di Michel' Angelo, padre e figlio Alcheri, che nell'aprile del 1743 fu venduta ad un certo Giacomo Antonio Custode, ritrovò il protofisico Andriani una compiuta degenerazione di 68 specie di medicinali, ed oltre questi la maggior parte de' sciroppi, in parte falsificati, in parte senza attività, vecchi, infiacchiti, passati in putrefazione e generalmente tutti da gettarsi via; eppure disse il protofisico, dovevano questi medicinali essere dati ad un compratore, come se fossero perfettamente buoni (*Osservazione apologetica*, p. 4). Nella visita stata fatta nel 1755 delle spezierie di Milano, dicono le notizie ufficiali di questo protofisico, si trovarono in 53 spezierie 538 medicine viziate. Nella visita del 1766, eseguitasi dal direttore medico Gigognini nel Ducato, trovossi uno straordinario numero di medicinali imperfetti, viziosi e quasi del tutto guasti; e negli esami, che furono eseguiti venti anni dopo, cioè nel 1786 e nel 1787, dall'attuale Direttorio, salì la cattiva qualità de' medicinali nella maggior parte delle spezierie dello Stato, oltre l'aspettazione. Non ha forse scoperto la R. Delegazione nella visita delle

spezierie, che ha ancora intrapreso nel 1789 nella capitale, che in moltissime spezierie di questa città esistevano grandi vizj? Ma gli stessi speziali milanesi dimostrarono nel 1759 lo stato compassionevole della facoltà degli speziali nel ducato: essi vollero dimostrare che la visita delle spezierie stata fatta nel 1775 dal profossico, era stata eseguita solo superficialmente; ed in fatto in un esame ripetutosi dal collegio furono ritrovati molto più medicinali guasti di quelli che aveva gettato via il profossico. Aveva questi indicato 315 medicinali guasti: si può quindi quasi dedurre quanto grande sia stato il numero de' rimedj inservibili che anche in passato esisteva nelle spezierie.

Del resto se si vuole avere un'idea dello stato della farmacia chimica in questa città prima dell'erezione della scuola di chimica in Milano, e del perfezionamento delle lezioni di chimica in Pavia (scuole che non furono mai frequentate dalla maggior parte degli speziali in Milano); se si vuole giudicare dalle composizioni nella farmacopea Milanese, e dalla loro eccessiva tassa, e se si vuole prendere materia ad un giudizio esatto dal compassionevole stato nel quale il R. Direttorio ha trovato nelle sue visite generali delle spezierie, e la R. Delegazione in quella che ha fatto in Milano, una gran quantità di spezierie del ducato che da 20 anni non erano state esaminate, potrà il Direttorio ritenersi persuaso che la perfezione sì altamente magnificata dalla facoltà Milanese degli speziali non si è ancora innalzata molto dallo stato dei più cattivi

speziali degli altri paesi non coltivati. Si sa poi che il collegio degli speziali di Milano è da molti anni continuamente in aperta guerra col piano progettatosi dal Direttorio medico di questa città capitale. « Ogni volta, disse il profosico Bartolommeo Andriani nella sua supplica al senato in data 15 di febbrajo del 1756, che il R. profosico ha esaminato le spezierie di questa città; ogni volta ha avuto egli anche il dispiacere di vedere che i proprietarj delle medesime di ciò adirati ordirono sempre brighe e dispute di diritto con cui cercarono di soffocare l'utile ed il necessario, oppure di proseguire a loro arbitrio. Gli atti provano quante volte quel collegio degli speziali si sia mostrato con lagnanze fuori di ragione onde togliere al profosico il diritto, che per buoni principj gli fu affidato, di fare le visite delle spezierie, e di abbandonarle agli speziali stessi, oppure fosse stabilito l'esame delle spezierie uel tempo che fosse stato a piacere del collegio. Ora avevano ad obbiettare contro le persone che accompagnavano il profosico nelle sue visite, ora si lagnavano sul modo degli esami e delle disposizioni che si prendevano, ora contro tutto quello che si opponeva in tali visite al loro capriccio ed al sentimento di una libertà riprovevole. Accadde quindi che i diversi profosici delegati, stanchi di tanti litigi, hanno ritenuto per miglior partito di abbandonare sì fatte visite delle spezierie, onde non caricarsi colla continuazione loro di nuovi disgusti. Ciò fece finalmente che dal 1681 fin ad ora festeggiarono questi

speziali fra di loro, e si permisero gli atteggiamenti i più licenziosi, da che essi si erano liberati da ogni timore delle visite delle spezierie, e non erano legati da alcun ordine che appoggiato alla giustizia ed alla natura delle cose li costringesse all'onesto esercizio dell'arte loro. Ne nacquero quindi le generali lagnanze, importanti e profondamente sentite, sul danno che risultava da questa scostumatezza degli speziali alla salute ed anche alla vita de' cittadini ecc. ». Risulta da tutto ciò, che gli speziali di Milano hanno con continue turbolenze impedito ogni necessario miglioramento della facoltà de' farmacisti, che essi colla protezione che sapevano carpire dalle case che servivano, si sono fatti sempre temere anche dai medici stessi, poichè anche i medici, onde non perdere il loro buon nome, si dovevano avvilire, adulando quelli che più di una volta gli avevano tolta la libertà di dare un giudizio sulla loro abilità, da che essi avevano solo in vista i vantaggi che loro davano le prescrizioni di questi medici. È noto che i visitatori del collegio alloggiavano, e crapulavano presso gli speziali di cui dovevano visitare le officine, e che quelli del collegio degli speziali di Milano, che facevano le visite delle spezierie alla campagna, vi si recavano piuttosto per gozzovigliare che per farvi un esame coscienziato, che dovesse ristabilire il buon ordine nelle spezierie. È noto finalmente che questo collegio, malgrado tutti i suoi pingui redditi, lasciò, in prova della sua irregolare amministrazione degli oggetti econo-

mici, all' indietro un notevole debito ; e dopo tutto questo, dopo tante prove note a tutto il pubblico, di una sommamente cattiva organizzazione, ardiscono ancora gli speziali di Milano di stabilire « che è una cosa pericolosa il declinare da una tale costituzione, anche nei più piccoli oggetti, e che dovrebbero temere le più terribili conseguenze per l' arte degli speziali e pel bene generale de' cittadini ».

Dopo che il Direttorio medico ha provato il decadimento delle spezierie milanesi sotto l'antico sistema tanto magnificato, potrebbe provare altrettanto in riguardo alle cognizioni scientifiche degli speziali di Milano nei tempi passati, se noi non vedessimo già nelle visite delle spezierie le medicine quasi ancora involuppate nelle tenebre dell' antica barbarie, considerandone la cattivissima qualità loro. « È noto, dice l'apologia del protofisico Andriani, che i principj della chimica farmaceutica in Milano non furono mai conosciuti, oppur praticati; che poco tempo prima, nell' anno 1773, certo Settimio ed altri furono giudicati, perchè i medesimi, come ce ne dà notizia una famosa sentenza, preparavano rimedj chimici, ed a guisa di ciarlatani li offrivano ora all' uno ed ora all' altro speziale, ed ora anche nella propria casa loro: gli speziali di Milano concorrevano presso questi chimici, e si provvedevano dai medesimi di medicine che essi non sapevano preparare, cosicchè un tempo questi chimici traevano la loro sussistenza dall' ignoranza degli speziali di Milano.

Il R. Direttorio si trova quindi obbligato ad esporre :

1.° Che la soppressione del collegio degli speciali nel Milanese non è punto opera sua, ma che questa fu posta dal sovrano per fondamento del nuovo piano farmaceutico, come lo prova un decreto di S. E. il ministro in data 11 marzo 1786.

2.° Che fu ordinato per base a questo nuovo progetto l'ultimo regolamento propostosi dal soppresso Direttorio di Milano, cosicchè il menzionato nuovo piano farmaceutico fu compilato in forza di prescrizioni di una duplice natura, cioè delle leggi che furono date dal R. Governo al direttore per inalterabile norma, e de' provvedimenti che furono ritrovati convenienti dall'autore di quel progetto stesso pel desiderato miglioramento.

Anteposte queste notizie, rimane al Direttorio di rispondere a tutto ciò che gli speciali querelanti hanno detto contro il piano farmaceutico.

I medesimi cominciano a sviluppare i principj di una organizzazione di polizia per le spezierie. Questa organizzazione, dicono essi, s'appoggia a due motivi: 1.° che i membri di quest' arte siano in essa bene instrutti ed sperimentati; 2.° che i medesimi la esercitino colla maggiore onestà e colla maggiore diligenza ed esattezza.

Il Direttorio medico, benchè avesse ad esigere ancora di più da un buon piano farmaceutico, si accontenta di questo progetto, assicurato che se gli speciali dovessero essere giudicati secondo que' principj, non sarebbe difficile a provare che la precedente organizzazione loro non compie nè l'uno nè l'altro de' medesimi.

« I nostri antecessori, dicono essi, impiegavano, onde ottenere un tale scopo, mezzi più dolci, senza considerare la legge per difettosa, e per degenerati coloro che dovevano eseguirla. Essi si servivano dello stimolo dell'emulazione onde animare allo studio, ed impiegavano i gastighi pei casi straordinarij, e per quelli specialmente che costringevano per la loro scostumatezza il legislatore ad abbandonare ogni dolcezza. La nostra organizzazione presupponeva che gli speciali avessero avuto una buona educazione, ed in conseguenza emanarono i loro ordini solo per quelli. Essi non consideravano gli speciali come spregevoli strumenti della facoltà medica, ma come cooperatori al pubblico bene ». Belle parole che gli uomini pongono in avanti, come se essi fossero come dovrebbero essere, ma non come sgraziatamente sono riconosciuti. Per dire la verità, se leggi così dolci avessero avuto un buon risultamento, non si avrebbe avuto motivo di lagnarsi di una classe di cittadini che si regolavano da sè stessi nella società secondo i costumi del secolo d'oro, mentre invece tutte le classi de' restanti cittadini bisognavano di una più attiva sorveglianza; ma si videro finalmente anche fra gli uomini speciali le stesse debolezze, pei quali come per gli altri membri della società furono necessarie leggi che fossero corrispondenti al tempo in cui viviamo.

Onde convincere poi ognuno nella maniera la più facile sull'inopportunità del rigore, e sulle frivole viste della nuova organizzazione

sui farmacisti, assalgono gli speciali di Milano ad un tratto in quattro lati quel regolamento: il primo riguarda il tirocinio; il secondo i doveri degli speciali; il terzo gli esami ed i gastighi, e finalmente il quarto i vantaggi della professione dello speciale. « Il tirocinio, dicono essi, che fu ordinato agli studenti tanto dagli antichi quanto dai nuovi statuti, si estende a sette anni. Molto diverse sono però le leggi in riguardo al modo ed alla maniera onde ottenere il voluto intento. La recente prescrizione, oltre che produce maggior incomodo, dà motivo a molte spese, ed è mal sicura per ottenerne lo scopo prefissosi; mentre all'opposto gli antichi regolamenti giunsero all'intento con un più fino riguardo all'economia degli allievi, ed erano estranee a tutte quelle asprezze che possono rendere dubbia allo scolare la speranza di ottenere il fortunato suo intento ».

Il Direttorio non crede di dover giustificare un tal ordine. Colui che promette per una data somma di instruire convenientemente uno scolare, non può essere giustamente chiamato per giudice, se egli ha eseguito il suo dovere; poichè il bene dell'umanità esige che in una sì critica professione nulla sia abbandonato all'evento. Il Direttorio vuole pertanto: 1.º che colui che si dedica alla farmacia vi abbia la necessaria capacità; 2.º che egli vi abbia buona volontà; 3.º che lo scolare abbia effettivamente impiegato tutto il tempo del suo tirocinio onde imparare l'arte sua. La legge che ordina l'esame degli scolari, scorso

il terzo anno , è per ogni riguardo appoggiata alla giustizia , e non vi ha certamente alcun mestiere in cui , presso i paesi illuminati , sia trascurato un tale metodo. Per ciò che riguarda il timore degli allievi in quanto all'esame , non è questo un motivo onde non eseguirlo. Lo stesso motivo dovrebbe pure valere per gli studenti di Pavia , ove non sono meno tenuti gli esami , benchè eseguiti con moderazione. Per ciò che riguarda le spese , sono esse per una professione di tanto reddito di sì poca entità , e così giuste in riguardo agli incomodi che deve avere la Delegazione , che non vale la pena di parlarne ; imperocchè tosto che il giovane speciale ha ben sostenuto quest'esame , egli è già in istato di guadagnarsi il pane coll'arte sua : vantaggio che non hanno in sì breve tempo nè i medici nè i chirurghi. Ma gli speciali di Milano non potrebbero in questa circostanza negare affatto il vero motivo pel quale essi si sono lanciati contro quest'esame. « Il nuovo ordinamento farmaceutico , dicono essi , obbliga i maestri al risarcimento del danaro speso per gli esami , allorchè gli scolari per mancanza d'istruzione non lo hanno bene sostenuto ». Quanto mai è ingiusto di esigere che un maestro speciale , che facendosi pagare dal suo allievo , ne eseguisce il suo dovere , e quando questi non ne profitta , abbia a pagare le spese dell'esame ! — Ma il piano degli speciali , aggiungono essi , non è contento di una tale ingiustizia , e vuole che il maestro-speciale tenga il suo allievo ancora per un anno , e sia garante della sua abilità ! »

Può il Direttorio dissipare queste immature obiezioni colla medesima risposta che ha dato alle rimostranze degli speciali di Mantova. « Questo magistrato spera che se gli speciali rifletteranno quanto sia importante la carica di un uomo che è impiegato per maestro nella sua scienza, e quanto sia difficile l'insegnare quest' arte coi lavori servili, nei quali gli scolari furono finora impiegati dai loro padroni maestri, senza occuparsi della loro istruzione, si persuaderanno finalmente che si fatte disposizioni in un paese, com'è la Lombardia austriaca, in cui l'arte dello speciale è ancora molto lontana dalla perfezione che dessa ha acquistato in altri paesi, e segnatamente in Germania, non possono essere superflue ».

Del resto è indubitato che uno scolare che ha compiutamente soddisfatto nel primo anno del suo tirocinio, tanto per la sua buona condotta morale, quanto pei suoi progressi nello studio farmaceutico, dà il diritto a sperare che egli continuerà bene, ed imparerà tanto che potrà rispondere a tutte le domande del delegato, che non si estenderanno al di là della sfera delle cognizioni che si devono esigere da un candidato, segnatamente perchè secondo l'art. III, § 39, è permesso al precedente maestro, onde persuadersi da sè stesso delle qualità delle domande, di essere presente agli esami e conoscere che al suo scolare non si chiede di troppo. È certamente stolidità il volere che uno scolare per semplice malizia voglia mostrarsi ignorante agli esami

per incolpare di trascuranza il suo padrone maestro.

Gli speciali malcontenti dicono finalmente : « Si vuole che durante il tirocinio di sette anni stabilitosi agli allievi, per l'istruzione pratica, si dedichino questi almeno per due anni allo studio farmaceutico in Pavia, oppure in Mantova, e coll'obbligo anche di frequentare le scuole di chimica, botanica e materia medica nel ginnasio di Brera ».

È vero che il nuovo piano degli speciali esige così, ma lo fa in conseguenza di un principio stato stabilito da un ordine superiore. Non è meno oneroso che i giovani, i quali studiano la medicina, oppure la chirurgia, debbano trattenersi per quattro o cinque anni a Pavia senza poter punto guadagnare pel loro sostentamento; mentre da un altro lato molti giovani speciali hanno l'occasione di impiegarsi nel decimoquinto anno in qualità di giovani nelle spezierie di Pavia. Si è già qui detto: uno scolare di spezieria ha solo pochissimi anni per vivere a proprie spese, e già come giovane può guadagnarsi almeno la tavola.

I due anni di scuola che egli deve impiegare a Pavia valgono in tutto a sedici mesi, nel qual tempo le spese non sono tali che si possano prendere in considerazione allorchè si tratta di acquistare un posto nella società, e di meritare questo su di un'alta scuola, in cui si trova tutto ciò che è necessario all'educazione di un dotto farmacista, ed ove lo scolare, unitamente alla materia medica, alla botanica, può anche frequentare la storia naturale per ciò che

è necessario per uno speciale, ed il museo che non si ritrova in verun altro paese della Lombardia austriaca. Non può negarsi che se fosse stabilito in Milano un ripetitore di chimica, gli scolari che si trovano in quelle spezierie, potrebbero nei quattro mesi di ferie frequentare con vantaggio le sue lezioni; nondimeno non ha potuto prendere il nuovo piano farmaceutico in considerazione queste scuole in Milano, poichè esse, almeno per ciò che riguarda la chimica, non erano più all'ordine del giorno.

In quanto al rigore degli esami sull'università di Pavia crede il Direttorio di avere avuto in ciò sempre di vista la moderazione che è possibile in una così critica professione, quale è quella dello speciale. I medesimi professori dell'alta scuola di Pavia, che esaminano i medici ed i chirurghi, sono destinati anche per gli esami degli speciali, e non si hanno mai incolpati tali esaminatori di ingiustizia in riguardo all'esame de' primi, perchè si dovrebbero ritenere i medesimi capaci di commettere questa ad aggravio degli allievi speciali? È abbastanza che essi frequentino con attenzione le scuole loro prescritte in Pavia ed in Mantova onde soddisfare gli esaminatori che sono troppo giusti per esigere l'impossibile. Fra più di 62 scolari speciali che furono posti ad esame dal Direttorio, sono stati rimandati come incapaci solo quattro; e benchè il piano farmaceutico dica che i candidati stati rimandati debbano perdere la metà del loro deposito, non ha mai finora profittato il Direttorio di questo

danaro pei suoi incomodi, ma ha restituito sempre l'intera somma del danaro deposto a questi sgraziati. Si dice inoltre che l'esame sta in una semplice formalità, ciò vuol dire aprire le porte all'ignoranza che è molto pericolosa nelle cose mediche al pubblico.

Il timore degli speciali milanesi in riguardo al soverchio rigore degli esami è quindi affatto ultroneo; e quantunque fosse una rimarcabile parte degli speciali già stati approvati ne' tempi passati fossero difficilmente capaci di sostenere gli esami a Pavia, può però il Direttorio assicurare che la maggior parte de' candidati che si esposero agli esami di Pavia, furono persuasi essere molto rilevante il vantaggio di qualche rigore ordinato nel piano farmaceutico, in quanto agli esami. Non sapendosi nulla ne' passati tempi di questo rigore, ne derivò probabilmente quel timore degli speciali malcontenti di questi esami, perchè possono essi sentire intimamente che si sono occupati semplicemente del mortajo, che fu la conseguenza di una tale condiscendenza.

I menzionati speciali stabiliscono che havvi una differenza in riguardo all'obbligazione dell'esame fra i medici, i chirurghi e gli speciali. « Il piano farmaceutico, dicono essi, assolve da questo obbligo tutti que' chirurghi che hanno esercitato la loro scienza per dieci anni; una tale giustizia dovrebbe essere concessa pure agli speciali ». Risulta da questa osservazione che gli speciali di Milano sono pochissimi informati del modo di procedere del Direttorio medico, che ha dispensato finora

da un ulteriore esame tutti quegli speciali che sono in possesso già da sette anni di una spezieria, allorchè non siensi mosse contro di loro lagnanze, e tutti quegli speciali che hanno pagato il deposito di dovere alla cassa della Facoltà.

Ciò basti in quanto alle obiezioni che gli spedali milanesi hanno fatto contro la prima parte del piano farmaceutico, relativamente all'istruzione degli allievi. Colla stessa schiettezza risponderà il Diretterio anche alle difficoltà che essi fanno alla seconda parte del menzionato regolamento, segnatamente per ciò che riguarda i doveri de' farmacisti. Gli speciali milanesi convengono « che tutte le disposizioni del piano farmaceutico possono essere eccellenti per la buona direzione delle spezierie; ma che tali disposizioni in qualità di leggi non possono, a motivo che esse tendono all'ottimismo, essere eseguibili ». Questa obiezione, per dire la verità, è solo qualche cosa di più che di nessuna importanza. Una legge non deve dunque giungere alla sua possibile perfezione, affinchè non le sia fatto il rimprovero di una tendenza all'ottimismo? Il Diretterio è ancora lontano dall'attendersi tanto; ma se avvenisse, non la si dovrebbe ascrivere a difetto del piano, fino a che le esposte disposizioni rimangono ancora da eseguirsi.

Il piano farmaceutico prescrive certe regole che riguardano la situazione delle spezierie ed i laboratori che vi appartengono. Gli speciali di Milano concedono che queste regole, che sono da porsi in pratica ne' tempi avve-

nire, sono eseguibili; per ciò che riguarda poi le spezierie già esistenti, credono essi, che queste non dovrebbero essere sconvolte, benchè mancassero di una o dell'altra delle qualità prescritte.

E così certamente devono essere intese le prescrizioni del piano farmaceutico, che non sono di una assoluta necessità, e non possono essere tutto ad un tratto adempite! In quanto alle prescrizioni relative alla conservazione de' medicinali onde preservarli dal diventare guasti, s'intende non doversi fare il menomo cambiamento in ciò che è prescritto dal piano.

« Superflua e noiosa; dicono gli speciali, è l'indicata innovazione, che d'ora in avanti i medicinali fluidi debbano essere distribuiti secondo una determinata misura, e non come finora si è praticato, secondo il loro peso ». Il Direttorio risponde su di ciò, che gli speciali milanesi combattono l'ombra di quest'oggetto che si è formato solo nell'immaginazione loro. Certamente dice il piano farmaceutico (art. III, § 5), le bilance ed i pesi, come pure i vasi per misurare i fluidi, devono essere della maggiore possibile esattezza ». Si intendono gli ultimi solo per que' fluidi che non esigono una somma esattezza, e che hanno ad un di presso sempre un egual peso; per es. l'acque distillate, l'acqua che si impiega pei decotti e per le infusioni, da che nulla fa il loro peso sia esatto sì o no, benchè sia assolutamente necessario avere vasi di una misura sicura, affinchè possano essere distribuiti esattamente i decotti ecc. La futura

farmacopea del paese ordinerà essa stessa di pesare tutte le medicine di importanza; invece proibirà la loro misura coi vasi, e quindi è affatto superflua l'osservazione degli speciali.

Il nuovo regolamento per gli speciali proibisce (art. III, §. VII) di conservare in uno stesso vaso più di una medicina. Su ciò dicono i malcontenti speciali « si esige troppo. È giusta la disposizione in riguardo a quei medicinali che si possono comunicare a vicenda il loro odore e la loro attività; ma altri rimedj pensano essi, possono essere conservati senza danno nel medesimo cassetto, onde non aumentare senza bisogno in una spezieria gli strumenti ed i vasi, e cagionare così ai proprietarj loro inutili spese ».

Il Direttorio risponde su di ciò, che non basta il conservare specialmente que' rimedj che sonò in istato di comunicarsi a vicenda il loro odore o le loro forze, perchè frequentemente la rassomiglianza esterna fra' due medicinali, che in riguardo alla loro attività sono molto diversi l'uno dall'altro, essendo conservati in un medesimo recipiente, può dare occasione a pericolosi scambj più di quello che espone il piano. Così accadde, come il direttore medico ricorda, che fu somministrato l'empiaastro delle cantaridi, o sia i vescicanti, invece dell'empiaastro di meliloto per le mammelle rigonfiatesi, perchè ambidue erano conservati nella medesima scatola. Sa pure lo stesso direttore che ad una principessa viaggiatrice fu data da una spezieria invece dell'*acqua della regina d'Ungheria*, l'*acqua regia*, per cui ne derivò un

terribile effetto, al qual errore diede motivo l'ordine alfabetico, col quale erano posti insieme questi sì differenti medicinali. La nuova farmacopea escluderà dalle spezierie molte medicine inutili, cosicchè non mancherà più lo spazio necessario per la separazione de' rimedj di molta azione, ed alla conservazione di ogni medicinale nel luogo conveniente. Nulla havvi di così facile in una spezieria che ha molti affari, che di prendere nella fretta un rimedio per un altro, segnatamente allorchè havvi rassomiglianza esterna. La cautela in questa professione non è mai soverchia, e gli equivochi che dimostrano la necessità di tal legge sono pur troppo frequenti.

Gli stessi speciali si lagnano « che la conservazione de' corpi velenosi in un medesimo ripostiglio abbia formato l'oggetto di una legge, e domandano cosa si intenda colla parola *veleno*? » Questa osservazione è veramente un miserabile sofisma che ha per fondamento o l'ignoranza, oppure una straordinaria diffidenza nella giustizia del Direttorio medico. « La circospezione, dicono questi speciali, per conservare i corpi velenosi in un ripostiglio separato non è nuova ». Con ciò confessano essi dunque che sanno che s' intenda col nome *veleni*, e provano che hanno lanciato la loro domanda *cos'è il veleno?* solo perchè presi dalla smania di criticare.

La nuova farmacopea insegnerà cosa sono precisamente le materie che a preferenza delle altre devono essere rinchiuse, e non vi ha alcuno speciale instrutto in qualche cosa, che non

sappia che il sublimato corrosivo, l'arsenico, il burro di antimonio siano fra queste le principali.

Il sistema del registro prescritto nel piano farmaceutico dispiace agli speciali di Milano. Essi vedono con avversione di dover tenere un libro speciale per inscrivere le loro cambiali farmaceutiche sulle merci ordinate. Essi domandano « a che deve mai servire una registrazione sulla ricevuta delle mercatanzie; nel mentre gli speciali devono essere garanti della bontà de' loro medicinali, e mentre le mercatanzie ricevute devono essere aperte in presenza del delegato? » La diffidenza di questi speciali li conduce a sospettare che questa legge sia stata fatta onde avere esatta cognizione della quantità della loro compra, e paragonare questa col suo spaccio, e controllare ad arbitrio il commercio dello speciale. Eppure il piano farmaceutico non ha dato alcun motivo a questa diffidenza; all'opposto dichiara egli la cagione di questa legge, cioè che essa si riferisce agli speciali di campagna, perchè in tal modo è facile al Direttorio di persuadersi se questi speciali per fare i loro medicinali composti si siano procurati le droghe da' mercatanti sconosciuti e vagabondi che vendono solo mercatanzie di cattiva qualità onde adescare pel loro prezzo più a buon mercato. Per ciò che riguarda poi la tenuta di un libro sulla corrispondenza farmaceutica e la compra delle mercatanzie degli speciali della città; essi devonsi trovare aggravati sì poco come qualunque giudizioso mercatante

mercatante che è accostumato a tenerlo. È necessario pel bene pubblico il sapere in ogni caso da qual parte trae lo speciale, le sue mercatanzie: se le trae dalle migliori sorgenti, ovvero solo dalle cattive, e se le sue spese stanno in proporzione coi prezzi dei medicinali della migliore qualità? È vero che lo speciale deve essere garante dell'attività e bontà di ciascuna mercatanzia, e che deve egli sottoporle all'ispezione del delegato; ma tutte queste disposizioni valgono poco senza la tenuta di un registro; imperocchè frequentemente sonvi medicinali che lo speciale vende, i quali in piccolo non possono essere bene giudicati, e si persuade meglio coll'esame dei materiali stessi, del luogo da cui sono tratti, e del vero prezzo pel quale solo possono ottenersi le migliori medicine. Se il Direttorio ne sospetta, può egli, ogni volta che il crede necessario, persuadersi se lo speciale, fatto riflesso al prezzo da esso pagato, ha comperato mercatanzie vecchie, guaste, oppure tali che abbiano sofferto, oppure se ha scelto medicinali della migliore qualità, li ha mescolati, e così indeboliti. Benchè le mercatanzie siano sottoposte all'ispezione del Delegato, possono però essere note allo speciale sucido ed ingannatore mille vie onde poter mercanteggiare con quelle ed alterarle a danno della loro buona azione, allorchè non se ne sa il prezzo colla tenutasi corrispondenza, ed il luogo della loro provenienza, onde in caso di bisogno averne una più esatta cognizione. Si supponga che la china, la quale deve lo speciale aver sempre della migliore

qualità, sia indicata nel registro col vero prezzo della migliore corteccia di china; che la medesima sia riconosciuta all'apertura de' pacchi realmente come tale, e che lo speziale poi abbia venduto una cattiva corteccia pel prezzo della migliore; egli è chiaro che quando si apre il registro di compra e vi è indicato il negoziante dal quale è provenuta una tale mercanzia, è cosa facile il paragonare la corteccia venduta dallo speziale con quella che si è procurato, e col prezzo che le fu fissato.

Dispiace pure agli speziali che essi abbiano ad essere obbligati a notare in un libro speciale la vendita delle medicine. Si sa però quanto sia necessaria una tale circospezione, onde indicarvi il compratore di un rimedio di natura velenosa, e potersi nel medesimo tempo persuadere che lo speziale ha impiegato la dovuta cautela coll'inscrivere la persona alla quale egli ha dato il veleno. Non meno si lagnano quegli speziali, che i loro giovani debbano scrivere il proprio nome su ciascuna medicina che essi hanno eseguito, ed abbiano a determinare in iscritto il prezzo del rimedio. Ma chi non vede che nel caso di un errore accaduto è in tal modo scoperto l'autore del medesimo, e nello stesso tempo il pubblico è assicurato che il prezzo chiesto per la sua medicina non è al di là del giusto, e può essere giudicato da ogni medico? « Quest'obbligo di indicare all'istante ed in iscritto il prezzo delle medicine produce unitamente al lor noioso incomodo una dilazione pericolosa al malato ». Ma posto che il malato voglia pagare tosto il

suo debito per ogni ricetta che fa eseguire, potrà forse lo speziale rifiutargli la pronta cognizione del medesimo? e perchè dovrebbe, nel caso non volesse egli pagare subito la medicina, produrre l'ordinata tariffa tanta difficoltà? Sarà sempre quindi utile, che i malati siano subito informati del prezzo delle medicine che essi fanno eseguire, e che non si debba attenderlo fino alla loro guarigione, oppure alla morte. Ciò che fa ogni mercatante che rende noto al compratore antecedentemente il prezzo delle sue mercatantie, lo può far pure lo speziale quando somministra i medicinali. Sarà sempre a questi più facile lo stabilire il valore de' suoi rimedj da che ha costantemente sotto gli occhi la tariffa, e vi si è accostumato per qualche tempo. L'indicazione del prezzo sull'esteriore del rimedio stesso tratterrà lo speziale, oppure i suoi giovani, dal fare domande oltre il giusto, poichè sarebbero tosto conosciute dal pubblico.

In quanto poi all'iscrizione che il piano farmaceutico ha ordinato doversi fare in ogni giorno dopo la somministrazione de' medicinali, si è già data al R. Governo spiegazione nella risposta che il Direttorio ha fatto sulle lagnanze degli speziali di Mantova (V. il § XXIX di questa risposta).

Sembra agli speziali oltremodo rigorosa la legge che il proprietario non debba mai abbandonare nella notte la sua officina senza avvertirne prima il medico del paese. Risposta: Questa disposizione riguarda solo gli speziali di campagna, non però quelli delle città, allorchè sia lasciato nella spezieria della città

un giovane bene istruito; e perchè il pubblico può ivi, quando il bisogno lo esige, servirsi di un altro speciale, di cui non ne manca in città.

Non meno dura sembra a questi speciali la proibizione delle conversazioni e de' trattenimenti di società che si tengono nelle spezierie stesse (art. III § XI). « Se si volesse seguire, dicono essi, scrupolosamente questa proibizione, impedirebbesi la costante presenza dello speciale nella sua officina; poichè molte persone, anche senza avere bisogno di medicina, la frequentano o a motivo di affari di famiglia, oppure a motivo di parentela ed amicizia, ovvero di contratti mercantili, o per pagare i medicinali ricevuti; e se egli dovesse dare loro udienza solo nella sua propria abitazione, ne verrebbe sviato, e così dovrebbero ogni giorno ire perdute molte ore altrove. Sembra quindi meglio che lo speciale non abbandoni mai la sua officina, e qui saprà egli regolarsi con un tale trattenimento in modo che non ne accada alcun disordine, che sarebbe a lui solo attribuito. Del resto è senza azione una legge che è fatta per impedire ogni occasione all' errore ».

È però certo che una spezieria in cui si fanno operazioni nelle quali ogni distrazione può costare la vita di un cittadino, non può essere cambiata senza un evidente pericolo in un luogo di trattenimento, come qui accade alla campagna. Il direttore medico ha avuto delle funeste sperienze sulla leggerezza degli speciali, che nel mentre delle loro operazioni

si occupano del trattenimento co' loro amici, e delle novità della città. Del resto manca forse una società di oziosi curiosi, raccoltasi in una spezieria, di giudicare su gli oggetti che non appartengono al suo foro? Non può essere ivi mandata alcuna ricetta medica per malattia venerea od altra, senza che in una maniera scandalosa siano fatti pubblici gli accidenti che ciascuna vorrebbe tenere occulti? Per tali motivi ritiene il Direttorio, com' egli ha già dichiarato nel § XX del regolamento per gli speciali, per indispensabile la menzionata legge per questo paese in cui le spezierie rassomigliano più ad una pubblica piazza di mercato, che ad un luogo in cui si preparano con esattezza i rimedj per mantenere la vita.

« Troppo rigorosa sembra pure la legge, che proibisce agli speciali di concedere all'uno od all'altro de' loro giovani la vendita, oppure la mescolanza de' veleni, e che vuole che la chiave del ripostiglio in cui questi sono conservati, stia costantemente nelle mani del proprietario ».

Il § 17 dell'art. III non proibisce allo speciale di abbandonare la sua officina per motivi giusti, e non vuole pure che la vendita dei veleni sia fatta semplicemente dal proprietario. Ma tosto che lo speciale non ha una causa ragionevole di abbandonare la sua officina, deve egli solo vendere oggetti di sì grande importanza, come sono i veleni. Quando poi lo speciale affida la chiave ad uno de' suoi giovani sul quale egli abbia fiducia tanto necessaria in questo riguardo, è abbastanza che questo

speciale sappia ciò che è detto nel piano farmaceutico al § 17, che il regolamento degli speciali presuppone « che i proprietarj delle spezierie devono da sè stessi comporre, preparare e distribuire i loro medicinali? »

« Sembra superfluo a questi malcontenti l'obbligare gli speciali ad aprire in presenza del delegato tutte le mercatanzie medicinali ricevute di nuovo dall'estero, imperocchè essi devono essere garanti della perfezione di queste mercatanzie, allorchè all'impensata si fa la visita delle spezierie ».

Non vi ha però mezzo più sicuro onde persuadersi che le mercatanzie medicinali, che uno speciale ha comperate, siano della migliore qualità, che lo stabilire che siano desse aperte in presenza del delegato, oppure di un fisico della campagna. Questa disposizione era in vigore già da molti anni nella provincia di Mantova, benchè quegli speciali vi si siano sempre opposti; e non avendo questa disposizione altro scopo che quello di persuadersi della migliore qualità delle mercatanzie medicinali introdottee, non ha essa poco contribuito alla preferenza di cui hanno goduto finora gli speciali mantovani a fronte di ogni altra provincia. Se i medicinali aperti sono di buona qualità, quale danno reca allo speciale la presenza del delegato, oppure del fisico, da che egli non deve nulla contribuire pel loro incamode? Se poi i medicinali ricevuti sono di cattiva qualità, perchè dovrebbe essere questa disposizione considerata superflua? È vero che i farmacisti sono sottoposti anche

alle visite straordinarie; ma si sa anche che si impiegano tosto molte sostanze pei rimedj composti, oppure sono fatte in polvere ecc., per lo che è provato che non si può ottenere colle visite straordinarie delle spezierie un sufficiente giudizio sulle mercatanzie medicinali.

« È superfluo, secondo l'opinione di questi speciali, l'occuparsi, se tali provvisioni siano fatte nello Stato, oppure altrove ».

Il piano farmaceutico ha in questo paragrafo cercato di eccitare gli speciali a provvedersi di preferenza delle loro mercatanzie medicinali in patria piuttosto che altrove. « Queste viste, ripetono essi, mal' si intrudono nel regolamento degli speciali, ed appartengono più convenientemente agli oggetti della finanza ». — Come se un regolamento per la facoltà de' farmacisti non potesse combinare coi vantaggi de' malati anche quello di un altro guadagno per lo Stato? e come se fosse legge, che gli speciali dipendenti dal Direttorio non potessero essere da questo fatti avvertiti anche su ciò che finora non è stato molto considerato dalla finanza? Molte sostanze medicinali si trovano così buone in questi Stati, come negli stranieri, e pure sono trascurate, perchè gli speciali sono accostumati da molto tempo a procurarsele da paesi stranieri. Potrebbe pertanto sembrare utile il consigliare l'opposto, e dovrebbe essere indifferente agli speciali se un sì fatto avvertimento provenga da questa o da quella sorgente; quand' essa può contribuire al vantaggio del pubblico.

La vista del Direttorio fu quella di eccitare con questo paragrafo gli speciali ad indagare se ne' nostri Stati non si potesse per avventura ritrovare ciò che è tratto da altri; ed una tale vista può e deve non essere straniera a questo magistrato, cioè che nella Lombardia possono essere finalmente scoperti de' tesori nascosti, il che non avverrà mai in riguardo alla materia medica, fino a che gli speciali non saranno animati dal medesimo spirito patrio, che ha dato luogo ad una proposizione sulla quale essi si lagnano semplicemente perchè questi uomini malcontenti si sono messi in capo di imputare imperfezioni ad un piano che cerca di togliere i loro abusi, e di garantire il pubblico degli infiniti errori di una professione così critica.

« È oltremodo aggravante agli speciali l'ordine di dover rimpiazzare annualmente le piante indigene, e quelle che per l'età perdono le loro forze, con nuove ».

Il § XII dell'art. III dice: « Le piante indigene, oppure altre, le quali, quando sono diventate vecchie, perdono delle loro qualità, devono perciò essere rimpiazzate annualmente con delle recenti, onde possano ben servire ai malati, e le vecchie devono essere gettate via, a meno che gli speciali non brucino le medesime in presenza del delegato, e vogliano dalle loro ceneri prepararne un sale lisciviale ecc. » Gli speciali dicono contro questa disposizione: « L'annuo rinnovamento delle piante indigene è un oggetto di grande spesa ». Ma il regolamento degli speciali non parla di

tutte le piante; e da che è ordinato solo l'annuo cambiamento di quelle che vengono danneggiate dall'età; si vede di nuovo che questi speciali ricorrono per aggravare se stessi a menzogne. Come possono mai porre essi in dubbio la necessità di cambiare le sostanze medicinali vegetabili cadute in corruzione con delle migliori? Se un tale cambiamento è seguito da spese, essi ne saranno sufficientemente indennizzati dal pubblico con una tassa giusta, ed in tal modo avrà lo speciale un guadagno ragionevole, colla certezza che egli ha somministrato al popolo solo rimedj che corrispondono alle viste de' medici. « Sarebbe bene che la legge determinasse il grado della corruzione pel quale fosse necessario di cambiare un medicinale, affinchè non fosse data occasione di inviluppare ad arbitrio gli speciali in disgusti ».

Si rileva da ciò quanto grande sia la diffidenza di questi ricorrenti sulla giustizia del Direttorio medico, e come essi si appoggiano male, tosto che si tratta della limitazione del loro guadagno. Quando un piano farmaceutico dovesse dare agli speciali già approvati, ed in conseguenza sufficientemente instrutti, tutti gli indizj per l'impiego o pel rifiuto di un medicinale, cesserebbe allora di essere un regolamento per prendere il posto di una materia medica. Una pianta, la di cui propria attività consiste nel suo buon odore, ovvero nei vapori aromatici, deve, tosto che ha perso le sue parti volatili ed il suo odore aromatico, essere considerata quasi un corpo morto, oppure come guasta. Uno sciroppo che è già passato

in fermentazione ed ha cambiato in acido il suo sapore dolce, oppure il suo sapore non ha più alcuna traccia delle parti costituenti medicinali in esso sciolte, è inservibile. Come possono mai gli speciali milanesi fare obiezioni sì meschine, se non avessero solo in pensiero di opporsi a tutto ciò che è ordinato onde ristabilire il buon ordine alla loro facoltà?

« Mal adatta è la disposizione del R. Direttorio in riguardo a que' medicinali che accidentalmente cadono in corruzione. L'effetto di una tale disposizione è, che sarebbe attribuito a carico del farmacista, allorchè nel caso delle visite impensate delle spezierie fosse ritrovato un medicamento guasto in parte, oppure totalmente ». Questo § VIII dell'art. IV è appunto quello che a preferenza degli altri di questo piano farmaceutico eccita più vivamente gli speciali negligenti. E quindi sta anche qui una verità che non può offuscare la fottissima nebbia de' sofismi. « Che ogni rimedio guasto debba essere separato dagli altri, dicono gli speciali, non se ne può dubitare ». Si parta pertanto da questa massima onde stabilire il valore delle obiezioni state fatte con tanto rumore. « Come mai, dicono gli speciali, si deve fare onde riconoscere questa corruzione de' nostri medicinali? Dovrebbe forse essere a noi possibile l'esaminare giornalmente nelle nostre spezierie ciascun rimedio? ... Certamente no, e tanto meno, da che avendo il nuovo regolamento de' farmacisti di molto aumentato gli affari de' proprietarj, non rimane più tempo per esaminare i medicinali ».

Non vi ha certamente obbiezione più debole, quanto quella che il Direttorio ha a confutare. Questi stabilisce però per fondamento, che nel caso fosse possibile una rapida corruzione di tutti i medicinali di una spezieria, dovrebbero i proprietarj di questa avere a cuore di eseguire la giornaliera visita ed esame loro. Ma è certamente noto agli speziali, che una grande quantità di medicinali, come per es., le sostanze minerali, non sono ad un di presso soggetti ad alcuna corruzione, che una grande quantità di medicine solo difficilmente e dopo molto tempo perdono le loro qualità, e che finalmente diversi medicamenti, al certo con maggiore facilità, di più però in certi tempi, come i sciroppi in estate, ecc., si guastano. Ora si vede che gli speziali, a cui una tale costituzione de' medicinali non deve essere punto un segreto, hanno appoggiato le loro obbiezioni alla supposizione, che è abbastanza l'attaccare audacemente un piano onde sciogliersi da un vincolo che gli ha posto la superiorità per la pubblica sicurezza. — « Ma, dicono essi, come dobbiamo noi conoscere la corruzione de' nostri medicinali? « Quest'è veramente una confessione, la quale deve persuadere questo R. Governo, che un piano diretto alla migliore istruzione degli speziali non è, come stabiliscono questi apologisti della loro antica così splendente organizzazione, una cosa superflua, e che un anno, che essi dovranno ancora impiegare sull'università di Pavia, deve essere di grande vantaggio, onde informare questi degli indizj della degenera-

zione de' medicinali, come una parte importante delle cognizioni farmaceutiche; che il nuovo piano degli speziali abbia aumentato il lavoro de' farmacisti, non può essere negato; ma così va nelle cose umane; cioè che noi non possiamo senza rimprovero rimanere ignoranti in tutte le cose, ed essere di peso alla società in cui viviamo. Il Direttorio medico non può evitare questi effetti, e tutto il piano degli speziali non ha altro intento che di rendere i farmacisti di questo paese, per quanto è possibile, utili al bene pubblico ed al loro proprio, mentre quest'ultimo starà nella più esatta proporzione colla diligenza che essi impiegheranno nelle loro spezierie.

« Se si dà la pena, dicesi inoltre, di paragonare questa (finora riferita) organizzazione con quella superiormente indicata, si ritrova allora che il piano degli speziali è mal connesso, ed in contraddizione a sè stesso. Qui è, per esempio, permesso agli speziali di impiegare i medicinali guasti allorchè siano atti per altre composizioni ».

Questa osservazione è invero più destinata per gettare della polvere negli occhi di chi non è medico, che per presentare un'obiezione di qualche valore alle persone intelligenti. In natura non havvi, nel vero senso della parola, cosa alcuna guasta. I cambiamenti che accadono nelle cose create sono il passaggio da uno stato ad un altro. Un abile chimico ne sa trarre profitto, e cambia frequentemente una medicina che ha perduto la sua maniera d'essere, in un altro rimedio non

meno attivo. Si prepara col vino, che passa nell'acidità, un aceto eccellente; e dalle erbe che hanno perduto le loro parti volatili, si ottiene col fuoco un buonissimo sale lisciviale. Sarebbe quindi ingiusto di obbligare gli speciali a gettar via tutte quelle medicine che sono passate in corruzione, ed il piano farmaceutico ha veduto questo possibile vantaggio per gli speciali, in quanto che i medicinali guasti possano essere suscettibili di un utile impiego. Per ciò che riguarda le erbe, vuole quel piano, che esse siano bruciate in presenza del delegato, perchè sarebbe possibile che uno speciale si servisse di esse ancora per farne dei decotti e delle infusioni a danno de' malati, mentre alcuni medicinali non possono essere sì facilmente con vantaggio impiegati per altri.

Uno sciroppo, una conserva, un estratto, che siano passati in fermentazione, non sono più servibili per alcun'altra cosa; e la provvisione di tali oggetti non è anche tanto grande onde poterli impiegare con vantaggio per alcuni altri. Per ciò che riguarda le erbe indigene, che devono ogni anno essere cambiate, non sono desse della medesima natura, ed il piano degli speciali si dovette spiegare più in riguardo loro, che a motivo di altri rimedj, il di cui abuso non può facilmente sfuggire alle indagini del Direttorio.

« Le violenti e coleriche regole a cui ha dato di piglio il nuovo piano farmaceutico, segnatamente in quella parte che riguarda gli esami e le punizioni degli errori commessi dagli speciali, fanno sì che i proprietarj delle

officine prevegono con quale condizione essi avranno ad esercitare in avvenire la loro arte, e quanto imperfetta dovrà essere in avvenire la distribuzione de' loro medicinali limitata da tanto frivole e mal immaginate prescrizioni. Nei §§ 24 e 25 di quel regolamento sono indicate le sostanze medicinali, il di cui spaccio è concesso anche senza la prescrizione di un medico. Tanto nell' uno quanto nell' altro sono troppo estese queste leggi, e nello stesso tempo anche troppo indeterminate ».

Gli speziali di Milano fanno manifesto il loro desiderio di avere le mani del tutto libere, e di poter vendere tutto senza alcun impedimento, senza considerare le conseguenze di un tal procedere, purchè essi vivano sicuri del loro vantaggio. Non pensano così coloro, ai quali è affidata la sorveglianza al ben pubblico in una cosa di tanta importanza. Questi speziali confessano « che la vendita de' medicinali è un oggetto importante e critico, pel quale la legge non deve nè abbandonarsi affatto alla precauzione degli speziali, nè affidare in una maniera assoluta e cieca le regole da eseguirsi pel buon governo ».

Sarebbe veramente molto strano che semplicemente gli oggetti farmaceutici non dovessero essere soggetti ad alcuna indagine, come se fossero i segreti dello speziale. « Quali sono dunque i rimedj di lieve azione ? » domandano gli speziali. Qui potrebbe alcuno rispondere che consideri il presente stato di una notabil parte degli speziali milanesi. « Essi sono all' incirca tutte le vostre mercatanzie ». Ma il Direttorio è del-

l'opinione essere sufficiente il dire come si esprime il piano *Medicinali di poca attività*, affinchè uno speciale, che sia instrutto nell'arte sua, intenda questa espressione. È vero però che poche once anche di una vivanda non molto salubre non possono produrre alcun grave danno. Non può certamente essere stabilita alcuna proibizione per sì fatti oggetti. Il piano farmaceutico potrebbe qui ricordare una grande quantità di rimedj quasi inattivi, i quali possono essere venduti nelle spezierie senza altro danno che quello del tempo perduto per un migliore trattamento de' malati; ma in primo luogo spera il Direttorio medico che col mezzo della nuova farmacopea si purgheranno a poco a poco gli speciali di questi medicinali inutili, e che servono solo ad arricchirli; in secondo luogo gli bastò di nominare nel suo piano alcuni medicinali inutili ond' essere inteso da chiunque che abbia solo tanta capacità quanta si è pensato di poter presumere negli speciali. « Come si devono distinguere, dicono essi, i *sciroppi leggieri* dagli altri che non lo sono? » È dispiacevole al Direttorio che i farmacisti siano così meschini nella materia medica. Uno speciale che in essa sia solo un poco instrutto, darebbe a questi il nome di sciroppi di pesche e di fragole; e gli speciali di Milano non sono ancora instrutti su sì fatte cose!!

Le difficoltà che si fanno, contro la proibizione della vendita di certe medicine che possono produrre molto danno al pubblico, senza che siano prescritte dai medici, danno a co-

noscere la medesima ignoranza. « Tutte le ivi nominate mercatanzie degli speciali, dicono essi, possono essere più o meno estese; vi sono fra esse molti purganti che non appartengono ai forti ».

Qui dimostrano gli speciali un poco più di riflessione; ed il Direttorio medico si lusinga che il piano farmaceutico sarà ad essi più intelligibile, senza che vi sia il bisogno di dare una lunga specificazione di tutto ciò che non deve essere venduto senza una precisa prescrizione. Appena poi si inoltrano gli speciali un poco più profondamente in questa cosa, ha allora il Direttorio già di nuovo a pentirsi della buona opinione, che erasi formato dalle loro esposizioni, mentr' essi cercano di annoverare fra i rimedj innocui, ed in conseguenza da potersi vendere senza prescrizione, il *requies Nicolai*, la triaca, il diascordio ed il mitridato. Il Direttorio non ha a rispondere su di ciò altrimenti che quanto ha risposto agli speciali di Mantova, che non meno di quelli di Milano vendono rimedj stupefacenti (Vedi quel rapporto, § XXV).

Sarebbe stato superfluo per ciò che riguarda le così dette dosi delle medicine, l'indicare nel piano farmaceutico le medesime poi medicinali poco attivi. In quanto poi a ciò che si riferisce a quelli che possono produrre facilmente del male anche in piccola dose, sarebbe stato meglio il proibirne la vendita, piuttosto che abbandonarli alla discrezione degli speciali, che non sono in istato di determinare l'azione di sì fatti medicamenti.

I casi straordinarj sui quali ha provveduto il piano farmaceutico (art. III § 36), non possono accadere in Milano; e benchè quegli speciali approvino pienamente questo paragrafo, perchè lusinga la loro avidità di guadagno, non possono però essi profittare del permesso di dare il loro consiglio ad un malato, perchè in una città capitale non può mancare un medico, come avviene alla campagna, in cui possono essi rimpiazzare l'assistenza del medico che si ritrovi assente. Per ciò che riguarda le malattie degli animali domestici non può il regolamento degli speciali impedire che siano venduti per questi anche i medicinali i più forti, allorchè sia conosciuto il nome di colui che ha ordinato tai rimedj, e ne sia notata la prescrizione, o nel caso non ne fosse presentata alcuna, allora devesi inscrivere il nome di chi chiede il rimedio, come si pratica per gli artisti che chiedono agli speciali oggetti sospetti o velenosi.

« Il piano farmaceutico manca di chiarezza ». Su di ciò ne danno gli speciali la seguente prova: « Sembra nel principio che il menzionato piano sostenga affatto tutti i privilegi degli speciali; ma poi nel § 34 dell' art. III pare proibisca la vendita di tutti i rimedj segreti ».

Chi invece non essendo accecato dal suo proprio interesse legge i riferiti passi, troverà ne' medesimi la chiarezza, la di cui forza deve di leggieri avere alla sua prima impressione recato danno agli occhi de' menzionati speciali.

Si dice nell' art. I, § V : « Tutti gli speciali dello Stato devono nello spazio di tre settimane dalla pubblicazione di questo regolamento presentare al Direttorio i loro documenti , diritti ed i privilegi acquistati. Trascu- rando essi , oppure procrastinando senza ragio- nevole motivo nel dare queste notizie, perderanno i loro privilegi e facoltà : quelli all' opposto che in tal epoca le presenteranno , continueranno a godere de' loro diritti, esenzioni e privilegi attac- cati al loro stato ». Il § 34 del III articolo dice : « Non devono essere venduti da alcuno spe- ziale nè rimedj universali nè segreti , sotto qualunque nome essi siano. I primi, da che sono in opposizione al buon senso , devono essere assolutamente proibiti ; gli ultimi de- vono potersi vendere solo da quegli speciali che ne abbiano ottenuto il permesso dal R. Di- rettorio. Questo permesso non deve altramente darsi che dopo un rimarcabil numero di spe- rienze , che devono essere fatte sotto gli oc- chi del Direttorio , oppure negli spedali per le malattie alle quali sono limitati que' rimedj. Deve quindi agli speciali , come ad ogni al- tro , essere proibito di pubblicare questi ri- medj , e promuovere in tal maniera sì fatte ciarlatanerie tanto pericolose ad uno Stato ». Ma da che a fronte di quest' ordine la minor parte degli speciali dello Stato di Milano ha consegnato al R. Direttorio i suoi diplomi e privilegi nel tempo prescritto dal piano , avreb- be questo magistrato potuto servirsi di questa ommissione , e pienamente vietare la vendita di tali mercatanzie , e spogliare gli spe-

ziali che si oppongono al piano de' loro privilegi; nondimeno non ha voluto il Direttorio servirsi di tutto il rigore; e senza sottoporre gli speciali alle punizioni che sono appoggiate all'ommissione dei comandi espressi nel regolamento suddetto, ha questo magistrato lasciato passare più di un anno, onde accostumare a poco a poco i ricalcitranti alla subordinazione prescritta.

Per ciò che riguarda poi i privilegi ai quali pretendono avere diritto i menzionati speciali, e che il § 5 dell'art. I promette di concederli a quelli che si sottoporranno nel tempo determinato ai comandi del nuovo regolamento farmaceutico, non si è però mai il Direttorio in verun conto inteso di dire di que' privilegi che sono contrarj al bene pubblico; ma solo di quelli che si riferiscono allo Stato ed al servizio degli speciali, come pure alla loro sussistenza. Quindi fu necessaria la limitazione stabilita dall'art. III, § 34, e gli speciali che avrebbero dovuto rispettare l'imparzialità del Direttorio, che si è da sè stesso spogliato del potere di confermare, secondo gli sembrava bene, la vendita de' rimedj segreti (vendita che con tutto il suo gran danno è in molti paesi una sorgente di ricchezze all'ispettore che ha il diritto di concederla), provano che non sono disposti a sacrificare il loro proprio interesse al bene pubblico. Il numero de' rimedj segreti era in questo Stato più rimarcabile di ogni rimedio giudizioso, e come un arcano non soggetto all'esame, che deve decidere sull'uso di un medicinale: laonde è

facile vedere che la concessione di que' medicinali, sottrarrebbe gli speciali alla sorveglianza del direttorio; ed in tal modo si darebbe tutta la libertà ai pseudo-medici per infuriare ulteriormente contro i visceri de' cittadini, e per continuare l'anarchia nelle cose mediche, la di cui distruzione ha avuto il Direttorio per sua mira principale.

« Si deve distinguere rimedj segreti da rimedj segreti », dicono gli speciali. Bene! ed è quello appunto che ha fatto l'art. III nel suo paragrafo 24; ma su di ciò non devono giudicare gli speciali interessati: e quindi fu necessaria la limitazione del § 5 dell'art. I col § 34 dell'articolo III del menzionato regolamento degli speciali.

« Incongrua sembra pure la proibizione fatta agli speciali di eseguire di nuovo le medicine già state prescritte senza che vi sia l'indicazione scritta dal medico. Quante persone che soffrono malattie periodiche od anche accidentali, accostumano, dopo che hanno trovato salutare un rimedio, di far ripetere il medesimo senza sentirne il medico! »

Non potranno però porre in dubbio i nostri speciali, che il pubblico, il quale ha ritrovato utile una medicina, e la fa ripetere senza consiglio del suo medico, più di una volta s'inganna a grandissimo danno della sua salute, e che ha fatto un giudizio precipitoso sulla rassomiglianza dell'attuale suo stato con quello che ha sofferto un'altra volta sotto altre circostanze. « In conseguenza di questo nuovo ordine, dicono quegli speciali, i malati

si troveranno costretti, per ripetere, una medicina, a chiamare ogni volta il medico per una visita inutile, ed in conseguenza saranno esposti a maggiori spese di quelle che avrebbe prodotto la sola medicina ». Il Direttorio risponde su di ciò, che non è cosa degli speciali di giudicare sul vantaggio, oppure sul soverchio delle visite mediche, e se è, come si è detto, incontrastabile, che i malati non di rado si sono sommaramente ingannati a lor danno nel giudizio sulla somiglianza del male presente coll' antecedente, e sull'uso di un rimedio stato ordinato sotto altre circostanze ed in un altro tempo; una nuova visita del proprio medico non deve essere considerata come soverchia. Non è altronde molto difficile che il medico stesso ordini sul principio la ripetizione di un medesimo medicamento nei casi di un male periodico; ma è sempre necessario che ciascun medicinale, che si ordina nella spezieria, debba essere spedito solo in forza di un ordine espresso dal medico, affinchè non sia ad arbitrio dello speciale il ripetere al malato i medicinali tante volte che egli lo desidera; ed affinchè non sia lasciato in potere dello speciale il trattare a suo talento le malattie, di cui egli non ha cognizione alcuna.

Dopo tutte queste obiezioni, in parte ridicole, ed in parte degne di compassione degli speciali milanesi contro il nuovo piano degli speciali, fanno essi ad un altro lato di questo un nuovo ancora più forte assalto.

« Se si considera, dicono essi, nella sua parte preventiva ed esecutiva, vi regna un eccesso

di leggi punitive, una quantità tale di esami, che finalmente l'arte farmaceutica deve diventare pericolosa ed odiosa tanto alla gioventù timida, quanto a que' medesimi che già da molti anni vi si sono dedicati ».

Il Direttorio si fa contro a questa obbiezione colla risposta ch'egli ha dato agli speciali di Mantova (V. l'art. II , § IV).

Certamente la professione dello speciale diventa sotto il piano farmaceutico difficile, e, come si è detto, pericolosa; ma come si può esigere che la legge, in vista di una professione, che dispone a suo piacimento della vita degli uomini, non abbia ad avere cura di questa, e non debba attribuire colpa allo speciale, allorchè egli dimenticando i suoi doveri calpesta il pubblico bene della salute? È per questi speciali odiosa cosa che una legge punisca i suoi trasgressori, in proporzione della loro colpa; ma non meno odiosa (senza paragone) è al ladro la legge, la quale punisce il latrocinio, senza che l'odiosità possa togliere solo alcuna cosa all'autorità ed alla necessità della legge punitiva.

In prova poi che la nuova organizzazione non respingerà in verun conto la gioventù, può servire, che il numero di quelli che giornalmente si dedicano all'arte farmaceutica, è certamente non minore di quello di un tempo, e che questi candidati pongono in azione il mezzo il più certo, onde dissipare ogni timore, studiandosi di acquistare tutte le cognizioni necessarie alla loro professione: un mezzo a cui dovrebbero appigliarsi anche i contumaci

speziali onde consolarsi del rigore della nuova legge, imperocchè questa perseguita solo l'ignoranza, la presunzione che da questa risulta, l'avarizia, ed il disordine nella preparazione e nella somministrazione de' medicinali.

Ora gli speziali si pongono all'apologia del loro abolito collegio, e dicono « che nel tempo in cui quest'ultimo portava l'immediata sorveglianza sulla facoltà degli speziali, questa professione ha fiorito da secoli, fu annoverata fra le arti liberali, e considerata come partecipe e compagna della medicina, e non fu mai sottoposta alla di lei immediata censura ».

Il Direttorio medico ha già provato quanto mal fondato sia il discorso magnificante di quegli speziali in riguardo alla loro antica molto meschina organizzazione; e questo magistrato potrebbe rallegrarsi « che la professione degli speziali non è stata mai sottoposta all'immediata ispezione della facoltà medica »; perchè sarebbe certamente facil cosa il provare che i medici antichi facevano eseguire dai loro servi tutti i loro rimedj, la cui preparazione non esigesse la loro propria manualità, e che questi più tardi divennero i mercatanti de' medicinali, ma però sotto l'immediata sorveglianza de' medici, che non si servivano mai dei rimedj stati composti dai loro servi senza la persuasione della loro buona qualità. A fronte di tutto ciò ha sempre considerato il Direttorio, che ha abbandonato di buon grado tutte le inutili contese sul rango delle scienze a coloro che hanno tempo di occuparsi di sì fatte sciocchezze, l'arte chi-

mico-farmaceutica come una parte della medicina, ed approva molto che essa goda di tutta la stima che merita pei vantaggi che produce all'umanità. Da ciò non ne deriva però l'indipendenza degli speciali dal Direttorio medico, al quale sono soggetti pure coloro che esercitano la medicina e la chirurgia, affinchè sia eseguito sotto la sua ispezione tutto ciò che prescrive una giudiziosa polizia medica. Questo Direttorio ha perciò stabilito, col mezzo delle sue delegazioni, come sufficienti per l'interesse dell'arte farmaceutica, e per l'esatto giudizio degli oggetti farmaceutici, nel suo piano (*Piano direttoriale medico-chirurgico*) otto speciali nelle otto province patrie, in qualità di assessori chimico-farmaceutici, ed unitamente a questi un nono nella persona del professore di chimica in Pavia, destinato ad essere in impiego presso il Direttorio. Questo corpo di nove chimici distinti significa ben di più, che il pieno collegio degli speciali in Milano, in cui anche dieci anni prima si trovavano forse pochissimi che fossero in istato di potersi gloriare di possedere i principj chimico-farmaceutici.

* Unitamente alle visite generali delle spezierie da eseguirsi ogni cinque anni dal Direttorio, ed a quelle delle delegazioni da farsi annualmente in tempi impreveduti, tanto ordinarie quanto straordinarie, è permesso anche ad ogni fisico di campagna, ed a sua volontà, il visitare le sue spezierie. Sembrano soverchie le visite annue delle delegazioni; e sarebbe sufficiente l'eseguire ogni tre anni una tale vi-

sita : ammesso che questa potesse essere eseguita anche nell'intervallo, allorchè vi fosse il ragionevole sospetto di un disordine accaduto ».

Il R. Direttorio risponde all'obbiezione, in parte come han preveduto questi speciali « cioè che una sì fatta disposizione è sembrata necessaria, per obbligare gli speciali a cambiare ogni anno le loro erbe, e persuadersi annualmente dell'esecuzione di questa legge ». I menzionati speciali per prevenire una tale risposta del Direttorio si appoggiano alla prova esposta nella loro rimostranza, che un sì fatto cambiamento dell'erbe non può aver luogo, in parte perchè è ineseguibile, in parte costoso, in parte soverchio ec. Quanto sia mal fondata una sì fatta proposizione è già stato dimostrato dal Direttorio. Oltre ciò non hanno i ricalcitranti speciali veduto tutte le cause, in forza delle quali il Direttorio ha ordinato la visita annua delle loro officine. Non è cioè solo pel cambiamento annuo dell'erbe indigene, ma anche per assicurarsi del desiderato buon ordine nella facoltà degli speciali, che si sono trovate necessarie le visite annue delle loro officine.

Non vi ha ora più alcun paese bene organizzato, nel quale non siano state introdotte queste visite annue delle spezierie, e già ha avuto il Direttorio la triste sperienza da questi paesi, che quantunque egli v'abbia visitato molte spezierie, pure una gran parte di esse, solo un anno dopo furono ritrovate dalle diverse delegazioni in uno stato molto vizioso. Si domanda ora se possa una spezieria essere trascurata in un anno dal suo proprietario

senza che se ne abbia a temere danno pel pubblico? Non potendo negare quegli speciali una tale antecedenza fondata sull'esperienza, come possono essi porre in dubbio la necessità di una visita annua delle loro officine?

« Le visite straordinarie delle spezierie, senza il caso di una determinata necessità, producono ai proprietarj delle medesime un rimarcabilissimo danno ».

Gli speciali ricorrenti desidererebbero solo le visite ordinarie delle loro officine; probabilmente perchè queste visite sono sempre prevedute, e perchè ciascuno speciale può in tempo prendere tutte le misure suggerite dal timore, cioè molti proprietarj si impresteranno in antecedenza ed a vicenda in tai casi i medicinali, che mandati da spezieria a spezieria si presenteranno sempre nuovamente all'esame, oppure si provvederanno frattanto gli speciali in tutta fretta de' medicinali che loro mancassero. Non vorrebbero certamente gli speciali svelare sì fatto motivo, e ricorrono quindi ad un altro sofisma. « Ogni visita straordinaria delle spezierie; dicono essi, pone un fondato sospetto contro coloro ai quali è dessa fatta ». — Una tale proposizione è però mal fondata. Essendo le visite straordinarie delle spezierie comandate generalmente, non può il pubblico dedurre da esse una conseguenza che sia di danno agli speciali. Allorchè i visitatori dichiarano in iscritto, come si pratica dopo i loro esami straordinarj, che essi non hanno trovato nella spezieria visitata alcun disordine, alcuna mancanza; il proprietario se ne ritrova

sufficientemente giustificato, ed il suo credito si deve aumentare in forza di questa prova da esso sostenuta. È pertanto superfluo lo schiamazzo che menano questi speciali contro le visite straordinarie; e fuvvi sotto di esse un' altra cagione, che i medesimi non seppero indovinare.

Essendo concesse queste visite straordinarie al fisico nelle officine del suo distretto, senza però che i loro proprietarj possano essere posti in ispese, è cosa molto naturale un tale diritto, dovendo un sì fatto medico affidare la sua buona riputazione ed il ben essere degli abitanti del suo distretto alla probità del suo speciale. Non deve essere egli permesso al chirurgo, che deve operare coi suoi strumenti, il persuadersi se questi strumenti abbiano le qualità che si esigono per una tale faccenda? Il medico deve mantenere cogli strumenti medici la vita de'suoi concittadini, e gli si vorrebbe proibire di esaminare, se colui che vende sì fatti strumenti pel pubblico non intruda forse altri nei medesimi, oppure venda medicinali di forza dubbia? . . . « È dunque la lealtà degli speciali una cosa molto equivoca, si dice, da che devono essi bisognare delle visite di tanti sindicatori, quanti sono i medici in una provincia ».

Il Direttorio medico non decide su questo punto, benchè non gli manchino esempi che gli impongano tutta la circospezione in questa cosa; ma questo magistrato ha dato occasione ad una legge che può acquetare il pubblico sull'onestà de'suoi speciali; e questi non dovrebbero lagnarsi di questa precauzione.

Non tutti i medici però, ma solo i fisici della campagna sono autorizzati a questi esami. I restanti medici possono affidarsi alla sorveglianza; e nelle città, nelle quali esistono le Delegazioni, sono queste responsabili del buon ordine delle spezierie; come pure debbono essere desse garanti in faccia del Direttorio, che nessuno speciale nè nelle città, nè alla campagna sia molestato ad arbitrio del fisico del paese, allorchè non vi sia un rilevante sospetto di qualche mancanza commessa. Ponendo quindi gli speciali di Milano nelle loro rimostranze in grave sospetto la giustizia del Direttorio, si permettono essi impudentemente una impertinenza. Le di lui operazioni sono pubbliche e leali. Questo magistrato domanda da ciascuno dei suoi dipendenti di presentare prove di parzialità, oppure di corruzione. Il protocollo che è tenuto dalla direzione, contiene sempre fatti e motivi sui quali si appoggia il giudizio di questo magistrato, e su di tutto è data notizia a questo R. Governo. Vane sono dunque le esclamazioni dell' autore di quella rimostranza sul dolente stato degli speciali, a motivo del nuovo regolamento farmaceutico. Non parole ampollose e stravolgimenti che sotto gli occhi degli uomini giudiziosi sono dissipati dal fiato della verità a guisa del fumo, ma bensì fatti e motivi persuadenti si esigono in sì fatte rappresentanze.

« I mormoranti speciali si lusingano che il Direttorio nelle sue visite farmaceutiche si limiterà alla semplice visita delle officine principali, e che non estenderà la medesima nello

stesso tempo alle *officine secondarie* ed ai magazzini. Questi esami, dicono essi, acquisterebbero l'apparenza di una insolente curiosità allorchè non fossero accompagnati da molto rilevoli indizj di un ingannevole occultamento ».

Di quale gelosia non sono mai suscettibili questi speciali! Secondo il loro sospetto potrebbe il piano farmaceutico diventare pericoloso al loro più nascosto santuario. Nulla però potrebbe rendere ragionevole il loro timore. Probabilmente il pericolo fuvi molto maggiore al tempo in cui i poveri speciali della campagna dovevano preparare al scioltosi collegio degli speciali un sontuoso pranzo. Il Direttorio non rinnoverà mai un sì fatto scandalo. I suoi delegati risparmieranno agli speciali ogni inconsiderata curiosità, e si restringeranno alle semplici mancanze od errori, ove sono conservate le sostanze medicinali. Questi speciali permetteranno però che le loro cantine siano visitate, affinchè si possa esaminare le loro provvisioni di acque distillate; che sia osservato il magazzino delle mercanzie, onde avere cognizione della loro quantità e delle qualità; che si vada sul loro soffitto onde vedervi le erbe ed i fiori, come pure la costituzione del luogo, cioè se esso sia netto ed asciutto bastevolmente, oppure se ivi non regni il comune disordine e sucidezza; che finalmente possano essere esaminati colla maggiore esattezza il laboratorio, i vasi e gli strumenti. Ogni altra parte della loro abitazione deve essere scrupolosamente risparmiata.

« Il piano farmaceutico permette che nel

caso in cui i visitatori abbiano scoperto un disordine, possano, allorchè ve ne sia necessità, ordinare all'istante tutti i provvedimenti necessari. In che consistono poi questi disordini? Quai provvedimenti devono essere dati? Quai sono i casi dei provvedimenti qui indicati? »

Da che gli speciali qui espongono lo spirito della legge, hanno veduto anche i motivi: ma aggiungono essi « essendo lo spirito della legge così ristretto, perchè dovrebbe la lettera essere così estesa? » La risposta su di ciò non bisogna di una lunga riflessione: anche i visitatori hanno le loro istruzioni: essi conoscono i limiti dei loro diritti, e se li oltrepassano debbono darne conto al Direttorio.

Ora gli speciali se la prendono contro il Direttorio stesso. « Nelle visite che eseguisce il Direttorio stesso non devono gli speciali, secondo gli ordini emanati, avere il diritto ad alcuna appellazione. Devono forse le decisioni di un individuo di questo magistrato essere nel ristretto tempo di una visita generale delle spezierie così ben ponderate, ed avere tanto valore quanto quelle che si possono prendere dopo una lunga riflessione da tutta l'assemblea del Direttorio? »

A ciò serve di risposta, che il Direttorio, per quanto riguarda la parte farmaceutica, consiste della sola persona del R. direttore e di quella dell'assessore chimico, e sarà presupposto, che essi nell'esame delle spezierie abbiano trovato fra i medicinali semplici o composti degli oggetti alterati, falsificati, oppure guasti. Il R. Collegio medico non forma

alcuna parte del Direttorio, quantunque ambidue in riguardo alle cose che sono suscettibili di una dilazione operino in comunione. Si deve supporre che il direttore ed il suo chimico sperimentato, facendo la visita pubblica delle spezierie siano forniti di cognizioni chimiche, e che sarà su di esse pronunziato un giudizio fondato e giusto. Questi impiegati sono gli stessi che costituiscono anche in Pavia il Direttorio medico-chimico. Si dovrebbe dunque portare appellazione dal Direttorio al Direttorio? Eseguirà forse un talé nelle sue visite minore esattezza ed imparzialità? Il Direttorio, accompagnato dal suo cancelliere (un uomo addottrinato nella giurisprudenza, che fa le funzioni di segretario), in presenza del medico del paese e di una persona del magistrato, dà alle sue operazioni quella legalità, che può esigere la giustizia; e quando lo speciale punito può col tempo provare che il Direttorio si è permesso un arbitrio, ha egli il diritto di appellarsi non al Direttorio, ma bensì all' I. R. Governo.

La serie riguarda ora il § 27 dell' art. III (non, come scrivono gli speciali ricorrenti, del I.º)
« Le lagnanze, dicesi, che si fanno contro gli speciali per la trasgressione della tassa, sono dirette alle delegazioni, ed è ordinato in conseguenza da queste il pagamento della multa prescritta, ed allorchè poi sia riconosciuta dal Direttorio l'innocenza dello speciale, non ha egli allora alcun'altra soddisfazione per l'avvenuto, che di riavere quanto ha pagato per pena. In tal modo si declina dal comune

ordine di processura , nel mentre l'esecuzione precede l'esito della causa : i principj della giustizia sono trascurati , mentre si colpisce con una pena non meritata l'innocenza , e la buona riputazione dell'accusato non è considerata per nulla , imperocchè l'accusatore è fatto esente dal dare qualsivoglia soddisfazione per l'ingiuria fatta ».

Onde confutare l'esposta lagnanza che con molta apparenza di giustizia vien fatta contro il piano farmaceutico , bisogna qui leggere il § 27 dell' art. III incolpatosi. « Non deve essere permesso , dice il § agli speciali , l'esigere per qualsivoglia loro medicina maggior prezzo di quello che è stabilito dalla tassa degli speciali , e la trasgressione sarà punita per la prima volta colla multa di 6 scudi , la seconda con quella di 10. Devono essere esclusi da questa pena coloro , la di cui mancanza deriva da un errore di conteggio : e quando uno speciale può provare di essere innocente , deve essergli allora permesso di ricorrere al Direttorio. Se sarà da questo riconosciuta l'innocenza dello speciale , deve essere egli tosto assolto , e deve essergli restituito il danaro che ha pagato. Se all'opposto è confermata la prima decisione , e lo speciale è riconosciuto colpevole , deve allora pagare tre scudi di più al Direttorio , al quale egli senza titolo si è appellato ».

Secondo l'esposizione di questo passo premette il Direttorio , che uno speciale abbia per un medicamento , per cui la tassa ha stabilito tre lire , chiesto nel suo conto al malato 15 lire , e che questi si rivolga alla sua prima istanza , cioè

al delegato della sua provincia. Se il delegato trova la domanda eccedente, e si è persuaso, che essa non dipende da un errore d' conteggio, decide egli secondo il riferito paragrafo del regolamento degli speciali, che lo speciale accusato e convinto deve subire la pena stabilita dalla legge alla sua trasgressione. In questo caso non vi ha alcun' ombra di oppressione, e nell' egual maniera si procede in questo Stato da tutti i tribunali. Se lo speciale condannato vuole, si appella, prima di pagare la sua multa, al Direttorio, e domanda da lui giustizia! Supposto che questo tribunale riconosca il ricorrente speciale per innocente, è allora dichiarato nullo il giudizio del delegato, ed è indennizzato l' incolpato tanto della multa quanto delle spese. Dovrebbe forse il primo giudice, perchè si è ingannato in un tale giudizio, dare allo speciale assolto una soddisfazione maggiore di quella che il suo giudizio è stato rigettato e dichiarato nullo? Questo sarebbe un rigore straordinario e sconveniente verso di un foro, il quale non si è ingannato nel suo giudizio per malizia. E in che consistono poi le spese che potrebbe incontrare lo speciale che ricorre al Direttorio, al quale egli non paga alcuna tassa? Solo poche linee, in cui sia esposto il fatto, ed il conto tassato dal delegato quale prima istanza, ed il Direttorio dopo il dovuto esame, deciderà sul giudizio pronunziatosi. Non è qui il caso di un accusatore che avesse convenuto lo speciale per un oggetto diverso di quello del soverchio prezzo delle sue medicine. Se il Di-

rettorio giudica che il medicinale non è posto al di là del dovere, lo speciale è assolto, e la lagnanza di colui che si crede sopraccaricato, è rigettata. Presso qual foro è chiesta una soddisfazione per un'offesa avuta, che ha semplicemente la sua origine dall'essersi opinato che si abbia chiesto un prezzo esorbitante per una mercatanzia? Sarà certamente abbastanza che quegli che ha mosso lagnanza sia tenuto a pagare lo speciale, allorchè il conto di questi sia dichiarato giusto, e che egli non soffra alcun danno nella sua riputazione in faccia al pubblico. Nel caso dovessero aver luogo spese per tal motivo, dovrebbero queste essere pagate da colui che ha mosso senza ragione la lite. Posto poi che lo speciale convenuto sia riconosciuto colpevole, chi non vede che egli ha meritato la doppia pena, da che ha prolungato ingiustamente la lite, ed ha aumentato senza titolo gli affari del Direttorio?

Ora replicano gli speciali di Milano le loro lagnanze per le molte pene stabilite dal piano farmaceutico; e mentre si tengono essi al proverbio del Profeta, « che anche il giusto pecca sette volte al giorno », credono che le pene siano state inventate, come essi intendono di esprimersi, onde impinguare la borsa de' visitatori. Ora domanda solennemente su di ciò il Direttorio a tutti gli speciali di questo paese, se durante il biennale esercizio della sua carica si possa riferire un solo fatto che provi anche solo da lungi sì impudente asserzione; ma egli è evidente che i rimproveri di que-

sto genere offenderebbero di più il R. Governo che avesse permesso un sì fatto abuso ad un magistrato da lui dipendente, che il Direttorio stesso; e che quegli speciali si fossero permesso di insultare un tale magistrato senza averne avuto occasione alcuna, ciò dovrebbe essere attribuito solo alla totale mancanza della prima educazione.

Sembra ingiusta agli speciali milanesi la disposizione dell' articolo IV, § 8, in forza della quale, allorchè si ritrovino in una spezieria medicine falsificate, alterate, oppure guaste, è ordinato che le medesime siano in presenza del pubblico bruciate, oppure annichilate avanti la porta della spezieria. Qui entrano gli speciali in una spiegazione fra i rimedj falsificati e fra quelli semplicemente alterati o guasti. « La corruzione di un rimedio, dicono essi, può ascriversi o ad una negligenza, oppure ad un semplice accidente; mentre all' opposto la falsificazione loro suppone un evidente inganno. Il riferito regolamento, proseguono essi, confonde dunque la legge, e mescola insieme l' accidente, la trascuranza e l' inganno, e così colpisce colla stessa pena i lievi errori e le gravi colpe ».

Questo rimprovero è di gran peso, e grande sarebbe l' errore del nuovo regolamento degli speciali allorchè desso fosse fondato. Si osservi pertanto come esso si è espresso su tale circostanza: « Tosto che, dice il medesimo, è dimostrato evidentemente che uno speciale ha conservato e ritenuto nella sua spezieria medicinali, siano semplici, oppure composti, quantunque i

medesimi siano alterati, guasti o falsificati, non deve essere permessa, in tale stato di cose, alcuna appellazione, ma il rimedio falsificato, o guasto, deve essere bruciato od annichilato avanti la porta della spezieria in presenza di tutto il pubblico che fu con tali sostanze mal servito, oppure anche danneggiato ».

Da ciò risulta chiaro, che è posto per condizione nel riferito paragrafo, in primo luogo che lo speciale abbia ritenuto e conservato nella sua spezieria medicine cattive; in secondo luogo che egli abbia, sapendolo, mal servito con un tale rimedio il pubblico, oppure anche danneggiato. In questo modo cade la distinzione fattasi dagli speciali; poichè essendosi i rimedj riconosciuti guasti od alterati, e nondimeno venduti ai malati, vale lo stesso come fossero falsificati, e sta per principio che nella vendita degli uni come pure degli altri vi ha inganno. La giustizia di questo paragrafo è così evidente, che solo una cattiva intenzione può non riconoscerla; imperocchè la legge dice ivi: « Allorchè la cosa fosse dubbia, e lo speciale volesse reclamare, devono allora i visitatori. (nel caso il Direttorio stesso non avesse visitato la spezieria) porre sotto sigillo la provvisione dei medicinali guasti o falsificati, dopo avere fatto separazione di una porzione de' medesimi ». Questi devono essere tosto divisi in due parti, e posti in pacchi speciali. Una parte che dal delegato sarà stata munita del suo sigillo, deve essere lasciata, affinchè si conservi dallo speciale; l'altra verrà sigillata da questo

stesso; e presentata al Direttorio. Se è confermato da questo magistrato il primo giudizio, allora lo speciale colpevole, unitamente alla pena ordinaria, deve pagare tre scudi di più, a motivo dell' esame ripetutamente cagionatosi; se all' opposto lo speciale è assolto da tale accusa, deve essere dichiarato innocente e fatto esente dal pagare la multa, come pure dal pagare le spese. « Può accadere che una medicina si guasti nella spezieria in breve tempo senza gran colpa del suo proprietario: ma quando questa è stata prescritta per un malato, non deve uno speciale onesto farne uso, ed il malvagio, che ponendo in non cale il regolamento degli speciali, ed a danno della vita de' suoi concittadini ha venduto un tale rimedio alterato, guasto, a fronte che egli ben lo sapesse, è un ingannatore che ha meritato tutto il rigore della riferita legge.

I ricorrenti speciali si rivolgono ora contro la tassa ordinata dal piano farmaceutico per le visite delle spezierie, come pure contro le persone stabilite per queste, cioè visitatori e periti. « Noi eravamo, dicono essi, fino ad ora esenti di tali tasse, e quando queste dovessero essere imposte semplicemente per indennizzare i visitatori pei loro incomodi, sarebbe però da rigettarsi la disposizione del piano, secondo il quale gli speciali della città dovrebbero pagare la quarta parte di più di quella a cui sono stretti gli speciali della campagna ».

Il Direttorio medico risponde a questo rim-

provero, come esso ha già risposto nella stessa circostanza agli speciali di Mantova. « Non è l'autore del piano farmaceutico che ha proposto questa tassa; ma il R. Governo, a fronte della proposizione del Direttorio, che le visite delle spezierie dovessero eseguirsi gratuitamente, ha con suo decreto, in data 27 settembre, ordinato che ogni speciale debba per la visita della sua spezieria pagare 20 lire. Per ordine del medesimo Governo fu la menzionata somma per la tassa degli speciali della città aumentata di 4 lire, mentre gli speciali di campagna non devono pagare che 18 lire ». È vero, come dicono gli speciali di Milano, che le visite delle spezierie nella città si fanno con minore incomodo e con minori spese di quelle alla campagna, ma è parimente vero che il guadagno degli speciali della città è molto più rimarcabile di quello degli speciali di campagna, e senza l'indennizzazione col mezzo di quelle, le visite delle spezierie di campagna producono troppo poco, perchè le officine sono molto distanti l'una dall'altra, importano molte e soverchie spese per trasporti, pel necessario consumo, ecc., e quindi non possono essere desse sostenute dai visitatori per la piccola somma di 18 lire. Dichiarò però il Direttorio, come ha già fatto un'altra volta sulle rappresentanze degli speciali di Mantova, che egli troverà compiuti i suoi voti allorchè l'I. R. Governo avrà stabilito un fondo pel quale possano essere eseguite gratuitamente le visite delle spezierie; e questo Magistrato invita gli speciali ricorrenti

a proporre un mezzo a tale intento; imperocchè non è vero che i visitatori traggano un sicuro stipendio dalle funzioni che eseguiscano; ed il Direttorio si offre ad abbandonare senza eccezione la cassa delle multe ai medesimi menzionati speciali, che essi asseriscono essere molto ricca, allorchè si impegnino di assumersi a loro carico le spese che bisogna sostenere per le annue visite delle spezierie, solo nella provincia milanese.

Per ciò che riguarda le persone destinate per le visite, credono gli speciali di Milano, che i periti, tanto quelli del Direttorio quanto altri, debbano essere non permanenti, ma scelti a vicenda, perchè lo speciale, il quale è stabilito come visitatore permanente, si può procurare ed esigere con una specie di monopolio, che tutti gli speciali della campagna provvedano alla sua spezieria gli oggetti chimici, avendo così essi la certezza che lo speciale visitatore non avrà mai nulla ad eccepire su tai medicinali.

Per ciò che riguarda poi il visitatore chimico del R. Direttorio e quello della Delegazione di Mantova, è quella supposizione senza fondamento, dacchè essi essendo impiegati in Mantova ed in Pavia in qualità di professori di chimica, non tengono traffico nè di oggetti chimici, nè di farmaceutici. Per ciò poi che si riferisce agli assessori farmaceutici delle delegazioni, potrebbe certamente l'osservazione de' menzionati speciali acquistare qualche probabilità se il piano farmaceutico non avesse ordinato che unitamente al delegato che assiste alla vi-

sita delle officine, non fossero chiamati pure per tale affare due de' più vecchi speciali della città nella quale sono esaminate le officine; e non avesse questo stesso piano determinato che gli speciali che non sono contenti del giudizio del farmacista visitatore possano dirigersi al Direttorio, e trasmettere le medicine, la di cui bontà è in contestazione, a questo magistrato sigillate col loro proprio sigillo, onde sentire il di lui decisivo giudizio. Siffatte disposizioni terranno un freno al visitatore nelle provincie; e non si ha da temere che sotto la sorveglianza del delegato e del Direttorio un tal visitatore possa permettersi di abusare della sua autorità, dichiarando da rigettarsi una medicina che è di buona qualità. Nel caso ciò accadesse, il Direttorio non trascurerebbe un istante dal proporre al R. Governo perchè un tale professore farmaceutico fosse licenziato e cambiato. È poi il Direttorio dell'opinione che non debba consigliarsi il cambiamento anno de' visitatori; perchè questi col mezzo dell'esercizio e colle frequentemente ripetute visite delle spezierie nella loro provincia, sono più prossimamente informati delle mancanze che ivi regnano, ed in tal modo possono corrispondere meglio alle viste del Direttorio per ristabilire e rettificare il buon ordine delle spezierie di tutte le provincie.

Si lagnano inoltre gli speciali milanesi che il piano farmaceutico, non contento di avere tolto al collegio medico l'onore di prendere parte nella direzione della facoltà degli speciali, au-

menti le spese degli speciali, e diminuisca il loro guadagno. Laonde essi intendono qualche cosa sotto l'imminente nuova tassa delle medicine; e pregano l'I. R. Governo affinchè a suo tempo e prima della determinazione del prezzo che si deve attendere dalla tassa, sia presa in considerazione anche la loro opinione.

Il Direttorio medico ha già rammentate nella sua risposta agli speciali di Mantova le riferite difficoltà; per lo che il medesimo, prima che un tale lavoro sia terminato, ha divisato che ciascuna delle sue delegazioni abbia a comunicare su di ciò il suo giudizio, chiamando anche a parere alcuni uomini sperimentati della propria provincia. La stessa regola terrà il Direttorio in riguardo alla provincia di Milano, benchè esso non sia intenzionato a considerare il parere di tutti gli speciali della città e della provincia di Milano, perchè i medesimi sono accostumati da molto tempo ad una tassa di medicinali smodata, e se da essi solo dipendesse non s'appiglierebbero mai a stabilire una tariffa giusta ed al pubblico sommamente necessaria.

Il nuovo regolamento degli speciali stabilisce fermamente, in riguardo alle nuove officine da erigersi, che il Direttorio, quando il bisogno del pubblico lo esiga, penserà a fare che si eriga una nuova spezieria anche ove se ne trova già una. Gli speciali milanesi chiamano una tale disposizione ragionevole; dubitano però della giustizia del Direttorio nell'interpretazione del senso di un tal ordine, e desidererebbero, come uomini pieni d'amore, che una tal concessione

si estendesse semplicemente alle spezierie di campagna; ed in tal maniera cercano essi di dissipare il timore, che per un'inconsiderata e carpita condiscendenza dovesse essere aumentato a loro danno anche il numero delle spezierie della città.

Il Direttorio non può riguardare che con disprezzo ogni dubbio sul suo amore per la giustizia, non avendo egli mai dato motivo ad una tale diffidenza. In vece di aumentare egli il numero delle spezierie della città, che senza ciò sono cresciute come le malerbe: si assicura questo magistrato che con una giudiziosa tassa de' medicinali e colla sua sorveglianza per l'esatta esecuzione delle leggi prescritte molti degli attuali speziali che hanno fondato la loro esistenza su di una smisurata contribuzione pagata finora dal pubblico per le loro mercatanzie, si determineranno a chiudere da se stessi le loro spezierie. Almeno il Direttorio è molto lontano dall'intenzione di voler aumentare le spezierie nella città capitale, se pure non esige la quasi ineguale distribuzione delle officine in Milano un altro espediente in cui il bene generale servirà di meta.

Per quello che riguarda la campagna, non devono gli speziali di Milano punto curarsi di ciò che può essere ivi necessario; ed in quanto a ciò che potrà ivi accadere, è il Direttorio che deve esserne sempre il responsabile in faccia al R. Governo.

Questi stessi speziali trovano pure strano il diritto che in certe circostanze deve essere dato ai medici ed ai chirurghi di vendere me-

dicinali, benchè confessino che da ciò non ne può derivare a loro un notevole danno. In questa occasione espongono i ricorrenti-solo principj generali contro la vendita delle medicine per parte de' medici, argomenti ai quali gli scrittori di una buona polizia medica hanno già da molto tempo risposto. Da che poi una tale concessione non si riferisce mai ai paesi od alle vicinanze nelle quali si trovino officine, quegli speciali imitano semplicemente il cane della favola, che si affannava sulla semplice ombra di un osso, che egli non credeva essere il suo. Preferirebbero questi speciali che i poveri abitanti delle alpi, ove nessuno speciale può ottenere la sua sussistenza, fossero affatto privi nelle loro malattie di soccorso, piuttosto che un medico od un chirurgo conservasse, secondo le viste del Direttorio, que' pochi medicinali che potessero bisognare a quegli infelici abitatori, benchè sia certo che i medici sparsi nelle alpi prendano la maggior parte de' loro rimedj composti dalle nostre spezierie, e che i medesimi non siano meno degli speciali soggetti alle visite delle spezierie.

Il nuovo regolamento de' farmacisti, dicono quegli speciali, proibisce ogni unione in parentela coi medici, come se i medesimi in cui le leggi non possono presupporre alcuna vista di interesse, si dassettero a disposizione loro, allorchè fossero insieme legati coi vincoli della parentela. Questi speciali manifestano quindi evidentemente il loro desiderio, che una tal legge si estenda solo ai medici ed agli speciali della campagna, non però a quelli della capitale.

Si legga qui ciò che ha stabilito il piano farmaceutico: « Nessuno speciale deve in verun modo contrarre legame co' medici o cogli speciali, che possa somministrare alcuna seducente occasione, o sospetto di un' intelligenza non permessa; e quantunque non sia perciò proibito agli speciali di vivere sotto lo stesso tetto co' medici, benchè essi fossero i più prossimi parenti, il Direttorio rivolgerà però tutta la sua vigilanza su tali unioni ».

Non è dunque proibita dal nuovo regolamento degli speciali la parentela fra i medici e gli speciali, ma semplicemente un legame che possa dare occasione o sospetto ad una intelligenza non permessa. Che trovano gli speciali ricorrenti da obbiettare contro tal legge? E perchè dovrebbero gli speciali della città averne una eccezione, se dessa è giusta in riguardo agli speciali della campagna?

Gli speciali di Milano si lagnano contro il permesso dato ai mercatanti di droghe per la libera vendita delle sostanze rozze, quando queste non sianó di meno di una mezza libbra, oppure secondo il loro maggiore o minore valore pesino meno di un quarto di libbra.

« Per l' addietro, dicono essi, era concesso ai soli speciali, ed affatto proibito ai droghieri il vendere droghe medicinali: essi sperano quindi che quella concessione sarà annullata e sarà limitata ai mercatanti di droghe la vendita secondo i principj della loro professione, che è ben distinta da quella degli speciali. Si permetta loro, dicono essi, la semplice vendita degli oggetti che si esigono per

gli artisti, o che servono pel lusso, ovvero pei commestibili, e si conceda ai soli speciali lo spaccio di tutte le droghe semplici e delle medicinali; e questo non solo per una giusta circospezione, ma altresì affinchè gli speciali possano avere la miglior parte de' loro emolumenti ».

Il R. Direttorio ha dedicato a quest'articolo del piano farmaceutico tutta la sua attenzione prima che vi si facesse contro dai menzionati speciali una tale obbiezione, e nel suo rapporto in data 21 marzo del 1789 ha esposto il suo parere seguendo principj che limitarono in parte i privilegi stati accordati ai droghieri. Ma l' I. R. Governo ha col venerato suo decreto in data 20 aprile di quell' anno, n.º 1575, ordinato di mantenere le cose determinate nel nuovo piano farmaceutico, e quindi può il Direttorio appoggiarsi solo all' opinione ivi espressa.

Non è però cosa molto facile il separare secondo giusti principj l'interesse degli speciali da quello de' droghieri. Il Direttorio ha già pensato di combinare insieme nelle provincie ambedue queste professioni; ed una tale riunione porrà un termine a tutte le difficoltà; ma in Milano, ove quasi da tempo immemorabile si trova un corpo di mercatanti di droghe, non si potrebbe toglierlo senza rovinare il loro stato; ivi è difficile stabilire una legge la quale procuri un alleviamento da un lato senza produrre rovina ad un altro. È vero che la maggior parte degli speciali milanesi compra le sue droghe dai

mercantanti delle medesime, perchè mancano loro i mezzi di comprare in paese estero tali mercatanzie pel prezzo pel quale essi possono provvederle dai negozianti di droghe in grande. Del resto servono molti degli oggetti che sono in vendita presso i mercantanti di droghe, che sono per uso degli artisti di lusso, e sono venduti anche come commestibili, altresì come rimedj interni od esterni, secondo le viste mediche. Come si potrebbe quindi con esattezza determinare i limiti per cui non si potessero lagnare nè gli speziali nè i droghieri? È forse ingiusto che il Direttorio, da cui dipendono anche i droghieri per ciò che riguarda le sostanze medicinali che essi vendono, abbia nello stesso tempo avuto qualche riguardo pel sostentamento di questi, come pure per quello degli speziali? Quelle disposizioni pertanto e limitazioni che il Direttorio ha proposto nel riferito rapporto, basteranno; ed allorchè s'è fatte proposizioni ottengano il consenso dell' I. R. Governo, noi vedremo in breve scomparire le lagnanze degli speziali, da che esse son fondate su di uno smodato desiderio di guadagno.

Gli speziali milanesi desiderano che sia loro concesso di alienare le loro proprie officine ad una persona a ciò atta ed esaminata, ed in tale alienazione di calcolare l' *avviamento* che si ottiene una spezieria pel suo buon nome, e per un guadagno non dubbio. « Il nuovo regolamento de' farmacisti, dicono essi, ha creduto bene di ordinare che ogni spezieria diventata vacante per la morte del suo proprietario, abbia ad essere conservata pei di lui figli o

parenti; ma non fa alcun cenno del diritto, che ha naturalmente ogni speciale, di alienare ad un altro la sua officina ».

Il Direttorio medico non avrebbe alcun motivo di opporsi a questo desiderio degli speciali milanesi, nel caso non fosse grande il numero degli speciali superflui tanto alla città quanto alla campagna: eccesso il quale ha eccitato la vana gelosia di quegli speciali, a motivo della plenipotenza affidatasi al Direttorio ad acconsentire per l'erezione di una nuova officina. Colla nuova tariffa e coll'attuale regolamento degli speciali si aumenterà la difficoltà, con un sì gran numero di spezierie, di procurarsi il necessario sostentamento, e da ciò segue, che volendosi concedere agli speciali senza eccezione la cessione delle loro officine, verrebbero quest'ultime perpetuate, e non vi sarebbe più occasione a diminuirne il loro numero a vantaggio degli speciali. Quindi ne deriverebbe il bene generale in collisione col vantaggio di alcuni individui, ed il Direttorio medico ritiene che quando non vi siano in opposizione motivi importanti, che questo magistrato esaminerà sempre di più, onde lasciar progredire nella maniera antica di non concedere la cessione di un' officina al suo proprietario, quand'egli è giunto ad un' età molto avanzata; quando la di lui spezieria sia nel numero di quelle che, senza danno del pubblico, e col vantaggio degli altri speciali, dovessero essere in breve tempo soppresse. Da molti anni era in uso in Milano di esigere da un nuovo compratore di un'officina, essendo

ancora in vita il di lei primo proprietario, la somma di cento filippi per l'avviamento, la qual somma era destinata per indennizzare gli eredi di colui, la di cui spezieria dopo la morte del proprietario fosse abolita. Il Direttorio non sa ancora a quanto sia salita la somma per questi avviamenti, ed a quali mani sia stata la medesima affidata; ma l'aumento di tali capitali potrebbe essere impiegato per l'indennizzazione di quelle famiglie alle quali fosse proibita pel bene generale l'arbitraria vendita delle loro officine. Forse la via più breve sarebbe di permettere una tale alienazione, colla condizione però, che gli speziali stessi di Milano, che abitano in vicinanza di quelle spezierie riscattino ogni volta tali officine, onde abolirle affatto, allorchè il comodo del pubblico non ne avesse a soffrire. Nel caso poi i vicini speziali non volessero per nulla contribuire ad una tale soppressione; si troverebbe allora costretto il Direttorio, benchè fosse egli persuaso della superfluità di una tale spezieria, a vendere la medesima, onde non danneggiarne i veri eredi, ad uno speciale approvato.

In vista di tutte queste difficoltà, gli speziali milanesi pregano il Direttorio, che siano essi fatti esenti della tassa di commercio, perchè si trovano limitati al solo esercizio della loro arte, perchè essi non hanno più nè il permesso di vendere droghe nè il vantaggio che avevano coll'esame delle mercatanzie che si vendevano dai droghieri. Nel caso dovesse contro la loro aspettazione estendersi la menzionata tassa anche alla loro persona, pregano essi che que-

sta tassa sia distribuita in una maniera giusta, e sia estesa anche ai pli istituti, poichè essi unitamente alla gratuita somministrazione de' loro medicinali ai poveri smerciano pure le loro mercatanzie, al pari degli speciali, ai ricchi, con ispeciale loro vantaggio.

Il Direttorio medico non può in vero ingeirirsi in un oggetto che dipende semplicemente dalla grazia dell' I. R. Governo; ma egli deve però qui rimarcare che ogni nuovo peso imposto agli speciali, di qualunque genere esso sia, allorchè i medesimi si trovino costretti ad aumentare il prezzo delle loro medicine onde indennizzarsi, deve desso necessariamente rifluire sul pubblico. In passato gli speciali di Milano, poichè a più lunghi intervalli di tempo visitavano essi stessi a vicenda le loro officine, non avevano punto a pagare alcune visite annue; ora hanno essi al pari degli speciali delle altre città a sborsare annualmente 24 lire, certamente necessarie per l'esecuzione degli ordini superiori, le quali devono essere loro tanto più sensibili, perchè hanno anche a pagare la tassa pel commercio, e la dogana posta sui confini per l'introduzione delle mercatanzie. È fuori di dubbio che se gli speciali terranno ad un prezzo giusto le loro medicine, saranno costretti in tal maniera a rinunziare alle contribuzioni arbitrarie che sinora hanno essi estese su tutto il pubblico, e si vedranno spogliati affatto di un soverchio guadagno, al di cui aumento hanno dato sempre una nuova occasione. Il Direttorio medico sottopone tutte queste considerazioni alla

saviezza dell' I. R. Governo per quella graziosa considerazione, per cui ne possa derivare non solo agli speciali milanesi, ma anche a tutti gli altri dello Stato, un alleviamento alla loro sorte. Per ciò che riguarda gli speciali di Milano sembra giusto al Direttorio che anche que' pii istituti, che unitamente alla somministrazione gratuita delle loro medicine ai poveri, le danno pure anche ai ricchi, abbiano ad essere obbligati ad una contribuzione che sia in proporzione collo spaccio delle medesime. È vero che è concessa la libera vendita de' medicinali a questi pii istituti, affinchè possano essi essere posti in istato di meglio sostenere i malati poveri in Milano; ma il vantaggio che essi ottengono da questi privilegi è una troppo rimarcabile sottrazione per gli altri speciali, perchè non potendo essi somministrare i loro medicinali pel prezzo che possono vendere coloro che non hanno a sostenere i medesimi pesi, dovranno perdere a poco a poco i loro avventori, e con essi il loro giornaliero guadagno, senza che perciò stia in proporzione il vantaggio che ne deriva ai malati poveri con quella perdita.

Domandano questi speciali onde indennizzare la considerazione perduta del collegio degli speciali di Milano stato abolito, che siano almeno tolte quelle espressioni e denominazioni contenute nel piano farmaceutico, che sono destinate a deprimere l' arte dello speciale, e coloro che vi si dedicano.

Quali sono poi le espressioni e denominazioni che offendono l' onore degli speciali, che

non abbia potuto scoprire l'occhio del R. Governo, ed anche quello della Corte nell'approvazione del menzionato piano? Perchè non ispecificare l'oggetto di una tale lagnanza? L'indicazione di una sola offesa di questa specie avrebbe bastato per giustificare in faccia al pubblico quella lagnanza. Poteva avere il Direttorio per iscopo di avvilire l'arte dello speciale?... Egli, che ha progettato al R. Governo di istituire una spezieria normale ed una scuola pratica per l'istruzione farmaceutica in Pavia?... Egli che ha cercato di formare con de' semplici mercatanti di droghe, di cui finora ha consistito la maggior parte degli speciali, in uomini che siano degni del titolo di chimici farmacisti?... Egli che colla sua instancabile cura ha cercato di promuovere in questo paese l'arte dello speciale all'onorevole grado di una scienza?... E se questi speciali poi fossero sì intimamente persuasi del loro vero valore, e la loro coscienza non li ponesse in sospetto di essere compresi nel numero di coloro che colpisce il rimprovero, perchè vogliono appropriarsi alcune delle più forti espressioni che si riferiscono solo all'ignoranza ed all'avarizia di alcuni speciali in una sì estesa provincia?

Gli speciali milanesi chiudono la loro rimostranza con uno studiosamente smodato elogio del piano farmaceutico, che S. M. I. ha introdotto nella sua città capitale, e desiderano che appunto questo piano sia esteso alla Lombardia Austriaca. Il Direttorio, che non ha in vista che il bene generale, lascia che giudichino

quelli che hanno su di ciò le necessarie cognizioni, ed a cui spetta il decidere quale organizzazione meglio convenga pel perfezionamento della facoltà medica e della farmaceutica per questa provincia. L'autore del nuovo piano farmaceutico non può appoggiare se stesso alla confidenza, che il di lui impiego di più di venti anni negli oggetti della polizia medica, e la di lui multiplice esperienza potrebbe ispirargli; ma rammenta egli qui, che fra il piano direttoriale e l'attuale regolamento degli speciali, introdottosi da due anni in questo Stato, regna un esatto accordo, e sarebbe difficile l'abolire l'ultimo senza sconcertare il primo. Il Direttorio fa qui ancora l'osservazione, che il progetto fattosi dagli speciali milanesi è, secondo la sua opinione, solo uno scaltro ritrovato, col quale si sono essi lusingati di liberarsi dal giogo della subordinazione. Chi non ha a perdere nulla, spera tutto dal cambiamento delle cose, qualunque esso sia. Essendo costata la nuova organizzazione della facoltà degli speciali il tempo di vent'anni, ne scorrerando ancora altri venti pria di introdurre un altro sistema; ed in tanto tempo pensano quegli speciali che possiamo noi essere tranquilli. Se un giorno non solo sarà ordinato un nuovo regolamento, ma anche accuratamente eseguito, allora gli speciali ricorrenti s'appiglieranno a nuovi titoli per muovere lagnanze. Il Direttorio non dubita per un istante, che il nuovo progetto de' menzionati speciali non abbia altro scopo che quello di tenersi sì a lungo che loro sia possibile

in possesso degli antichi pregiudizj e dell'indisciplina a cui si sono accostumati. Qualunque sia la legge che possa essere qui stabilita onde porre freno all'avidità del guadagno degli speciali, sarà sempre molto indifferente al Direttorio, poichè egli si occuperà sempre dell'esatto adempimento del medesimo: ma certamente la organizzazione della facoltà farmaceutica tedesca che si potesse introdurre nella Lombardia austriaca sarebbe sommamente diversa.

Solo dodici speciali si trovano in Vienna, mentre questa capitale ha una popolazione tre volte maggiore di quella di Milano, in cui esistono non meno di cinquanta spezierie. Il prezzo delle medicine è in ambedue questi luoghi molto diverso; e le leggi, le quali bastano onde tenere in buon ordine le spezierie di Vienna, sarebbero di molto insufficienti onde avere il suo intento in riguardo alle spezierie milanesi; imperocchè queste sono accostumate da secoli a seguire nessun'altre regole che quelle che gli ispirano le loro insaziabili pretese onde arricchirsi, e per essere liberi da ogni legame. Il progetto degli speciali ricorrenti, che venga loro prescritto il piano farmaceutico di Vienna, sembra al Direttorio un *ritrovamento*, imperocchè risulta da una esatta domanda a tale intento fattasi, che non si ritrova in Vienna un tale piano; solo si sa che S. M., mossa da alcuni disordini introdottisi nella facoltà farmaceutica, ha disposto che uno speciale il quale pensi di stabilirsi in quella capitale potrà ottenere il permesso di aprirvi un'officina colla condizione di vendere le medicine per la metà, oppure per due terzi meno del prezzo fissato nella

tassa degli speciali di Vienna. In forza di una tale disposizione si sono stabiliti in questa capitale trentanove speciali, alla cui bottega fu posto l'avviso, che i loro medicinali si vendevano per la metà del prezzo ordinario. Da questo tempo si istituiscono le visite delle spezierie due volte all'anno, e la tassa per ciascuna di esse è fissata ad un sovrano. Da ciò risulta che gli speciali ricorrenti si sono sottoposti col loro ritrovamento a molto più dure condizioni, e quantunque il Direttorio medico preveda che coll' aumento degli speciali in Milano, molti di quelli ora esistenti caderebbero in rovina; non può però essere posto in dubbio, che il pubblico con una tale istituzione otterrebbe le sue bisognevoli medicine per un prezzo molto minore; supposto che il rigore dell' esame delle spezierie stia nell' esatta proporzione col pericolo che per indennizzarsi si vendano oggetti di una qualità inferiore, e che prima che si conceda l' aumento delle spezierie in Milano, sia migliorata l' antica tariffa di tali spezierie: imperocchè se si volesse che questa restasse sul piede antico, dovrebbe ancora il pubblico che ne pagasse solo la metà, sborsare in molte circostanze ancora al di là del vero valore pe' medicinali.

Quest' è ciò che il Direttorio ha l' onore di sottoporre all' I. R. Governo in esecuzione dei suoi venerati ordini; ed il medesimo è dell' opinione, che nessuna delle obbiezioni state fatte dagli speciali ricorrenti, sia rimasta senza una risposta soddisfacente.

Dalla cancelleria del R. Direttorio medico.

Pavia, il 27 giugno 1789.

GIOVANNI PIETRO FRANK.

III.

PIANO DEGLI STUDJ

PER LA FACOLTA' MEDICA DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

INTRODUZIONE.

L'alta scuola di Pavia aveva per l'influsso dei tempi perduto del suo antico splendore, allorchè sotto il glorioso governo di Maria Teresa riuscì all'immortale ministro milanese di Stato conte di Firmian di estrarla di nuovo dalla sua cenere. Sotto il governo di Giuseppe II dovette un lavoro, sì fortunatamente incominciato, guadagnare tanto più nella sua perfezione, da che la direzione del medesimo fu affidata da Vienna al principe di Kaunitz ed ai suoi giudiziosi assistenti i baroni di Spilmann e di Sperges, come pure a Lambertenghi, uomo intento al progresso delle scienze nella sua patria; in Milano però dopo la morte di Firmian fu addossato al dotto e primo ministro conte di Wilczeck, uomo pieno di attività, ed al secondo ministro cavaliere Pecci, nominato curatore dell'alta scuola di Pavia, finalmente all'instancabile e ben veggente sig. Bovara, referente per gli studj.

Si videro risplendere tosto nella facoltà medica, della quale io ho qui a tenere discorso, dopo che il grande Valcarenghi fu tolto dalla morte alla medesima, Borsieri e Moscati, e dopo che questi illustri uomini furono chiamati

a Milano, un Tissot, come pure i rinomati professori Ramponi, Scopoli, Rezia, Nessi e Carminati. La dimora di Tissot in Italia non durò per tre anni interi, che subito dopo fu chiamato uno degli uomini i più famosi, Antonio Scarpa, per l'anatomia e per la chirurgia pratica. Nel 1785 fui io destinato ad occupare su quell'università il posto di Tissot.

Non era sfuggita all'occhio acuto dell'imperadore l'osservazione, che essendo la facoltà medica in Pavia dopo il suo risorgimento fornita di professori i più rinomati, mancava l'istruzione su molti oggetti riguardanti la medicina e corrispondenti ai nostri tempi. Già Tissot ebbe dall'I. R. Governo l'incumbenza di formare un piano per gli studj medici; e qualche tempo dopo è stato esso pubblicato colle stampe, benchè non postosi in esecuzione (1). Lo stesso incarico fu a me dato dall'alta corte, tosto dopo il mio arrivo a Pavia (2). Io sentii come doveva l'onore di questa confidenza, ma conosceva ancora troppo poco il suolo pel quale doveva io costruire la mia fabbrica, perchè non avessi a cercare, conoscendo un sì importante affare, di schermirmi da sì grave fardello, e guadagnare, almeno tanto tempo quanto mi sembrava necessario per conoscere gli usi ed

(1) *Essai sur les moyens de perfectionner les études de médecine.* Bâle 1785.

(2) Ebbi io quest' incumbenza per parte dell' I. R. Governo in data 5 novembre 1785. Io era giunto a Pavia solo ai 18 di maggio del medesimo anno.

i costumi di un paese, in cui era io appena giunto. L'Italia, come il primo paese dell'Europa, ove le scienze fuggiasche dall'Oriente erano state con molto favore accolte, era da molti secoli accostumata a mandare dal suo seno lettori alle altre nazioni meno colte, e quindi come poteva vedere con buon occhio e riporre senza eccezione la sua confidenza in uno straniero mandato per l'eguale intento? Ebbe veramente già Tissot questa onorevole confidenza, benchè egli pure fosse uno straniero come lo sono io; ma se io non dovessi ritenermi col tempo indegno di un tale onore, era però molto scusabile il timore, che un professore straniero, che nello stesso tempo voleva presentarsi come riformatore presso ciascun popolo, ed ancora di più presso quello al quale erano molto debitrice le scienze, non dovesse fare una dispiacevole sensazione. Ma era deciso che io dovessi servire come strumento della nobile vista dell'Imperadore, e come non fosse a lui ignoto il breve termine della sua vita attiva, non voleva che fosse per alcun giorno dilazonato il bene, ed assicurato io della sua protezione, dovessi incominciare il gran lavoro del miglioramento degli studj.

Io aveva però visto tosto il principio, in forza del quale era stimolato seriamente dalla corte, pel miglioramento degli studj, ed aveva molto scoperto di ciò che poteva rinforzarlo. La lunga durata delle ferie della scuola, che principiava già dalla fine di giugno e finiva solo alla metà di novembre; le molte feste ed i giorni di riposo, che nel mezzo dell'anno sco-

lastico interrompevano i lavori de' professori, e necessariamente dovevano infievolire lo zelo e la diligenza degli studenti, opponevano ai professori un invincibile impedimento, non avendo essi al più che 130 lezioni per travagliare il campo loro affidato, benchè fruttifero, come lo Stato doveva desiderare (1). Pavia, avendo

(1) L'ordine governativo che mi fu comunicato ai 2 di giugno del 1786, come pure l'avviso che mi fu dato in data dell' 11 dello stesso mese, e finalmente lo scritto che io ebbi in data dell' 8 di dicembre del medesimo anno dal secondo ministro e curatore dell'università di Pavia, meritauo d'essere qui conservati, tanto più che questi tre documenti possono dare un sufficiente schiarimento su qualche avvenimento che ha segnato la mia dimora in Italia. — L'ordine governativo è il seguente:

« Doveudosi aumentare il numero delle lezioni sull'archiginnasio di Pavia, si è perciò deciso che questa università debba essere aperta ogni anno il 4 di novembre. Perchè poi durante la calda stagione l'aria malsana di quel paese non concede di estendere le menzionate lezioni al di là dell'ultimo giorno di giugno, devono essere continuate per questa le accostumate ferie.

« È sembrato a questo magistrato dopo matura riflessione, che sarebbe conveniente di aumentare il numero delle lezioni accademiche fino a 200. Prima però di decidere su questo punto, si compiacerà il R. professore Frank di esaminare il calendario della scuola, e di fare quindi le sue proposizioni corrispondenti all'importanza della cosa. Colla considerazione però che queste proposizioni possano produrre dei malcontenti in alcuni a cui ciò venisse a notizia; dovrà perciò il menzionato professore presentarle senza dilazione al R. Governo, e senza che la cosa faccia alcuno strepito ».

Questo malcontento si era già eccitato in molti prima che io ricevessi quest'ordine del Governo, e poteva io facilmente prevedere ciò che mi sarebbe avvenuto in appresso. La mia risposta al Governo consistette in ciò che segue:

« In conformità all'incumbenza avuta dal R. Governo in data 2 di giugno del corrente anno, n. 229, riguardante il desiderio, onde portare il numero delle lezioni annue sull'università di Pavia a dugento, di consultare il calendario ac-

una popolazione di 24,000 individui, era fornita di uno spedale rimarcabile; ma questo però era da molto tempo non organizzato in modo

cademico, e di esporre su di questo le mie osservazioni, ho l'onore di presentare il menzionato calendario della scuola tanto coi giorni di festa e di riposo in esso indicati, quanto colla possibilità di potere impiegare questi meglio per le lezioni, e di fare su di ciò le seguenti mie riflessioni.

« Contando dal primo di novembre fino all'ultimo di giugno, consiste l'anno scolastico di 242 giorni; se vi si detraggono i 34 giorni di domenica ed i 19 giorni di festa che vi sono compresi, rimangono allora 180 giorni, che possono essere dedicati alle lezioni accademiche.

« Se si ritengono delle ferie di carnovale solo il lunedì ed il martedì, e della settimana santa solo il venerdì ed il sabato in giorni di riposo, rimangono ora 185 giorni stabiliti per le lezioni.

« Essendo in passato stabiliti annualmente 150 giorni, non potrebbero essi facilmente per le 55 feste state ritenute essere aumentati a 200.

« Se il R. Governo poi persevera sulle 200 lezioni anche da me proposte, dovrebbero essere tolti unitamente alle ferie di carnovale e di pasqua ancora 15 giorni dalle feste state conservate, perchè essi potrebbero essere impiegati non semplicemente per le funzioni ecclesiastiche, ed essere ritenuti per uno scopo così nobile. Io sono pure dell'opinione, che una tale disposizione sarebbe, a motivo della calda costituzione di questo clima, e della situazione paludosa di Pavia, da preferirsi alla diminuzione delle molte ferie. Del resto io non penso che 15 lezioni meno in un anno scolastico, che ne avrebbe 185, possa essere di grande importanza: segnatamente se si riflette che le nostre lezioni sono tenute per cinque quarti d'ora, e che in conseguenza sono guadagnate di più di 46 ore, o sia in tutto l'anno 230 ore per l'istruzione pubblica. Si potrebbe perciò stabilire convenientemente che in avvenire i professori si debbano senza eccezione restituire a Pavia nell'ultimo giorno di ottobre, che nel primo e nel secondo giorno di novembre debbano gli studenti farsi inscrivere presso il rettore, il decano, ed i loro professori; questi poi debbano nel terzo giorno di novembre tenere la loro adunanza nella chiesa cattedrale per le ordinarie solennità, ed assumere le lezioni ai quattro di novembre.

« Serve alla maggiore mia tranquillità, che questo R. Go-

che potesse promuovere l'istruzione de' giovani medici e chirurghi. Benchè si eseguissero in esso le operazioni chirurgiche, i molti allievi che alloggiavano fuori dello spedale potevano solo di rado esservi presenti, in parte

verno siasi compiaciuto di rimarcare, che facilmente si faranno all' incumbenza da esso conferitami de' contrasti, perchè realmente sarebbero di molto aumentate le incumbenze dei professori, e potrebbero produrmi alcuni disgusti. Io prego questo R. Governo di porsi a cuore la schiettezza colla quale ho avuto di vista in questo mio lavoro preventivo, allontanando ogni riguardo, solo l'onore della facoltà medica ed il vantaggio de' suoi allievi. Io sarei inconsolabile, se mi dovessero accadere col tempo, a me forestiere, a motivo del mio zelo pel servizio, de' disgusti. Certamente io non tengo rimprovero su di una buona azione, ma mi sarebbe pesante di essere costretto pei dispiaceri che mi avesse procurato una sì bella occasione, a rinunziare un giorno al piacere di essere testimonia oculare del buon effetto del nuovo ordine di cose. Io mi abbandono perciò alla protezione del giustissimo Monarca, come pure a quella di questo R. Governo, ed io mi sottoporro instancabile ai lavori di cui potessi essere ulteriormente onorato. Probabilmente i professori si adatteranno volentieri a queste nuove incumbenze, aumentatessi di un terzo, tosto che essi ne saranno proporzionalmente ricompensati coll' aumento del loro stipendio. Per ciò che riguarda me stesso, avendo io di più di quello che hanno i miei colleghi, io riceverò come una grazia a me fatta se cotesto R. Governo vorrà compiacersi di ciò eseguire in favore de' medesimi, poichè essi, senza eccezione, sono degni di una miglior sorte ».

Lo scritto col quale mi onorò il R. Caratore in conseguenza del mio rapporto ufficiale, fu il seguente :

« Affinchè si possa ottenere nel modo il più compiuto lo scopo del nuovo piano degli studj, il R. Governo potrà... in istato di togliere tutte le difficoltà che potessero accadere nell' esecuzione del medesimo.

« Io mi riprometto, che nessuno prenderà in sinistra parte i progetti che ella ha fatto pel bene degli scolari e per l'onore dell'alta scuola di Pavia. Nel caso vi fosse alcuno che avesse una sì riprovevole condotta, ella può essere certa che tanto il R. Governo, quanto ogni uomo ragionevole la disapproveranno ».

perchè non erano invitati, in parte perchè le operazioni cadevano in ore nelle quali dovevano trovarsi, alle lezioni accademiche, in parte perchè mancava lo spazio ad un sì gran numero di spettatori; e dall' erezione dello spedale non fu de' molti cadaveri quasi nulla conservato, ovvero pubblicamente esposto di ciò che avrebbe potuto essere di gran lume per l' istruzione patologica. Mancava all' università una clinica chirurgica ed un istituto pratico per l' insegnamento dell' ostetricia, e ne fu, non ha guari, riccamente provveduta dall' imperadore Giuseppe II. Non si tennero mai su questa scuola lezioni di medicina e chirurgia legale, nè di polizia medica, nè della storia e letteratura della medicina, nè del così detto *formolario*. Quelle di botanica erano incominciate solo agli undici di maggio, e terminate già alla fine di giugno. Gli esami de' giovani medici e chirurghi non erano mai fatti al letto del malato, ecc.

Non era possibile togliere tutti questi difetti senza produrre ai professori un nuovo peso, e certamente di non poco momento, il di cui numero poteva essere solo aumentato con un professore straordinario (1). Certamente io non aveva alcun dubbio sulla prontezza e sullo zelo di cui erano animati pel bene tutti i miei colleghi; ma non tutti godevano di uno stipendio

(1) Oltre che i professori, secondo il nuovo piano degli studj, devono invece di un' ora essere occupati per due ore, hanno essi annualmente cinquanta lezioni di più di quelle che avevano pria.

proporzionato alle doppio incumbenze stabilitesi nel nuovo piano degli studj; e perciò io mi trovai in dovere di proporre nella maniera la più efficace al R. Governo, come pure alla Corte, un aumento proporzionale del medesimo, e certamente colla dichiarazione che essendo io sufficientemente ricompensato, non desiderava punto avere alcuna parte a questo giusto accrescimento di soldo. Furono destinate ad aumento dello stipendio annuo de' professori sei mille lire; ma a motivo delle molte spese che dovevansi sostenere dalla cassa dell' università, era probabilmente impossibile di dare sull' istante un perfetto soddisfacimento a tutte le speranze che su ciò avevansi.

È certamente da compiangersi che sulle alte scuole, che sono del tutto mantenute a spese dello Stato, pei professori (cosa che non era nell' università di Pavia) si tenga ancora in riguardo allo stipendio annuo la medesima misura che era in uso dal principio della loro esistenza, e benchè il prezzo de' viveri sia salito per lo meno al di più di due terzi. Fu molto generosamente trattato dai nobili fondatori delle antiche alte scuole, da che essi nel tempo in cui per aumentare il numero degli uomini dotti, si dovette porre pensiero negli stringenti bisogni dello Stato per la gratuita istruzione de' medesimi, mantennero affatto a loro spese i necessarj professori; ma quegli istituti o perdettero una rimarcabile parte del loro annuo concorso, oppure gli annui stipendj stati stabiliti in passato pei professori non furono più nel medesimo valore in cui erano antica-

mente; poichè i bisogni dello Stato sono ai nostri giorni tanto grandi che gli è impossibile di porre gli stipendj de' professori in proporzione col loro stato; insegnando inoltre la giornaliera sperienza, che la maggior parte degli scolari profittano dell'istruzione gratuita meno di quelli che devono contribuire per essa qualche cosa del proprio; sembra quindi che sulla maggior parte delle alte scuole non vi rimanga altro mezzo onde migliorare la sorte de' professori, che quello, secondo l' esempio di alcune alte scuole rinomate, onde sollevare la cassa dello Stato, che ciascun scolare paghi un danaro collegiale moderato. Sgraziatamente la maggior parte degli scolari che si dedicano alla medicina, sono in moltissimi luoghi molto scarsi di mezzi, oppure sono anche figli di poveri genitori, ed in conseguenza non possono in verun conto contribuire col danaro prescritto, benchè modico, per ricompensare la fatica de' professori. Non si può pure dire che tutti i professori di questa scienza, segnatamente ne' paesi piccoli, possano guadagnare qualche cosa di considerabile col mezzo della loro pratica. La maggior parte degli indigeni che a Pavia studiavano la medicina, erano molto scarsi di mezzi, e solo i molti stranieri che frequentavano questa università, sarebbero stati in caso di ricompensare in parte la fatica de' professori. Ma anche in tal modo non sarebbe stata ajutata la cosa, perchè questi stranieri viaggiatori avendo già compiuto altrove gli studj teorici, non frequentavano per lo più che le scuole di pra-

tica , ed al più anche quella di anatomia, per cui solo i professori di queste avrebbero ottenuto un' addizione al loro soldo, e questi a motivo del loro maggiore stipendio ne avrebbero avuto meno bisogno.

Il piano degli studj da qui comunicarsi è già (ciò che può servire al giusto di lui giudizio) stato fatto negli anni 1785 e 1786 , e dopo che esso ebbe la sanzione superiore, fu posto in esecuzione nell'anno successivo. Come gli altri ordini, doveva anche questo piano, stato da me compilato in lingua francese , e tradotto in italiano , essere pubblicato colle stampe. Avendo io in pensiero di esaminare prima quest' opera col mezzo della pietra di paragone dell' esperienza , da che decideva essa sulla sorte di migliaia di persone , mi furono perciò accordati a tale oggetto quattro anni. Essendomi stata pienamente affidata la di lui esecuzione , ebbi io occasione di essere contento dell' effetto di questo piano ; solo ritrovai che qua e là s'incrocicchiano alcune di lui disposizioni, e che altre erano ancora suscettibili di un maggiore perfezionamento. Scorsi i quattro anni , durante i quali io ho esposto al R. Governo l' attrito che io aveva rimarcato in poche ruote di questa macchina , facile a togliersi , e ciò che sembravami potersi migliorare nel suo cammino, pregai ancora per altri quattro anni , dopo i quali avrei io potuto giudicare i frutti più maturi dell' organizzazione introdottasi , e sarei allora stato in situazione di renderli più degni della pubblica cognizione. Anche questo mio desiderio fu soddisfatto, ed ebbi la grande ricompensa di vedere ora i

progressi della gioventù più facili e più rapidi, la riputazione di questa scuola, che si andava aumentando di anno in anno, la generale approvazione, ed in parte l'onorevole impiego di quelli che hanno con zelo frequentato la medesima, e finalmente col fare la consecutiva lusinghiera riflessione, che essendosi anche nella organizzazione dello Stato d'Italia conservato finora in gran parte quel regolamento degli studj, l'opera corrispose al suo scopo, e col conoscere nei dieci anni in cui io sono stato impiegato pel compimento del medesimo, che il mio tempo, a fronte di qualunque disgusto mai possa essere avvenuto in questo riguardo, non era stato inutilmente impiegato, quantunque io non potessi più, a motivo dell'impensato mio impiego in Vienna, ed a motivo della guerra subito dopo accaduta, promuovere la pubblica cognizione di quell'opera.

La domanda la più interessante, se sia più convenevole di lasciare agli studj medici sulle alte scuole nella maggior parte il loro libero corso, e di permettere ai professori delle medesime bene scelti, che leggano a loro arbitrio su gli oggetti, oltre l'essenziale, e di concedere che essi vi seguano l'ordine che più loro piace? io ne ho dato su di ciò risposta nel decimoterzo volume della mia Polizia medica.

PIANO DEGLI STUDI

PER LA FACOLTA' MEDICA SULL'UNIVERSITA' DI PAVIA.

Il piano degli studj della Facoltà medica di Pavia deve comprendere i seguenti oggetti :

1.º Le scienze che devono essere insegnate da questa Facoltà ;

2.º L'ordine , secondo il quale questi possono essere insegnati nel miglior modo ;

3.º Le regole che si devono seguire negli esami pubblici e nel conferire i gradi accademici.

Questi tre oggetti principali saranno qui trattati specialmente in altrettante sezioni.

SEZIONE PRIMA.

Delle scienze che devono essere insegnate dalla Facoltà medica.

ARTICOLO I.

§ 1. La Facoltà medica di Pavia deve insegnare tutte quelle parti tanto teoriche quanto pratiche di medicina e di chirurgia , dalla di cui cognizione si può sperare un vero vantaggio per la società umana.

§ 2. Oggetti principali di questa scienza :

a) L'anatomia ;

b) La dottrina dello stato sano del corpo ;

c) La dottrina dello stato malato del corpo ;

d) La botanica ;

- e) La chimica ;
- f) La materia medica ;
- g) L' arte farmaceutica ;
- h) La dottrina della salute, o sia igiene ;
- i) La medicina o patologia generale ;
- k) La medicina o patologia speciale ;
- l) L' arte del ricettare ;
- m) La medicina dello Stato ;
- n) La medicina legale ;
- o) Le istituzioni chirurgiche ;
- p) La medicina clinica ;
- q) La chirurgia clinica ;
- r) L' istruzione sulle fasciature ;
- s) L' arte ostetricia ;
- t) La zoojatria (1) ;
- u) La storia della medicina ;
- x) I doveri del medico e del chirurgo ;
- y) La letteratura medico-chirurgica.

(1) L' I. R. Governo di Milano ha, dopo la superiore approvazione di questo piano, trovato motivi per situare in Pavia la zoojatria. Io sono in vero persuaso che i professori di questa scuola in Milano avranno maggiore occasione per l'esercizio di questa scienza, e che un paese più popolato guadagnerà di più, imperocchè potrà facilmente far curare in quell'istituto i suoi numerosi animali domestici. Tutto ciò però non impedisce che il trasponimento della zoojatria in Milano deva essere considerato come una gran perdita per l'alta scuola di Pavia, e per la sua istruzione pubblica. I nostri medici e chirurghi di campagna nulla sapranno per la mancanza di questa istruzione de' principj la di cui cognizione alla campagna produrrebbe notabile vantaggio a motivo del suo molto ragguardevole bestiame, segnatamente allorchè dominano malattie contagiose. Non potranno mai i semplici maniscalchi fare ciò che possono uomini che sono suscettibili di una perfetta istruzione, quai sono i medici ed i chirurghi. Il mio scopo era, allorchè ho proposto di trasportare la scuola di zoojatria da Mantova a Pavia, che la zoojatria desse la mano alla medicina, e questa a quella.

§ 3. Benchè siano molteplici queste parti della medesima scienza, rimarrà non di meno limitato il numero de' professori, perchè si può attendere da essi, che impiegheranno tutte le loro forze in una carica così onorevole, destinato al pubblico bene.

§ 4. A questo scopo è necessario:

1) Che si espongano insieme quelle parti della scienza che hanno una più prossima affinità fra di loro;

2) Che gli scolari siano a poco a poco guidati dalle cose più facili alle più difficili;

3) Che non si insegni alcuna scienza con semplici parole e con deboli disegni, quando si ha l'oggetto nella natura, e si possono far acquistare le idee col mezzo de' sensi esterni;

4) Che si determini il tempo necessario alla maggior parte degli scolari per imparare la medicina e la chirurgia, e che si esponga annualmente del tutto e compiutamente ogni parte della scienza, affinchè gli scolari che giungono di nuovo, non vi abbiano un voto che un giorno non potrebbero compire senza difficoltà;

5) Che si stabilisca l'ordine delle cose secondo il vantaggio, e secondo la maggiore comodità degli studenti, e si facciano solo quelle prescrizioni, per mezzo delle quali gli scolari possano giungere nella maniera la più sicura e la più pronta alla loro meta;

6) Che non si cerchi di presentare idee sopra idee, e così dare motivo alla loro confusione, oppure si perda il tempo in inutili ripetizioni;

7) Che non si voglia esaurire tutta la materia; ma si presentino agli scolari solo le idee fondamentali, si guidino a pensare da sè stessi, e si instruiscono della letteratura di ciascun ramo, oppure delle migliori sorgenti della scienza, come pure delle sue imperfezioni e ristretti confini;

8) Che siano fatti generali i mezzi prestatigli dallo Stato, e che possa, secondo le proprie forze, approfittarne ogni professore ed ogni scolare;

9) Che si eviti la dettatura che consuma troppo tempo, ma in cambio di questa si scelgano i più utili fra i noti libri di testo, oppure il professore stesso pubblichi colle stampe un'opera ben conducente allo scopo; legga le sue proprie dilucidazioni, miglioramenti ed annui progressi dai proprj scritti, chiaramente e senza digressioni (1); faciliti il letto colla spiegazione verbale, e ripeta pria d'ogni

(1) Questa prescrizione è una delle più importanti e più necessarie. Il lettore deve avere scritto il sommario delle sue lezioni, onde in ogni caso che bisogni, possa dare pubblico conto de' principj insegnati. Una lezione non preparata è frequentemente una inutile pompa di parole, oppure un cicaleamento; ed il lettore che non si dà la pena di preparare prima l'oggetto di ogni lezione, e di ordinare esattamente tutto ciò che in essa deve trattare, sale frequentemente non bene disposto la sua cattedra, e si espone, per dritto che egli sia, al pericolo di esporre all'avventura ciò che la sua memoria gli richiama imperfettamente, o di permettersi una moltitudine di ripetizioni in cui dimentica facilmente ciò che presentano a dirsi le nuove scoperte di buono e di meglio, oppure anche l'oggetto principale. Non vi ha sì felice memoria che non sia soggetta ad un tal errore, ed è necessario di prevenirlo col mezzo di leggi giudiziose e preveggenti.

lezione, colla maggiore brevità, il contenuto principale della lezione antecedente;

10) Che gli scolari siano costretti a frequentare esattamente le lezioni, e dal loro principio fino al termine; come pure il professore cerchi di animare ogni volta di nuovo la loro attenzione coll'importanza e colla chiarezza di quanto espone;

11) Che finalmente si faccia sì che gli studenti si esercitino su ciò che hanno imparato.

§ 5. La medicina e la chirurgia, affinchè sia fondatamente imparata, e scrupolosamente praticata, presuppone delle cognizioni preliminari, delle forze di spirito ben provate, un'onestà e costumatezza conosciuta. Non devono perciò tutti quelli che si vogliono dedicare alla medicina, essere accettati senza alcun riguardo, ma si devono ammettere solo coloro che hanno le necessarie qualità per imparare ed esercitare la medicina.

ARTICOLO II.

Delle scienze preliminari necessarie per imparare la medicina.

§ 1. La filosofia essendo la pietra fondamentale a tutte le scienze, serve anche specialmente di fondamento alla medicina. Devono quindi coloro che si sono esercitati nei primi anni della loro gioventù negli *humanioribus*, ed hanno già acquistato alcune cognizioni matematiche, e che vogliono ora dedicarsi alla medicina, essersi pria bene istruiti in quelle. Tutti

quelli che non possono somministrare la prova legale di avere imparato questi elementi e la filosofia, devono essere esclusi dallo studio delle scienze.

§ 2. La storia naturale, che secondo il metodo ordinario deve essere insegnata nel secondo anno dell'istruzione filosofica, deve essere considerata come una delle più essenziali fra le scienze che servono di appoggio fondamentale alla medicina. Non esistendo in verun luogo presso di noi i mezzi per una fondata istruzione di fisica, come sull'alta scuola di Pavia, che è il centro degli studj nella Lombardia Austriaca, perciò deve in avvenire non essere dispensato alcuno di quelli che vogliono imparare la medicina o la chirurgia in Pavia, di frequentare per un anno la storia naturale (1).

§ 3. Dovendosi ritenere come necessario che la quantità di tempo per imparare la medicina, e per il permesso di esercitare quest'arte nella patria, si estenda in avvenire a sei anni compiuti, dovrà quindi l'anno scolastico impiegatosi per lo studio della storia naturale, essere considerato il primo di quelli.

§ 4. Quelli che frequentano la storia na-

(1) Io parlo qui semplicemente dei medici e dei chirurghi, e benchè non mi possa essere ignoto che secondo le nuove disposizioni del principe nelle diverse città provinciali deve essere considerato l'anno di fisica compiutosi per valevole; io sarei però della subordinata opinione, che non essendovi nelle città capitali delle nostre provincie il bisognevole per ciò che è indispensabile all'istruzione de' medici e de' chirurghi, si potrebbe facilmente attendersi che quella eccezione non dovesse estendersi fino a questa specie di studenti.

turale colla vista di prepararsi con questa scienza alla medicina ed alla chirurgia, devono nello stesso tempo acquistare altre cognizioni, colle quali possa loro essere facilitato lo studio della medicina. Il candidato deve, oltre la lingua patria e la latina, imparare anche un'altra lingua viva; onde rimpiazzare in qualche modo la mancanza di traduzioni straniere delle opere al dì d'oggi indispensabili ai medici. Non v'ha ora lingua nella quale, senza parlare delle eccellenti opere originali, si pubblicino di più traduzioni che in tedesco. Essendo questa lingua quella del principe, deve perciò essere d'essa imparata di preferenza da ognuno; ed essere presa in considerazione anche la lingua greca la quale facilita molto le cognizioni delle prime sorgenti della medicina. Il R. Governo non lascerà mancare i mezzi per cui siano diminuite le maggiori spese pei necessarj maestri di tali lingue (1).

Onde preparare poi i futuri scolari di medicina alla sua destinazione, deve essere loro, senza scemare però in verun conto i restanti impieghi scientifici, incominciando dall'anno della fisica, aperta la strada ad imparare gli elementi della medicina. Le ordinarie lezioni sulla storia naturale non hanno una compiuta relazione su ciò che riguarda l'uomo in specie, ed in conseguenza e segnatamente il medico ed il chirurgo; quindi accade allora che questi nel primo anno scolastico in cui

(1). Sono stati effettivamente in Pavia stabiliti de' maestri gratuiti per la lingua greca, tedesca, francese ed inglese.

sono tutt'ad un tratto trasportati nel dominio dell'anatomia e della fisiologia, si trovino in grande imbarazzo, perchè devono osservare con uno sguardo rapido ed acuto oggetti molto importanti ed a loro stranieri, dovendo gli scolari tosto formarsi nel primo anno dello studio della medicina un'idea chiara di tutto. Finora fu presso di noi il tempo dell'anno scolastico, nel quale gli scolari dovevano dedicarsi alla storia naturale, non profittato nel modo che era necessario per un medico ed un chirurgo crescente. I principj della storia naturale dell'uomo, qualche cognizione sull'organizzazione del corpo e sulla generale destinazione delle sue parti, saranno molto convenienti agli scolari principianti, comprenderanno già essi nel primo anno dello studio speciale della medicina perfettamente le lezioni del professore di anatomia e di fisiologia che vanno più nel sublime, senza che perciò nulla abbia ad usurparsi a questi professori, oppure a quello della storia naturale; imperciocchè le dottrine dell'ultimo si estendono di più sull'intera natura, ossia sopra una parte della medesima non affatto medica, ed in conseguenza, si riferiscono ad oggetti che sono molto diversi da quelli che qui sono affidati al professore degli elementi dell'anatomia e della fisiologia.

§ 5. Essendo ora stabilito in tal maniera che gli studenti di medicina nell'anno in cui devono studiare la fisica siano già preparati alla medicina, potranno allora frequentare con buon effetto tutte le lezioni qui indicate. Alla fine però di quest'anno di fisica devono i fu-

turi scolari tanto di medicina quanto di chirurgia sostenere un esame rigoroso su tutti gli oggetti d'istruzione stati finora loro insegnati. Non devono essere fatte alcune difficoltà agli stranieri che si recano a Pavia, onde ivi imparare la medicina o la chirurgia, quando essi dimostrino con documenti valevoli che hanno imparato la storia naturale su di una università straniera.

ARTICOLO III.

Della scuola d'anatomia.

§ 1. L'oggetto di tutte le occupazioni del medico e del chirurgo è l'uomo. Deve essere ad ambedue egualmente ben conosciuto questo essere, le di cui parti sane sono sottoposte a molteplici sconcerti e deviazioni, onde poterli togliere. L'anatomia è dunque la pietra fondamentale di ambedue queste scienze.

§ 2. L'anatomia deve in avvenire distinguersi in tre generi, ed essere insegnata in altrettanti punti di vista. Quindi 1.º deve essere insegnata ai principianti una minore od elementare anatomia e fisiologia (sez. II, § 4): 2.º una grande o generale anatomia a tutti gli scolari di medicina e di chirurgia: 3.º un'anatomia patologica agli allievi di pratica.

§ 3. Nell'anatomia elementare deve essere considerato il corpo animale in genere. Il professore della medesima incomincia le sue spiegazioni sulle fibre in genere e sulle carnose, sulle loro proprietà e sulla loro differenza. Dà

principalmente un' idea distinta dell' irritabilità, e poscia della sensibilità, dopo che egli ha detto il principale sul midollo nervoso, e sui nervi in genere. Da questo punto si inoltra egli fino alla chiara idea di un muscolo. Egli sviluppa l'origine della pelle, de' vasi, la costituzione del cuore, onde parlare quindi della circolazione degli umori in genere. Dimostra ai suoi scolari le ordinarie divisioni del corpo umano: indica loro i visceri principali in ciascuna delle loro cavità, e spiega la loro forma, destinazione e principali funzioni. Tocca qui in generale la respirazione, le diverse secrezioni, l'opera della digestione e della nutrizione, della generazione ecc., e senza entrare nelle più fine spiegazioni, dà un semplice saggio di questa scienza.

Si avrà cura di rendere più intelligibile questa dottrina col mezzo dell' anatomia degli animali vivi, e colla dimostrazione della diversità delle molte specie loro, e di imprimere negli scolari le esatte idee del vero scopo e del vantaggio delle parti.

In tal modo il lettore giunge fino verso pasqua al suo intento, poscia considera lo scheletro umano, del quale sarà abbastanza che ne dia un' idea generale: cercherà però egli di fare qualche spiegazione sull'origine e sulla costituzione de' ligamenti delle articolazioni, delle cartilagini e delle ossa, che legano insieme le parti solide, e le sostengono, onde dare nel primo anno scolastico una vista generale su tutta l'anatomia, ed in tal modo gli orecchi degli scolari possano accostumarsi alle diverse parole dell' arte, ed i

loro occhi alla considerazione di tali oggetti , in una maniera utile al medico.

§ 4. L'anatomia grande è destinata per tutti quegli scolari che vi si sono già preparati col mezzo dell'anatomia elementare. Quest'anatomia generale e più alta deve comprendere annualmente tutte le parti di questa importante scienza , come pure deve essere insegnata secondo un manuale stampato e prescrittosi agli allievi , e la scelta di un tale libro deve essere affidata al professore stesso.

§ 5. L'anatomia patologica deve essere insegnata dal professore di medicina pratica , e di questa si dirà nell' art. X.

§ 6. La prima e principale parte dell' alta anatomia alla quale si appoggiano , come su di una colonna fondamentale, tutte le restanti parti, è l'osteologia. Non essendosi ancora stabilita la stagione dell'apertura delle scuole, nella quale occuparsi delle restanti parti dell'anatomia, si dimostrerà agli scolari l'intero scheletro del corpo umano, la di lui divisione, e si ripeterà la denominazione di ciascun singolo osso, e poscia si passerà all'esatta descrizione di tutte queste parti, del loro proprio vantaggio, relazione ecc. Si dimostrerà agli scolari la differenza che passa fra lo scheletro del maschio e quello della femmina; come pure le differenze dello scheletro di un neonato da quello di un adulto.

A tal fine presenterà il professore agli occhi degli scolari i piccioli scheletri propri delle diverse età, onde nulla lasciare di ineseguito su di un oggetto sì essenziale, e così indispen-

sabile soprattutto al medico ed al chirurgo legale, specialmente dovendo essi pronunziare il loro giudizio legale su di uno scheletro trovato di un fanciullo, che si sospetti essere stato ammazzato. Devono pertanto conservarsi nel museo anatomico gli scheletri del maschio e della femmina, de' fanciulli di ogni età, incominciando dal feto il più tenero, e con questo deve essere posta chiaramente agli occhi la formazione e la costruzione delle ossa.

§ 7. Si avrà sempre cura di fare il paragone fra le ossa vecchie e le recenti di un cadavere stato spogliato da poco tempo delle parti molli, onde nella medesima circostanza far conoscere tutte e ciascuna cartilagine, ed esporre la dottrina de' ligamenti. Segnatamente col mezzo delle ossa de' cadaveri freschi deve il professore fare una chiara descrizione delle diverse articolazioni, perchè pur troppo frequentemente hanno i chirurghi idee molto imperfette delle articolazioni che per lo più essi hanno osservato solo negli scheletri secchi privi di cartilagini e di ligamenti.

§ 8. Non si deve trascurare in questa circostanza di dimostrare agli scolari le glandule che circondano le articolazioni, onde rendere in tal modo l'osteologia esposta più utile che sia possibile, e così abbreviare le altre parti dell'anatomia che più volte si incrocicchiano.

§ 9. Affinchè poi questa parte diventi ancora più istruttiva, deve essere fatta una raccolta di scheletri preternaturali e mal conformati, onde rendere con questi noti i deviazioni della costruzione delle ossa. Nello stesso tempo deve

qui spargere il professore alcune generali osservazioni sulle malattie delle ossa, al quale intento devono essere dimostrate le ossa malate di diversa specie, di cui si avrà cura di fare a poco a poco una compiuta raccolta.

§ 10. Spiegando il professore secondo l'ordine esposto la costruttura delle ossa del corpo umano, devono nello stesso tempo essere dimostrati gli scheletri degli animali i più conosciuti e debbesi formare fra ambidue un confronto il quale sarà di non poco vantaggio allo studio fisiologico.

§ 11. Dopo che il professore avrà spiegato nel modo il più esatto lo scheletro, dovrà egli condurre gli scolari per un passo di più, e parlare dei muscoli del corpo umano, poichè è sommamente necessaria una tale istruzione per uomini che devono esattamente conoscere i movimenti della nostra macchina, le sue molle, ed i suoi diversi impedimenti, e non basta esporla solo superficialmente e con prestezza. Il chirurgo non può in verun conto formarsi un'idea esatta delle lussazioni e delle fratture delle ossa, della forza che tiene le ossa in una situazione preternaturale, della migliore postura delle parti onde diminuire quella dannosa forza e ridurre le estremità delle ossa deviate nel loro luogo naturale; non può altrimenti nelle sue operazioni dirigersi secondo il corso delle fibre, non può avere di mira di risparmiare gli sfinteri, e la forza del movimento delle parti da operarsi, allorchè egli non conosce esattamente i muscoli principali, i tendini, le loro unioni colle ossa, oppure le

cartilagini, le loro forze, e generalmente le loro funzioni.

Il professore tratterà quindi anche di ciascun muscolo in ispecie e nello stesso tempo delle loro funzioni e del loro modo d'agire nel movimento delle parti; il che eseguirà egli nel miglior modo, avendo sempre nelle mani lo scheletro, dimostrandovi l'attacco de' muscoli ora in questa ed ora in quella parte che il muscolo deve porre in moto.

§ 12. Onde perfezionar le idee degli scolari già state loro impresso sul sistema della circolazione, verrà ora posto in considerazione il cuore ed i suoi vasi principali. Unitamente ai preparati anatomici che si trovano già presentemente nel museo, si esporranno agli occhi degli scolari delle iniezioni fresche, col qual mezzo saranno sempre più rischiarate le loro idee, oppure vieppiù consolidate, a cui aggiugnerassi la più esatta dimostrazione e spiegazione di tutto il sistema sanguigno e linfatico; che essendo rappresentato con le iniezioni, produrrà un ottimo effetto.

§ 13. È necessario che la scuola anatomica sia fornita annualmente dei cadaveri di alcuni feti e de' neonati, onde far vedere in essi la differenza della circolazione da quella degli adulti; e generalmente onde dimostrare quanto sia diversa la costituzione, la situazione e la destinazione di alcune parti de' fanciulli da quella di un'età più avanzata.

§ 14. Poscia verrà dimostrato compiutamente agli scolari il sistema nervoso, e coll'esatta anatomia e descrizione del grande e

del piccolo cervello, come pure il principio del midollo allungato e dello spinale, e nello stesso tempo i rami principali che da quei tronchi principali dei nervi si spargono per tutto il corpo. Deve il professore in tale istruzione avere costantemente a fianco lo scheletro, onde richiamare sempre alla memoria degli scolari le aperture del cranio per le quali passano i nervi che si recano a determinate parti, onde tener quindi dietro a questi nervi, unitamente ai loro rami principali fino alla situazione della loro finale destinazione. La nervologia speciale de' diversi visceri verrà dal professore sospesa fino a tanto che egli non avrà descritto esattamente i visceri.

Le spiegazioni del sistema nervoso secondo i preparati secchi sono occasione a diverse idee erronee, perchè le parti secche del corpo si accorciano molto e prendono una forma affatto diversa; quindi la nervologia non deve essere esposta secondo ai fatti preparati, pria che il tutto non siasi presentato nel cadavere fresco. Ciò non impedisce però di poter possedere tutti i possibili preparati tanto a secco, quanto conservati nello spirito di vino; in parte per rimpiazzare in tal modo i più fini preparati, allorchè essi non siano a fresco perfettamente riusciti, oppure vi si esiga soverchio tempo, allorchè si debbano di nuovo annualmente dimostrare; in parte onde paragonare all'istante i preparati secchi coi recenti; ed affinchè gli occhi degli scolari si avvezzino nel medesimo tempo a riconoscere i cambiamenti ai quali sono esposti tali preparati.

§ 15. Se si procede in tal maniera si ha già in fine eseguita una parte della splancnogia, ed il professore deve prendersi il tempo necessario, onde dimostrare la speciale situazione, collegamenti, unione, forma, grandezza, divisione, costituzione interna, come pure i vasi de' visceri, onde compiere una parte sì importante della cognizione anatomica, nel mentre egli in tal maniera spiegherà la fisiologia splancnologica, fino alla descrizione ed esposizione de' nervi, la quale, secondo il § 14, deve essere riserbata ad altra occasione, e fino alla dottrina de' vasi linfatici propri a ciascun viscere, e nello stesso tempo farà in breve menzione delle funzioni di ciascuna parte, e generalmente di tutto principalmente il più importante.

§ 16. Si esporrà in questa circostanza ciò che è rimasto a dirsi sulle principali glandule del corpo, e verrà dimostrato agli scolari il necessario di questi organi secretorj, de' loro canali escretorj, de' vasi, ecc., onde non comunicare isolatamente la dottrina delle glandule, e senza il necessario riguardo alle cagioni della loro esistenza ed alla relazione nella quale esse si ritrovano coi visceri.

§ 17. Ora è appurato il momento in cui il professore deve dimostrare ai suoi uditori le migliori iniezioni del sistema linfatico, tanto de' singoli visceri come pure di tutto il corpo in genere. Deve di anno in anno aumentarsi nel museo anatomico il numero di sì istruttivi preparati, e queste iniezioni devono essere intraprese specialmente in quelle ore nelle quali

gli scolari del terzo, del quarto e del quinto anno possono essere presenti a' ai fatti fin' i lavori anatomici.

§ 18. Si avrà specialmente cura che siano descritte e dimostrate nella maniera la più esatta quelle parti che sono l'oggetto delle operazioni chirurgiche le più difficili; oppure le di cui funzioni sono ancora poco conosciute in fisiologia. Si notomizzerà quindi in riguardo alle prime colla maggiore esattezza l'occhio, l'uretra ecc., e per ciò che si riferisce alle ultime si dimostreranno colla maggiore precisione, specialmente gli organi della deglutizione, della voce, dell'udito, ecc.

§ 19. È necessario che si preparino con tutta la diligenza oggetti anatomici di diversa specie, e siano posti nella loro naturale situazione, a fine servano alla migliore spiegazione delle funzioni degli organi animali. Il professore di fisiologia è in diritto di chiedere questi preparati per un tempo determinato, onde dimostrarli ai suoi scolari e poterli rendere intelligibili. Il medesimo professore è pure in diritto di avere dalla scuola di anatomia qualunque parte di un cadavere ch'egli volesse preparare e dimostrare ai suoi scolari.

§ 20. Sviluppandosi nella maniera indicata e ponendosi sotto gli occhi degli scolari ciascuna parte del corpo umano, deve il professore nel medesimo tempo esporre la storia delle principali scoperte in anatomia, far noti agli uditori le migliori opere, i disegni ed i rami su questi oggetti, e raccomandare loro la lettura degli scritti od opere migliori, di cui

l' I. R. Governo manterrà sempre una compiuta raccolta ad uso tanto de' professori quanto degli scolari.

§ 21. Il professore deve nella grande quantità de' cadaveri , che sono a disposizione della scuola d'anatomia, stabilire al principio dell'anno quegli scolari che avranno ad esercitarsi nell'arte di notomizzare. Gli scolari del primo e del secondo anno, non essendo essi ancora preparati ad un tal affare, saranno esclusi; ma agli studenti del terzo e del quarto anno sarà data occasione di preparare da sè stessi tutte le parti principali dell'anatomia, dopo il qual lavoro verrà loro rilasciata una testimonianza della diligenza che vi avranno impiegato, che essi presenteranno prima del loro pubblico esame, al quale non sarà permesso ad alcuno scolare di esporsi, che non abbia preparato da sè bene almeno tutti i muscoli del corpo, ed almeno per tre anni non abbia frequentato con attenzione le pubbliche dimostrazioni anatomiche.

Il dissettore, avendo preparato nella maniera la più perfetta ciascuna parte del corpo da dimostrarsi pubblicamente, deve nello stesso tempo avere un occhio attento su gli scolari che hanno a travagliare a canto di lui, instruirli della miglior maniera che devono praticare nel notomizzare, e sciogliere i dubbj che essi potessero fare sul nome e sulla situazione delle parti da prepararsi.

Il professore di anatomia dovrà avere a piacere di promuovere queste viste, e invigilerà su tutto quest' affare, tanto per ciò che ri-

sguarda la distribuzione de' cadaveri agli scolari, quanto sulla pulitezza del teatro anatomico e della sala delle sezioni. Sarà permesso agli scolari già esercitati e più esperti il preparare per le dimostrazioni pubbliche i pezzi loro stati destinati, e sarà tenuta una nota di quelli che più si saranno distinti in questo lavoro.

§ 22. Annualmente deve essere dimostrato su due cadaveri ciò che può essere chiesto dai medici e dai chirurghi nell'apertura giudiziale de' morti, e dovrà essere loro insegnata la necessaria cautela e circospezione nell'esame di tutte le parti in riguardo ad una lesione effettiva, oppure supposta.

§ 23. Dimostrerà il professore in ogni mese un dopo pranzo i preparati importanti conservati nel museo anatomico, facendone parte per parte la necessaria spiegazione. Ogni settimana deve poi essere aperto in due giorni fissi, e per due ore in ciascuno di essi il museo agli scolari, onde siano loro dimostrati e spiegati i pezzi i più importanti dal custode del medesimo, che deve essere bene istruito in tutto, ed avere altresì cura di mantenere e perfezionare tutti i preparati.

§ 24. In tutte le dimostrazioni anatomiche si deve avere principalmente di vista il vantaggio che si ha ad attendersi da una tale istruzione per l'esercizio dell'arte e per la teoria che deve ad essa servire di guida. La dimostrazione degli oggetti che appartengono all'anatomia più fina, sarà eseguita in ore speciali, e vi saranno invitati solo gli scolari già più esercitati; onde non perdere nelle le-

zioni pubbliche, in cui devono essere integrati i principj di ogni altra osservazione, il tempo con quelle certamente utili finezze, ma non però essenziali.

§ 25. Il professore d'anatomia deve dare poi l'ordine al bidello, che nel tempo delle lezioni di anatomia non permetta nè agli oziosi nè ai ragazzi l'accesso nel teatro anatomico, in parte onde mantenervi la dovuta decenza, in parte onde non togliere agli scolari con sì fatte persone i migliori posti e la necessaria comodità. Il professore non permetterà pure che gli scolari abbandonino i loro posti, onde avvicinarsi al cadavere, imperocchè sarebbero d'impedimento agli altri osservatori. Allorchè sarà necessario che i pezzi stati esposti siano considerati più da vicino, il professore avrà cura che gli scolari vi si presentino in serie, ed in tal modo verrà compiuto senza disordine il loro desiderio e zelo per imparare.

ARTICOLO IV.

Della dottrina dello stato sano del corpo.

§ 1. I principianti nell'anno di fisica, oppure nel primo anno scolastico, che hanno già frequentato l'anatomia e la fisiologia elementare (art. II, § 4), saranno già sufficientemente preparati, onde comprendere perfettamente nel secondo anno le funzioni delle parti del corpo e le lesioni principali alle quali queste sono soggette. Finora la fisiologia fu insegnata senza alcuna vista sulla patologia, e formò piut-

tosto una specie di storia naturale dell'uomo, che un oggetto legato ai fondamenti della medicina; benchè questo formi lo scopo principale dell'attenzione del giovane medico. Quindi ne naeque che dovettero essere fatte delle ripetizioni non necessarie, e queste due scienze sì intimamente legate insieme non si sono mai data la mano onde penetrare con maggiore facilità nei segreti delle malattie.

§ 2. È quindi necessario che all'occasione della descrizione di tutte le funzioni del corpo umano sia data la storia de' più comuni sintomi delle malattie, onde far conoscere ai principianti quant'è necessario d'imparare nel modo il più perfetto la fisiologia, a fine di comprendere l'oscuro corso delle malattie, le loro cagioni e l'origine de' sintomi.

§ 3. Si eviti nelle lezioni fisiologiche l'esposizione troppo prolissa delle ipotesi di tutti i tempi che vanno nell'infinito. Gli scolari devono in questo caso essere solo informati de' principj Alleriani della fisiologia, nei quali possono essi leggere le pazzie della forza d'immaginazione. All'opposto darà egli una spiegazione circostanziata e chiara di ciò che un dì sarà importante pel medico pratico, e gli potrà essere di ajuto, onde scoprire la natura delle malattie nella cognizione delle funzioni, la di cui lesione deve formare l'oggetto di tutti i suoi sforzi. Si esporranno però agli scolari le opinioni le più comuni su gli oggetti difficili della fisiologia; ma si eviti di decidere ove non vi ha per principio la certezza. Vi ha pirronismo, allorchè l'orgogliosa ignoranza del suo oggetto

tiene affatto certa l' unica arte, da cui si ha nulla a temere, quando si tratta di porre in esercizio la teoria in una scienza così critica com' è la medicina.

§ 4. La fisiologia così esposta agli scolari, che col mezzo dell' istruzione preliminare avuta nell' anno precedente vi sono già preparati, potrà essere compiutamente insegnata in un solo anno. È libero al professore di scegliere un libro di testo; ma finora deve essere raccomandata come preferibile l' opera di Gregory, *Esposizione della medicina teorica*; poichè la prima parte di questa, allorchè vi si aggiungano le osservazioni anatomiche, per quanto è necessario per la spiegazione delle diverse funzioni, dà al professore la guida, onde toccare tutto ciò che è necessario a sapersi in riguardo alla fisiologia ed alla patologia generale.

§ 5. È necessario alla migliore dilucidazione degli oggetti fisiologici, che il professore si serva, ogni volta lo crede conveniente, dei preparati anatomici (art. I, § 4, art. III, § 18). Lo stesso si intende in riguardo ai pezzi patologici conservati nel museo; tutto ciò però colla condizione, che questi oggetti d' istruzione sianò, terminata la lezione, riposti intatti nel loro proprio luogo.

ARTICOLO V.

Della patologia speciale.

§ 1. Essendosi già nel primo anno di fisica facilitata di molto coll' istruzione datasi sui principj

dell' anatomia e della dottrina delle funzioni del corpo sano, l' idea dell'anatomia più elevata e della fisiologia (art. II, § 4, art. III, § 3), si rischiarerà molto anche all' occasione che sono esposte le spiegazioni fisiologiche, la patologia generale (art. IV, § 1, 2), la patologia speciale, e si promuoveranno i progressi degli allievi in questa. Deve quindi dare in genere un' istruzione scientifica la mano all' altra onde facilitare allo scolare i lavori dell' anno seguente.

§ 2. La patologia speciale esporrà una esatta descrizione di tutte le malattie note, de' loro sintomi, cagioni, azione, e come l' ha insegnato l' esperienza di molti secoli.

Si guarderà però di aumentare il numero delle malattie secondo gli ampollosi sistemi che dividono i malori dell'uomo fino all' infinito, e creano con ogni sintomo nuove malattie. Dovrà però il professore seguire un certo ordine, ed in un affare così difficile, e nello stesso tempo così importante, evitare ne' suoi scolari ogni confusione di idee. Si appoggia alla saviezza del professore la scelta di un buon libro per le sue lezioni; ma il R. Governo desidera che in una scienza tanto necessaria, e nella quale già da 28 anni l' opera di Gaubio è ancora la preferibile, pubblici finalmente un professore sull'università di Pavia un' opera utile, la quale svolga i principj tanto della patologia generale quanto della speciale con maggiore chiarezza ed in una maniera meno arida.

§ 3. È tanto contraddicente quanto ridicolo il costume di voler dare col mezzo di spiega-

zioni verbali la cognizione delle malattie, mentre si può sottoporre agli occhi degli scolari il quadro originale. Si deve dunque per l'avvenire esporre sull'alta scuola di Pavia, unitamente alla patologia teorica, anche la clinica, e sia la dottrina delle malattie umane al letto del malato.

§ 4. A tal fine deve essere dallo spedale di Pavia data costantemente al professore di patologia una nota de' malati in esso ricevutisi; ed egli si persuaderà ancora meglio di questi col mezzo di una sua visita nello spedale stesso, e de' singoli malati che vi si trovano, onde potervi ogni volta scegliere gli esempi parlanti di ciascun oggetto, che deve esporre, senza però occuparsi dei principj della loro cura. Non accadendo nello spedale le malattie con un ordine sistematico, tratterà tosto il professore, anche contro l'ordine del suo libro di testo, di una importante malattia che solo di rado accada, che si ritrovi nello spedale, e che non si potrà facilmente vedere subito, e profitterà del momento in cui gli scolari hanno sotto gli occhi il quadro originale della malattia. Sceglierà il professore per tali visite, a motivo dell'ordine necessario da tenersi nello spedale, l'ora la più conveniente, ed a tale oggetto si intenderà col direttore dello spedale. Anche il professore di clinica, allorchè avrà egli a trattare una malattia rara e straordinaria, dovrà darne notizia a quello di patologia.

§ 5. Deve altresì il professore di clinica dare un tale avviso ogni volta che egli avrà ad intraprendere nel teatro anatomico una autopsia ca-

daverica patologica, ed indagare la causa e le azioni di una malattia terminata colla morte. Tali aperture di cadaveri devono essere eseguite ogni volta che muore nello spedale un malato, sul cui stato sia avvenuto dubbio, e colla di cui anatomia l'arte, che non ha potuto salvarlo, possa ottenere un aumento di cognizioni.

§ 6. Nella stessa maniera deve anche il professore di zoojatria, ogni volta che un animale muore per una malattia, invitare gli scolari di patologia e di terapia speciale ad assistere all'apertura del cadavere, allorchè questa autopsia prometta la scoperta di un oggetto importante per la scienza (1).

§ 7. Il professore della clinica medica, il quale avrà nel medesimo tempo la sorveglianza sul museo patologico, deve mensilmente in un giorno determinato presentare e spiegare agli studenti i preparati patologici tanto stati scoperti sotto la propria sua ispezione, quanto quegli stati mandati dagli altri spedali della Lombardia Austriaca, come pure quelli di animali di altra specie stati a poco a poco raccolti, poichè tutta questa raccolta di oggetti patologici ha principalmente per iscopo la migliore istruzione degli scolari di patologia e di pratica.

§ 8. La patologia chirurgica deve parimente servirsi de' mezzi che lo spedale di Pavia presenta frequentemente in riguardo alla dimo-

(1) Fu o messo questo paragrafo nel piano degli studj introdotti in Pavia, poichè la scuola di zoojatria fu trasferita in Milano, e non ivi stabilita.

strazione de' mali esterni. Il professore di istituzioni chirurgiche dovrà quindi condurre gli scolari due volte alla settimana nell' ora di obbligo nelle sale chirurgiche, ed ivi dimostrare e spiegare loro quelle lesioni esterne, la di cui cognizione si riferisce specialmente all' esercizio dell' arte.

§ 9. Avrà egli parimente cura di raccogliere pel museo patologico tutto ciò che può promuovere l' istruzione della chirurgia, e si occuperà specialmente di un' abbondante raccolta di ossa malate, di aneurismi, di escrescenze, di calcoli renali e di vescica ecc., poichè tai pezzi, tanto appartenenti agli uomini quanto agli animali domestici, devono essere somministrati all' indicato museo da tutte le parti della provincia.

ARTICOLO VI.

Della materia medica e della medicina generale.

§ 1. Il medico od il chirurgo, che non conosce esattamente gli strumenti coi quali deve trattare le malattie e le lesioni, e di cui deve procurare la guarigione, al quale non sieno noti i caratteri esterni e le qualità interne dei medicinali, il modo di agire di ciascuno d'essi, le osservazioni e le scoperte state sui medesimi raccolte tanto ne' tempi antichi quanto ne' moderni, il miglioramento degli strumenti chirurgici di un tempo, oppure le più recenti invenzioni di questo genere; un sì fatto medico o chirurgo è indegno del suo nome, ed è incapace ad esercitare l' arte sua.

§ 2. Ogni scolare di medicina deve quindi studiare colla maggiore diligenza la materia medica; ed i chirurghi che vogliono acquistarsi molta fama nella loro scienza, devono frequentare le medesime lezioni.

Pei chirurghi di seconda classe basterà l'istruzione, di cui si terrà discorso nella sezione terza, art. II, § 2.

§ 3. Gli strumenti e le fasciature costituiscono una parte importante della *materia medica chirurgica*, e la loro storia deve essere esposta a tutti gli scolari dal professore di operazioni chirurgiche.

§ 4. Non può essere esposta la medicina generale in migliore circostanza, che quando il lettore di *materia medica*, nel mentre parla dell'azione de' medicinali, deve necessariamente tenere discorso delle *indicazioni e delle controindicazioni*.

§ 5. Il metodo introdottosi ne' nostri tempi di eseguire le lezioni di *materia medica* secondo un ordine sistematico, e secondo i tre regni della natura, può essere anche ulteriormente conservato; nondimeno il professore ordinerà in avvenire i medicinali secondo il sistema delle malattie e delle indicazioni che queste presentano, piuttosto che secondo un metodo artificiale, che nulla ha di comune colla natura, che sembra aumentare le difficoltà dell'istruzione, e confondere le idee degli scolari.

Ne derivò quindi l'antico metodo, in forza del quale i medicinali furono divisi, secondo le loro azioni generali, in *emetici, purganti, diuretici, diaforetici, roboranti, irritanti, narcotici, an-*

tispasmodici, ecc. ; — saranno anteposti a tutti gli altri , ed il professore può presentare tutti questi medicinali de' tre regni della natura sotto altrettanti articoli secondo quell' ordine che gli sembrerà il migliore.

§ 6. In tal maniera sarà molto facile il riunire la *terapia generale* colla *materia medica* , imperocchè quella sarà quasi la guida in ciascun articolo della *materia medica*. E quando anche talvolta un medesimo rimedio possa sotto certe circostanze essere impiegato con un'altra indicazione, come per es. l'acqua fredda e la calda, ecc.; non si produrrà perciò alcuna confusione, allorchè il professore determinerà esattamente le circostanze, nelle quali un rimedio può produrre azioni diverse.

§ 7. Può il lettore, onde esporre la *medicina generale*, scegliere un libro di testo a piacere, ma il metodo del Manuale di Gregory è molto meritevole d'essere raccomandato allorchè sia ridotto più in breve, e siano inseriti nel medesimo i medicinali convenienti a compiere questa o quella indicazione.

§ 8. Non basterà che la *materia medica* sia semplicemente esposta a voce; ma dovranno essere esposti agli occhi degli scolari tanto i medicinali semplici, quanto i composti, affinchè essi li esaminino, oppure li assaggino, ed affinchè coi loro propri sensi si possano persuadere delle loro esterne proprietà. In quanto agli oggetti che si possono presentare solo in uno stato secco, e separati dalla loro origine, si deve esporre agli scolari i migliori disegni e rami delle diverse piante che somministrano tali rimedj.

Inoltre il gabinetto di storia naturale e la spezieria normale, che sono stati instituiti in Pavia a vantaggio dell'università, forniranno al professore i migliori esemplari dei prodotti naturali e de' medicinali da dimostrarsi.

§ 9. Deve il professore unitamente ai medicinali della migliore qualità dimostrare anche quelli che sono già prossimi alla corruzione, oppure effettivamente guasti, ovvero in qualche maniera falsificati. Insegnerà egli nello stesso tempo con questi come si possano conoscere siffatte alterazioni col mezzo di segni determinati e di esami, e come si possa distinguere un rimedio guasto prodottosi, come pur troppo frequentemente accade, in quello stato prescritto.

§ 10. Affinchè poi un sì importante dovere di presentare la medicina generale in unione colla materia medica sia bene adempiuto, deve il lettore evitare tutte le superflue digressioni, e tenersi semplicemente agli oggetti pratici, abbandonando ad ognuno il piacere di dedicare col tempo a ciascun oggetto la sua più prossima considerazione e di studiarlo perfettamente. Egli è molto superfluo quando si parla del castoreo, di esporre l'intera storia dell'animale che lo produce, ecc.; oggetti che oltre ciò sono esposti nella storia naturale in cui ogni medico deve essere instrutto.

ARTICOLO VII.

Della botanica.

§ 1. Dovendo il medico essere informato degli indizj caratteristici de' mezzi necessarj alla salute, la maggior parte de' quali si ha dal regno vegetabile, ed accadendo con molta frequenza a motivo dell' ignoranza degli speciali, che i malati siano esposti al pericolo di un avvelenamento, oppure di essere privi di ogni buona azione del rimedio stato loro ordinato, nel mentre molti vegetabili indigeni, che si conoscono, potrebbero essere somministrati dal vicinato, e senza spesa, invece di servirsi di quegli stranieri per lo più falsificati o guasti; e potendo finalmente una più esatta cognizione del regno vegetabile aumentare giornalmente la ricchezza di un paese col mezzo di nuove scoperte a vantaggio delle arti, de' mestieri e dell' agricoltura; rileva quindi chiaro essere soverchio il voler provare che non può esistere un medico senza botanica e nessuna buona università senza questo stabilimento.

§ 2. Gli scolari di medicina e di chirurgia devono a suo tempo frequentare le lezioni di botanica, e già al primo di marzo deve il lettore di botanica incominciare la fisiologia delle piante in generale, ed i principj della botanica, affinchè gli studenti, quando le piante crescono in maggior copia, siano già in istato di comprendere l' esame loro secondo le regole dell' arte, e di seguire colla necessaria at-

tenzione il professore. Onde rendere più facile la nomenclatura botanica, si servirà il professore de' convenienti disegni, tanto delle foglie quanto de' fiori e delle intere piante secche. Sarà facile nei primi giorni di primavera di trovare degli esemplari freschi per le necessarie dimostrazioni; e la capacità degli scolari si aumenterà mano a mano col numero crescente delle piante che a poco a poco passano in efflorescenza.

§ 3. Devono le lezioni di botanica dal primo di maggio essere fatte giornalmente nel giardino botanico, ed esservi esaminate e spiegate tutte le piante secondo il sistema che si è adottato.

§ 4. Deve però il lettore scegliere pel suo esame specialmente quelle piante che sono di un utile deciso o per la salute, ovvero per l'uso economico. Dimostrerà il professore la classe, l'ordine, il sesso e la specie di queste, senza occuparsi però delle azioni delle piante o delle loro forze medicinali; essendo questo affare del lettore di materia medica.

§ 5. In questa maniera potranno gli scolari dimostrare sotto gli occhi del professore la prontezza nel determinare da se stessi i principali caratteri delle piante e la loro classificazione tanto naturale, quanto artificiale, da che il professore li guiderà in tal lavoro, e toglierà le difficoltà che gli si presenteranno.

§ 6. Sarà determinata una somma sufficiente per mantenere l'orto botanico e per l'aumento annuo delle piante esotiche nel medesimo. Ogni triennio dovrà presentarsi al R. Governo l'elenco di tutte le piante che si ritrovano in

questo giardino, unitamente all'osservazione su quelle che sembrano utili, o necessarie per promuovere questa scienza.

§ 7. Non trovandosi poi nel giardino botanico posto per contenere un gran numero di erbe, arbusti ed alberi, ed essendo altresì inutile di accoglierli nel medesimo, poichè essi crescono naturalmente ne' prati; il professore farà, co' suoi scolari, quando il tempo lo permette, una volta alla settimana una passeggiata botanica sui vicini campi, e dimostrerà loro tanto la differenza della vegetazione ne' diversi terreni, quanto le piante principali che formano la ricchezza del paese ed il sostentamento degli animali domestici.

§ 8. Deve procurarsi il professore di botanica specialmente l'occasione di determinare esattamente a' suoi scolari le piante velenose e soprattutto quelle che frequentemente con un mortale equivoco e non di rado sono cambiate con altre nelle cucine, sulle tavole e nelle spezierie.

Il professore dimostrerà parimente ai suoi allievi le piante da foraggio, specialmente quelle che ai nostri giorni sono raccomandate a tale oggetto, e quelle che più pacciono agli animali, e che per le loro parti nutrienti dovrebbero introdursi ancora di più.

In tale circostanza dovrà il medesimo professore chiamare l'attenzione de' suoi scolari sulle qualità del terreno sul quale provano meglio queste o quelle piante utili, ed il R. Governo riceverà con piacere i di lui progetti

pei tentativi utili, e da farsi in grande onde aumentare il numero delle piante da foraggio.

§ 9. In tal maniera il professore darà l'occasione, e nello stesso tempo l'istruzione agli scolari, onde formarsi da sè stessi una raccolta di piante secche; e sussidierà così la loro memoria. Egli cercherà di innestare ne' suoi scolari l'amore ed il gusto per la sua scienza, e gli ecciterà dopo il loro ritorno in patria ad eseguire una esatta descrizione delle piante del loro vicinato, o della provincia, che dovrà essere in avvenire una occupazione doverosa de' medici di campagna di ogni provincia, che sono al servizio pubblico.

§ 10. La botanica deve formare uno degli oggetti principali degli esami pubblici, ed in questi deve essere presentato agli scolari un certo numero di piante specialmente officinali: i candidati dovranno esporre la loro classificazione secondo il sistema dominante di Linneo, e dare conto del loro impiego in questa scienza, senza la quale non deve essere ammesso alcuno al dottorato in medicina,

ARTICOLO VIII.

Della chimica e della farmacia.

§ 1. La chimica è la scienza che conduce col mezzo della decomposizione e ricomposizione delle parti costituenti de' corpi alla cognizione della natura e delle proprietà de' medesimi. Questa scienza costituirà pertanto un oggetto principale dell'impiego di coloro che si vogliono

dedicare alla medicina. Come potrebbero mai uomini che un giorno dovranno determinare colle loro prescrizioni i lavori degli speciali, conoscere i loro errori, e correggerli, se fossero stranieri a questa scienza? Grande è il vantaggio che presenta l'esatta cognizione de' corpi minerali di ogni paese — quella de' diversi gas; — indispensabile è questa scienza ai naturalisti, alle arti ed ai mestieri, le quali tutte devono alla medesima i progressi ed i vantaggi loro.

§ 2. Ogni scolare pertanto frequenterà colla maggiore diligenza le lezioni di chimica, e raddoppierà l'attenzione, quando si tratterà degli oggetti della chimica farmaceutica, sui quali deve specialmente trattenersi il lettore.

§ 3. Affinchè poi i principj di questa scienza siano bene intesi, devono essere facilitate le idee degli scolari segnatamente col mezzo dei sensi esterni. La chimica sperimentale non può essere quindi del tutto separata dalla chimica razionale, e devono essere intraprese in ore determinate solo quelle operazioni che esigono un lungo lavoro.

§ 4. Laonde devono queste operazioni più difficili, o che esigono molto tempo, essere eseguite una volta alla settimana in ore determinate, per le quali il professore assistito dal suo dimostratore farà un'esatta spiegazione de' necessarj strumenti, maneggi, delle diverse decomposizioni, combinazioni, e dei differenti fenomeni che accadono in tali lavori.

§ 5. Deve specialmente aver cura il professore di instruire sui migliori processi per analizzare le acque minerali e renderli abituali.

Procurerà a tale oggetto di scegliere specialmente le acque minerali della Lombardia austriaca, non meno quelle fra le acque minerali straniere, che sono più rinomate presso i medici a motivo della loro qualità medicamentosa. Nello stesso tempo instruirà il professore i suoi uditori della migliore maniera, conosciutasi solo ne' nostri tempi, onde rimpiazzare la mancanza di queste acque con delle artificiali simili; affinchè nessun malato resti privo di questo beneficio a motivo della lontananza, oppure dell'alto prezzo di sì fatte acque.

§ 6. Non si deve procurare meno il professore l'occasione di instruire bene i suoi allievi nella storia de' veleni minerali e della miglior maniera di rendere questi innocui col mezzo de' principj della chimica. Nella stessa circostanza insegnerà il professore di chimica a' suoi uditori la maniera di scoprire l'accaduto avvelenamento di cui si possano con buon fondamento servire in ogni caso i medicî giudiziali.

§ 7. Essendo impossibile che un professore incaricato di tante incumbenze possa giungere a tutto, il R. Governo avrà cura che sull'università di Pavia siano insegnati da un uomo bene instrutto anche gli elementi della metallurgia e della chimica tecnica; dal quale dovrà attendersi di anno in anno l'elenco di quegli scolari che a preferenza degli altri si saranno distinti in tali cognizioni, onde poter eccitare i loro talenti ed all'occasione nominarli.

§ 8. In forza del piano degli speciali ordina-

tosì per la Lombardia Austriaca , è già stata stabilita una spezieria normale sull' università di Pavia , il di cui proprietario deve godere de' medesimi privilegi come i membri dell' università. È poi obbligato questo speziale' normale a somministrare al professore di materia medica i medicinali tanto semplici quanto composti di cui bisogni , onde dimostrare a' suoi scolari la loro esterna apparenza e tutta la costituzione loro. Devono poi questi rimedj essere restituiti intatti allo speziale , a meno che il professore trovi necessario di consumarne qualche porzione, nel qual caso la cassa dell' università ne indennizzerà allo speziale normale la perdita. Inoltre lo stesso speziale è obbligato a permettere agli scolari in giorni ed ore determinate l' intervenire liberamente alle operazioni farmaceutiche ed alle composizioni, di cui per avventura non abbia fatto il professore di chimica alcuna menzione.

ARTICOLO IX.

*Dell' igiene , della storia della medicina
e dell' arte di scrivere le ricette.*

§ 1. L' igiene, che prescrive le regole le più convenienti per conservare la salute , è certamente la più necessaria , la più utile e la più nobile parte della scienza medica. È un servizio molto maggiore il conservare allo Stato un uomo dalla caduta , che il rialzare colui che è già precipitato; e mentre questa scienza era esercitata dagli antichi medici con uno

zelo molto grande e patriotico, onde preservare gli uomini dai mali fisici minaccianti, è trascurata ai nostri giorni; poichè la grande quantità di quelli che si dedicano alla medicina pone evidentemente in non cale l'imparare le regole della salute e le prescrizioni per la medesima, per lo che cade il dubbio che molti medici abbiano imparato la loro arte pel proprio sostentamento, piuttosto che per l'altrui, e si siano accostumati ad esercitarla solo con tal vista.

Deve quindi essere insegnata l'igiene colla maggiore diligenza sull'università di Pavia. Non è però necessario di separare questa parte della scienza da quella che considera i mezzi per ristabilire la salute già perduta; poichè le leggi della medesima possono convenientemente essere tessute insieme con quelle della medicina generale e della materia medica. Anche il professore di medicina pratica troverà l'occasione di instruire i suoi scolari nell'esame delle diverse cause che producono le differenti malattie, e come si possa con un metodo di vivere in opposizione alle cause morbose felicemente prevenire la maggior parte de' perturbamenti della salute umana.

§ 2. Per ciò che riguarda la zoojatria, noi siamo ancora molto lontani dal suo possibile perfezionamento; e questa scienza destinata a far fiorire il più importante ramo del ben essere de' cittadini, si trova ancora nelle mani del popolo il più rozzo. Si confessi che i mezzi che si sono impiegati ne' diversi paesi per erigere de' buoni istituti non hanno molto corrisposto nè alle grandi spese che essi produ-

sero, nè alla speranza che se ne era tratta. Eppure quest' oggetto è di sì grande importanza, che vi si dovrebbe certamente impiegare maggior attenzione di quello che finora si è fatto.

Nonavendo io stesso sufficiente esperienza nella zoojatria, non m'arrischio io qui ad esporre le mie opinioni su questa materia; io mi riservo però, allorchè il R. Governo vorrà dare mano ad un' opera così importante, di presentare al medesimo un progetto che io mi sono formato per una più conveniente scuola di medicina animale. In Gottinga è mantenuta una scuola di cavallerizza a spese regie, nella quale i giovani i più facoltosi, se essi non consumano altrove il loro miglior tempo, non di rado nei caffè, oppure in società sfaccendate, non sempre innocenti, oppure convenienti alla salute, acquistano col salutare esercizio del corpo una abilità forse corrispondente al loro futuro stato. Insegna il cavallerizzo che presiede a questa scuola, maestro instrutto nella sua professione, la costruzione degli animali, come pure il metodo curativo che si deve seguire nelle malattie da cui essi vengono assaliti.

§ 3. La storia della zoojatria deve essere esposta da ciascun professore fino a quel punto che si riferisce alla parte che deve spiegare, e deve nello stesso tempo trattare de' migliori scritti che appartengono al perfetto apprendimento di questa scienza.

Il professore di medicina pratica deve all'opposto al principio del suo annuo corso d'istruzione riunire insieme l'intera storia,

e senza permettersi prolissità, chiamare l'attenzione de' suoi scolari sulle epoche principali della storia medica, su gli uomini i più distinti che l'hanno compilata, e sulle più importanti dottrine e scoperte di ogni secolo, e raccomandare loro la lettura delle migliori opere sulla storia della loro arte, quella, per es., di Freind, di Leclerc, di Schulz, di Haller e di altri scrittori rinomati (*).

§ 4. Lo stesso si deve ad un di presso dire del così detto formolario, o sia dell' arte di prescrivere i rimedj indicati secondo determinate leggi. Pur troppo frequentemente dimostrano i medici in tale circostanza la maggiore imperizia; ma questa dipende principalmente dalla mancanza delle necessarie cognizioni di chimica e di materia medica. Se gli scolari avranno bene appreso queste parti della medicina, sarà allora un che di facile per l' arte lo scrivere ricette, e queste potranno essere nel miglior modo dilucidate dal professore di medicina pratica all' occasione delle sue lezioni, ed anche al letto del malato, ed ivi dovranno gli scolari, dopo che avranno conosciuto i sintomi della malattia che verrà loro presentata, prescrivere in diversa maniera quelle medicine che crederanno convenienti.

(*) Allora non era ancora pubblicata l' opera interessante di Sprengel sulla storia della medicina.

ARTICOLO X.

Della medicina pratica.

§. 1. Il professore di medicina pratica o di terapia speciale deve trattare nelle sue lezioni colla maggiore esattezza e chiarezza di tutte e ciascuna malattia, ed esporre ai suoi scolari le migliori leggi della medicina, fondate tanto sulle osservazioni dei secoli passati, quanto sulle scoperte de' nostri tempi. A tale oggetto si servirà egli o di un libro di testo di suo gradimento, oppure pubblicherà egli stesso un'opera a ciò conducente, la quale possa servire di guida ai suoi uditori ed all'utile lettura de' principj espostivi.

§ 2. Allorchè il professore avrà esposto ai suoi scolari l'esatta descrizione di ciascuna malattia, de' suoi sintomi, segni, cause, ed azione sul corpo umano, ovvero l'intera teoria della medicina pratica unitamente alle vere sorgenti di questa difficile scienza ed il miglior metodo di cura di ogni male in ispecie, impiegherà egli nel medesimo tempo al letto del malato questi suoi principj. A tale scopo condurrà giornalmente i suoi allievi nella clinica, in cui si troveranno diciannove a venti letti di malati, tanto pel sesso maschile, quanto pel femminile, ed ivi instruirà nel miglior modo i giovani medici in tutto ciò che riguarda la medicina pratica.

§ 3. Il professore cercherà quindi di scegliere nello spedale di Pavia que' malati, dai

quali egli, dopo che saranno stati trasportati nella clinica, potrà ottenere il maggiore vantaggio per l'istruzione de' suoi scolari. Insegnerà con questi la migliore maniera di interrogare i malati, di indagare le cause del male presente, di giudicare i fenomeni di ogni specie, i sintomi principali di ciascuna malattia, e distinguere la loro differenza dai sintomi simili, le conseguenze di ciascuna malattia, e cercherà di esercitare, sotto la costante sua direzione, gli uditori in quest'importante affare. Allorchè in tal maniera si è ritrovata la classe, l'ordine, il genere e la specie della malattia presente, il professore passerà alla determinazione delle indicazioni della cura da attingersi da tali cognizioni, sentirà l'opinione del giovane medico destinato al malato, lo correggerà, o confermerà, e quindi ordinerà il metodo di vita indicato ed i rimedj necessarj secondo le leggi dell'arte, e cercherà nello stesso tempo di sviluppare all'occasione quelle che riguardano la prescrizione de' medicinali (art. IX § 4). In tale circostanza esporrà il professore a' suoi scolari i motivi per cui egli nel caso presente prende piuttosto un metodo curativo che un altro: riferirà tanto le sperienze straniere, quanto le proprie che possano meglio determinare la cosa, farà uso anche delle scoperte del tempo ed instituirà de' cimenti, ma colla maggiore circospezione co' rimedj nuovi che promettono un'azione salutare. Eseguirà specialmente il giovane medico, al quale il professore avrà affidato il malato presente da trattarsi, l'intera

storia della malattia in lingua latina, pronunzierà nello stesso tempo il proprio suo giudizio, indicherà giornalmente il progresso del male, come pure i rimedj stati ordinati, e finalmente esporrà fedelmente in iscritto al professore il tutto, sia che il malato sia guarito, oppure morto.

§ 4. Nell' ultimo caso dove il professore far aprire ogni volta che gli è possibile i cadaveri de' malati morti in questa scuola. Deve questo professore avere anche il diritto di chiedere ogni cadavere avvenuto nello spedale, allorchè egli creda che colla di lui notomia possa avere qualche luce sulla sede e sulle cagioni del male terminato a morte.

Prima però che il cadavere sia aperto (e ciò deve sempre eseguirsi nel teatro anatomico, affinchè si avvicini a questa operazione un maggior numero di bramosi di istruzione, e possa tutto osservarsi esattamente) deve il professore far leggere a voce chiara ed intelligibile dallo scolare a cui è stato affidato il trattamento del malato, l' intero giornale stato eseguito. Letta la storia di questa malattia, verrà eseguita l' apertura del cadavere, durante la quale il medesimo scolare pratico dovrà scrivere tutto ciò che verrà in esso scoperto di rimarcabile, sia in quanto alla causa oppure all' azione della malattia.

Dopo questa occupazione, molto ricca d'istruzione e molto utile, il professore paragonerà alla presenza di tutti i suoi uditori la storia compendiate con ciò che avrà insegnato l' apertura del cadavere; e nel caso che le idee

formatesi della malattia fossero scoperte erronee, dovrà rettificarle, oppure confermare la opinione da esso manifestata durante il corso della medesima in riguardo al carattere suo.

§ 5. Nel caso si trovasse nella sezione del cadavere un oggetto che meritasse di essere conservato, il professore avrà cura che il medesimo sia convenientemente preparato, e posto nel museo patologico, del cui ingrandimento deve egli occuparsi; e che sia collocato come conviene. Questo museo deve essere sempre aumentato di più in più anche con que' pezzi patologici che furono ritrovati negli altri spedali dello Stato. Quindi devono tutti gli spedali della Lombardia mandare al museo patologico di Pavia tutto ciò che i loro medici e chirurghi avranno scoperto di interessante nell'apertura de' cadaveri; ed i menzionati medici o chirurghi devono essere obbligati, trattandosi di un malato morto per malattia strana e degna della loro attenzione, ad eseguirne, allorchè essi prevedono che il cadavere loro possa presentare qualche oggetto utile alla pubblica istruzione, nel modo il più diligente la sezione. Saranno rimborsate agli spedali dalla cassa dell'istruzione pubblica le spese che devono sostenere per procurarsi lo spirito di vino ed i vasi necessarj per conservarvi questi preparati, e per la loro spedizione. Si terrà e si continuerà l'esatto registro di tutti i pezzi patologici raccolti in questa maniera. Il professore di pratica spiegherà di seguito ed in ogni mese questi oggetti secondo la loro serie. Saranno i me-

desimi somministrati anche al professore di patologia ogni volta che egli crede doverne servire per la dilucidazione delle malattie.

§ 6. Il professore di pratica terrà un registro di quegli scolari che frequentano la sua scuola clinica, o come semplici spettatori, oppure come medici pratici. Solo questi ultimi devono occuparsi del malato e scriverne la sua storia, o giornale, onde dare poi al loro professore una fedele e leggibile copia della medesima.

§ 7. Questo professore profitterà di ogni occasione onde fare attenti i suoi scolari sulle cause della malattia, e dimostrerà tanto nelle sue lezioni, quanto al letto del malato come sia pericoloso all' uomo di lasciare inconsiderate le leggi prescritte dalla natura, e lo scherzare da sventato sui mezzi destinati ad una vita sana e lunga. Parlerà seriamente sul vantaggio dell'igiene, e su quanto contribuirà al vero onore della medicina l'imparare l'arte di prevenire in esecuzione delle sue prescrizioni le malattie, onde ottenere senza il sussidio del medico un'età avanzata, od almeno per seguire nel caso di mali inevitabili il miglior modo di vivere, e nella convalescenza evitare le ricadute sì comuni e sì frequentemente mortali a motivo dell'ignoranza e della leggerezza.

§ 8. Il menzionato professore farà al termine dell'anno scolastico alcune lezioni sui doveri generali dei medici e dei chirurghi, come pure sugli speciali obblighi di coloro fra di essi che entrano al servizio dello Stato; ed in esse porrà egli a cuore de' suoi scolari il

giusto diritto che ha la patria sulla loro capacità al servizio e sull' amore all' umanità.

§ 9. Si farà poi un dovere il professore di clinica di far note ai suoi uditori tutte le opere meritevoli risguardanti la medicina pratica, o la letteratura della medesima, tanto patrie, quanto straniere, e li porrà quindi in istato di trarre profitto da tutte le scoperte, e di meritarsi sempre più col mezzo delle loro cognizioni giornalmente aumentatesi la loro promozione, o la onorevole considerazione del R. Governo.

ARTICOLO XI.

Dell' istruzione della chirurgia teorica, o sia delle istituzioni chirurgiche.

§ 1. La divisione dell' uomo e delle sue malattie secondo *la superficie interna od esterna* del suo corpo, ha dato motivo a moltissimi incomodi; e nel mentre fu di argine tanto ai medici, quanto ai chirurghi nell' impiego dei principj attinti da una medesima scienza, ha reso moltissimo difficili i progressi della medicina, ed a grandissimo danno de' malati, introducendo confusione e contese in coloro che la professano. Vi sono poche malattie esterne che non debbano finalmente avere la loro influenza sulle parti interne del nostro corpo; e pur troppo frequentemente malattie interne producono malattie esterne, perchè si possano stabilire de' confini fra la medicina e la chirurgia. I medici, nel mentre credettero di

poter abbandonare la considerazione degli accidenti esterni, hanno rinunziato all'occasione tanto diligentemente impiegata dai medici antichi di giudicare i mali interni, come i tumori, le ostruzioni, gli stravasi, le infiammazioni, le suppurazioni, le piaghe, secondo il quadro delle malattie esterne di questo genere. Non vi ha che una sola medicina, che, secondo la sede della malattia e secondo i rimedj che essa esige, ora è chiamata medicina ed ora chirurgia, ma in fondo esige le medesime cognizioni, allorchè non si voglia altramente intendere col nome di chirurgo, che un uomo che applica un empiastro, oppure le sanguisughe, che certamente nessuno potrà riconoscere per la scienza chirurgica. È falso che un uomo meriti il nome di chirurgo in tutta la sua estensione, allorchè non ha nel medesimo tempo il titolo di medico; e questi sarà sempre un medico imperfetto, allorchè pone per limite alla sua scienza la sola pelle del corpo umano. Non si deve negare che non vi sia una grande differenza fra la teorica e la pratica di ambedue queste scienze; imperocchè questa è la sorte di tutte le arti, i di cui principj, allorchè debbono essere impiegati con buon effetto, esigono sempre una certa destrezza che si acquista solo col mezzo di un lungo esercizio; ma si deve ritenere per indubitato, che un buon medico deve possedere tutte le cognizioni teoriche di un chirurgo, e che a questi non devono essere stranieri i principj della medicina, in quanto che la complicazione de' mali esterni, che molto

frequentemente accade colle malattie interne, può farli bisognevoli nell'esercizio della sua scienza.

§ 2. Devono quindi tanto quelli che pensano di dedicarsi alla medicina, quanto gli scolari di chirurgia frequentare senza distinzione le istituzioni chirurgiche, o sia la dottrina delle proprietà, delle cagioni, de' sintomi delle malattie esterne e delle loro indicazioni fondate appunto su queste cognizioni, oppure sulle indicazioni curative fondate su fortunate esperienze, benchè non si possano sempre combinare colla teoria.

§ 3. Devono parimente tutti questi studenti frequentare un corso di ostetricia, e nè i medici nè i chirurghi potranno sperare di essere impiegati senza le cognizioni di questa specie.

§ 4. Devono poter frequentare le istituzioni chirurgiche e le lezioni di ostetricia solo quegli studenti che hanno studiato unitamente alla storia naturale anche per due anni l'anatomia e la fisiologia, come pure i principj di chirurgia.

§ 5. Comprendendo in sè stesse le istituzioni chirurgiche l'assoluta patologia e terapia della chirurgia, terrà perciò il professore destinato per quella facoltà un chiaro e circostanziato discorso di ogni lesione e malattia esterna, come pure del suo metodo curativo. Porrà poi la maggiore sua attenzione sui mali che più frequentemente accadono alla campagna.

§ 6. Onde facilitare ai suoi uditori le cognizioni che costituiscono la chirurgia, condurrà il professore di questa frequentemente,

e nel modo prescritto nell'art. V, § 8, 9, tutti i suoi scolari nelle sale chirurgiche dello spedale. Qui osserveranno ed impareranno a conoscere questi scolari tutti i mali esterni nella natura stessa, la di cui semplice spiegazione verbale produrrebbe in loro solo idee oscure. Ha inoltre il professore di chirurgia il diritto di far uso a sua volontà di tutti i pezzi che si ritrovano nel museo, che siano convenienti onde meglio dimostrare i mali esterni.

§ 7. È in facoltà del professore delle istituzioni chirurgiche di esporre i principj della sua scienza secondo il libro di testo che più gli piace, purchè un tale libro comprenda tutte le parti della dottrina, e possa essere spiegato nel tempo destinate a quest'arte così importante.

ARTICOLO XII.

Della scuola di chirurgia pratica e delle operazioni chirurgiche.

§ 1. Dopo che gli scolari hanno acquistato idee esatte sulle esterne lesioni del corpo umano e sul modo di curarle, deve essere dato loro annualmente un corso di operazioni chirurgiche, e debbonsi far precedere a ciascuna le regole da osservarsi o nel tempo o dopo di queste.

§ 2. Deve il professore delle operazioni chirurgiche fare in questa preliminare esposizione un'esatta descrizione della malattia che esige un tale trattamento; esporre le indicazioni e le controindicazioni a questa; richiamare alla
FRANK. Pol. Med. T. XVII. 15

memoria le cognizioni anatomiche necessarie in tali operazioni; tenere discorso de' diversi strumenti, che fino ai nostri tempi sono stati impiegati in tali circostanze, delle loro imperfezioni, o de' loro vantaggi; indicare gli accidenti che possono succedere nelle operazioni; e finalmente esporre i motivi per quali egli preferisce un modo di operare ad un altro.

§ 3. Solo dopo questo discorso preparatorio intraprenderà egli la divisata operazione sul cadavere ottenuto a tale oggetto dallo spedale, e colle medesime cautele come sul vivo, ed esporrà in ciascuna volta le possibili conseguenze della medesima, e come si possano queste evitare o togliere.

§ 4. Il professore, non contento di avere dimostrato ai suoi allievi la miglior maniera di operare, deve scegliere i migliori tra questi onde far loro ripetere sotto i suoi occhi nel medesimo cadavere, oppure in un altro che deve tenersi sempre in pronto, l'operazione chirurgica stata eseguita. In tale circostanza dovrà egli guidare la loro mano con pazienza e prontezza, e procurare di animarli a tali esercizi, coi quali essi finalmente potranno vincere tutte le difficoltà.

§ 5. Il professore prima dell'apertura del suo corso d'istruzione sulle operazioni chirurgiche instruirà i suoi uditori nella migliore applicazione delle fasciature, e li eserciterà continuamente a vicenda sotto i suoi occhi col mezzo di un fantoccio nell'importante dottrina delle fasciature, che frequentemente rimpiazzerà una cura dolorosa od anche pericolosa;

ma anche in questa circostanza intraprenderà egli colle sue proprie mani la migliore fasciatura dopo ciascuna operazione che avrà eseguito in presenza de' suoi scolari, e farà a ciascuno comprendere il danno di una fasciatura mal eseguita, oppure non indicata.

§ 6. Dopo che questo professore avrà instrutto i suoi allievi in tutte le operazioni chirurgiche secondo i principj più sicuri, profitterà egli di ogni occasione che gli si presenti nello spedale, onde eseguire pubblicamente nell' anfiteatro chirurgico (1) destinato a tale oggetto ed in un' ora prescritta ai suoi scolari, le indicate operazioni sui malati che ne bisognino, e proseguirà di giorno in giorno la cura intrapresa, onde ben formare in tal maniera colla necessaria sperienza gli allievi fino a che siano essi finalmente resi abili a sì importanti affari.

§ 7. Tosto che l'istruzione pubblica ha prodotto fino a tal punto il suo profitto, è libero al professore di istituzioni chirurgiche di permettere di tempo in tempo a que' suoi scolari che si sono più diligentemente esercitati nelle operazioni sui cadaveri, e che a motivo della loro abilità dimostrata in queste, hanno meritato a preferenza degli altri la sua confidenza, l'esecuzione di operazioni simili sui vivi, sotto però la sua continua direzione, e con tutta quella circospezione che gli imporrà la ragione e l'umanità.

(1) Questo anfiteatro di chirurgia è stato eretto in Pavia non solo nel modo il più conveniente, ma anche il più elegante.

§ 8. Onde formarsi la più sicura via alle sperienze deve necessariamente essere istituita pei giovani chirurghi, come si è fatto pei giovani medici, una clinica chirurgica (1).

Il professore di questa scuola deve avere il diritto di scegliere per la sua pubblica istruzione i necessarij dodici malati di ambidue i sessi, che si ritrovino nelle sale chirurgiche dello spedale (2). Si deve seguire anche in questa scuola ciò che si è stabilito in riguardo agli scolari nella clinica medica (art. X), devono cioè essere distribuiti agli allievi a vicenda i malati chirurgici, e devono essi pure scrivere colla maggiore diligenza la storia delle malattie.

ARTICOLO XIII.

Dell' istruzione nell' ostetricia.

§ 1. Ciascun chirurgo di prima classe, e tutti i medici che un giorno vogliono esercitare la loro professione in campagna, devono prima, e specialmente i primi, avere compiuto il corso d'istruzione d'ostetricia in Pavia. Quest'istituto sarà stabilito secondo uno speciale progetto stato approvato dal R. Governo in una casa d'ostetricia a ciò specialmente destinata.

(1) Anche questo utile istituto fu tosto eretto nella miglior maniera in conseguenza di mia proposizione, e sotto la direzione del celebre professore di chirurgia Antonio Scarpa.

(2) Il numero de' pazienti chirurgici per questa clinica si è aumentato a poco a poco, e così si è raddoppiata l'occasione alle sperienze utili.

§ 2. Bisognando gli ostetricanti di una istruzione maggiormente estesa che le levatrici, perciò il professore di ostetricia, dopo che avrà bene instrutte queste, spiegherà ai primi le operazioni che talvolta sono necessarie in ostetricia, ed avrà cura di esercitare ciascuno de' suoi allievi nell'impiego de' necessari strumenti, ora con un fantoccio, ed ora con una pelvi femminea preparata di recente: ora anche in quella di una donna per avventura morta durante il parto, oppure dopo questo.

§ 3. Ogni volta che si esige l'uso degli strumenti nelle partorienti, il professore deve scegliere un dato numero de' suoi giovani ostetricanti affinchè osservino esattamente le sue operazioni; deve però spiegare chiaramente a tutti dopo queste quanto nelle medesime è accaduto.

§ 4. Poichè ambedue i corsi d'istruzione per le levatrici accadono in tutto solo per sei mesi, rimarrà quindi tempo bastevole onde esercitare convenientemente le giovani ostetricanti nei parti ordinarij che si presenteranno, e nella conveniente esplorazione delle gravide e delle partorienti, senza di che non possono esse fare progressi in questa scienza così necessaria all'umanità.

§ 5. Il professore di ostetricia farà alcune volte sui cadaveri il taglio cesareo, e spiegherà fondatamente i principj, secondo i quali deve essere desso intrapreso nelle gravide vive nei casi di bisogno. Instruirà egli principalmente i suoi allievi, quanto sia necessario l'intraprendere con tutta la precauzione il taglio cesareo sulle gra-

vide morte semplicemente in apparenza, e come se il medesimo dovesse essere eseguito sulle vive. Il professore deve esporre ai suoi uditori quanto sia ingannevole l'apparenza esterna in sì spaventevoli avvenimenti, quanto sieno equivoci gli indizj di una morte effettiva accaduta, quanto facilmente si possa ferire a morte una madre, la di cui morte sia solo apparente, allorchè per uno zelo malinteso per salvare e battezzare il feto ancora giacente nell' utero della madre, si fa a tutto rischio a pezzi la madre, e così si annichila crudelmente la sua vita, benchè debole ed oscura. Il menzionato professore eserciterà quindi i suoi scolari in questa parte sì critica dell' istruzione pubblica, ed anche negli esami rigorosi non trascurerà mai un sì importante oggetto.

§ 6. Finalmente deve il medesimo professore instruire i suoi uditori nei principali accidenti e nelle speciali malattie delle donne, e segnatamente delle puerpere, poichè esse frequentemente esigono l' assistenza di un ostetricante sperimentato, affinchè le levatrici possano chiamare in soccorso nel caso, per esempio, degli abbassamenti, delle precidenze, dei polipi della matrice, della ritenzione d' orina ecc., il più vicino ostetricante, ed averne in sì importanti accidenti la necessaria assistenza.

ARTICOLO XIV.

*Dell'istruzione della medicina legale
e della polizia medica.*

§ 1. La medicina legale scioglie i dubbj e le difficoltà che sogliono accadere ai giudici ed alle persone del magistrato pel retto giudizio degli oggetti fisici appartenenti alla facoltà medica od alla chirurgica. La polizia medica ha per iscopo la direzione ed il mantenimento della salute pubblica, secondo i principj della medicina, ed insegna quanto possono essere se non affatto tolte, almeno possibilmente mitigate col mezzo di giudiziose prescrizioni e leggi di polizia le cause fisiche che superiori alle forze de' singoli uomini contribuiscono alla degenerazione e ad una precoce distruzione degli abitanti di un paese e dei loro animali domestici.

Nessuno può ulteriormente dubitare della necessità di insegnare fondatamente ambedue queste parti della medicina così importanti, su ogni alta scuola bene organizzata; e ne' nostri tempi sono state erette nelle principali accademie di Europa alcune cattedre a tale oggetto, e sono frequentate con ottimo successo non solo dai medici e dai chirurghi, ma anche dai giurisperiti e dagli ecclesiastici.

§ 2. Quindi tutti coloro che desiderano di essere impiegati un giorno come medici o chirurghi con uno stipendio in queste provincie, devono frequentare diligentemente le le-

zioni di medicina legale e di polizia medica che si danno sull'alta scuola di Pavia, e nel caso dell'esame prescritto per la libera pratica della medicina o della chirurgia, devono i candidati presentare non solo le testimonianze della frequentazione, ma verranno altresì fatte anche molte domande riguardanti quegli oggetti.

§ 3. Dovendo essere attinto il materiale di ambedue quelle scienze da tutte le parti della medicina e della chirurgia, non deve perciò la spiegazione dei loro principj essere molto estesa, essendosene già trattato nelle altre lezioni.

Basteranno quindi tre lezioni alla settimana onde spargere sul contenuto di ambedue le scienze una luce sufficiente, e porre gli uditori in istato di internarsi più profondamente in queste importanti materie, coll'esercizio proprio, e col leggere le migliori opere che le riguardano.

§ 4. Oltre quanto è prescritto dall'art. III, § 21, deve essere in ogni anno scolastico dimostrata su due cadaveri la maniera secondo la quale devono eseguirsi gli esami legali, od i così detti *visa et reperta*; si procurerà anche agli scolari l'occasione ricca d'istruzione di essere presenti in tutte le ispezioni che si faranno nello spedale di Pavia da un medico e da un chirurgo delegato, a motivo di lesioni violente, sui malati che ivi si troveranno.

SEZIONE SECONDA.

Dell'ordine col quale deve essere insegnata la medicina e la chirurgia sull'università di Pavia.

ARTICOLO I.

Dell'ordine che si deve tenere nelle lezioni.

§ 1. Il catalogo delle lezioni per la facoltà medica di Pavia deve essere ogni volta compiuto prima della fine dell'anno scolastico: a tale oggetto devono raccogliersi i professori, e prendere in principale considerazione nel ripartimento delle ore delle loro lezioni il comodo ed il vantaggio degli studenti. Ciò fatto, deve il decano della facoltà, in vista dell'unanime accordo, far istampare il proposto catalogo delle lezioni, ed otto giorni dopo l'apertura degli studj farlo affiggere nei portici dell'università.

§ 2. I professori devono distribuire le lezioni in modo che tanto le ore antimeridiane quanto le pomeridiane possano essere egualmente bene impiegate; ed affinchè gli studenti, nel mentre frequentano una lezione loro prescritta, non siano costretti a trascurarne un'altra egualmente necessaria.

§ 3. Si deve quindi porre attenzione, in riguardo alle lezioni anatomiche e chirurgiche, che i giovani chirurghi, che sono impiegati nello spedale e sono obbligati a frequentare quelle lezioni alle quali possono essere pre-

senti solo nelle ore libere dal servizio dello spedale, non siano privi dell'istruzione pubblica.

§ 4. Ciascun professore deve terminare le sue lezioni senza ommettervi alcuna cosa nel tempo che gli è stabilito, e deve dare nella sua facoltà ai suoi scolari un' esatta istruzione con tutta quella estensione che le conviene, e di cui si dirà in appresso.

§ 5. Essendosi finora fissato all' istruzione un tempo che indubitatamente era troppo breve, cosicchè le materie che vi dovevano essere trattate, non potevano esserlo che superficialmente; ed essendo la quantità delle feste e delle domeniche troppo grande perchè non ne dovesse risultare la perdita di un tempo così prezioso a grande danno per la gioventù raccolta sull' alta scuola pel migliore impiego; laonde il numero delle lezioni che si deve dare in ogni anno accademico deve essere fermamente stabilito a cent' ottanta; ed a tale oggetto si guadagnerà dalle ferie finora accostumatesi del natale, del carnovale, della settimana santa, delle rogazioni, di pentecoste e de' giovedì di ogni settimana, e finalmente dai primi quattordici giorni di novembre, tanto tempo, che se ne avrà sufficiente pel numero delle lezioni state prescritte.

§ 6. Ogni lezione deve durare senza eccezione per un' ora. Il professore deve impiegare il primo quarto d' ora per una breve ripetizione di ciò che egli ha esposto nella lezione precedente. Gli altri tre quarti d' ora devono essere impiegati per proseguire nell' oggetto da spiegarsi.

§ 7. I professori devono leggere nelle loro lezioni, a voce chiara, o i loro propri scritti, oppure anche un libro di testo, e dopo che si sono su di ciò ogni volta di nuovo preparati, spiegheranno a memoria intelligibilmente, ed in modo che sia possibile ai loro scolari il notare in breve ne' propri quinternetti il più importante, senza però che il professore col mezzo di un inutile dettare faccia perdere ai suoi scolari il tempo che possono essi meglio impiegare sulle idee di quanto si è lorò detto, piuttosto che solo sulle parole del professore. Allorchè lo scolare, terminata la lezione, ha qualche dubbio sulla materia stata esposta, deve il professore essere sempre disposto a farne la soluzione, accogliendo con bontà il desiderio dello scolare onde instruirsi.

§ 8. I professori accademici, ai quali è affidata dallo Stato l'educazione scientifica dei suoi giovani cittadini, si divideranno fra sè stessi l'onore per una tale incumbenza, procurando di dedicare tutta la loro vita alla migliore istruzione degli scolari. Essendo impossibile di aumentare senza confusione e senza rimarcabile spesa il numero de' professori, si lusinga perciò il R. Governo, che que' professori i quali devono trattare di due diversi oggetti d'istruzione, si troveranno sempre più di buona volontà disposti a questa onorevole destinazione, poichè il principe ricompenserà questa doppia loro fatica per l'istruzione.

§ 9. Potendosi ora coll'antecedenza di sì nobili sentimenti affidare le prescritte parti della medicina e della chirurgia, da insegnarsi

su di un' alta scuola bene organizzata, ad un limitato numero di professori abili e forniti di buona volontà, ne è quindi prescritto il seguente ordine per l' esatta sua osservanza.

a) Il professore straordinario degli elementi di fisiologia e di anatomia dovrà occuparsi anche dell' apertura patologica de' cadaveri dei morti nella clinica; unitamente a ciò dovrà egli avere la necessaria cura degli oggetti del museo patologico, ed eseguire anche le convenienti preparazioni dell' anatomia comparativa (art. II, § 3).

b) Il professore di fisiologia sarà sufficientemente occupato nella unione degli oggetti della dottrina generale delle malattie (art. IV, §§ 1, 2) colle sue ordinarie lezioni, imperocchè egli ha nel medesimo tempo l' obbligo di due cattedre d' istruzione. Questo professore intesserà quindi esattamente insieme due oggetti principali della medicina, e per prima cosa esporrà le principali funzioni del corpo umano, immediatamente dopo esporrà le più comuni deviazioni nel medesimo unitamente alle loro cause ed ai fenomeni.

c) È affidata al professore di materia medica e della terapia generale (sez. I, art. VI), non avendo egli solo a determinare l' azione di tutti i medicinali, ma a sviluppare anche le principali indicazioni pel generale trattamento delle malattie, una non meno importante occupazione: sarebbe quindi difficile che questo professore possa, come si è praticato pria, nello stesso tempo esporre anche i principj dell' arte farmaceutica, segnatamente perchè egli finora non

formò per oggetto delle sue lezioni la terapia generale.

Le lezioni dell'arte farmaceutica saranno giustamente eseguite dal professore di chimica, e se si credesse di separare ancora queste due dottrine, ne accaderebbe indubitatamente una grande quantità di ripetizioni a perdita di tempo.

d) Il professore di anatomia impiegherà giornalmente tutto l'inverno, cioè dai 4 di novembre fino alla fine di marzo, un'ora per l'istruzione anatomica in parte sui cadaveri recenti, ed in parte su buoni preparati. Dovendo instruire il medesimo professore praticamente i chirurghi, impiegherà egli, come il professore di clinica pei medici, giornalmente un'ora per la speciale sua clinica (sezione I, art. XII, § 8), ed in oltre ogni volta che gli si presenterà nello spedale una buona occasione, eseguirà in presenza degli scolari le più importanti operazioni sui malati. Deve col principio di aprile intraprendersi un corso di operazioni chirurgiche sui cadaveri, unitamente alla relativa spiegazione, ed essere desso terminato solo alla fine dell'anno scolastico.

e) Il professore di patologia speciale eseguirà giornalmente una lezione su quest'importante oggetto, e condurrà talvolta i suoi scolari nello spedale onde imprimere ne' medesimi, secondo ciò che è stato detto nella sezione prima, art. V, §§ 3 e 4, al letto del malato le più importanti idee dei diversi accidenti del corpo umano. Unitamente a ciò deve quel professore fare tre lezioni alla settimana

sulla medicina legale e sulla polizia medica, e nel corso di un anno scolastico esporre gli oggetti principali di queste importanti scienze.

f) Il professore delle istituzioni chirurgiche, impiegando egli giornalmente un' ora per questa utile istruzione, condurrà i suoi scolari tre volte alla settimana nelle sale chirurgiche dello spedale, e sceglierà per tali visite segnatamente le ore nelle quali si fanno le medicazioni de' malati dello spedale. Oltre ciò deve questo professore dare in ciascun anno scolastico due compiuti corsi di ostetricia per le mammane e pei giovani ostetricanti, come è ordinato nel piano della facoltà delle mammane di questo paese (sezione I, art. XIII, § 2).

g) Il professore di chimica impiegherà in tutto l'anno scolastico giornalmente un' ora per le sue lezioni su gli oggetti chimici, e nello stesso tempo chimico-farmaceutici. Oltre queste giornaliere lezioni deve questo professore una volta alla settimana eseguire nel suo laboratorio le operazioni chimiche le più importanti, ed in tempo che i suoi scolari non siano tratti da altre lezioni (sezione I, art. VIII, § 4). Lo stesso professore dovrà progredire dal primo giorno di marzo, come si è detto nella sezione I, art. VIII, §§ 2 e 3, alle lezioni di botanica.

h) Il professore di medicina pratica deve oltre questa insegnare giornalmente per un' ora la terapia speciale, tosto dopo questa visitare co' suoi uditori la clinica, ed ivi trattarassi fino a tanto che l'esige l'esatto esame dei malati che ivi si trovano, e la più attenta

considerazione de' loro sintomi. Del resto deve attenersi il menzionato professore a tutto ciò che è prescritto nella sezione prima, art. X. Unitamente a ciò insegnerà egli a poco a poco l'arte di scrivere le ricette col mezzo dell'instruzione pratica, ed anche dell'esercizio stesso al letto del malato; e finalmente questo professore farà al termine di quest'anno sette od otto lezioni sui doveri dei medici e dei chirurghi (sez. I, art. X, § 8).

§ 10. Secondo quest'ordine nelle lezioni sono distribuiti gli oggetti dell'instruzione pubblica, quant'è possibile, egualmente; e non rimane ora che la storia della medicina e della chirurgia e la letteratura medico-chirurgica, che però deve ciascun professore esporre in relazione all'oggetto della sua instruzione, come più volte si è indicato in questo piano di insegnamento.

§ 11. È dell'estrema necessità che ciascun anno scolastico dia agli scolari l'occasione di incominciare e terminare tutte le necessarie lezioni nel medesimo anno scolastico.

Per ciò che riguarda poi le lezioni della terapia speciale, formando questa dottrina specialmente lo scopo principale delle precedenti occupazioni degli allievi sull'università; e non avendo per avventura gli scolari o non affatto ben compreso, oppure non sufficientemente impresso nella loro memoria questi sì importanti oggetti che formano quasi l'estratto delle cognizioni finora state attinte, se essi furono esposti troppo in fretta, ed in conseguenza troppo in breve; devono perciò queste lezioni essere compiute solo nel termine di due anni,

e così l'intera teoria della medicina interna verrà esposta in 360 lezioni.

Nel primo anno di questo studio pratico, avendo già gli scolari una giusta idea di ciascuna malattia col mezzo delle lezioni di patologia speciale già state da essi frequentate; avendo già essi studiato nella natura stessa molti accidenti interni unitamente ai loro sintomi, derivando finalmente le regole generali della medicina dalle lezioni della terapia generale, dovranno gli scolari pratici frequentare unitamente alle lezioni di terapia speciale anche l'istituto clinico, ma come semplici spettatori ed ancora senza occuparsi sotto il loro professore del trattamento delle malattie. Qualunque possa essere il sistema del professore di pratica, è però necessario che le lezioni abbiano nel primo anno per oggetto specialmente la classe delle febbri, delle infiammazioni, degli esantemi febbrili o delle così dette *malattie ardenti*, perchè le idee sul metodo curativo di questi mali devono servire di fondamento alle seguenti lezioni.

Devono gli scolari nel secondo anno della terapia speciale, nella quale il professore di pratica tratterà delle restanti classi delle malattie e delle così dette *malattie croniche*, secondo il suo proprio sistema d'istruzione, frequentare l'istituto clinico come *medici pratici*, ed essere condotti dal professore al letto del malato. Ivi interrogheranno essi, ma sempre sotto la direzione del loro professore, i malati, cercheranno di conoscere le cause della malattia, porrauno in matura considerazione

i sintomi del male , ed esporranno di tutto un quadro fedele , o sia ne scriveranno la storia , onde porre in pratica i principj imparati colla medicina teorica (1).

§ 12. Affinchè poi gli scolari si rendano più famigliari a certi oggetti della loro scienza, e meglio comprendano ciò che per avventura non hanno inteso , oppure è caduto di nuovo dalla loro memoria , ovvero possano ascoltarlo di nuovo ; devono perciò essere loro ripetute una volta ed anche più volte le lezioni le più difficili ed importanti , come verrà prescritto nel seguente articolo.

(1) Presentandosi in ogni anno scolastico nuovi scolari , che in conseguenza non possono sentire nel secondo anno delle lezioni di pratica il trattato delle malattie infiammatorie , e perciò si trovano in un voto che deve impedire i loro più celeri progressi ; sarebbe quindi necessario che il medesimo lettore facesse giornalmente due lezioni (il che certamente diventerebbe molto gravoso) per ambedue le classi degli scolari del primo e del secondo anno ; o appunto questo professore insegnasse all' occasione annualmente al letto del malato quella parte della terapia speciale che avesse esposto dalla cattedra nell'anno antecedente ; ovvero finalmente un secondo professore fosse destinato per la medicina teorica , che avesse ad essere a vicenda col primo ; che quando questi facesse le sue lezioni sulle malattie infiammatorie , quegli dovesse trattare delle malattie croniche , e così *viceversa*. Essendo però facilmente possibile , che questi professori di medicina teorica pensino altramente su diversi punti d'istruzione , e che quindi ne risulti confusione nelle idee degli scolari , la quale potrebbe essere motivo al letto del malato a diversi disordini ; dovrebbe essere scelto dal secondo professore per le sue lezioni il medesimo libro di testo impiegato qual guida dal primo professore , o sia dal professore di clinica , non togliendosi però a quegli la libertà , allorchè egli abbia un' altra opinione di esporre in una maniera discreta i suoi principj contrarj , ed il suo proprio giudizio.

ARTICOLO II.

Dell' ordine col quale devono essere frequentate le lezioni dagli scolari.

§ 1. Senza un certo ordine nella frequentazione delle diverse lezioni, deve accadere una grande confusione nelle idee degli scolari. Il tempo per imparare la medicina è fermamente stabilito a sei anni (sez. I, art. II, § 3), e non si esige troppo, se per i chirurghi di prima classe si vuole altrettanto, e per i chirurghi di seconda classe almeno quattro anni. È quindi necessario di determinare qui il metodo, secondo il quale gli studenti, in ambedue le scienze, devono frequentare le lezioni che sono loro destinate. Gli stranieri non sono obbligati all'ordine stabilito dalla legge, ma gli scolari patrii, onde vincere più facilmente le difficoltà che gli sovrastano, devono essere guidati al cammino che l'esperienza ha riconosciuto il più proprio. La seguente prescrizione deve servire di guida.

a) Quelli che vogliono dedicarsi alla medicina od alla chirurgia devono dopo il primo anno degli studj filosofici anniziarsi al decano della facoltà medica, e presentare al medesimo le testimonianze volute dai regolamenti, dalle quali risulti che essi hanno imparato le scienze preparatorie (sezione I, § 1, art. II).

b) Nessuno deve essere ammesso allo studio della medicina che non abbia uno speciale patrimonio proprio, onde non vedersi spogliato

de' necessarj sussidj in un' arte che esige grandi spese , e che nei primi anni del suo esercizio non produce al giovane medico tanto reddito che ne possa vivere comodamente e convenientemente al suo stato, e nello stesso tempo procurarsi i libri necessarj. La povertà non è certamente un motivo per escludere un buon talento dall' imparare una scienza, e quella è frequentemente la miglior molla all' utile impiego della disposizione naturale, ma si esige a ciò una straordinaria decisione onde non soggiacere sotto il peso di una scienza difficile e per molti anni ingrata; senza parlare del pericolo che il carattere morale di un giovane privo di ogni reddito e di ogni sostegno venga pervertito nella scelta de' mezzi onde impadronirsi della confidenza del pubblico; poichè questo è accostumato a riconoscere le cognizioni necessarie ad un vero medico solo in quelli che hanno acquistato con un'età più matura maggior esperienza; questa è forse una delle più rilevanti cause che conducono molti giovani medici nella via storta, ed essi, quai vittime di una irresistibile povertà, s'appigliano a tutte le vie onde acquistarsi pratica, senza prendersi il tempo necessario di ben ordinare le avute cognizioni ed esperienze, e di legarle coi principj ricevuti, oppure di arricchire queste di giorno in giorno col mezzo di un impiego continuo. Ogni candidato medico prima che si dedichi a questa professione deve provare che egli ha tanti possessi o capitali che siano sufficienti per una entrata annua di 400 lire, e sia in istato di percorrere i primi anni di una pratica infrut-

tifera senza soffrire un' estrema miseria , che paralizza tutte le forze dello spirito.

Il R. Governo però si riserva di dispensare da questa legge coloro della classe de' poveri , dai quali possa essere dimostrato che essi sono forniti tanto di talenti straordinarj , quanto, col mezzo di testimonianze, del migliore carattere morale, e di una condotta irrepreensibile ; e quando sì fatti giovani poveri confermino in seguito queste buone qualità col mezzo de' loro progressi distinti nella scienza, possono essi ritenersi sicuri di un grazioso sostegno per parte del Governo onde promuovere sempre più le loro utili viste.

c) Dopo che lo scolare è ammesso ad imparare la medicina, deve egli studiare con tutta la diligenza la fisica, che è stabilita nel primo anno (sez. I, art. II), ed a tale intento deve frequentare le seguenti lezioni :

1) La matematica , di cui deve avere adempiuto già un anno nel primo anno dello studio filosofico ;

2) La dottrina generale della natura e la fisica sperimentale ;

3) La storia naturale ;

4) La fisiologia e l'anatomia elementare (sezione I , art. I , § 4) ;

5) Una lingua viva straniera , od anche la lingua greca.

Di tutte queste lezioni non ve ne ha alcuna che non possa essere sommamente utile ad ogni dotto , benchè non sia destinato ad essere medico. È un disonore che gli uomini che si dedicano ad altre scienze , frequentemente nulla

sappiano del corpo animale e della loro propria qualità fisica, e quindi ne deriva il giudizio storto in cui cadono frequentemente anche uomini altronde dotti su oggetti che riguardano il loro proprio *Io*; e così essi un giorno come magistrati o giudici saranno costretti a dipendere dal giudizio di medici inesperti in cose riguardanti la medicina legale e la salute pubblica. Se sarà stabilito fermamente un tal ordine per tutti gli scolari della dottrina della natura, quelli fra di questi, che per avventura nel primo anno di fisica non si saranno ancora determinati a studiare la medicina o la chirurgia, quando vi si determinassero dopo qualche tempo non si troverebbero costretti ad intraprendere l'anno di fisica onde porsi secondo l'ordine prescritto.

Quest'anno impiegatosi in tal maniera, deve, come si è già detto, essere considerato come il primo anno dello studio medico-chirurgico.

d) Gli scolari si presentano alla fine di quest'anno scolastico al decano delle scienze filosofiche, e gli presentano le testimonianze provanti che essi hanno frequentato puntualmente e diligentemente le lezioni superiormente stabilite, e quindi sono esaminati da questa Facoltà. Il professore di filosofia e di anatomia elementare deve trovarsi presente a questi esami, ed esaminare nel modo il più esatto gli scolari medico-chirurghi su ciò ch'egli ha loro insegnato.

Allorchè gli scolari hanno ottenuto dopo quest'esame la testimonianza della loro approvazione, devono allora recarsi al principio del secondo anno ancora dal decano, e pre-

sentargli l'ultimo attestato, cioè quello della Facoltà filosofica. Su di questo ottengono dal decano il certificato seguente:

NN. Ad studia medica prosequenda, exhibitis testimoniis, admittitur.

NN. Facult. med. decanus. Die, mensis, anni.

Questo certificato deve essere conservato fino al tempo dell'esame medico-chirurgico, e già prima deve lo scolare presentarlo a quei professori, di cui deve frequentare le lezioni in questo secondo anno; perchè senza di questa testimonianza non può essere egli ammesso agli ulteriori studj.

Lo scolare nel secondo anno frequenterà le seguenti lezioni:

1.º Nell'inverno l'anatomia superiore, nella primavera e nell'estate la botanica;

2) La fisiologia patologica;

3) La chimica e la farmacia;

4) La fisica sperimentale, per ripetizione due volte alla settimana;

5) Una lingua straniera.

I professori di queste scienze sottoscriveranno alla fine di ogni mese la matricola de' loro scolari diligenti ed attenti, coll'esclusione dovuta ai negligenti. I professori del seguente anno scolastico non ammetteranno gli scolari patrii, che siano privi di questa testimonianza, che deve comprendere otto mesi.

e) Gli scolari frequentano nel terzo anno:

1) Per ripetizione l'anatomia. In questo anno scolastico devono essi nello stesso tempo incominciare ad esercitarsi nel notomizzare da sè medesimi i cadaveri. Nell'estate in cui non

può essere data l'anatomia, frequentano essi per ripetizione la botanica;

2) La patologia speciale;

3) La materia medica combinata colla terapia generale, coll'igiene e colla dietetica;

4) Le istituzioni chirurgiche.

f) Nel quarto anno devono essere frequentate le seguenti lezioni:

1) L'anatomia per ripetizione, e le preparazioni anatomiche sui cadaveri;

Nel principio di primavera e nell'estate le operazioni chirurgiche:

2) La chimica e la farmacia;

3) La terapia speciale;

4) La scuola clinica tanto medica quanto chirurgica, che devono essi frequentare come spettatori.

g) Nel quinto anno:

1) La terapia speciale;

2) La scuola clinica tanto medica quanto chirurgica, e la prima come medici pratici;

3) Le preparazioni anatomiche;

4) La medicina giudiciale e la polizia medica;

5) Alla fine dell'anno scolastico le lezioni sui doveri de' medici e de' chirurghi;

§ 2. Queste sono le lezioni che devono frequentare gli scolari di medicina prima che possano presentarsi onde ottenere la dignità dottorale.

Per gli scolari di chirurgia che desiderano ottenere per la medesima la dignità dottorale, non vi ha grande differenza nell'ordine delle lezioni da frequentarsi. Essi devono sottoporsi alla seguente prescrizione.

Nel primo e nel secondo anno come i medici.

Nel terzo anno d'inverno ,

1) L'anatomia e le preparazioni anatomiche.

In tutto il resto dell'anno le operazioni chirurgiche, e dal principio fino alla fine la clinica chirurgica come spettatori;

2) Le istituzioni chirurgiche;

3) La materia medica unitamente alla terapia generale.

Nel quarto anno :

1) L'anatomia e l'esercizio nel notomizzare.

Pocchia le operazioni chirurgiche, ed in tutto l'anno la chirurgia clinica, come chirurghi pratici;

2) Le istituzioni chirurgiche;

3) L'ostetricia per due corsi interi.

Nel quinto anno :

1) L'anatomia e l'esercizio nel notomizzare nell'inverno : pocchia il corso delle operazioni chirurgiche.

2) La clinica medica e chirurgica.

3) L'ostetricia per due corsi interi.

4) La medicina forense e la polizia medica.

5) Sui doveri dei medici.

In quanto poi a que' chirurghi che desiderano ottenere solo il *magistero*, e che dopo i primi anni filosofici, e dopo quattro anni scolastici possono ottenere questo loro intento, devono essi seguire nella frequentazione delle lezioni il seguente ordine.

Nel primo anno frequentano essi tutte le lezioni che sono prescritte agli scolari di medicina ed ai chirurghi che vogliono appartenere alla prima classe.

Nel secondo anno :

- 1) Nell' inverno l' anatomia, nella primavera e nell' estate la botanica ;
- 2) La fisiologia patologica ;
- 3) La fisica sperimentale ;
- 4) Una lingua straniera.

Nel terzo anno :

- 1) L' anatomia nell' inverno unitamente alle operazioni chirurgiche, terminato il corso delle lezioni anatomiche ;
- 2) Le istituzioni chirurgiche ;
- 3) La clinica chirurgica come spettatori ;
- 4) La materia medica e la terapia generale unitamente all' igiene ed alla dietetica.

Nel quarto anno :

- 1) Nell' inverno l' anatomia unitamente allé preparazioni anatomiche. Dopo queste il corso delle operazioni chirurgiche ;
- 2) Le istituzioni chirurgiche ;
- 3) La clinica chirurgica , come chirurghi pratici.

§ 3. Tutti gli scolari di medicina e di chirurgia frequenteranno senza interruzione tutte le lezioni state loro prescritte dal principio fino alla fine delle medesime. Quindi devono quelli che vi si presentano o troppo tardi, ovvero le abbandonano più presto, essere ritenuti come assenti ; ed i professori non gli rilasceranno i loro attestati.

§ 4. Dopo la frequentazione per cinque anni delle lezioni finora state prescritte, gli scolari di medicina si possono presentare onde ottenere il dottorato, ed essere ammessi all' esame pubblico.

Ottenuta la dignità dottorale, ed alla fine del quinto anno scolastico, è loro permesso di perfezionarsi nella pratica in un grande spedale della Lombardia austriaca sotto un medico od un chirurgo instrutto; ma il R. Governo vedrà volentieri che ciò accada piuttosto sull'università di Pavia ove essi possono trovare maggior occasione alla loro formazione perfetta. Quelli poi che vogliono compiere questo desiderio devono frequentare le seguenti lezioni:

- 1) La terapia speciale;
- 2) La clinica medica, quai medici pratici;
- 3) La clinica chirurgica;
- 4) L'ostetricia.

§ 5. I chirurghi eseguiranno lo stesso, allorchè essi dopo avere ottenuto il grado accademico vogliono eseguire l'anno di pratica sull'università di Pavia. Essi devono quindi frequentare:

- 1) L'anatomia nell'inverno, e dopo questa le operazioni chirurgiche;
- 2) La clinica chirurgica;
- 3) L'ostetricia.

SEZIONE TERZA.

Degli esami pubblici e dei gradi accademici.

§ 1. Gli scolari di medicina e di chirurgia che hanno frequentato secondo l'ordine prescritto tutte le lezioni sull'arte loro, possono chiedere in iscritto dal decano della Facoltà il loro esame.

§ 2. In quest'occasione il decano esaminerà

attentamente i loro certificati stabiliti dai regolamenti; ed allorchè egli riconosca che lo scolare ha adempiuto a tutto quanto fu di suo obbligo, sottoscrive egli la sua petizione col *satisfecit candidatus exhibitis testimoniis professorum.*

Decanus

Die, mensis, anni.

§ 3. Dopo di ciò il decano manda col mezzo del bidello i certificati e la petizione del candidato ai professori, e propone loro un giorno per l' esame. Allorchè i voti sieno in unanime, il candidato è invitato nel giorno destinato, in tempo in cui i professori non debbano trascurare le loro lezioni.

§ 4. L'esame deve durare tre ore intere, nelle quali un professore dopo l'altro deve interrogare il candidato su di un oggetto di medicina o di chirurgia; sarà però bene che ciascuno si limiti principalmente a ciò che lo scolare ha avuto occasione di sentire da lui. Quindi presenterà il professore di materia medica al candidato tanto i medicinali semplici quanto i composti, e ne domanderà i loro nomi, le parti componenti, le proprietà, ed il modo di impiegarli; il professore di botanica presenta allo scolare una quantità a piacere di piante, che questi deve esaminare secondo il sistema stato adottato, e deve determinare secondo la classe, l'ordine, il genere e la specie loro. Il professore di anatomia presenta allo scolare lo scheletro umano, i diversi preparati anatomici, le iniezioni, ecc., onde assicurarsi delle sue cognizioni, ecc.

§ 5. Dopo che il candidato avrà risposto du-

rante il tempo prescritto alle diverse domande che gli sono state fatte, il che può egli eseguire o in lingua latina, ovvero in italiana, come più gli piace, perchè lo scolare in un momento che decide di tutta la sua sorte, non deve essere trattenuto da alcuno straniero impedimento, dall' esprimersi bene; si allontanerà l'esaminato per breve tempo dal luogo dell'esame. I professori riuniti decidono sulla maniera colla quale il candidato ha risposto a ciascuno di loro. In questa occasione si eseguisce la collezione segreta delle voci col mezzo delle palle nere o bianche, colle quali ciascun professore dà il suo voto sulla capacità od incapacità del candidato, senza che esso sia conosciuto, e senza che dia ragione alla Facoltà riunita del suo giudizio; ma essendo tale costumanza soggetta a diversi inconvenienti, devono invece di questa essere raccolti da ciascun professore, senza alcun segreto, i voti dal decano, per cui tutta la Facoltà prende in considerazione i motivi pei quali uno o l'altro de' suoi membri declina dall' opinione generale, e ne può essere fatto un giudizio fondato. Si intende da sè che il dovere ed anche la tranquillità di tutti i presenti esigono che in questa circostanza si tenga il più rigoroso segreto su tutto quanto vi si tratta. È quindi stabilita la sorte del candidato col mezzo della pluralità de' voti; e tosto dopo, deve il decano comunicare al candidato chiamatosi, la decisione della Facoltà.

§ 6. Il segretario od il cancelliere della facoltà sarà presente a quest' affare dell' esame,

terrà su gli oggetti principali del medesimo un esatto protocollo , e rimarcherà nel medesimo il numero de' voti che furono a favore , oppure contro il candidato.

§ 7. Nel caso lo scolare non avesse dato alle domande de' professori una risposta soddisfacente , e fosse dichiarato incapace , perderà il medesimo la metà della somma ordinaria che avrà deposto per gli esami ; ed il candidato non può essere ammesso di nuovo all' esame, se non dopo avere impiegato colla maggiore diligenza un intero anno scolastico per la sua migliore istruzione.

§ 8. Dovendo eseguirsi l' esame de' candidati col maggior rigore , e rendendo il R. Governo risponsabilì i professori del loro procedere in questo affare sì importante pel bene dello Stato e per l' onore dell'alta scuola, devono perciò gli scolari che hanno bene corrisposto a questo serio esame , essere dispensati da un secondo esame , al quale finora furono obbligati , ed il quale consisteva nella risposta scritta su di un oggetto scientifico. L'esperienza ha dimostrato che è impossibile di impedire che gli scolari si servano di un libro , oppure del sussidio di un altro , onde eseguire sì fatti temi in un modo che appunto non può dare prova della loro capacità. È sempre più difficile il rispondere a voce e sull' istante ad una domanda esatta , che l' eseguire lo stesso in iscritto ; e vi sono molte vie che senza accorgersi possono eludere il rigore di una legge, cosicchè è meglio l' affidarsi del tutto ad un esame verbale , ma tanto più rigoroso,

§ 9. Tosto che uno scolare ha sostenuto con buon esito quest' esame , può egli senza grande dilazione essere ammesso alla difesa pubblica di alcune tesi state da esso scelte, e rese note colla stampa. In quanto alle solennità nel conferire i gradi accademici, deve essere nulla cambiato di ciò che finora è stato di pratica. La raccolta de' voti all'opposto, che finora terminata la difesa delle tesi esposte dal candidato, era costume di farsi sulla di lui capacità colle palle a due colori, non deve essere ulteriormente permessa. I candidati de' gradi accademici devono d'ora innanzi senza distinzione di religione deporre nelle mani del rettore dell' università il loro giuramento, e ricevere quindi da uno de' suoi professori la testimonianza pubblica del grado statogli conferito. In tale occasione questo professore leggerà una detta dissertazione, da esso composta su qualche oggetto della scienza; e finalmente deve essere consegnato al candidato approvato il diploma che gli compete.

P I A N I
PEL DIRETTORIO MEDICO

E

PER GLI SPEZIALI

IN AGGIUNTA

A QUESTO *SUPPLIMENTO*

NB. Quantunque nel corso di questo volume siansi qua e là toccati diversi punti del piano del Direttorio medico, non sarà però mal accetto al lettore se quivi in aggiunta si espone il piano stesso in tutta la sua integrità, giacchè essendo di molta importanza merita di essere conosciuto in tutta la sua estensione; e mi lusingo gli verrà pure a grado se si dà il piano degli speciali, benchè in alcune parti pure toccato, onde in un colpo d'occhio compiutamente si conosca.

PIANO DI REGOLAMENTO

DEL DIRETTORIO MEDICO-CHIRURGICO DI PAVIA.

INTRODUZIONE.

§ I. Dovendo essere trasferita da Milano alla regia università di Pavia, come al centro degli studj, la Facoltà medica, ella formerà in detta città un collegio direttoriale medico-chirurgico, al quale saranno interamente subordinati tutti gli oggetti di medicina, chirurgia e farmacia delle città, borghi, luoghi e dipendenze del ducato di Milano e di quello di Mantova.

§ II. Il collegio direttoriale di medicina sarà stabilito in Pavia, giusta l'antico Piano della Facoltà medica già per lo addietro adottato, per quanto però egli potrà combinarsi con la nuova costituzione medica, alla quale il presente regolamento servirà di base.

ARTICOLO I.

Del collegio direttoriale medico-chirurgico, della sua forma e costituzione.

§ I. Vi sarà in Pavia un collegio di medicina e chirurgia, il quale rappresenterà la Facoltà medica direttoriale di tutto lo Stato.

FRANK. Pol. Med. T. XVII.

17.

§ II. Il collegio sarà composto dal Direttorio reale della Facoltà e dai professori di medicina e chirurgia dell' università di Pavia, come pure da alcuni altri membri distinti pei loro meriti e cognizioni in medicina ed in chirurgia. La riunione di questi membri diversi formerà l'intero collegio rappresentante la Facoltà direttoriale.

§ III. Il direttorio reale del nominato collegio consisterà in un direttore per la parte medica e farmaceutica, e un altro direttore per la parte chirurgica e per tutto quello che riguarda gli ostetricanti e le levatrici. Questi due direttori presiederanno reciprocamente al collegio per gli affari di medicina o di chirurgia, secondo che il caso apparterrà all' una o all' altra di queste scienze. Oltre ai due direttori sarà aggiunto in qualità di assessore, per la parte chimica e farmaceutica, il professore di chimica e di botanica.

§ IV. Nel caso che l' uno o l' altro dei direttori fosse assente o impedito d' intervenire ed esercitare la sua incumbenza, vi supplirà in di lui vece l' assessore; e se questi pure fosse impedito, il decano, o in fine il professore più anziano della Facoltà medica di Pavia.

§ V. Gli affari del Direttorio si tratteranno collegialmente. Ciascun membro del collegio darà il suo voto per gli oggetti che si avranno a trattare, il qual voto avrà lo stesso valore che quello del direttore, dovendosi gli affari tutti decidere colla pluralità de' voti che ciascun membro dovrà dare liberamente e con decenza avanti tutta l'assemblea. Risultando

però i voti eguali, quello del direttore darà la preponderanza alla parte che seco lui opina. Essendovi discrepanza di opinione, ciascun direttore ed anche l'assessore chimico farmaceutico potranno far registrare il proprio voto separato, per chiedere dal regio imperiale consiglio nelle cose di massima e d'importanza gli opportuni necessarj schiarimenti.

§ VI. I direttori reali della Facoltà e l'assessore saranno nominati dal regio imperiale consiglio di Governo; gli altri membri del collegio consisteranno dei professori della facoltà di medicina e di chirurgia dell'università di Pavia; e il Direttorio sceglierà ancora, oltre ai professori, un medico, un chirurgo ed uno speciale di Pavia tra quelle persone che ciascuno dei direttori crederà le meglio fornite delle qualità ricercate relativamente alla sua provincia. Tutti questi individui riuniti formeranno l'intero collegio, che inoltre avrà il suo proprio cancelliere tesoriere da nominarsi dal regio imperiale consiglio, ed un bidello che sarà nominato alternatamente dai due direttori, cioè una volta dal direttore di medicina e l'altra da quello di chirurgia.

§ VII. I due direttori proporranno parimente ciascuno nella propria provincia alla approvazione del regio imperiale consiglio i delegati de' quali avrà bisogno il collegio direttoriale nelle differenti provincie e città dello Stato, per la miglior direzione degli affari relativi alla Facoltà.

§ VIII. Per le ricerche necessarie concernenti oggetti di conseguenza il direttore nomi-

nerà quai relatori uno, o due de' membri del collegio, i quali in ciascun dipartimento possano informare viemmeglio l'intero collegio della vera situazione delle cose, ed espongano il loro particolare sentimento conforme i principj relativi agli oggetti intorno a' quali avranno essi fatte le loro ricerche d'ufficio.

§ IX. Il collegio direttoriale si unirà regolarmente una volta la settimana, scegliendo ore le quali non siano occupate dalle lezioni accademiche. Il luogo dove il collegio si unirà, sarà assegnato nella università stessa in una situazione comoda e poco esposta al rumore, e quindi alla distrazione. Da questo luogo sortiranno tutti gli atti del collegio, sottoscritti sempre dal rispettivo direttore e dal cancelliere.

§ X. Avranno i direttori per la conferma legale de' diplomi, conclusioni ed ordini, un sigillo con la iscrizione: *Sigillum reg. directorii et colleg. med. univ. Ticinensis*, oltre le armi imperiali che saranno nel mezzo.

§ XI. Per maggiormente facilitare la corrispondenza necessaria, il Direttorio reale e i delegati goderanno delle franchigia della posta per le lettere e pacchetti d'ufficio e cose relative alle funzioni del collegio. Per la quale franchigia delle lettere e de' pacchetti di ufficio a favore del Direttorio e de' suoi delegati in provincia, limitata a soli oggetti d'ufficio, si dovranno osservare le cautele prescritte per altri dicasterj.

§ XII. Il direttore, cui spettano gli affari, nell'assemblea dell'intero collegio, avrà una sedia distinta in capo del tavolo; e nel primo

luogo alla sua destra sederà l'altro direttore, quindi il decano della Facoltà, e dopo lui gli altri professori, tutti collocati giusta l'ordine d'anzianità che hanno nell'università. A sinistra sederà in primo luogo l'assessore, quindi gli altri membri del collegio collocati tutti secondo il loro rango e l'anzianità che hanno fuori della sessione. Nelle sessioni di affari misti sederà nel mezzo il direttore medico.

§ XIII. Il collegio direttoriale dovrà essere sempre unito tanto negli affari medici che negli affari chirurgici, dovendosi gli uni e gli altri trattare vicendevolmente per gli essenziali rapporti che hanno tra essi, con che però negli affari medici la direzione sia del direttore medico, e negli affari chirurgici del direttore chirurgico, e che nel caso della risoluzione in parità de' voti la preponderanza sia del direttore in quella materia che sarà trattata.

§ XIV. Per ciò che riguarda le assemblee straordinarie, che il bisogno o gli emergenti pottanno esigere, il rispettivo direttore del collegio sarà quello che le indicherà ogni volta agli altri membri, la di cui presenza è necessaria.

§ XV. Sarà poi indispensabile per la validità degli atti del collegio direttoriale che la metà almeno de' membri sia presente all'assemblea, e dovrà ogni volta farsi menzione nel protocollo di quegli che vi saranno intervenuti.

§ XVI. Apparterrà all'assemblea generale del collegio l'assistere agli esami pubblici, il ricevere i giuramenti e l'accordare l'appro-

vazione pel libero esercizio della pratica in tutte le parti dell' amministrazione medica. Gli esami degli speciali si faranno giusta la forma prescritta nel piano farmaceutico ; gli esaminatori poi faranno la loro relazione a tutta l' assemblea del modo con cui avrà loro soddisfatto il candidato ; il quale venendo ad essere presentato farà i suoi giuramenti nelle dovute forme.

§ XVII. Allora quando si tratterà di fare de' nuovi regolamenti per la migliore disciplina nelle rispettive amministrazioni della Facoltà , il direttore ne preparerà e digerirà le massime per proporle in seguito , come ancora tutti gli oggetti da discutersi dall' assemblea secondo il § V , e dopo aver raccolti tutti i voti , si procederà colla pluralità alla promulgazione delle provvideuze , previa l' approvazione del regio imperiale consiglio di Governo , dal quale saranno dati gli ordini necessarj a chi spetterà per porle in esecuzione.

§ XVIII. Dovrà il collegio direttoriale informarsi esattamente dello stato della pubblica salute, delle epidemie e malattie contagiose, le quali attaccheranno in paese sì gli uomini, che gli animali domestici. I medici e chirurghi impiegati dello Stato informeranno ogni anno per mezzo dei rispettivi delegati il Direttorio del numero dei feriti, degli annegati, dei suicidj, delle asfissie, ed in fine di qualunque fisico malore che sarà pervenuto a loro cognizione. Il detto collegio confronterà il numero delle nascite e delle morti accadute d'anno in anno, investigherà le cagioni dell'aumento di queste,

e subordinerà al regio imperiale consiglio i suoi riflessi per toglierle, o diminuirle in quanto potrà dipendere da una buona polizia; considererà le scoperte utili dell' arte salutare; i talenti pronti e capaci d' intraprenderle, e proporrà al regio imperiale consiglio di Governo ricompense per remunerare quelli che in tempo di pubblica calamità si saranno distinti col migliore metodo nel guarire le malattie epidemiche, contagiose ed endemiche della patria.

ARTICOLO II.

Della giurisdizione e doveri del Direttorio reale medico.

§ I. Apparterrà alla Facoltà medica e suoi delegati la vigilanza, perchè siano osservati generalmente i regolamenti medici, chirurgici e farmaceutici; e la sovrintendenza sulla condotta de' medici, chirurghi, speciali e levatrici ed anche de' droghieri per ciò che riguarda il commercio delle droghe medicinali, affinchè il pubblico sia garantito da qualunque contingibile pregiudizio, e a tale fine avrà la facoltà di dare le necessarie provvidenze ne' modi e dentro i limiti che sono prescritti.

Per l' esecuzione di queste sue incombenze avrà l' esercizio regolativo e coattivo delle facoltà economiche, in modo che nei singoli casi di contravvenzione agli attuali e successivi regolamenti potrà prenderne cognizione e pronunciare una regolare dichiarazione contro i trasgressori, a norma delle leggi e regolamenti della polizia medica.

Non dovrà però immischiarsi negli affari estranei ai regolamenti suddetti, o in quegli articoli che richiedessero una discussione giudiziaria e controversa fra parte e parte, limitando l'esercizio delle proprie facoltà ai termini di esecuzione e di provvedimento economico e stragiudiziale.

Negli emergenti però giudiziarij, sia di debito e credito, sia di danno dato per cure mal fatte o gravi negligenze, e in ogni altro oggetto che richiedesse perizia medica, le rispettive liquidazioni e perizie saranno di competenza della Facoltà medica e suoi delegati, salva ai tribunali di giustizia la pronuncia della sentenza e relativa esecuzione.

Chiunque si crederà indebitamente gravato dalle nozioni e provvidenze che dentro i limiti delle proprie istruzioni emaneranno dai delegati nelle provincie e dal Direttorio in quella di Pavia, potrà ricorrere alla Facoltà medica, la quale, presa cognizione del riclamo, darà a tenore delle sue istruzioni l'opportuna provvidenza, oppure consulterà il regio imperiale consiglio, cui sarà sempre libero alle parti il ricorso in caso di gravame.

In quanto al metodo da osservarsi nella processura ed altri simili emergenti, si atterrà a quanto viene attualmente praticato dalle congregazioni municipali e dalle intendenze politiche, e a ciò che in tale proposito verrà con maggiore precisione generalmente stabilito.

La Facoltà medica, il collegio direttoriale nelle provincie potranno dirigersi non solo alle congregazioni municipali e intendenze politiche,

ma anche ai giudici e tribunali per avere da essi l' occorrente assistenza e braccio forte in tutto ciò che riguarda l' esecuzione delle facoltà loro spettanti , e tanto la podestà politica che giudiziaria si presterà ne' modi regolari alle ricerche che per il suddivisato fine le venissero fatte.

§ II. I direttori del collegio medico manterranno una regolare corrispondenza con le persone dipendenti dalla Facoltà in tutto lo Stato , e daranno gli ordini necessarj alle occorrenze : delle quali cose ogni volta si farà menzione negli atti , comunicando all' assemblea intiera ciò che si sarà trovato opportuno di fare , o ciò che essi avranno rilevato , per mezzo della loro corrispondenza , d' interessante negli oggetti concernenti la facoltà sulle malattie regnanti nello Stato non solo , ma nel vicinato ancora e ne' paesi stranieri.

§ III. La cura dell' archivio del collegio resta particolarmente raccomandata ai direttori rispettivi , sotto l' autorità ed ispezione dei quali il cancelliere conserverà tutti gli atti , regolamenti , scritti , notizie nel miglior ordine possibile , ed in luogo sicuro , che sarà indicato a questo fine secondo le istruzioni che gli saranno date.

§ IV. Niuno di quelli che si presenteranno per ottenere il libero esercizio ne' diversi rami della Facoltà potrà essere ammesso avanti tutto il collegio per sostenervi gli esami pubblici senza prima aver presentato al rispettivo suo direttore i propri titoli e documenti necessarj , e senza avere fatto avanti il medesimo un *ten-*

tamen prœvium nel modo che sarà detto più sotto. L'attestato accordato dal direttore al supplicante gli servirà per assicurare tutto il collegio d'aver soddisfatto a quanto viene prescritto nel piano degli studj per la rispettiva facoltà.

§ V. Nel caso di qualche avvenimento di considerazione, concernente in generale la pubblica salute, il Direttorio informerà tosto il regio imperiale consiglio di governo per le opportune providenze.

§ VI. Perchè il collegio direttoriale possa avere la necessaria regolare corrispondenza con tutte le intendenze politiche e colle congregazioni municipali per gli affari che riguardano la pubblica salute, il Direttorio reale corrisponderà immediatamente in Pavia coll'intendenza e congregazione municipale di quella provincia, e nelle altre provincie i delegati del collegio medico corrisponderanno direttamente colle rispettive intendenze e congregazioni secondo la varietà dei casi, e saranno tenuti ragguagliare il Direttorio reale delle contingenti emergenze.

§ VII. Per vegliare al buon ordine ed alla esecuzione de' regolamenti per gli articoli concernenti la pubblica salute, il direttore medico farà egli stesso ogni cinque anni, avendo seco lui l'assessore, una visita generale di tutte le farmacie de' fisicati ed ospitali dello Stato; ed inoltre ne' casi di qualche emergente fortuito nelle provincie, il direttore cometterà ai delegati rispettivi ogni volta le visite suddette; anzi essi medesimi potranno alle occorrenze portarsi dovunque improvvisamente a visitare,

anche senza averne ricevuta commissione immediata dal Direttorio, purchè ne riferiscano immancabilmente ogni volta i risultamenti, giovando assai al pubblico bene le impensate eventuali visite, più che le regolari ed aspettate.

§ VIII. Il medesimo terrà una lista esatta di tutte le persone dipendenti dalla Facoltà, dell'età, condizione, condotta, impiego ed ufficio particolare, e del loro salario. In ciascuna spezieria poi ordinerà che si tenga una lista stampata de' medici e de' chirurghi della città e del circondario, che hanno il permesso di curare gli ammalati.

§ IX. Istrutti de' bisogni di ciascun distretto per la migliore costituzione medica i direttori faranno le loro rispettive relazioni al regio imperiale consiglio, per ciò che riguarda la di lui superiore ispezione, e comunicheranno colle intendenze politiche e colle congregazioni municipali nel modo prescritto nel § VI di quest' articolo, a fine che esse possano, per ciò che spetta al loro istituto, concorrere alle opportune provvidenze.

§ X. Le congregazioni municipali comunicheranno ogni anno nelle provincie ai delegati, ed in Pavia al regio Direttorio le liste della popolazione, delle nascite e delle morti, affinchè da un numero straordinario di queste, o da un difetto troppo considerabile di nascite che potrebbe osservarsi accadere in qualche distretto dello Stato, il collegio possa fare le ricerche necessarie e determinare le cause ed i mezzi per indi prevenire sì gravi danni alla popolazione: a tal fine sarà libero al medesimo col-

legio direttoriale di consultare altresì i registri su quali si formano le liste menzionate. Nel medesimo tempo il collegio si farà pure da ciascun paese presentare, in un colla lista annua de' parti che vi saranno occorsi, la sorte de' bambini e delle loro madri, come sarà poi ordinato nel piano d'ostetricia (*).

§ XI. Il Direttorio dovrà tosto essere avvertito della morte de' medici, chirurghi, speciali, levatrici dai rispettivi delegati, ed egli avrà cura che le Comuni non vengano a soffrire per le accadute perdite, procurando prontamente qualche interinale sostituto fino a che si possa procedere nelle forme regolari alla elezione del medico, chirurgo, o della levatrice.

§ XII. Per soddisfare a questo oggetto interessante, e per non lasciare mancare di soccorsi le popolazioni, il Direttorio avendo presa cognizione locale ed esatta di tutte le città, borghi e principali paesi dello Stato, siccome pure degli ospedali per mezzo della prima visita generale, proporrà al regio imperiale consiglio di governo un piano per le *condotte mediche e chirurgiche*; degli onorarj rispettivi da fissarsi, delle residenze e distretti di ogni condotta ecc., locchè servirà a determinare con fondamento il compenso in proporzione del bisogno e della popolazione dei rispettivi distretti. A quest' effetto saranno nominati in provincia i delegati del Direttorio, i quali avranno l'ispezione sopra un determinato numero di medici, chirurghi ecc., per far loro eseguire

(*) *A fronte di tutte le ricerche non è stato possibile di avere il piano di cui si tratta; anzi si ha certezza che non è stato stampato.*

i regolamenti che emaneranno dal collegio di medicina, come è già stato detto.

§ XIII. Il numero de' medici pubblici fisici essendo così determinato, il Direttorio formerà tre classi d'impieghi da conferirsi alle persone che ne saranno rese degne, e che meriteranno la confidenza del regio imperiale consiglio. La prima classe sarà composta di medici pubblici ed approvati, che per i loro talenti superiori e per la sperimentata loro perizia avranno meritato di godere di uno stato più distinto. La seconda classe comprenderà i medici che si saranno distinti con le loro utili fatiche, e che con ogni esattezza avranno soddisfatto a tutti i doveri e regolamenti prescritti dal collegio direttoriale. La terza classe sarà per i giovani medici che ne' loro studj teorici e pratici si saranno mostrati i più zelanti, e che avranno fatti i più grandi progressi nella clinica e negli spedali ne' quali avranno fatta la loro pratica. L'onorario sarà fissato, in corrispondenza de' fondi e della estensione del territorio, conforme al piano che sarà dal R. I. consiglio approvato.

§ XIV. Il Direttorio farà sì che successivamente passino i più degni dall'una all'altra classe, e così procurerà che sieno ricompensati i meriti, senza avere riguardo a qualunque siasi raccomandazione o ad altre viste che non abbiano un rapporto immediato con la giustizia distributiva e col bene de' cittadini. L'età e il tempo più lungo di servizio non saranno le sole cose che abbiano a dare diritto alle promozioni, ma bensì il talento impiegato con successo e la più stretta osservanza de' regola-

menti prescritti dal collegio direttoriale. Soprattutto si avrà riguardo nella collazione degli impieghi di nomina del regio imperiale consiglio pei medici pratici che avranno dato le migliori descrizioni dell' epidemie e malattie endemiche, o che avranno fatte stampare opere di pratica, le quali possan loro procurare meritamente la confidenza pubblica.

§ XV. In vista della necessità che si ha dei chirurghi alla campagna, si formerà di essi una quarta classe che comprenderà i giovani chirurghi che ancora bisognano di un più lungo esercizio, e si saranno ciò non ostante meritato un qualche soccorso dallo Stato per rendersi più degni di servirlo nelle classi superiori.

§ XVI. Lo Stato non potendo salariare un numero troppo grande di medici e chirurghi, il Direttorio metterà dei limiti ragionevoli alle nuove condotte che proporrà d'erigere tanto pe' medici, quanto pe' chirurghi, e procurerà che sparse nella campagna vi sieno delle persone capaci di esercitare nello stesso tempo la medicina e chirurgia, per così compendiare in qualche modo i pubblici salari. Questi medici-chirurghi, siccome anche tutti i chirurghi graduati, dovranno, per essere approvati, oltre la laurea medica, fare sul cadavere quella operazione che verrà cavata a sorte da un'urna, nella quale saranno contenute e segnate in altrettanti biglietti le essenziali ed importanti chirurgiche operazioni. Oltre questo esperimento i medici-chirurghi ed i chirurghi graduati faranno fare una preparazione anatomica cavata

similmente a sorte, e la dimostreranno in pubblico. Vi saranno perciò in un'altra urna anche i distinti biglietti, nei quali sarà indicata qualche parte di anatomia umana, che possa essere dimostrata senza lunghe preparazioni dentro il tempo d' un' ora. Il tutto si farà nel teatro pubblico anatomico ed a porte aperte; saranno somministrati per questi due esperimenti tutti gli strumenti di chirurgia ed anatomia che richiederà il candidato, il quale da sè stesso li dovrà scegliere affine di mostrare che ne conosce la destinazione e l' uso.

Vi sarà una seconda classe di chirurghi che potranno optare alle *condotte miste*, ed in questa non vi si ammetteranno che quei chirurghi, i quali saranno esercitati nell'arte ostetricia, e nel medesimo tempo avranno tante cognizioni di medicina, quante si ricercano per poter affidare que' paesi, per esempio, montuosi, dove non si possa nello stesso tempo mantenere un medico ed un chirurgo eccellente, ciascuno nel suo mestiere.

§ XVII. Siccome poi, oltre a questi medici e chirurghi dotati di pubblici stipendj, vi saranno de' pratici in medicina e chirurgia ridotti a vivere con non altro soldo che quello che loro fornisce la pratica giornaliera, il regio Direttorio procurerà di avere in ogni tempo la più esatta cognizione dei talenti e de' meriti di queste utili persone dell' arte, le quali non avendo ancora collocamento fisso, o stipendio, si saranno non pertanto rese le più degne di succedere a quelli i quali per morte, o per altro cambiamento faran luogo ne' differenti

paesi dello Stato. In tale circostanza il Direttorio, siccome in ogni altro collocamento, avrà cura di far presenti al regio imperiale consiglio quei soggetti i quali avranno servito con successo, o che avranno i meriti dettagliati al § XIV.

§ XVIII. Dopo che col piano superiormente approvato saranno stati ridotti al conveniente numero i medici, chirurghi, levatrici e speciali necessarj a ciascun paese, come pure i rispettivi salary, il Direttorio reale formerà le istruzioni particolari per ciascun individuo, cioè per i medici, chirurghi, medico-chirurghi, pratici, levatrici, speciali, ed esaminerà le capitolazioni proposte dalle Comuni ai medici e chirurghi condotti in quella parte che riguarda l'esercizio della professione. Le istruzioni saranno tutte stampate, e se ne darà un esemplare a chi conviene di darlo, per far conoscere ad ognuno i doveri cui ha a soddisfare. I delegati avranno costantemente l'occhio attento sulla più esatta osservanza di queste istruzioni, e informeranno il Direttorio di tutte le omissioni e trasgressioni che avranno rimarcato. Per quest' effetto i medesimi delegati terranno una lista della condotta di tutti e di ciascuno de' loro subordinati, la qual lista essi manderanno ogni anno al R. Direttorio, perchè da questo possa essere presa in considerazione all' occasione che esso venisse consultato per la scelta o promozione ai pubblici impieghi.

§ XIX. Ciascun medico tanto degli spedali, quanto delle condotte stabilite nello Stato, dovrà ogni sei mesi fare al Direttorio un' e-

satta e fedele relazione delle malattie che avranno singolarmente regnato negli spedali, paesi, distretti rispettivi, e confidati alla sua cura, indicando nello stesso tempo i mezzi e metodi che avrà trovato riuscire meglio, e i casi straordinarj e singolari che gli saranno occorsi e che possano meritare l'attenzione del collegio medico: queste relazioni saranno presentate negli spedali ai direttori e nelle provincie ai rispettivi delegati per l'uso suddetto.

§ XX. Se fuor paese avverrà che si proponga alcun nuovo metodo, o che si faccia qualche scoperta di molta efficacia nell'arte del medicare, il direttore R. ne comunicherà tosto la notizia a ciascun medico e chirurgo delle rispettive condotte e spedali, affinchè cost ne possano tutti profittare, e fare in seguito la loro esatta relazione sugli effetti ch'essi ne avranno osservati.

§ XXI. Il Direttorio venendo ad avere per tai mezzi riunite le migliori descrizioni delle epidemie e malattie considerabili osservate nello Stato, procurerà di darne una collezione stampata col titolo di *Acta medico-chirurgica Insularis*, alla quale ciascun medico pratico e chirurgo di riputazione avrà onorevole parte, presentandosene occasione. Il direttore farà la scelta delle osservazioni le più rimarcabili ed istruttive: e per tale modo si estenderà il profitto di questa istituzione al di là de' confini dello Stato ed a beneficio di tutta l'umanità. I nomi de' medici e chirurghi impiegati saranno descritti in fronte della collezione, di cui si pubblicherà di tempo in tempo un volume in pro-

porzione del numero delle osservazioni interessanti.

§ XXII. Il Direttorio proporrà de' mezzi per aumentare la letteratura medica o la lettura de' libri utili alla medicina e chirurgia presso la gente dell' arte, la quale o per mancanza di zelo o per mancanza de' sussidj i più necessarj non coltiva più la sua scienza, resta addietro, e ne dimentica i principj con gran danno dello Stato. I mezzi devono essere di tal natura; che non abbiano ad accrescere di troppo le pubbliche spese, nè a sopraccaricare una famiglia del peso de' libri.

ARTICOLO III.

Dell' esame pro libera praxi.

§ I. Per liberamente esercitare ciascun ramo della facoltà, sarà indispensabile che il candidato sia pubblicamente approvato, e l'approvazione non sarà mai accordata senza che precedano gli esami, ai quali saranno soggetti tutti i medici e chirurghi anche quando saranno di già stati graduati, come pure gli speciali, chimici, droghieri per la parte che riguarda le droghe medicinali, levatrici che vorranno esercitare la loro arte nello Stato. Nessuno potrà esentarsi da queste leggi sotto qualunque pretesto, essendo cessato per ordine superiore qualunque titolo o privilegio che può per lo addietro aver avuto un Corpo od un individuo di dare la permissione di liberamente praticare in qualunque parte della Fa-

coltà. Chi oserà contravvenire a questa legge, sarà punito con la condanna dello sborso di scudi quindici per la prima volta, del doppio in caso di recidiva; e qualora si trattasse di contravvenzione qualificata, si consulerà il regio imperiale consiglio per quella maggiore pena che potranno meritare le speciali circostanze del caso.

§ II. Il catalogo delle persone dell' arte approvate sarà stampato ogni anno con le aggiunte necessarie che si faranno.

§ III. Quelli che vorranno passare all' esame *pro libera praxi*, si presenteranno per tale effetto al direttore della loro rispettiva Facoltà, il quale avendo riconosciuto i loro titoli e requisiti prescritti dal regolamento della Facoltà, destinerà un giorno per l' esame privato.

§ IV. Il candidato, s' egli è medico, dovrà provare di avere ottenuto il grado in quest' arte in una delle università degli Stati Austriaci, e di aver fatti tre anni di pratica o nella clinica di Pavia o in un grande spedale dello Stato, sotto la direzione di un medico pubblico del medesimo spedale. Benchè poi sia facoltativo di fare la pratica anche ne' grandi spedali dello Stato; pure sarà cosa assai opportuna ed utile se i graduati vorranno fare qualche anno di pratica a Pavia, ove trovansi tutti i maggiori comodi per abilitarsi maggiormente nell' esercizio della loro professione.

§ V. La maniera colla quale i giovani pratici frequenteranno gli spedali, sarà la seguente.

Ciascun giovane medico graduato sceglierà una crociera dello spedale: in essa seguirà attenta-

mente il medico mattina e sera alle visite di tutti gli ammalati della medesima; ed egli stesso ne scriverà le ricette che il medico gli detterà. Oltre al visitare in questo modo ed osservare tutti gli ammalati, egli ne sceglierà un numero sufficiente per scriverne giornalmente la storia colla massima esattezza, notando in essa la loro età, condizione, temperamento, maniera di vivere, cause della malattie, effetti e sintomi, medicamenti, e da ultimo la maniera nella quale anderanno a finire le malattie, aggiugnendovi se esse finiscono colla morte, ciò che sarà stato trovato ne' rispettivi cadaveri, sia che questi vengano trasportati alla notomia pubblica, o sia che divengano l'oggetto delle ricerche patologiche del professore di clinica, il quale avrà il diritto di ricercare quel cadavere ch'egli crederà convenire per decidere delle cause delle malattie e de' suoi effetti interni.

Le storie delle malattie fatte in tal modo saranno scritte pulitamente e con precisione in fogli eguali e tagliati in quarto per essere legati ed ogni volta depositati nella biblioteca dello spedale, il quale conviene che sia in possesso della storia delle epidemie che vi hanno regnato e delle malattie che vi sono state curate.

§ VI. Saranno questi *diarj medici*, o sia queste storie di malattie scritte dai giovani praticanti di propria mano, ed ogni volta sottoscritte dal medico dello spedale da loro frequentato. Domandando poi i giovani medici il libero esercizio della loro arte, dovranno presentare queste al direttore, il quale terralle nelle proprie mani alcuni giorni per esaminarle da vi-

cino, e per giudicare del modo col quale il candidato avrà intesi i casi da lui osservati. Sarà nel contenuto di queste osservazioni (le quali il candidato avrà estratte dalla biblioteca pratica dello spedale con una ricevuta, e che il direttore della Facoltà si farà carico d'indicare a qualche giorno restituire allo spedale medesimo) che il direttore esaminerà in sua propria casa i progressi che il giovane medico avrà fatti nella pratica della sua arte.

§ VII. Oltre queste condizioni il candidato dovrà ancora presentarsi alla clinica, il professore della quale gli assegnerà tre malati di conseguenza, cui il giovane dovrà esaminare pubblicamente e in presenza di tutti quelli che frequenteranno questa scuola. Dopo un tale esame il candidato formerà la diagnosi e prognosi; spiegherà parimente le indicazioni curative della malattia di cui si tratta, ed egli da per sè stesso scriverà le ricette de' rimedj che gli sembreranno indicati. A quest'atto pubblico presiederà sempre il professore di clinica, il quale alla fine della cura darà un attestato conforme alla maniera colla quale il candidato avrà disimpegnata la sua incombenza.

§ VIII. Il direttore reale, osservati tutti questi requisiti e l'abilità pratica, o per lo contrario la insufficienza del supplicante, lo ammetterà all'esame, o lo rimanderà, dopo avere comunicato le sue ragioni al collegio intiero di medicina, il quale, nel caso che venga ammesso il supplicante, gli assegnerà unitamente col direttore un giorno per l'esame.

§ IX. Questo esame, nel quale s'osserverà

il metodo praticato per gli esami della laurea in medicina, si farà in presenza di tutto l'intero collegio. Ciascun membro del medesimo farà delle questioni relative alla pratica ed alla medicina legale, osservando il più gran rigore (temperato ad ogni modo da quella dolcezza e buon garbo che valga ad incoraggiare uno scolare troppo timido), per potersi assicurare della capacità del soggetto da esaminarsi e distinguerne i talenti: in conseguenza di che ciascun membro del collegio darà o ricuserà il suo voto, secondo che la coscienza gli detterà.

§ X. L'esame durerà esattamente due ore intiere, ed allor quando queste saranno passate, gli esaminatori, facendo sortire l'esaminato, si abbotteranno tra essi, per poi dare o riconsare liberamente i loro voti, la pluralità de' quali deciderà della idoneità del soggetto per essere promosso all'esame pubblico, nel quale il candidato sosterrà delle tesi scelte e rivedute dal direttore.

§ XI. Se il candidato non soddisfa nell'esame privato, ed è rimandato, non potrà esservi più ammesso che dopo il termine d'un intero anno scolastico, nel quale abbia rinnovato i suoi studj, e perderà la metà del suo deposito.

§ XII. Il cancelliere tesoriere del collegio di medicina dovrà necessariamente assistere ad ogni esame senza interruzione per notare tutto quello che sarà necessario nel protocollo del collegio. Il bidello non entrerà nella sala, che quando verrà chiamato per qualche bisogno, e ciascun membro del collegio conserverà il più rigoroso silenzio su tutto ciò che vi sarà stato agitato.

§ XIII. Raccolti i voti, il direttore del collegio farà chiamare ed entrare il candidato, ed allora il cancelliere gli leggerà la risoluzione e gli notificherà il giorno fissato dal collegio direttoriale per l'esame pubblico.

§ XIV. Questo esame pubblico si farà a porte aperte colle formalità ordinarie, e in presenza di tutto il collegio di medicina. Sarà permesso a tre individui del medesimo di argomentare; e se vi sarà qualche altro dottore che voglia fare una od altra obbiezione alle tesi esposte, ne avrà tutta la libertà.

§ XV. Essendo finita questa cerimonia pubblica, il direttore che vi presiede, dichiarerà ad alta voce l'approvazione meritata dal pratico novello, e gli comunicherà le istruzioni generali per i pratici nello Stato, le quali saranno lette ad alta voce dal cancelliere. Il candidato farà giuramento di osservare con tutta l'esattezza queste istruzioni e quelle altre di più che il collegio direttoriale potrà col tempo intimargli. Dopo ciò il direttore farà spedire all'approvato la necessaria patente, la sottoscriverà di propria mano, e farà inserire il nome del medesimo nel catalogo de' pratici riconosciuti ed approvati.

ARTICOLO IV.

*Della somma da depositarsi per gli esami,
e della ripartizione delle sportule.*

§ I. Il deposito per gli esami *pro libera praxi* sarà di 180 lire di Milano, le quali 180 lire

saranno depositate nelle mani del cancelliere tesoriere del collegio. Esso dedurrà da questa somma 42 lire a beneficio della cassa del collegio ripartendo il restante secondo la tav. 4: tutte le altre spese saranno onninamente abolite.

§ II. I nazionali i quali avranno ottenuta la patente di dottore in qualche università estera, potranno, impetraudo una dispensa (la quale però non sarà tanto facilmente accordata, e solo dal regio imperiale consiglio), mercè l'esibizione di detta patente, essere ammessi egualmente che i non sudditi; ma si gli uni che gli altri dovranno depositare il doppio della somma indicata al § I.

§ III. Le dispense degli esami non saranno concedute dal regio imperiale consiglio, se non ne' casi di una piena cognizione del merito eminente del soggetto e di una riputazione non equivoca nella scienza medica.

§ IV. Il deposito di quelli che saranno stati rimandati dall' esame, dovendo essere restituito solamente per la metà, l'altra parte verrà distribuita colla stessa proporzione, come si è detto al § I, e secondo la tavola 4.

§ V. Chiunque, dopo avere fatti gli studi e la relativa pratica, si crederà abbastanza capace di subire gli esami tanto in medicina quanto in chirurgia per esercitare ambe queste arti, subirà due esami distinti relativi a queste scienze. Non dovrassi però accrescere il deposito, se non per quella parte di sportole che spettano ai professori per i due distinti esami in medicina e in chirurgia: non facendosi per il resto che una sola funzione pubblica per conferire ambedue le lauree.

E ciò al fine d' incoraggiare maggiormente i giovani di talento a riunire in sè le due scienze della medicina e chirurgia, e a poterle esercitare ambedue.

§ VI. Le pene pecuniarie, da pagarsi per qualche siasi violazione de' regolamenti del collegio di medicina, quando queste non siano altramente specificate, saranno di dieci scudi per ogni volta. La quarta parte sarà a beneficio dell' accusatore, ed il resto distribuito secondo la tavola B.

§ VII. Si terrà un libro particolare, nel quale si noteranno tutte le percezioni senza distinzione, e la parte che ogni volta sarà stata depositata nella cassa del collegio, la quale servirà in seguito alle spese necessarie per la Facoltà, e di queste sarà reso esatto conto ogni anno al R. I. Consiglio.

ARTICOLO V.

Delle eccezioni e dispense.

§ I. I medici graduati, che per ordine del regio imperiale consiglio sono stati esaminati e riconosciuti per capaci da qualsiasi deputazione, o quelli che sono di già in possesso da lungo tempo del loro esercizio, come pure gli speciali esaminati ed approvati per lo addietro dal professore di chimica dell' università di Pavia, o da chi aveva diritto di approvarli, saranno eccettuati da un nuovo esame. Tutti però dentro lo spazio di tre mesi, da decorrere dalla pubblicazione di questo piano, pre-

senteranno i loro ricapiti giustificativi per farli registrare, e faranno il loro giuramento o per sè o per procura.

§ II. Non dovranno pure essere approvati i medici e chirurghi graduati che proveranno d'aver ottenuto il grado già da sette o più anni, ed eserciteranno attualmente la loro professione, purchè non siano mai stati diffidati dalla Facoltà, e non gli aggravi nessuna fondata lagnanza.

§ III. I medici e chirurghi immediatamente attaccati alla Corte, i professori dell'università di Pavia e dei licei dello Stato, i medici d'armata, i chirurghi dei reggimenti e degli spedali; in fine i medici e chirurghi de' principi e viaggiatori stranieri saranno esenti dal fare l'esame avanti il collegio direttoriale per esercitare la loro professione. I medici e chirurghi di grande riputazione saranno similmente esenti da tal legge, quando essi vengano espressamente chiamati a una cura od operazione straordinaria.

ARTICOLO VI.

Degli empirici e ciarlatani.

§ I. Nessuno eserciterà nello Stato di Milano e di Mantova la medicina e la chirurgia e qualunque altra parte dell'arte medica, a meno di essere stato approvato dalla Facoltà; quando pur non goda delle eccezioni indicate nell'articolo precedente. Così i ciarlatani, empirici, operatori, oculisti, emistomi, litotomi, cava-

denti ed altri saranno interamente proscritti dalla pratica nel paese, a meno che qualcuno d' essi per una forte ragione, come per la di lui eccellenza ed abilità in alcuna di queste operazioni, non abbia ottenuto un permesso speciale dal Direttorio reale. A tal fine il Direttorio dovrà assicurarsi della destrezza dello straniero, facendogli eseguire le operazioni negli spedali e sotto gli occhi de' medici e chirurghi conoscitori. Questa permissione allora gli sarà accordata *gratis*, e colla condizione ch' egli continuerà ad operare sotto gli occhi de' chirurghi dello Stato. Rare volte non pertanto verrà il caso di dare siffatte permissioni, perciocchè lo Stato non mancherà di persone abili nel loro mestiere, le quali non ignoreranno tutti i migliori metodi, e sapranno metterli bene in pratica.

§ II. Quelli che non ostante queste leggi intraprenderanno cure od operazioni, oltre le pene imposte qui sopra (art. III, § I), saranno puniti a norma e secondo il rigore delle leggi, allorquando per la sezione legale de' cadaveri o per altri indizj sarà provato che quelle operazioni o cure hanno recata la morte o pregiudizio alla salute di quei pazienti che essi avranno intrapreso a curare. I medici fisici e chirurghi, e soprattutto i delegati veglieranno perchè in ogni occasione siano fatte queste ricerche, e saranno autorizzati ad esigere che i defunti siano aperti ed anatomicamente esaminati giusta la forma legale, per procedere quindi in conformità del delitto commesso contro la vita de' cittadini da persone ignoranti di un' arte difficile e critica.

§ III. Siccome poi non è impossibile che qualche particolare possenga de' metodi di guarire alcuna specie di malattia, la perfezione de' quali sorpassi di molto quella de' metodi conosciuti, sarà permesso a ciascuno di proporre al collegio direttoriale quel secreto ch'egli crederà possedere; e se il rimedio verrà riconosciuto di grande efficacia, sarà assegnata una gratificazione proporzionata al possessore di quel secreto, dopo che il regio imperiale consiglio sarà stato ragguagliato dal Direttorio degli effetti felici che il nuovo metodo avrà avuto negli spedali in cui si saran fatte le esperienze con tutte quelle precauzioni che sono dettate dalla prudenza.

§ IV. Non secreto sarà introdotto, venduto, o distribuito senza l'approvazione del Direttorio. Non solamente saranno confiscati siffatti rimedi, ma ancora saranno puniti coloro che gli avranno introdotti, venduti, o distribuiti nel paese, a norma dell'art. III, § I.

§ V. Tutti quelli che sotto pretesto di guarire i mali fisici con cerimonie superstiziose, formole, amuleti ecc., fanno il più sovente un abuso scandaloso della religione stessa, e impongono al popolo ignorante, per cattivarsi con lucro la di lui confidenza, in modo che gli ammalati trascurano i rimedj naturali, lusingandosi con vane speranze nodrite dall'impostura e dall'imbecillità; tutti costoro, se saranno esteri, dovranno essere tosto rimandati e condotti alle frontiere dello Stato, con proibizione di non mai più rientrarvi: se poi fossero sudditi, saranno puniti rigorosamente come nell'articolo III, § I.

§ VI. Quantunque non venga proibito che un medico approvato alloggi nella casa dello speciale, nè ch' egli possa col medesimo legarsi in parentela; pure, siccome potrebbe ciò dare troppo ragionevoli sospetti di parzialità o d'interesse, si avrà su questi l'occhio ben attento, sul modo con cui si regoleranno nelle loro prescrizioni mediche, e sul particolare interesse che potranno prendere a favore dello speciale ospite o parente, affinchè possa il R. Direttorio prenderne all'occasione quelle misure e dare quelle provvidenze che saranno del caso. Quelli poi che faranno traffico e leggeranno società d'interesse cogli speciali, e quegli altri che accetteranno da essi, sotto qualunque pretesto, regali; in fine chiunque mancherà gravemente ai doveri del suo ufficio per ragione di vile interesse, sarà punito come nell' art. III, § I.

ARTICOLO VII.

De' chirurghi, levatrici e speciali.

§ I. Il Direttorio reale si prenderà cura perchè i regolamenti prescritti nelle istruzioni fatte pei chirurghi, speciali, droghieri, levatrici, siano eseguiti con la massima esattezza.

§ II. Nelle visite generali che ogni cinque anni farà il direttore del collegio, s' informerà di tutti i difetti che potranno tuttavia regnare nell' amministrazione di ciascun ramo della medicina e della chirurgia. Egli ascolterà i suggerimenti de' delegati rispettivi, i rilievi dei

medici, chirurghi e levatrici, le loro lagnanze, come pure quelle delle Comuni in caso di malcontento rispetto alle persone che professano l'arte salutare.

§ III. Il Direttore reale terrà esatta nota di tutti i rilievi ed osservazioni che avrà potuto fare e raccogliere, affinchè al suo ritorno possa prendere insieme con l'intero collegio le necessarie misure per correggere e sopprimere gli abusi osservati.

§ IV. Nel medesimo tempo il direttore farà la sua esatta relazione al regio imperiale Consiglio di tutto ciò che colla visita generale degli Stati di Milano e di Mantova avrà potuto osservare di rimarcabile, come pure proporrà i mezzi ch'egli crederà opportuni a diminuire gli abusi ed a perfezionare sempre più i provvedimenti per la pubblica salute, col mezzo de' membri dipendenti dalla Facoltà. Egli rassegnerà ancora al regio imperiale consiglio i rilievi che avrà fatti sui differenti oggetti concernenti la salute del popolo, e gli ostacoli che si oppongono a questo principal fonte della felicità de' cittadini.

§ V. Il Direttorio in un col collegio reale medico-chirurgico si occuperà al più presto possibile a compilare una buona farmacopea per tutto lo Stato; come pure a formare una ragionevole tassa per gli speciali. Si informerà pertanto ogni anno del prezzo corrente delle droghe semplici e composte, per potere con aggiustatezza modificare la tassa di que' medicamenti che sono soggetti variare in valore, considerato il valore mercantile de' diversi articoli di questo genere.

§ VI. Essendo necessario di proporre una tassa per i medici, chirurghi e levatrici; la medesima, oltre alle istruzioni necessarie a ciascuna di queste professioni, sarà stampata per dedurla a cognizione del pubblico, affinchè le pretese di quelli non siano in verun conto arbitrarie, ma regolate con una tassa discreta e ragionevole.

§ VII. Si metterà per base a questa tassa (VI), che i medici e chirurghi pensionati dallo Stato o dalle Comunità non potranno pretendere cosa alcuna per le visite e servizi fatti alla classe de' miserabili; i quali dovranno essere curati *gratis*, e con la medesima premura che si userebbe a' ricchi. Riguardo ancora alle persone comode ed in istato di pagare, i detti medici e chirurghi si restringeranno a quanto sarà prescritto da una modica tassa, eccetto che i loro malati non volessero essi stessi prendere più larghe misure, a titolo di una miglior ricognizione.

§ VIII. Il Direttorio sarà sempre pronto a tassare, o a moderare i conti che troverà eccessivi, ogni qual volta gliene venga fatta rimostranza: chiunque avesse estorto più della tassa prescritta dal Direttorio, sarà multato nel doppio di ciò che avrà esatto più della tassa per la prima volta; e nel triplo in caso di recidiva: anzi il reale Direttorio farà relazione al regio imperiale consiglio in quei casi nei quali in concorso di alcune circostanze aggravanti, oltre la recidiva, meritassero qualche ulteriore provvidenza.

ARTICOLO VIII.

*Delle unioni de' delegati del Collegio direttoriale,
coi rispettivi medici e chirurghi.*

§ I. Potendo molto contribuire le corrispondenze de' medici e chirurghi dello Stato al miglior esercizio della loro professione, vi sarà tra essi una generale unione, di cui il principale fine sarà di assecondare i progressi dell'arte, quanto dipenderà dai singoli e da tutti insieme.

§ II. In tutte le città nelle quali vi siano più di tre medici approvati, vi sarà questa unione subordinata al Direttorio e al rispettivo suo delegato. A questa unione apparterranno pure i medici di campagna del medesimo distretto; ed essi, allorquando verranno in città, potranno assistere alla detta unione, ed avere insieme agli altri seduta e voce; una volta ciascun mese questi medici si uniranno in casa del suo decano ne' giorni ed ore stabilite. Il decano sarà il delegato del collegio direttoriale: se poi non vi sarà il delegato, o fosse impedito, farà le veci di decano il primo medico fisico di quelle città. In Milano, dove i medici dello spedale e di santa Corona fanno regolarmente delle sessioni mensili, si darà di esse relazione al collegio direttoriale principalmente qualora le materie che vi saranno state trattate, meritassero qualche particolare medica o chirurgica riflessione. A queste regolari assemblee saranno chiamati dal delegato del collegio

direttoriale anche i medici e chirurghi della città, quando la pubblica salute lo richiederà, e saranno tenuti prestarvisi per dovere di professione.

§ III. In queste assemblee de' medici si tratterà delle epidemie e delle malattie regnanti nelle città ed alla campagna, e ciascun membro comunicherà fedelmente le sue osservazioni in forma di discorso, tanto sulla natura delle malattie che su le loro cagioni e migliori metodi di curarle, si conferirà intorno le nuove scoperte, libri nuovi e interessanti per la scienza della medicina; e si proporranno reciprocamente i casi più difficili in pratica, per discutere i punti essenziali, e profittare delle viste d' un numero di persone dell' arte riunite insieme. Il più giovine tra i medici di questa assemblea avrà l' incumbenza di far memoria in iscritto dei principali oggetti di ciascuna deliberazione. In somigliante maniera si farà una lista, o tavola nosologica degli ammalati osservati da ciascun membro del collegio in ogni mese; la quale senza entrare giammai ne' dettagli personali sarà comunicata al delegato del collegio direttoriale, e dal delegato al Direttorio stesso di Pavia ogni sei mesi. Allorquando regneranno delle malattie epidemiche si uniranno i medici ogni quindici giorni, affinchè ciascuno in particolare contribuisca alla pronta cognizione del nuovo male per fissarne tosto il vero carattere e il miglior metodo di cura, e per combinare unitamente la relazione delle loro osservazioni che dal delegato si rimetterà al collegio direttoriale. Nel me-

desimo tempo la detta assemblea farà la descrizione *de aëre, aquis et locis* concernente la rispettiva città e suoi circondarj., per fare le opportune osservazioni intorno alla salubrità dell'aria, delle acque, generi, abitazioni ecc., l'influenza delle quali cose è tanto grande sulla vita e salute degli abitanti.

§ IV. Vi sarà in tutte le provincie e città principali dello Stato un delegato con due assessori; l'uno di questi sarà il chirurgo maggiore del rispettivo ospedale o della città stessa; il secondo sarà un abile speziale. Il delegato o sarà ancora membro dell'ufficio municipale di sanità, o verrà almeno consultato dalle intendenze e dalle congregazioni municipali nelle occorrenze del di lui istituto. In Milano però vi saranno un delegato con tre assessori, l'uno medico, l'altro chirurgico ed il terzo farmaceutico.

§ V. Il delegato del collegio direttoriale avrà l'ispezione sopra tutto ciò che riguarda gli ordini del Direttorio, e farà al medesimo tutte le opportune relazioni; come altresì le dovranno fare al medesimo delegato tutti i medici ed altre persone dipendenti dal suo dipartimento. Egli veglierà adunque alla esecuzione la più esatta delle istruzioni che il Direttorio gli comunicherà per riguardo a' medici, chirurghi, levatrici, speziali, droghieri. Frequenterà le assemblee de' medici (§ I, II, III) quanto più spesso potrà; visiterà i protocolli, e farà alla Facoltà le sue proposizioni relative all'utilità degli oggetti di medicina e di chirurgia. Soprattutto egli terrà registro esatto di tutto ciò

che occorre nel distretto affidato alla sua cura, concernente l'arte della medicina e della chirurgia. In fine manterrà una regolare corrispondenza col Direttorio per agire di concerto col medesimo al maggiore comune vantaggio.

§ VI. I delegati del collegio direttoriale godranno della franchigia della posta delle lettere, pacchetti ch'essi riceveranno *ex officio*, come è stato detto all'art. I, § II. Essi avranno il primo rango tra i medici del loro distretto, eccettuati i medici della Corte, e saranno rispettati da tutti quelli che dipendono dal loro dipartimento, come rappresentanti il capo del Collegio direttoriale, del quale sono i commissarj. I medesimi accompagneranno alla visita generale il direttore del collegio di medicina, e gli procureranno tutti i lumi relativi al distretto confidato alla loro ispezione, per la direzione degli affari medici.

TABELLA A. N.° I.

*Riparto del deposito per gli esami, ed approvazione
alla libera pratica della medicina.*

Alla cassa della Facoltà	Lir.	42
Al regio Direttore	»	24
Ai due Assessori del Direttorio lir. 18. »		36
A ciascheduno degli altri membri della Facoltà lir. 12	»	48
Al Medico aggregato del Collegio	»	10
Allo Speciale aggregato	»	8
Al Tesoriere cancelliere	»	8
Al portiere	»	4
		<hr/>
	Lir.	180

Trattandosi di forestiere, che debba fare deposito doppio, dovrà essere doppio anche il riparto. Se fosse il forestiere dispensato dagli esami, cosa che accadrà di raro, si distribuirà il deposito, come di sopra.

TABELLA A. N.° II.

*Riparto del deposito per gli esami ed approvazione
alla libera pratica della chirurgia.*

Alla cassa della Facoltà	Lir.	24
Al regio Direttore	»	16
Ai due Assessori del Direttorio lir. 12. »		24
A ciascheduno degli altri membri della Facoltà lir. 8	»	32
Al Chirurgo aggregato	»	7
Al Tesoriere cancelliere	»	5
Al portiere	»	2
		<hr/>
	Lir.	110

TABELLA B.

Distribuzione delle multe di scudi dieci.

Alla cassa della Facoltà	Lir.	8	10
All' accusatore	»	8	10
Al regio Direttore	»	8	—
Ai due Assessori lir. 5 10	»	11	—
A ciascheduno degli altri membri della Facoltà lir. 4	»	16	—
Al Medico aggregato	»	2	10
Al Chirurgo aggregato	»	2	10
Allo Speciale aggregato	»	2	—
Al portiere	»	1	—
		<hr/>	
	Lir.	60	—

PIANO DI REGOLAMENTO

PER LE FARMACIE DELLA LOMBARDIA AUSTRIACA.

ARTICOLO I.

*Dell' ispezione sulle farmacie dello Stato
in generale.*

§ I. Deve una buona polizia vegliare che quel ramo della medicina che riguarda la preparazione e distribuzione de' rimedj, non sia affidato che a persone della maggiore capacità e probità, assicurata con gli esami e sperimenti, con le visite ed altri mezzi che la prudenza e la più esatta politica può suggerire. La vita de' cittadini, l'onore e la riputazione de' medici e chirurghi è confidata interamente nelle mani dello speciale; onde troppo importa che sia bene organizzata questa così interessante parte di governo medico, il di cui piano di esecuzione sarà contenuto nel presente regolamento.

§ II. Sua Maestà nostro Signore avendo trasportato il Direttorio della Facoltà medica a Pavia, come a centro degli studj, i collegi attuali degli speciali e droghieri, tanto esistenti in Milano che in tutte le altre città di Lombardia, saranno per l'avvenire dispensati

dal congregarsi per sì fatti oggetti, che non devono essere più della ispezione dei detti collegi, i quali saranno considerati come interamente soppressi.

§ III. In conseguenza apparterranno al solo Direttorio della Facoltà medica in Pavia tutte le cure che esige una parte tanto essenziale per la conservazione de' cittadini.

§ IV. Qualunque persona addetta all'esercizio dello speciale, chimici, droghieri ecc., dovranno dipendere in avvenire dall'immediata ispezione del Direttorio medico per tutto ciò che può riguardare l'esercizio della loro arte e la vendita delle droghe negli articoli relativi alla medicina. Parimente in conseguenza dell'abolizione di tutti i collegi degli speciali e droghieri finora esistenti in qualunque città e luogo della Lombardia Austriaca (che non potranno d'ora in avanti formare nessun corpo separato, e molto meno indipendente dalla Facoltà medica), gli speciali non potranno più ingerirsi nell'approvazione privativa dei loro giovani allievi, i quali d'ora in avanti non saranno ammessi alla professione dell'arte, se non previo un rigoroso esame fatto innanzi al Direttorio medico di Pavia, o al medico fisico che sarà delegato per fare le sue veci nelle città provinciali, sempre però coll'intervento del più abile ed esperto speciale. In Pavia lo speciale che sarà scelto a tale effetto, dovrà essere aggregato allo stesso Direttorio.

§ V. A tal fine tutti gli speciali ecc. s'indirizzeranno al Direttorio della Facoltà medica in Pavia, a cui presenteranno nel termine di

tre mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento, i loro ricapiti, diritti e privilegi acquistati: in caso di mancanza, o di ritardo, senza ragionevole motivo, saranno privati de' loro privilegi e rispettive facoltà: all'incontro quelli che sapranno giustificare i loro titoli a questo riguardo, continueranno a godere de' diritti, esenzioni e privilegi annessi al loro stato e servizio.

§ VI. Gli speciali che non potranno presentare le ricercate testimonianze delle loro necessarie abilità e cognizioni, saranno obbligati di subire un pubblico esame per procurarsi la permissione di continuare il loro esercizio. Quelli che senza permissione, o riconosciuta o ottenuta dal Direttorio, ardiranno di preparare, o comporre medicamenti di qualunque natura per venderli o distribuirli, saranno puniti per la prima volta colla multa di dieci scudi; e saranno sequestrate le loro droghe: in caso di recidiva sarà duplicata la multa. La ricognizione de' privilegi diggià accordati, e la loro conferma si farà *gratis*. Per gli esami poi si depositerà la somma che sarà più sotto determinata.

§ VII. Tutti gli affari di farmacia saranno trattati avanti una commissione alla quale presiederà il direttore della Facoltà medica, e che avrà per assessori del collegio il professore di chimica e botanica, il professore di farmacia e materia medica, uno speciale esperto nel suo mestiere, e finalmente vi sarà il cancelliere della Facoltà per tenere il protocollo, qual protocollo si formerà ancora per tutto ciò

che si avrà a trattare in questa materia, come ricorsi, punizioni, deposizioni ecc.

§ VIII. Una parte della ispezione sulle farmacie sarà affidata dal Direttorio ai suoi delegati nominati nelle diverse provincie dello Stato. Così gli speciali rispettivi s'addrizzeranno a questi delegati per i differenti punti, de' quali si farà menzione nel presente regolamento.

§ IX. Le farmacie dello Stato, tutte senza eccezione, non si dipartiranno dal dispensatorio o farmacopea, e dalla tassa che loro sarà prescritta dal Direttorio della Facoltà. (Art. V. §§ 1, 2, 3.)

§ X. Il numero delle farmacie in ciascuna città, borgo e luogo sarà fissato dal Direttorio, e non potrà essere accresciuto senza espressa permissione del R. I. Consiglio, che risolverà dietro il parere del Direttorio.

§ XI. Se apparirà che una città o distretto qualunque sia sopraccaricato di spezierie, e che ciò non ostante queste continuino, sotto tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, a servire il pubblico senza eccitare fondate lagnanze, in questo caso saranno conservate in tutti i loro privilegj, e non si faranno cambiamenti fino a che vengano portate in sequela del tempo alcune provate doglianze.

§ XII. Alla morte di un proprietario di spezieria ne sarà tosto avvertito il Direttorio dai suoi delegati, con rimarcare se sopravvivono o la vedova moglie o figli, od altri eredi, e se tra i più prossimi vi ha qualche soggetto dotato delle cognizioni necessarie per entrare in esercizio dopo averne date le pubbliche prove.

§ XIII. Se questo caso esiste, e volendo la vedova o i figli continuata la farmacia, il Direttorio avrà tutti i riguardi per essi, ed il delegato dovrà vegliare acciocchè sia scelto un institore già patentato, che copra il negozio. La scelta spetterà agl'interessati, che devono trattare del prezzo pel contratto particolare pecuniario senz'alcuna coattiva. Quando poi dagl'interessati non si provveda un tale soggetto, sarà cura del delegato il provvederlo. L'institore, dopo avere prestati i giuramenti per ciò che riguarda i doveri ordinarj, presiederà a tale farmacia.

§ XIV. Se la vedova non ha figli che possano o vogliano dirigere o tosto o tardi la farmacia, o che non si rimariti (senza pregiudicare i veri eredi) con uno speciale approvato, essa non potrà più tenere un provvisore o institore, ma la farmacia (a meno che non abbia figli del primo letto, de' quali il tutore continui a curarne gl'interessi) passerà a un altro proprietario esperto, oppure, se la esistenza di questa farmacia sarà superflua, sarà ella soppressa. In tale caso i privilegi della detta farmacia cesseranno, e gli eredi dovranno tosto chiudere la bottega, ed astenersi da ogni esercizio dell'arte farmaceutica, sotto pena di essere inquisiti con rigore.

§ XV. Nessuno speciale goderà d'ora in poi del privilegio esclusivo, ma il Direttorio conserverà la piena libertà di permettere, attese le circostanze, ad un altro di poter collocarsi nel medesimo luogo per introdurre una nuova spezieria. Questo permesso sarà deter-

minato dietro i ricorsi del pubblico, che rappresenti il bisogno di un nuovo stabilimento.

§ XVI. Siccome vi sono de' luoghi ne' quali uno speziale non potrebbe sussistere, perchè le ricette d'un solo medico o chirurgo in un piccolo distretto non potrebbero procurargli un traffico necessario per vivere, e vi sarebbe inoltre pericolo ch'egli si servisse di mezzi illeciti o nella composizione o nello smercio delle droghe, come pure ch'egli volesse mescolarsi nell'esercizio della medicina, o favorire gli empirici o ciarlatani sempre dannosi; così essendovi in questi luoghi un medico o medico-chirurgo, al quale il Direttorio possa affidare la preparazione di ciò che egli avrà bisogno di servirsi nella sua pratica, potrà egli ottenere dal Direttorio il privilegio di esitare egli medesimo il necessario a' suoi propri ammalati, ben inteso poi che lo stesso debba comperare le così dette preparazioni magistrali già fatte da uno speziale approvato, perchè non abbia ad essere troppo distratto, nell'eseguir queste, dalla principale sua professione, tenendo registro che possa giustificare la compra di tali preparati.

§ XVII. Dovranno poi i medici e chirurghi de' luoghi ove vi sia una spezieria approvata, ed ove possa vivere onestamente lo speziale, ben guardarsi di smerciare medicamenti di qualunque siasi sorte.

§ XVIII. Sarà proibito sotto pene rigorose agli speziali, droghieri ecc. d'immischiarsi nella pratica della medicina o chirurgia, come sarà dettagliato più sotto.

§ XIX. Per assicurarsi parimente dello stato delle farmacie e della pronta esecuzione del presente regolamento, i delegati del Direttorio e i medico-fisici avranno continuamente l'occhio sopra questa provincia, come pure sulla persona degli speciali, de' loro garzoni ed allievi ecc.; essi faranno le loro visite come sarà ordinato, ed informeranno il Direttorio della Facoltà medica di ciò che loro sembrerà più necessario e più utile in tali oggetti affidati alla loro cura ed ispezione.

ARTICOLO II.

Dell' approvazione degli speciali.

§ I. L' educazione di un buono speciale deve incominciare fin dall' infanzia. Non sarà ammesso nessuno in qualità di allievo in quest' arte, la quale decide della vita degli uomini, se non se chi sappia scrivere molto intelligibilmente, e sappia l' aritmetica ed il latino quanto basta per tradurre correntemente un autor facile. Quelli che avranno qualche vizio essenziale alla vista, all' udito, e molto più poi quelli che saranno soggetti ad alienazioni di mente, quantunque periodiche, od avranno altre malattie contagiose, convulsive ecc., saranno esclusi dal numero di quelli da potersi ricevere quali allievi di farmacia. Saranno poi singolarmente esclusi tutti coloro che per errori considerabili della loro giovinezza, o per una continuata mala condotta si saranno resi sospetti di sregolatezza, ubbriachezza, infedeltà e falsità, tutti caratteri i quali trovandosi in

simili soggetti, farebbero infinitamente temere per la sicurezza de' poveri infermi.

§ II. Tutti quelli che vogliono essere approvati per reggere una delle farmacie dello Stato, dovranno presentare le testimonianze le più autentiche della notoria loro buona condotta ed integrità di costumi, della loro età, che non dev'esser minore di venticinque anni, e di avere non solamente servito per tre anni almeno come allievi in una città e sotto un bravo maestro, ma di avere ancora passati quattro anni in una buona farmacia delle città dello Stato. Di questi sette anni di loro pratica istruzione i giovani speciali ne dovranno aver impiegati due almeno o nella città di Mantova, dove tuttavia vi sono i sussidj necessarj per essere instrutti ne' principj farmaceutici, o nella città stessa di Pavia. Essi poi dovranno aver frequentate le scuole di chimica, di materia medica e di botanica, che si trovano stabilite nel reale ginnasio di Brera. Il corso di botanica fatto per due estati a Milano, in Mantova ed in Pavia, sarà valutato, senza però nulla detrarre dall'obbligo degli studi farmaceutici da farsi a Pavia o a Mantova. Nell'università di Pavia si stabilirà una *Farmacia* dell'università, la quale fornirà tutti i necessarj mezzi sì per l'istruzione de' giovani speciali, i quali saranno ammessi a frequentare questa farmacia, che per dare a' giovani studenti di medicina l'occasione d'instruirsi nella cognizione pratica dell'arte farmaceutica.

§ III. Avanti di presentarsi all'esame i candidati esibiranno tutti i loro attestati al diret-

tere della Facoltà medica con una supplica a questa, nella quale faranno la petizione d'essere esaminati ed approvati.

§ IV. Ciascuno di essi depositerà nelle mani del cancelliere la somma di 260 lire, e dal medesimo ne ritirerà la ricevuta. Gli esteri depositeranno il doppio, ed il tutto sarà diviso secondo la tavola A.

§ V. Il direttore della facoltà fisserà il giorno per l'esame, al quale dovranno intervenire i membri della facoltà, nominati nell'articolo precedente, § 8; ed il medesimo direttore allora farà registrare nel protocollo eh' egli ha trovato, il candidato munito di tutte le opportune condizioni per poter essere ammesso all'esame.

§ VI. L'esame farmaceutico si farà sopra due parti, l'una sarà teorica, l'altra pratica.

Il primo si farà nella sala della facoltà, e durerà tre ore intere.

Il secondo si farà nel laboratorio di chimica, e durerà per quel tempo che esigeranno le operazioni farmaceutiche destinate da eseguirsi, e che saranno almeno in numero di cinque.

§ VII. L'esame teorico si farà nella maniera seguente. Il professore di botanica incomincerà ad esaminare tanto intorno alle piante officinali, quanto intorno a quelle che per una rassomiglianza ingannevole potrebbero indurre in errore nella scelta un uomo ignorante. Egli non si limiterà alla semplice cognizione meccanica della pianta in questione, ma domanderà i caratteri generici e specifici di ciascun vegetabile che gli presenterà nel

suo stato naturale e nello stato secco, avendo allora soprattutto riguardo alle parti delle piante delle quali si fa uso in medicina, e che richiedono un esame più che botanico. Allorquando i vegetabili freschi mancheranno, come nell'inverno, gli metterà sott'occhio le migliori figure delle piante per fargliele riconoscere e distinguere da quelle che non sono di questo genere, scegliendo però sempre quelle piante che sono indigene o coltivate ne' giardini botanici delle accennate scuole.

Questo esame durerà tre quarti d'ora, e si farà sopra venti o trenta piante diverse.

Il professore di materia medica impiegherà altrettanto tempo, esaminando intorno all'uso di ogni cosa di pertinenza della sua scienza, ed in farmacia sopra le diverse forme, preparazioni, composizioni ecc.

Egli metterà sott'occhio del candidato differenti resine, sali, composizioni farmacetiche, esaminando le loro necessarie qualità, gradi di bontà, segni di corruzione, effetti principali, dosi, o peso, al quale possono essere prescritte, per poter avvertire il medico nel caso che per isbaglio, o dimenticanza ne prescrivesse questi una troppo gran dose.

Il professore di chimica e lo speciale esaminatore impiegheranno a un di presso il medesimo tempo interrogando su i principj chimici, e particolarmente su quelli che riguardano immediatamente la farmacia. Essi domanderanno intorno a' processi chimici, alle composizioni saline e metalliche, intorno a' loro usi generali in medicina, le loro reciproche azioni e loro decomposizioni.

Il direttore finalmente per compire il tempo che avanza, farà quistioni sopra tutte le parti dell' arte farmaceutica, detterà ricette medicinali, gliele farà leggere, interpretare, e per tal modo metterà alla prova le cognizioni del candidato necessarie ad averli.

§ VIII. Dopo essersi così convinti della buona teoria del candidato, gli si prescriveranno per un altro giorno cinque operazioni farmaceutiche; due delle quali almeno saranno d' importanza, e queste operazioni si dovranno eseguire sotto gli occhi del professore di chimica e lo speciale del collegio, i quali faranno un attestato in iscritto della maniera colla quale avrà soddisfatto il candidato nell' eseguire tali operazioni.

§ IX. Se mai poi si trovasse il candidato troppo debole a pluralità di voti, egli sarà rimandato, perdendo la metà del deposito, nè potrà essere riammesso all' esame, se non se dopo passato un anno intero. Se il secondo esame non sarà più soddisfacente del primo, il candidato perderà l' intero deposito, e sarà rimandato per non essere più ammesso. Nel caso poi che il candidato soddisfacesse alle questioni nell' esame della teoria, ma ch' egli non si trovasse abbastanza abile in quello che concerne l' esercizio pratico, gli si potrà allora accordare ancora un solo anno per acquistare le necessarie cognizioni pratiche, dopo il quale presentandosi di nuovo all' esame, che sarà di sola pratica, se il candidato di nuovo manca, egli verrà escluso per sempre da ogni altro esperimento.

§ X. Nel caso che venga accordata l'approvazione, lo speciale sarà munito d'un attestato con sigillo della Facoltà e sottoscritto dal direttore e dal cancelliere. Il medesimo farà allora il giuramento avanti la Facoltà di adempire a tutti i regolamenti della farmacia, dopo di che gli sarà permesso di poter presiedere come proprietariò a qualunque spezieria pubblica dello Stato, che sarà vacante, e la quale non sarà dal direttore creduto necessario doversi sopprimere.

§ XI. Gli speciali di campagna, i quali saranno esaminati con un po' meno di rigore sugli articoli più difficili della chimica farmaceutica, della botanica e materia medica, dovranno promettere di provvedere tutte le composizioni chimiche e farmaceutiche che richiegono delle ben esatte cognizioni, da una spezieria approvata delle città provinciali. Ciò non ostante essi saranno esattamente esaminati su i primi principj della chimica per quanto possono essere necessarj per le mistioni e spedizioni sì de' semplici che de' composti farmaceutici.

§ XII. I medici o chirurghi, a' quali il Direttorio per le ragioni dette potrà accordare la facoltà di distribuire essi medesimi le opportune medicine agli ammalati, daranno un saggio in un esame particolare delle loro cognizioni farmaceutiche, come lo debbono fare gli speciali, eccettuato ch'essi non dovranno presentare gli attestati del servizio farmaceutico fuor di quello d'aver essi assistito almeno per sei mesi in una spezieria approvata alla distribuzione dei medicamenti tanto semplici che composti. Del

rimanente essi non depositeranno che la metà della somma prescritta per gli esami farmaceutici, e si obbligheranno solennemente alla disciplina ed agli altri doveri di speciale relativamente al loro particolare stabilimento. Se per avventura venissero a negligenzare il loro principale ufficio, sacrificando perciò al loro interesse ed al loro comodo quello che debbono a' loro ammalati come medici e come speciali, la penale sarà raddoppiata; e se il caso sarà grave, essi saranno sospesi dal loro ufficio e professione.

§ XIII. Ne' luoghi della Lombardia austriaca montuosi e di difficile accesso, dove possono sussistere e sussistono due medici entro lo spazio di quattro miglia, non sarà permesso nè all' uno, nè all' altro di fare l' ufficio di speciale, se non se nel caso che questo non vi esista; e per essere autorizzati ad esercitare quest' ufficio converrà che ne sia inteso il Direttorio. Se uno speciale di campagna si trova diggià stabilito in questi luoghi, e ch' egli soddisfaccia alle condizioni del suo impiego, il Direttorio lo sosterrà e i medici saranno obbligati d' indirizzare a lui le loro ordinazioni, senza che abbiano essi a distribuire le medicine.

ARTICOLO III.

De' doveri degli speciali.

§ I. Dopo l' approvazione del Direttorio, l' approvato entrerà nell' esercizio della sua arte. Quelli che lasceranno decorrere sei anni senza esercitare il loro mestiere, saranno creduti

averlo dimenticato, e non potranno riassumerlo senza un nuovo esame.

§ II. Le botteghe pubbliche di farmacia dovranno essere collocate in modo che il pubblico possa essere servito con comodo e prontezza, come pure che i medicamenti possano conservarvisi efficaci. Ciascuna farmacia sarà adunque collocata in una strada frequentata e sana, avente una semplice iscrizione sovrapposta alla medesima, che esprima il luogo della spezieria ed il nome del proprietario. Tutti gli altri ornamenti superflui ed inventati per captare con un esteriore seducente una maggiore confidenza del popolo, senza che poi vi corrisponda l'interiore, saranno levati e proibiti. Allorquando vi saranno molte spezierie in una città, queste non dovranno essere troppo vicine, ma dovranno essere distribuite ne' rispettivi quartieri, sì pel più pronto servizio che per evitare altri inconvenienti. Se non vi sarà che una sola spezieria, ella sarà collocata nel centro del luogo e non alle estremità.

Per meglio conservare i medicamenti, le spezierie non saranno esposte agli ardori del sole, nè erette in luoghi umidi, mal proprj e puzzolenti, ma bensì esposti alla necessaria ventilazione.

Ciascuna spezieria sarà fornita d'un buon laboratorio difeso dagl'incendj e fuori del caso a poter nuocere a' passeggieri all'occasione di qualche impreveduta esplosione.

Vi sarà una cantina abbastanza profonda e fatta a volta, perchè possano essere difese

tanto dal freddo che dal calor distruggitore , e le acque distillate e i vini, sughi, ed i sciroppi e gli elettuarj ecc.

Nella parte la più elevata della casa, o nella spezieria stessa , o nel vicinato , vi sarà un solajo secco e poco esposto ai raggi del sole per chiudervi le piante , fiori , radici in casse ben pulite e ben difese dalla polvere e dagli insetti.

§ III. Ciascuna farmacia avrà tutti gli utensili necessarj per le operazioni farmaceutiche che si devono eseguire. Nelle città gli speciali dovranno essi stessi preparare la maggior parte de' composti. Essi dunque dovranno essere forniti d' ogni sorta di vasi , o stromenti necessarj per siffatte operazioni: alla campagna gli speciali saranno provveduti di tutto ciò che abbisogneranno per preparare quanto si può affidare alle loro mani da prepararsi.

§ IV. Que' vasi e strumenti che per necessità devono essere di rame o di bronzo , dovranno essere , giusta i loro differenti usi , o sempre bene stagnati collo stagno il più puro, o ben conservati con l' ultima nettezza.

I vasi destinati per conservarvi i medicinali d' uso interno , dovranno tutti essere d' ora in avanti di vetro , o di majolica , o di argilla senza la vernice di piombo. I vasi di bronzo , di rame , di stagno , di piombo, qualora non siano di precisa necessità , siccome molto pregiudicevoli e pericolosi , saranno prescritti per sempre , soprattutto per le cose liquide , o facili a liquefarsi , eccettuati gli unguenti ed olj che sono destinati ai soli usi esteriori.

I medicamenti poi secchi saranno conservati entro scatole di legno esattamente chiuse; la limatura di ferro, i sali facili ad assorbire dall'atmosfera l'umidità, i sali volatili, si terranno entro vasi di vetro perfettamente chiusi con turaccio di vetro smerigliato.

§ V. Le bilancie e pesi saranno dell'ultima esattezza, non meno che i vasi per misurare i liquidi, ed all'occasione della visita, oppur quando si crederà bene di doverlo fare, saranno questi provati al paragone di quelli che devono servire di norma, e da chi sarà prescritto in fronte al dispensatorio.

§ VI. Tutti i singoli vasi, casse, o scatole destinate a contenere le droghe, avranno le loro iscrizioni fatte a norma del dispensatorio o farmacopea, senza i soliti segni equivoci, con lettere ben formate e ben leggibili, ed in latino che in italiano, e se non resta luogo, in latino solamente; ed allorquando queste iscrizioni cominceranno a cancellarsi, esse saranno tosto rinnovate.

§ VII. Non vi sarà rinchiuso nel medesimo vaso, che un solo medicamento, e non vi si faranno nessuna separazioni le quali contenendo degli oggetti molto differenti, aventi de' nomi che incominciano con la stessa lettera dell'alfabeto, danno facilmente luogo a sbagli, troppo sovente pericolosi.

§ VIII. Vi sarà in ogni spezieria un armadio separato e chiuso per riporvi e conservarvi sotto chiave le cose velenose o sospette, e la chiave non sortirà dalle mani del proprietario della farmacia. Questa provincia non avrà nulla

di comune col restante della spezieria, e perciò avrà il suo tavolo particolare, le sue bilancie, mortaj, spatole, cucchiaj e vasi totalmente separati, i quali non abbiano mai a servire ad altri usi, e che saranno sempre mantenuti con tutta la maggior possibile nettezza.

§ IX. Per rispetto alle collezioni, preparazioni e conservazione delle diverse droghe tanto semplici che composte, gli speziali faranno il tutto nel tempo, luogo e nellà forma che sarà la più conveniente alla perfezione di tutte le loro necessarie provvisioni. Facendo seccare le erbe e le radici diverse, il capo-speziale ed il proprietario della farmacia avrà tutta la cura ch'esse non abbiano a confondersi insieme: ciò che sarebbe di gran pregiudizio agli ammalati, e che inoltre ciascuna cosa particolarmente sia collocata in differenti mucchi, sopra de' quali ne sia scritto il particolare nome per evitare qualunque confusione alla quale potrebbe dar occasione la esteriore rassomiglianza di varj individui molto differenti tra loro pe' loro effetti.

§ X. Le droghe che debbono servire all'uso interno, allorquando esse richiederanno, per essere polverizzate, di un tempo lungo e di molta forza, dovranno essere pestate entro mortaj di ferro ben netti e ripuliti, affinchè non vi si mescolino particelle nocevoli alla salute. In generale non si farà uso mai de' mortaj o vasi, qualunque essi siansi, di bronzo, che quando quelli di serpentina, marmo, legno duro, vetro non possano assolutamente supplirvi.

§ XI. Nelle spezierie non vi si riceveranno che le persone le quali verranno per avere me-

dicamenti per gli ammalati. Anche queste persone quando saranno in gran numero dovranno aspettare tranquillamente in un luogo vicino all' officina , fino a che saranno spicciate, per non dar occasione a distrazioni , omissioni , inconvenienti ed errori nelle composizioni : errori troppo dannosi e troppo frequenti ad accadere.

§ XII. La quantità delle droghe delle quali debbono provvedersi gli speciali , corrisponderà agli annui bisogni , soprattutto di quelle le quali, conservandole lungamente , sono soggette a guastarsi , o perdono parte della loro efficacia. Le erbe indigene o quelle altre che invecchiando si alterano nella loro qualità , si commuteranno con erbe fresche o recenti , le quali tutti gli anni saranno preparate per l'uso degli ammalati , dovendo essere gettate le vecchie , a meno che lo speciale non le faccia abbruciare presente il delegato per cavarne dalle loro ceneri i sali alcalini , che potranno fornire , ed i quali non differendo tra essi , potranno di nuovo servire per gli usi farmaceutici.

§ XIII. La qualità sarà indicata dalla farmacopea e dalla prescrizione de' medici ordinarj del luogo o del vicinato. In generale vi dovranno essere buone ed eccellenti droghe in tutte le spezierie ; e se le specie differiscono naturalmente tra loro , la loro qualità sarà sempre la miglior possibile. Tutto ciò che si corromperà nel decorso dell'anno , sarà tosto separato dal rimanente , e non potrà più servire agli ammalati , a meno che non vi siano dei mezzi chimici o farmaceutici leciti per cor-

reggerli o per servirsene utilmente in altra maniera.

§ XIV. Gli speciali terranno in buon ordine le loro corrispondenze mercantili per poterle presentare, esigendolo il caso, agli occhi degli esaminatori, i quali vorranno assicurarsi della fonte d'onde si sarà procurata ogni materia farmaceutica, e vorranno prendere quelle altre cognizioni che le saranno necessarie. Gli speciali di campagna, i quali (secondo il § 11 dell'articolo precedente) avranno dovuto promettere di procurarsi le composizioni farmaceutiche ch'essi non vorranno, o non sapranno da loro stessi preparare a norma della farmacopea, da uno speciale approvato dello Stato: questi speciali di campagna terranno i loro conti e confessi di queste stesse mercanzie farmaceutiche, i quali conti e confessi serviranno di prova ch'essi non hanno comperato le loro composizioni da mercanti incogniti ed erranti, i quali per vendere a miglior mercato non vendono che droghe della più infima qualità.

§ XV. Le provvisioni fatte fuor paese nelle principali fiere, quand'esse arriveranno, saranno spaccettate in presenza del medico fisico del luogo, il quale esaminerà la loro bontà o qualità primitiva, per rigettare tosto quelle che non avranno quel grado di perfezione necessaria.

§ XVI. Gli speciali non provvederanno fuor paese che quelle cose che non troveranno o tanto perfette, o tanto abbondanti, e a tanto buon prezzo nello Stato, e ciascuno avviserà il Direttorio se nelle sue vicinanze vi si trovi

questo o quel prodotto della natura ad uso medico, il quale, quantunque esista nel paese, tuttavia si fa venir da fuori. Il Direttorio esaminerà allora la verità del fatto ed ecciterà con un avviso generale gli speciali dello Stato a procurarsi le loro provvisioni necessarie nel paese stesso con maggiore sicurezza delle ricevute loro qualità, e con diminuzione delle spese considerabili di trasporto.

§ XVII. I proprietarj delle spezierie saranno riputati aver preparati composti e distribuiti essi medesimi tutti i loro medicamenti, e dovranno rispondere parimente per gli errori che commetteranno i loro sostituti per quella parte di lavoro che loro affideranno, salvo ad essi di riconvenire i loro inservienti, i quali ciò non ostante in caso di mala fede o di negligenza saranno, secondo la natura della mancanza, o castigati, o sospesi d'ordine del delegato o del Direttorio. Lo speciale non affiderà a nessuno de' suoi sostituti la preparazione, miscela, vendita delle sostanze velenose, senza rendersi doppiamente colpevole, e non permetterà tanto facilmente la vendita di qualunque medicamento nè a suoi figli, nè alla propria moglie, e molto meno a' suoi domestici.

§ XVIII. Per riguardo alla spedizione dei medicamenti ordinati dalle persone dell'arte approvate, lo speciale seguirà con tutta la precisione le loro ricette od ordinazioni, e non sostituirà l'una cosa in mancanza dell'altra senza la permissione espressa, e data in iscritto da quello che avrà ordinato ciò che trovasi mancare nella spezieria. Se gli nascesse mai dub-

bio intorno a un ingrediente prescritto, ed intorno al peso, il quale gli potesse sembrare eccessivo, se la ricetta non paresse scritta intelligibilmente, o gli sembrasse che vi fosse qualche ommissione, od altro difetto nocevole, allora lo speziale non dovrà preparare il medicamento senza cercare in secreto, e con tutta la possibile moderazione, la soluzione de' suoi dubbj da quel medesimo che gliene avrà data l' occasione.

§ XIX. Gli speziali si guarderanno bene dal portar giudizio sulle ricette de' medici o chirurghi, e di sminuire il credito degli uni o degli altri con una critica che loro non compete. Eglino manterranno una assoluta imparzialità a fronte di qualunque siasi cosa, rispettando ciascuno e seguendone la loro direzione in ciò che può esigere il bene degli ammalati. Non contrarrà lo speziale per nessun conto con alcuno de' medici o chirurghi legame che possa dar luogo o sospetto d'intelligenza colpevole, o seducente tra essi, e per la medesima ragione, sebbene non sia proibito il convivere coi medesimi, o coi parenti loro più prossimi, si avrà sopra di essi tutta la maggiore attenzione. Sarà proibito agli speziali il fare a' medici ed a' chirurghi i soliti annui regali ed altre straordinarie ricognizioni sotto qualunque siasi titolo o pretesto. I medici poi ed i chirurghi dall' altro canto saranno obbligati a pagare le loro medicine senza aggravarne gli speziali, i quali poi procurano di rimborsarsi a spese del pubblico.

§ XX. Gli speziali saranno obbligati al se-

greto il più austero per ciò che riguarda la natura delle malattie, per le quali essi preparano le medicine. Essi non permetteranno a persona cui non competa, la lettura delle ricette portate alle loro farmacie, e le metteranno a parte tosto che ne avranno preparate le medicine, tanto per toglierle dagli occhi delle persone oziose e curiose, che per non dar luogo a confusioni dannose nella spedizione delle medesime.

§ XXI. Le ordinazioni saranno spedite giusta l'ordine che saranno presentate alla spezieria, ed il povero non sarà l'ultimo ad essere servito. La gente di campagna, gli espressi che vengono da lontano, saranno spediti a preferenza, ed instrutti con grazia sopra ciò che loro sarà necessario di sapere intorno all'uso regolare de' medicamenti prescritti. Le droghe che si dovranno mandare in campagna, saranno perfettamente involte, ed i vetri ben chiusi e sigillati, affinchè nulla si perda, o che non ne soffrano nella qualità. In generale tutte le medicine volatili saranno spedite in vasi ben chiusi con turaccio e con un cartello chiaramente scritto per intelligenza dell'ammalato, sopra il qual cartello sarà scritto il nome di quello che avrà preparata la medicina, e sarà notato il giorno in cui sarà stata spedita, in calce al medesimo cartello, senza di che non sarà giammai distribuita nessuna medicina ordinata dalle persone dell' arte. Se poi sulle ricette vi si trovasse il *statim* (ciò che non si dovrà poi mettere che ne' casi urgenti), lo speciale darà nella spedizione la preferenza ad una tale ricetta.

§ XXII. Tutte le ordinazioni de' medici e chirurghi dovranno essere sottoscritte col proprio nome da chi le avrà fatte, aggiungendovi ancora il giorno nel quale saranno state scritte. Se questa condizione manca, lo speziale non potrà spedire la ricetta che nel caso di un pericolo urgente. Se qualcuno vi metterà il nome di un medico o di un chirurgo senza il loro assenso, egli sarà punito colla penale di dieci scudi. Le ripetizioni di una medesima ricetta saranno sempre fatte per ordine in iscritto del medico o chirurgo della cura, e ne sarà fatta menzione in ogni cartello.

§ XXIII. Non saranno giammai spedite le ricette delle persone che non saranno riconosciute quai medici o chirurghi dello Stato o de' paesi vicini, d'onde potranno essere chiamate dagli ammalati del proprio paese.

§ XXIV. Ciò non ostante lo speziale potrà vendere certe droghe senza siffatte ordinazioni formali, quando esse siano di poca attività o di un uso comune, come, per esempio, radice di rabarbaro, senna, sal d'Inghilterra, di Modena, cremor tartaro, cassia, nitro, pietre de' gamberi, erbe ammollienti, sciroppi leggieri, ecc.

§ XXV. Non farà egli mai nessun commercio di medicamenti forti e molto attivi, senza le sue precauzioni. Egli rifiuterà a chicchessia i purganti violenti, i sudorifici riscaldanti, qualunque sorta d'oppiati, gli emenagoghi, le cantaridi ed altri diuretici forti, ed in generale tutti i veleni tanto minerali che vegetabili, come pure tutto ciò che da lontano s'ap-

prossima alla natura velenosa. Siccome poi vi sono degli artisti e de' mestieri che non possono fare senza di queste sostanze; lo speciale farà una distinzione tra questi e le persone non conosciute, o forse mal intenzionate, come figlie sospette di clandestina gravidanza ecc.; accordando ai primi le materie sospette e velenose, gli domanderà l'uso ch'essi pretendono di farne, e se essi conoscono bene le qualità nocive di ciò che comprano; dopo di che farà loro scrivere, e se non sanno scrivere, noterà egli stesso i loro nomi di battesimo, nome proprio, qualità, domicilio, peso ricercato e dato del tal veleno, l'uso ch'essi pensano di farne, il giorno e l'ora che è stato loro dato. Non mai darà lo speciale di siffatte cose alle serve, o servitori, quantunque ben conosciuti. Le persone straniere, quand' anche elleno avessero un attestato del loro curato o della curia loro, dovranno seco condurre due persone oneste e conosciute per far fede che il compratore è quello di cui si tratta nell'attestato, dopo la quale testimonianza saranno descritti i loro nomi ecc., come è stato sopra ordinato, ed i loro attestati saranno conservati e messi a lato delle loro sottoscrizioni e di quelle dei due testimoni de' quali si è detto.

§ XXVI. Così ciascuno speciale terrà un libro distinto per farvi un esatto registro della vendita de' veleni e delle sostanze sospette. Il libro sarà tenuto sotto chiave dallo speciale medesimo, affinchè possa essere esaminato dai giudici nel caso di qualche sospetto, il quale potesse esigere l'informazione di tale natura.

§ XXVII. Non sarà permesso agli speciali nel fissare il prezzo di ciascuna medicina di niente eccedere da quello che gli sarà fissato dalla tassa, sotto pena di sei scudi per la prima volta e di dieci per la seconda; della qual somma una metà sarà divisa tra il delegato ed medico-fisico, all' uno de' quali s' indirizzeranno quelli che si crederanno aggravati; l'altra metà sarà rimessa al Direttorio della Facoltà di medicina per esser divisa con quella proporzione che è stata stabilita per la distribuzione de' depositi. Saranno eccettuati da questa penale quelli che mancheranno per errore scusabile di calcolo; e se uno speciale si crederà innocente, gli sarà permesso di ricorrere al Direttorio, dal quale essendo dichiarato tale, sarà egli assoluto, ed in conseguenza gli sarà restituita la multa. Se fosse poi confermata la prima dichiarazione, cioè se si troverà colpevole, egli pagherà tre scudi di più al Direttorio che avrà implorato senza ragioni.

§ XXVIII. Il prezzo stabilito sarà segnato sul cartello che si unirà a ciascuna medicina, § XXI, rimpetto al nome di quello che l'avrà spedita al latore.

§ XXIX. Gli speciali faranno ogni giorno copia di tutte le ricette che avranno spedite entro lo spazio di ventiquattr' ore, e le scriveranno intelligibilmente in un libro ch' essi terranno a quest' oggetto nel modo che sarà insegnato alla tavola B. Per ciascuna ricetta che avranno ommesso d'inserire essi pagheranno uno scudo di pena, e perderanno il privilegio di essere annoverati tra i creditori

della prima classe, se l'ammalato muore, nel caso che i beni non siano sufficienti per pagare tutti i debiti. Le ripetizione delle ricette saranno inserite richiamando la prima/ordinazione di già descritta.

§ XXX. La spezieria non sarà mai abbandonata, e senza qualcuno che sia in istato di servire gli ammalati. E perciò gli speciali non potranno avere qualunque altro ufficio, traffico, impiego ecc., che obblighi di assentarsi per un tempo considerabile dalle loro farmacie, a meno che essi non abbiano un provvisore approvato. Nel caso ch'egli fosse necessitato di assentarsi per una notte, ne dovrà prevenire il medico-fisico del luogo; e se regnassero mai delle malattie in gran numero, o delle epidemie, egli non dovrà assentarsi senza la più grande necessità, informandone ancora il pretore o giudice del luogo.

§ XXXI. Siccome accade che spesso gli ammalati abbiano bisogno de' soccorsi farmaceutici in tempo di notte, saravvi alla porta di ciascuna spezieria una corda con suo campanello per svegliare quelli che ne avranno il servizio, o che ne sentiranno i primi la chiamata.

Ne' tempi di epidemia dormirà tutte le notti vicino alla spezieria una persona intelligente, che sia pronta al servizio di quelli che lo richiederanno, senz'ardire di riceverli bruscamente, e molto meno di farli aspettare lungamente, o di rimandarli ad altre spezierie, o di non volerli servire che a giorno fatto. Il tutto sotto pene proporzionate al caso.

§ XXXII. Per assicurare agli speciali caricati

di tanti doveri a soddisfare i mezzi per vivere onestamente, sarà proibito a' droghieri di vendere in dettaglio verun medicamento di qualunque natura egli possa essere, nè verun composto, o preparazione farmaceutica sotto qualunque siasi peso. Essi non si occuperanno adunque che di sostanze crude, semplici, e di paesi stranieri, usate nella pratica, le quali sostanze non venderanno, per riguardo a quelle cose che sono di un tenue prezzo, meno della quantità di una mezza libbra, come per esempio la genziana, il fieno greco, il zolfo caballino, il bolo, le bacche di lauro ecc.; per riguardo a quelle che sono di un prezzo mediocre, non meno di un quarto di libbra, come, per esempio, la senna, il rabarbaro, la sciarappa, la sarsaparilla, il sassafra, il legno santo, il cremor di tartaro, il sal d'Inghilterra, la radice di China, la cascarella, la manna, la canfora ecc. Quanto alla cortecchia di china, vien proibito a' droghieri di venderla in polvere, ed in peso minore di una mezza libbra. Per riguardo finalmente alle sostanze più preziose non ne potranno mai vendere meno di un'oncia per volta, come, per esempio, il muschio, l'ambra grigia, il castoro, l'olio di noce moscata, gli olj distillati, l'oppio, il balsamo del Perù ecc. (*)

(*) *Gran male potrebbe derivare dal permettere ai droghieri la libera vendita delle sopra menzionate sostanze: essa dovrebbe essere loro assolutamente proibita; eccetto che vengano desse ricercate da speciali approvati.*

Per vendere le materie velenose o sospette, essi osserveranno le medesime precauzioni che sono state prescritte agli speciali dello Stato, §§ XXV, XXVI, ed inoltre tutte quelle cose che loro sono state imposte.

§ XXXIII. I mercanti, i distillatori ecc., s'asterranno assolutamente dallo smerciare droghe che siano puramente medicinali. Tanto quelli che i mercanti stranieri ed erranti venditori di triaca, mitridate, essenze, oltre l'essere rimandati, tostochè portando le loro droghe sospette s'inoltreranno nei limiti del paese, saranno gravemente puniti, se essi oseranno fare un traffico di tali mercanzie proibite, le quali per soprappiù saranno tutte confiscate.

§ XXXIV. Da nessuno si venderanno nel paese medicine universali o secreti sotto qualunque siasi titolo. Le prime, come contraddittorie, saranno generalmente proibite, i secondi li potranno vendere i soli speciali dopo aver ottenuta la permissione dal Direttorio della Facoltà, la quale permissione non potrà mai essere concessa che dopo un buon numero di esperienze fatte sotto i proprj occhi, o negli spedali, riguardo alle rispettive malattie. Sarà in conseguenza proibito agli speciali, come a chicchessia, di esporre al pubblico degli avvisi per sì fatti rimedj, e per tal modo favorire il ciarlatanismo sì dannoso allo Stato.

§ XXXV. Gli speciali dal loro canto non terranno in nessuna maniera bottiglièria vendendo liquori, caffè, cioccolata, confetture e cose meramente rinfrescanti. Ai soli speciali di campagna, dove non esisteranno mercanti di

questi generi, sarà permesso il vendere le spezierie ordinarie, come cannella, garofani, zafferano, pepe ecc.

§ XXXVI. Gli speciali non dovranno per nessuna maniera mescolarsi della pratica medica (artic. I, § XVIII): essi si asterranno parimente dal dare de' consigli nelle loro botteghe, ed indirizzeranno quelli che ne avranno bisogno, ai medici e chirurghi rispettivi. Nel caso poi che accada che questi siano assenti, e l'ammalato si trovi in un caso pressante e senza soccorso, allora questa regola soffrirà una eccezione, e sarà permesso allo speciale di dare il suo consiglio e le medicine ch'egli crederà del caso, colla condizione di scriverne fedelmente la ricetta nel libro menzionato, e di farne tosto la relazione al medico o al chirurgo della cura allorquando saranno ritornati.

§ XXXVII. I soli speciali delle città potranno prendere de' giovani allievi, a meno che questa permissione non venga accordata dal Direttorio a uno speciale di campagna conosciuto per eccellente nel suo mestiere, e dotato delle qualità necessarie per la istruzione,

§ XXXVIII. Il giovane allievo avanti di essere ammesso si presenterà al delegato per giustificarsi sulle condizioni necessarie per imparare con profitto la farmacia (artic. II, § I). Si deporranno nelle mani del delegato per questo primo esame due scudi, ed il giovane allievo sarà dal delegato arrolato nella lista degli speciali alunni.

§ XXXIX. Essendo terminato il tempo del tirocinio (artic. II, § II), il quale non dovrà

durare meno di tre anni compiuti, il giovane allievo per passare ad essere garzone di spezieria dovrà fare un esame innanzi al delegato, al medico-fisico e ad un altro speciale approvato, per il qual esame egli deporrà la somma di ventiquattro lire; della qual somma saranno assegnate sei lire allo speciale esaminatore, dieci al delegato, ed otto al medesimo fisico. Sarà libero al padrone, sotto la direzione del quale si sarà esercitato il giovane allievo, di essere presente all' esperimento. Se gli esaminatori trovassero de' motivi per rimandarlo, se ciò sarà per difetto del suo istruttore, sarà questi astretto di rimborsare le spese dell' esame ai parenti del giovane allievo, il qual allievo potrà ancora continuare un anno di tirocinio gratis. Se poi fosse approvato, egli farà il giuramento di osservare tutti i regolamenti di farmacia, che gli appartengono. Il delegato gli darà l' attestato sottoscritto anche dal medico fisico e dai due speciali per arrolarlo in seguito tra il numero de' garzoni di farmacia del paese.

§ XL. I garzoni non potranno abbandonare il primo loro servizio per passare ad un altro senza la testimonianza di essersi condotti bene presso il loro primo padrone. Se poi questi negasse loro l' attestato, il delegato ne esaminerà le ragioni, e deciderà del caso, come pure deciderà tutte le altre quistioni che possono nascere tra' padroni e garzoni, purchè siano quistioni di polizia, e non di affari giudiziarij. Nessun altro speciale dello Stato potrà prendere al suo servizio verun garzone senza il suddetto attestato.

§ XLI. In caso di morte di uno speciale proprietario, il primo giovane garzone, che dopo il suo esame preliminarmente (art. I, § XIII) ne farà le veci, prenderà sopra di sè l'istruzione de' giovani allievi, se ve ne saranno, a meno che il delegato, previe le dovute notizie e informazioni, non creda meglio di collocarlo presso un altro padrone, con il quale la vedova del primo converrà del prezzo a seco lui ripartire. Spetterà pure al delegato ed al medico fisico il dare il necessario attestato al garzone che vorrà abbandonare la cura per passare in un'altra farmacia, ciò che non potrà fare senza la permissione della vedova, se non dopo tre mesi a decorrere dalla morte del suo primo padrone.

§ XLII. Gli speciali proprietarj, che potranno accettare de' giovani allievi (§ XXXVII), stipuleranno un contratto coi di loro parenti o tutori, nel quale essi converranno del prezzo e del reciproco impegno. Il contratto sarà sottoscritto dal delegato, il quale avrà esaminato il futuro allievo intorno alle abilità necessarie (art. II, § I). Il padrone instruirà il suo allievo con dolcezza negli elementi dell'arte sua, glieli spiegherà per un'ora almeno ogni giorno, gliene farà conoscere le fonti, e lo obbligherà alla giornaliera lettura; lo condurrà successivamente dai lavori i più facili a quei che sono i più difficili. Non obbligherà il suo allievo a dei lavori servili stranieri al suo mestiere, ed avrà tutta la ispezione possibile sulla condotta morale dello stesso. Se dopo il primo anno troverà non averne egli la capacità o la docilità necessaria, ne informerà il delegato ed i pa-

renti per licenziarlo, ritenendo un terzo di ciò che sarà stato convenuto per l'educazione farmaceutica. S'egli poi ritiene presso di sè più lungo tempo il suo allievo, senza lamentarsi della di lui condotta, egli risponderà per la sua capacità, secondo ciò che è stato detto al § XXXIX.

§ XLIII. Le pene pecuniarie alle quali soggiaceranno quelli che contravverranno al presente regolamento, saranno per li mancamenti di minor rilievo di tre scudi; se si tratterà di recidiva o di mancanze gravi giudicate dal direttorio, di sei o di dieci scudi. Una terza parte di queste penali entrerà nella cassa del Direttorio della Facoltà medica, e servirà a supplire alle spese necessarie ed a pagare col tempo una parte delle tasse e spese delle visite a sollievo degli speciali di campagna. Le altre due terze parti saranno divise colla proporzione colla quale si devono ripartire i depositi. Chi avrà commesso un fallo, nel quale o entri mala fede, come, p. e., falsificazione di medicine ecc., o dal quale risulti qualche gran delitto, sarà privato per sempre del privilegio di esercitare la farmacia nello Stato. La negligenza e le altre mancanze saranno punite, secondo le conseguenze, dal Direttorio, il quale ne farà sempre menzione negli atti. Se poi il Direttorio dopo tre successive correzioni trova il soggetto incorreggibile, o che perseveri nei suoi difetti, egli sarà parimente privato de' privilegi e sospeso dall'esercizio della sua arte.

ARTICOLO IV.

Della visita delle spezierie.

§ I. Per assicurarsi che le farmacie siano sempre fornite di tutto il necessario tanto per ciò che riguarda la quantità, che per ciò che riguarda la qualità, i medici fisici faranno sovente e all'improvviso le loro visite alle farmacie, ed esamineranno attentamente il loro stato per farne la relazione al delegato, se le avranno trovate mancanti in qualche cosa.

§ II. I delegati medesimi faranno ogni anno una visita a tutte le farmacie della loro giurisdizione tanto nelle città che nella campagna, senza eccettuare le officine farmaceutiche dei medici, se ve ne saranno nel loro distretto. Queste visite saranno fatte inscj gli speciali, ed in mesi e giorni non mai certi. Ciò non ostante, siccome verso l'autunno principalmente le farmacie devono avere compite tutte le loro provvisioni per tutto l'anno, sì de' semplici che de' composti, essi dal finire del mese di luglio fino in ottobre inoltrato prenderanno il tempo per fare le loro visite regolari.

§ III. Arrivati nel luogo della visita i delegati faranno la loro istanza al pretore o al commissario di polizia del luogo per assistere alla visita. Il medico-fisico ne sarà pure avvertito, e nelle città saranno chiamati due de' più vecchi speciali; e di questa maniera passeranno all'esame il più esatto della farmacia.

§ IV. Ogni cinque anni il direttore della

Facoltà, o un altro membro del collegio direttoriale in Pavia presiederà alla visita generale di tutte le farmacie dello Stato, alla quale dovranno essere presenti le persone nominate nel paragrafo antecedente.

§ V. Le visite particolari de' medici-fisici si faranno *ex officio*, e *gratis*, come quelle che i delegati vorranno fare nel decorso dell'anno straordinariamente; ma la visita generale o l'annuale del delegato sarà pagata dalle singole farmacie di città collo sborso di lire 24, e da quelle di campagna di lire 18, le quali saranno ripartite sotto i titoli di spese ed onorarij. Da questa spesa saranno esenti le farmacie degli spedali e degli altri luoghi pii, e i delegati vi faranno le loro visite con il rispettivo direttore e medici del luogo.

§ VI. Le visite che si faranno ogni cinque anni per parte del Direttorio nello Stato, si faranno a spese della cassa della Facoltà medica per quanto quella potrà bastare a questa spesa.

§ VII. Gli esaminatori faranno delle ricerche su tutti gli articoli prescritti nel presente regolamento. Essi visiteranno tutte le cantine, elaboratori, seccatoj, vasi, utensili e strumenti; si faranno mostrare le provvisioni, esamineranno le loro qualità, faranno delle prove sopra diverse composizioni facili ad alterarsi, o ad essere adulterate ecc. Essi in seguito esamineranno il libro di tutte le ricette, le pagine del quale dovranno essere numerizzate, come pure quello dove registreranno la vendita del veleni, de' quali ne visiteranno gli armadij per

vedere se chiudono esattamente, e di più i vasi e strumenti d'uso, che debbono essere diligentemente messi a parte e separati dagli altri. Essi non dovranno perdere di vista la pulizia e nettezza della farmacia, dei vasi, utensili, ecc., come pure dovranno far attenzione all'ordine che regna nella distribuzione de' medicamenti.

§ VIII. Nel caso che gli esaminatori trovassero qualche disordine, essi potranno, se il caso lo esige, sul momento prendere quelle misure che loro sembreranno necessarie. Se la cosa andasse soggetta a qualche dubbio, e lo speciale aggravato volesse reclamare; allora i visitatori sigilleranno la provvista falsificata, o corrotta, separandone una porzione, della quale ne faranno due involti, l'uno sigillato dal delegato, che rimarrà presso dello speciale, e l'altro col sigillo dello speciale, e questo si manderà al Direttorio. Se si troverà poi che il primo giudizio sia confermato, l'accusato pagherà, oltre la pena ordinaria, tre scudi di più per compenso del nuovo esame. Se questo sarà assolto, egli sarà dichiarato innocente e dispensato dalla imposta pena e dalle spese incorse. Subito però che sia chiaro e patente che lo speciale abbia ritenuto nella spezieria de' semplici o composti alterati, corrotti o falsificati, non vi sarà allora luogo ad appellazione, come pure non ve ne sarà mai quando il Direttorio farà fare egli stesso la visita generale, ed in siffata circostanza i medicamenti falsificati o corrotti saranno abbruciati e distrutti avanti la porta della farmacia

a vista di tutto il pubblico, il quale ne veniva ad essere per cotali cose mal servito o pregiudicato.

§ IX. Ogni delegato subito dopo la visita farà la sua relazione regolare al Direttorio, ed il Direttorio ogni tre anni dalla sua parte renderà un esatto conto al R. I. C. dello stato attuale delle farmacie, con quelle osservazioni che possano meritare una provvidenza superiore.

ARTICOLO V.

Della farmacopea e tassa de' medicamenti.

§ I. Il Direttorio formerà una farmacopea chiara ed esatta contenente i semplici e composti indispensabilmente necessarij, con la maniera la più facile e la più sicura di prepararli.

§ II. Lo stesso stabilirà nella medesima occasione una tassa generale per tutti gli speciali dello Stato, la quale sarà rinnovata ogni sei anni; ma per ciò poi che riguarda quegli articoli che sono soggetti a cambiar sovente di prezzo ogni anno, si farà una particolare tassa.

§ III. Questa farmacopea e questa tassa serviranno di regola per tutti gli speciali, e quelli che devieranno da ciò che è prescritto o nell'una, o nell'altra di queste, saranno puniti con rigore.

§ IV. Siccome poi non si può pretendere che le farmacie di campagna siano altrettanto fornite, quanto debbono essere quelle di città,

nelle quali è maggiore il bisogno, e le risorse sono più feconde, vi sarà un segno nella farmacopea, che dinoterà tutti quegli articoli de' quali lo speziale di campagna non potrà dispensarsi di avere provvisione in bottega senza mancare a' proprj doveri.

§ V. Perchè non vi abbiano ad essere dei misteri sul prezzo de' medicamenti, la tassa generale, oltre di che ella sarà nelle mani di tutti i medici-fisici, resterà sempre affissa nella bottega; e sul banco della farmacia vi sarà la farmacopea.

§ VI. Venendo ad essere per tal modo fissato il prezzo delle cose, il pubblico non potrà più fare la finora accostumata deduzione dai conti degli speziali, i quali conti non essendo più esorbitanti, non possono più andar soggetti a verun ribasso; quando però non sia in conseguenza di lamentanze fatte contro essi avanti il delegato ed il medico-fisico.

§ VII. Gli speziali continueranno a godere del privilegio ne' modi competenti di essere pagati tra i creditori di prima classe, e senza perdita nel caso ch'essi abbiano somministrate le medicine prescritte per un ammalato, il quale morendo non lascerà addietro de' beni sufficienti per pagare tutti i suoi debiti, purchè tutte le ordinazioni siano inserite nel libro sotto il giorno in cui esse saranno state spedite a norma di quello che è stato ordinato. Siccome poi questo privilegio non si estendeva guari sulle pretese che gli speziali avevano per le medicine somministrate agli ammalati in altri casi fuori dell' ultima malattia, e siccome questa

differenza ha dato sovente luogo a liti dispendiose, sarà dunque fissato un termine di due anni a simili conti degli speciali per godere del favore del privilegio, al di là del qual tempo qualunque fosse il conto correrà la sorte degli altri debiti, a meno che gli speciali avendo fatte prima le loro istanze legali fosse ancora pendente l'affare in giustizia, e così restasse conservato il loro privilegio.

§ VIII. Allora quando in tempo di epidemia gli speciali avranno somministrati ad una comunità intera i medicamenti necessarij, colle ordinazioni fatte dal medico-fisico sì pei poveri che per le altre persone attaccate dalla malattia, i detti medicamenti saranno loro pagati per ordine del magistrato tutorio, che farà la giusta ripartizione delle spese, e troverà i mezzi per supplire all'impotenza de' cittadini poveri, affine di soddisfare alle troppo giuste pretese degli speciali, i quali in tempi di calamità pubbliche si saranno occupati senza distinzione per il bene della società.

TABELLA A.

*Riparto del deposito per gli esami, ed approvazione
alla libera pratica della farmacia.*

Alla cassa della Facoltà	Lir.	58
Al regio direttore	»	36
Al professore { di chimica {	»	30
{ botanica {		
Al professore { di farmacia {	»	20
{ materia medica {		
A ciascheduno degli altri membri della Facoltà lir. 15	»	60
Al medico aggregato del collegio	»	10
Al chirurgo aggregato del collegio	»	10
Allo speciale aggregato	»	12
Al tesoriere cancelliere	»	15
Al portiere	»	9
		<hr/>
		260

NB. Nel caso che la somma del deposito sia duplicata come lo sarà pe' forestieri, vale a dire di lir. 520, le somme soprascritte verranno raddoppiate e ripartite colla medesima proporzione.

TAVOLA B.

1787.

MESE	GIOR.	NO ME DELL'AMMALATO	RICETTE DEL MEDICO O CHIRURGO	PREZZO		
				L.	S.	D.
Maggio	7	N. N.	Rec.			

Fine del volume XVII.

INDICE

<i>I</i> ntroduzione	Pag.	5
<i>A</i> lcune cose sugli spedali dell' un tempo <i>Lombardia Austriaca</i> . — <i>Quesiti che furono anteposti all' esame de' medesimi</i> . . . »		19
<i>Sul regolamento degli speciali per la Lombardia Austriaca, stato proposto nel 1788.</i> »		39
<i>Supplica degli speciali di Mantova e di tutta la provincia di questo nome per la dilucidazione, discussione e per le misure di precauzione in riguardo ad alcuni articoli contenuti nel regolamento degli speciali del 29 aprile 1789</i> »		43
<i>Piano degli studj per la Facoltà medica dell' università di Pavia</i> »		159
<i>Piano di regolamento del direttoria medico-chirurgico di Pavia</i> »		249
<i>Piano di regolamento per le farmacie della Lombardia Austriaca</i> »		286

